

dossier

XIX Legislatura

31 gennaio 2025

LEGGE DI BILANCIO 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Volume II

Articolo 1, commi 367-703



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 394/6 - Volume II



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 370/6 - Volume II

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

- ***Volume I – Articolo 1, commi 1-366;***
- ***Volume II – Articolo 1, commi 367-703;***
- ***Volume III – Articolo 1, comma 704-Articolo 21;***
- ***Volume IV - Stati di previsione dei Ministeri.***

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE VOLUME I

Tavola di raffronto	1
----------------------------------	---

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 1 (<i>Risultati differenziali del bilancio dello Stato</i>).....	21
Articolo 1, commi 2-9 (<i>Misure concernenti l'IRPEF</i>)	24
Articolo 1, comma 10 (<i>Riordino delle detrazioni fiscali</i>).....	31
Articolo 1, comma 11 (<i>Detrazioni per familiari a carico</i>)	44
Articolo 1, comma 12 (<i>Modifica dei limiti per la fruibilità del regime forfetario</i>).....	47
Articolo 1, comma 13 (<i>detrazione delle spese per la frequenza scolastica</i>).....	50
Articolo 1, commi 14-20 (<i>Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA</i>)	52
Articolo 1, commi 21-29 (<i>Disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali, di imposta sostitutiva su taluni redditi di capitale e diversi e di plusvalenze da cripto-attività</i>).....	64
Articolo 1 comma 30 (<i>Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni</i>)	72
Articolo 1, commi 31-36 (<i>Assegnazione agevolata beni ai soci</i>)	82
Articolo 1, comma 37 (<i>Estromissione dei beni delle imprese individuali</i>)	87
Articolo 1, commi 38-44 (<i>IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro</i>).....	89
Articolo 1, comma 45 (<i>Estensione dell'obbligo utilizzo dell'e-DAS</i>).....	93
Articolo 1, commi 46-47 (<i>Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli</i>).....	95
Articolo 1, commi 48-49 (<i>Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi</i>)	96
Articolo 1, commi 50-53 (<i>Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica</i>).....	100
Articolo 1, commi 54-56 (<i>Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici</i>)	106
Articolo 1, commi 57-63 (<i>Richiesta introduzione reverse charge nei contratti di appalto per la movimentazione di merci</i>).....	114

Articolo 1, commi 64-65 (<i>Modifiche alla disciplina in materia di IVA: aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica</i>)	121
Articolo 1, commi 66-67 (<i>Pagamento effettuato con strumenti elettronici</i>)	124
Articolo 1, commi 68-69 (<i>Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute</i>)	125
Articolo 1, commi 70-71 (<i>Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie</i>)	128
Articolo 1, commi 72-73 (<i>Disposizioni in materia di accise sulla birra</i>)	130
Articolo 1, commi 74-80 (<i>Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati</i>)	132
Articolo 1, commi 81-86 (<i>Misure in materia di tracciabilità delle spese</i>)	138
Articolo 1, commi 87-88 (<i>Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita</i>)	145
Articolo 1, commi 89-93 (<i>Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza, bingo e scommesse ippiche</i>)	148
Articolo 1, commi 94-95 (<i>Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto</i>)	155
Articolo 1, comma 96 (<i>Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza</i>)	157
Articolo 1, commi 97-99 (<i>Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri</i>)	162
Articolo 1, comma 100 (<i>Compartecipazione al SSN di alcune categorie di soggetti che lavorano in Svizzera</i>)	170
Articolo 1, comma 101 (<i>Risorse finanziarie Comuni di frontiera</i>)	172
Articolo 1, commi 102-104 (<i>Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»</i>)	175
Articolo 1, commi 105-106 (<i>Fondo per il contrasto alla povertà alimentare a scuola</i>)	181
Articolo 1, commi 107-111 (<i>Bonus elettrodomestici</i>)	183
Articolo 1, commi 112-116 (<i>Mutui per la prima casa</i>)	185
Articolo 1, commi 117-119 (<i>Fondo morosità incolpevole</i>)	191
Articolo 1, comma 120 (<i>Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede</i>)	194

Articolo 1, comma 121 (<i>Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici</i>)	196
Articolo 1, comma 122 (<i>Trattamenti economici accessori per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate</i>).....	199
Articolo 1, comma 123 (<i>Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa</i>).....	202
Articolo 1, commi 124-127 (<i>Welfare integrativo dei dipendenti pubblici e mobilità tra pubbliche amministrazioni soggette a turn over</i>)	205
Articolo 1, commi 128-131 (<i>Risorse per i rinnovi contrattuali per i trienni 2025-2027 e 2028-2030</i>)	209
Articolo 1, commi 132-134 (<i>Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche</i>).....	212
Articolo 1, commi 135-137 (<i>Disposizioni in materia di personale della giustizia</i>)	218
Articolo 1, comma 138 (<i>Limiti percentuali contratti a tempo determinato per attuazione PNRR</i>)	224
Articolo 1, commi 139-146 (<i>Disposizioni in materia di giustizia tributaria</i>).....	226
Articolo 1, commi 147-148 (<i>Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione</i>)	236
Articolo 1, commi 149-150 (<i>Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale</i>).....	238
Articolo 1, commi 151-157 (<i>Norme in materia di personale dell'AIFA e norme sull'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL</i>).....	241
Articolo 1, comma 158 (<i>Potenziamento dell'organico dell'Ispettorato nazionale del lavoro</i>).....	245
Articolo 1, comma 159 (<i>Indennità di servizio zone disagiate</i>).....	247
Articolo 1, comma 160 (<i>Assunzioni LSU Regione Sicilia</i>)	250
Articolo 1, comma 161 (<i>Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato</i>)	252
Articolo 1, commi 162-166 (<i>Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione</i>).....	255

Articolo 1, commi 167-168 (<i>Norme transitorie sugli accertamenti sanitari inerenti al riconoscimento di prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali</i>)	260
Articolo 1, commi 169-170 (<i>Opzione per una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore</i>).....	263
Articolo 1, comma 171 (<i>Requisiti per la fruizione della NASpI</i>)	265
Articolo 1, comma 172 (<i>Abrogazione di una possibilità di riliquidazione del trattamento pensionistico</i>)	267
Articolo 1, comma 173 (<i>Opzione donna</i>).....	269
Articolo 1, comma 174 (<i>Pensione anticipata in base alla cosiddetta quota 103</i>)	271
Articolo 1, commi 175-176 (<i>Ape sociale</i>).....	276
Articolo 1, comma 177 (<i>Incremento transitorio delle pensioni minime</i>).....	279
Articolo 1, comma 178 (<i>Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio</i>)	281
Articolo 1, comma 179 (<i>Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli</i>)	283
Articolo 1, comma 180 (<i>Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dei residenti all'estero</i>)	285
Articolo 1, commi 181-185 (<i>Misure in materia di previdenza complementare</i>).....	288
Articolo 1, comma 186 (<i>Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione previdenziale a carico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali</i>).....	297
Articolo 1, comma 187 (<i>Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati</i>).....	299
Articolo 1, commi 188-197 (<i>Proroga ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione e disposizioni per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori</i>)	301
Articolo 1, commi 198-199 (<i>Modifica requisiti per la fruizione dell'Assegno di inclusione e del Supporto formazione lavoro e stanziamento di risorse per il Sistema duale</i>)	312
Articolo 1, comma 200 (<i>Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</i>).....	317
Articolo 1, commi 201-205 (<i>Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA Spa in a.s.</i>)	319

Articolo 1, commi 206-208 (<i>Bonus per le nuove nascite</i>).....	328
Articolo 1, commi 209-211 (<i>Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti d gravi patologie croniche</i>)	331
Articolo 1, comma 212 (<i>Semplificazione delle procedure di controllo per l'erogazione di benefici economici da parte dell'INPS</i>).....	334
Articolo 1, commi 213-216 (<i>Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali</i>)	335
Articolo 1, commi 217-218 (<i>Misure in materia di congedi parentali</i>).....	339
Articolo 1, commi 219-220 (<i>Disposizioni in materia di decontribuzione di lavoratrici madri</i>).....	342
Articolo 1, commi 221-222 (<i>Incremento del Fondo pari opportunità per interventi a favore delle donne vittime di violenza</i>).....	347
Articolo 1, commi 223-228 (<i>Misure in materia di cani di assistenza</i>)	349
Articolo 1 commi 229-230 (<i>Modifica detrazioni IRPEF spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida</i>)	354
Articolo 1, commi 231-233 (<i>Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità</i>).....	356
Articolo 1, comma 234 (<i>Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità</i>).....	361
Articolo 1, comma 235 (<i>Misure in materia di cura e di assistenza del caregiver familiare</i>).....	364
Articolo 1, comma 236-237 (<i>Fondo per contributi in favore di enti operanti in favore delle persone con disabilità</i>)	368
Articolo 1, comma 238 (<i>Stanziamiento in favore della FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap</i>)	369
Articolo 1, comma 239 (<i>Uffici antidroga</i>)	370
Articolo 1, comma 240 (<i>Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni</i>).....	372
Articolo 1, commi 241-242 (<i>Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi</i>).....	374
Articolo 1, commi 243-244 (<i>Sistema nazionale di allerta rapida per le droghe - NEWS-D</i>)	377

Articolo 1, comma 245 (<i>Disposizioni in materia di finanziamento sportivo</i>)	383
Articolo 1, comma 246 (<i>Credito d'imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici</i>)	387
Articolo 1, commi 247-250 (<i>Giochi olimpici invernali 2026 e 2028</i>)	390
Articolo 1, commi 251-252 (<i>Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano</i>)	393
Articolo 1, comma 253 (<i>Progetti di integrazione delle persone con disabilità attraverso lo sport</i>).....	397
Articolo 1, commi 254-260 (<i>Iniziative volte al sostegno dell'attività sportiva agonistica svolta dagli studenti della scuola secondaria di secondo grado</i>).....	399
Articolo 1, commi 261-262 (<i>Paralimpiadi Milano-Cortina 2026</i>)	405
Articolo 1, comma 263 (<i>Incremento dello stanziamento per progetti di integrazione attraverso lo sport delle persone con disabilità mentali</i>).....	408
Articolo 1, commi 264-265 (<i>Sostegno economico alle attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento Special Olympics Winter Games Torino 2025</i>).....	410
Articolo 1, comma 266 (<i>Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale</i>).....	413
Articolo 1, commi 267-268 (<i>Sostegno a gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale</i>).....	415
Articolo 1, comma 269 (<i>Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Mezzogiorno d'Italia</i>)	417
Articolo 1, commi 270-272 (<i>Istituzione del Fondo Dote per la famiglia per il sostegno alla genitorialità e alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici</i>).....	419
Articolo 1, comma 273-275 (<i>Rifinanziamento del livello di fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato</i>).....	422
Articolo 1, comma 276 (<i>Fabbisogni sanitari regionali</i>).....	429
Articolo 1, commi 277-280 (<i>Disposizioni su incrementi dei limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati anche al fine di ridurre il fenomeno del boarding di pronto soccorso</i>).....	434
Articolo 1, commi 281-292 (<i>Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata</i>)	440

Articolo 1, commi 293-297 (<i>Istituzione del Registro unico delle associazioni della salute e partecipazione ai processi decisionali pubblici</i>)	451
Articolo 1, commi 298 e 299 (<i>Registro unico nazionale delle Breast Unit</i>)	455
Articolo 1, commi 300-301 (<i>Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie</i>).....	457
Articolo 1, commi 302-304 (<i>Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari</i>)	459
Articolo 1, commi 305-306 (<i>Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità</i>)	463
Articolo 1, comma 307 (<i>Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare</i>).....	465
Articolo 1, comma 308 (<i>Piano pandemico 2025-2029</i>)	468
Articolo 1, commi 309-310 (<i>Risorse per il Registro tumori</i>)	470
Articolo 1, comma 311 (<i>Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo</i>).....	473
Articolo 1, commi 312-313 (<i>Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto</i>).....	475
Articolo 1, commi 314-316 (<i>Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica</i>).....	478
Articolo 1, commi 317-318 (<i>Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini</i>)	480
Articolo 1, commi 319-322 (<i>Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria</i>).....	483
Articolo 1, comma 323 (<i>Incremento indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso</i>).....	491
Articolo 1, commi 324-327 (<i>Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici</i>)	494
Articolo 1, comma 328 (<i>Proroga attività della Farmacia dei servizi con oneri a carico del SSN</i>)	497
Articolo 1, commi 329-331 (<i>Governo del settore dei dispositivi medici</i>).....	504
Articolo 1, comma 332 (<i>Incremento delle risorse per le cure palliative</i>)	511

Articolo 1, commi 333-335 (<i>Disposizioni per la prevenzione ed il monitoraggio del tumore del polmone</i>).....	515
Articolo 1, commi 336-337 (<i>Disposizioni per i medici in formazione specialistica</i>)	518
Articolo 1, comma 338 (<i>Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale</i>).....	521
Articolo 1, commi 339-341 (<i>Modifica all'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 – Istituzione di borse di studio per le specializzazioni di area sanitaria</i>)	523
Articolo 1, comma 342 (<i>Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145</i>).....	527
Articolo 1, comma 343 (<i>Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati</i>).....	530
Articolo 1, comma 344 (<i>Incremento del bonus psicologico</i>).....	532
Articolo 1, commi 345-347 (<i>Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore delle studentesse e degli studenti</i>)	535
Articolo 1, commi 348-349 (<i>Supporto psicologico nell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici</i>)	539
Articolo 1, comma 350 (<i>Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria</i>)	541
Articolo 1, comma 351 (<i>Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica</i>)	546
Articolo 1, commi 352-353 (<i>Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute</i>).....	548
Articolo 1, commi 354-355 (<i>Compensi straordinari comparto sanitario</i>).....	551
Articolo 1, commi 356-357 (<i>Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale per la brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana</i>).....	554
Articolo 1, commi 358-359 (<i>Premialità per le liste di attesa</i>)	561
Articolo 1, commi 360-364 (<i>Protocolli organizzativi e sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure</i>)	564
Articolo 1, commi 365-366 (<i>Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale</i>).....	568

INDICE VOLUME II

Tavola di raffronto	571
----------------------------------	-----

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, commi 367-375 (<i>Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze</i>).....	591
Articolo 1, comma 376 (<i>Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale</i>)	600
Articolo 1, comma 377 (<i>Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità</i>).....	604
Articolo 1, comma 378 (<i>Campagne di informazione e sensibilizzazione sullo svolgimento di test di riserva ovarica</i>).....	608
Articolo 1, comma 379 (<i>Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione ed alimentazione</i>).....	610
Articolo 1, comma 380 (<i>Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale</i>).....	612
Articolo 1, commi 381-384 (<i>Misure per il servizio sanitario della regione Molise</i>)	614
Articolo 1, comma 385 (<i>Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa</i>)	618
Articolo 1, commi 386-389 (<i>Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati</i>)	620
Articolo 1, commi 390 e 391 (<i>Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori</i>).....	623
Articolo 1, commi 392-394 (<i>Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro</i>).....	626
Articolo 1, commi 395-398 (<i>Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere</i>)	630
Articolo 1 commi 399-400 (<i>Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni</i>)	633

Articolo 1, commi 401-403 (<i>Piano Casa Italia</i>).....	637
Articolo 1, commi 404, 405, 425 e 426 (<i>Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico</i>).....	641
Articolo 1, commi 406-422 e 424 (<i>Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno</i>).....	646
Articolo 1, comma 423 (<i>Incremento risorse Fondo sviluppo e coesione</i>).....	653
Articolo 1 commi 427-429 (<i>Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0</i>).....	656
Articolo 1, commi 430 e 431 (<i>Misure in favore dell'editoria</i>).....	663
Articolo 1, commi 432 e 433 (<i>Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari</i>).....	666
Articolo 1 commi 434-435 (<i>Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise</i>).....	668
Articolo 1, commi 436-444 (<i>Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati</i>).....	670
Articolo 1, commi 445-448 (<i>Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0</i>).....	676
Articolo 1 comma 449 (<i>Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese</i>).....	681
Articolo 1, comma 450 (<i>Fondo di garanzia per le PMI</i>).....	683
Articolo 1, commi 451-454 (<i>Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI</i>).....	692
Articolo 1, commi 455 e 456 (<i>Disposizioni in materia portuale</i>).....	694
Articolo 1, comma 457 (<i>Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa</i>).....	696
Articolo 1, commi 458-460 (<i>Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo</i>).....	697
Articolo 1, comma 461 (<i>Nuova Sabatini</i>).....	700
Articolo 1, comma 462 (<i>Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali</i>).....	704
Articolo 1, commi 463-473 (<i>Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>).....	706

Articolo 1, commi 474-481 (<i>Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>)	718
Articolo 1, commi 482-484 (<i>Interventi in materia di banda ultra larga</i>).....	726
Articolo 1, commi 485-491 (<i>Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica</i>).....	733
Articolo 1, commi 492-495 (<i>Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia</i>)	741
Articolo 1, commi 496-500 (<i>Giubileo</i>)	744
Articolo 1, comma 501 (<i>Salvaguardia di Venezia</i>).....	748
Articolo 1, commi 502 e 504-508 (<i>Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico</i>).....	750
Articolo 1, comma 503 (<i>Esclusione della verifica di assoggettabilità a VIA regionale per progetti turistici inseriti in lotti interclusi urbanizzati</i>)	754
Articolo 1, commi 509-512 (<i>Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali</i>).....	756
Articolo 1, commi 513-519 (<i>Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili</i>)	759
Articolo 1, comma 520 (<i>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande</i>)	768
Articolo 1, commi 521-522 (<i>Convenzione unica tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS</i>).....	770
Articolo 1, comma 523 (<i>Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica</i>).....	772
Articolo 1, comma 524 (<i>Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» dell'A18 Messina-Palermo</i>).....	776
Articolo 1, comma 525 (<i>Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria</i>)	778
Articolo 1, comma 526 (<i>Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale</i>)	781
Articolo 1, comma 527 (<i>Incremento della dotazione del fondo per il finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori</i>)	784

Articolo 1, comma 528 (<i>Ponte sullo Stretto di Messina</i>).....	786
Articolo 1, comma 529 (<i>Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica</i>).....	791
Articolo 1, commi 530, 534 e 536 (<i>Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A.</i>).....	794
Articolo 1, comma 531 <i>Diga di Campolattaro</i>	798
Articolo 1, comma 532 <i>Appalti di lavori</i>	799
Articolo 1, comma 533 (<i>Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico</i>).....	803
Articolo 1, comma 535 (<i>Finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione</i>).....	806
Articolo 1, comma 537 (<i>Contratto di programma ANAS</i>).....	807
Articolo 1, comma 538 (<i>Riduzione dello stanziamento del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile</i>).....	809
Articolo 1, commi 539-540 (<i>Riduzioni di spesa per i programmi di manutenzione della viabilità stradale</i>).....	812
Articolo 1, commi 541-543 (<i>Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno</i>).....	815
Articolo 1, commi 544-546 (<i>Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura</i>).....	819
Articolo 1, commi 547, 549 e 550 (<i>Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia</i>).....	824
Articolo 1, comma 548 (<i>Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA</i>).....	831
Articolo 1, comma 551 (<i>Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992</i>).....	833
Articolo 1, comma 552 (<i>Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche</i>).....	837
Articolo 1, comma 553 (<i>Iscrizione alla Gestione separata dell'INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella</i>).....	839
Articolo 1, comma 554 (<i>Istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte</i>).....	841
Articolo 1, commi 555-557 (<i>Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della "lingua blu"</i>).....	850
Articolo 1, comma 558 (<i>Fondo incentivi assicurativi a sostegno aziende agricole</i>).....	852

Articolo 1, commi 559-562 (<i>Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022</i>)	853
Articolo 1, comma 563 (<i>Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025</i>).....	857
Articolo 1, comma 564 (<i>Fondo per il recupero della fauna selvatica</i>)	859
Articolo 1, comma 565 (<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico</i>).....	861
Articolo 1, comma 566 (<i>Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico</i>).....	862
Articolo 1, comma 567 (<i>Dotazione dell'organico dell'autonomia</i>)	866
Articolo 1, commi 568-569 (<i>Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da destinarsi agli Uffici scolastici regionali</i>).....	870
Articolo 1, commi 570-571 (<i>Contributo in favore delle scuole paritarie</i>)	874
Articolo 1, commi 572-574 (<i>Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente</i>)	877
Articolo 1, commi 575-576 (<i>Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche</i>)	882
Articolo 1, comma 577 (<i>Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica</i>)	885
Articolo 1, comma 578 (<i>Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva</i>)	889
Articolo 1, commi 579-582 (<i>Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale</i>)	891
Articolo 1, comma 583 (<i>Modificazioni alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, concernenti la Fondazione Biotechnopolo di Siena</i>)	895
Articolo 1, comma 584 (<i>Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale</i>)	899
Articolo 1, commi 585-587 (<i>Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati</i>).....	901
Articolo 1, commi 588-590 (<i>Progetto Campus del Mediterraneo</i>)	904
Articolo 1, comma 591 (<i>Piano di sostegno alla ricerca</i>)	906

Articolo 1, commi 592-594 e 598 (<i>Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico</i>)	908
Articolo 1, commi 595-597 (<i>Messa in sicurezza per la Vallata del Gallico (RC)</i>).....	921
Articolo 1, commi 599-603 (<i>Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, oltreché per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti</i>).....	923
Articolo 1, commi 604-611 (<i>Disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo</i>)	926
Articolo 1, commi 612-614 (<i>Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari</i>).....	939
Articolo 1, comma 615 (<i>Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia</i>).....	941
Articolo 1, commi 616-624 (<i>Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta</i>).....	942
Articolo 1, commi 625-629 (<i>Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027</i>).....	947
Articolo 1, comma 630 (<i>Fondo per la gestione della cybersicurezza</i>).....	950
Articolo 1 comma 631 (<i>Rifinanziamento del NATO Innovation Fund</i>)	952
Articolo 1 commi 632-633 (<i>Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali</i>).....	954
Articolo 1, comma 634 (<i>Celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli</i>).....	956
Articolo 1 comma 635 (<i>Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri</i>).....	958
Articolo 1, commi 636-641 (<i>Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile</i>).....	961
Articolo 1 comma 642 (<i>Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina</i>).....	970
Articolo 1 comma 643 (<i>Misure per il funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero</i>)	971
Articolo 1, commi 644-646 (<i>Fondo per la ricostruzione</i>)	973

Articolo 1, commi 647-648 (<i>Misure di sostegno alle imprese sementiere colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023</i>).....	975
Articolo 1, commi 649-652 (<i>Interventi per il sisma del 2012</i>).....	977
Articolo 1, commi 653, 655 e 656 (<i>Interventi per il sisma del 2016</i>).....	980
Articolo 1, comma 654 (<i>Indisponibilità delle risorse per assunzioni di personale per i sismi del 2012 e del 2016</i>)	983
Articolo 1, comma 657 (<i>Proroga dell'esenzione dal pagamento delle utenze "zona rossa"</i>).....	985
Articolo 1, comma 658 (<i>Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017</i>)	986
Articolo 1, comma 659 (<i>Sospensione delle rate mutui agli enti locali a seguito del sisma del 2016</i>).....	987
Articolo 1, commi 660-662 (<i>Proroga sospensione pagamenti sisma 2016</i>).....	988
Articolo 1, comma 663 (<i>Proroga esenzione imposte di bollo e di registro, IRPEF, IRES, IMU e TASI</i>).....	990
Articolo 1, commi 664-665 (<i>Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale</i>)	992
Articolo 1, comma 666 (<i>Proroga dell'esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche</i>).....	994
Articolo 1, comma 667 (<i>Proroga dell'esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dal computo del patrimonio immobiliare</i>).....	995
Articolo 1, commi 668-673 (<i>Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale</i>).....	996
Articolo 1, commi 674-676 (<i>Interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009</i>).....	1003
Articolo 1, commi 677-678 (<i>Sisma Marche e Umbria 2022-2023</i>)	1005
Articolo 1, commi 679-680 (<i>Esenzione IMU sisma Umbria e Marche</i>)	1007
Articolo 1, comma 681 (<i>Iniziative di elevata utilità sociale</i>)	1009
Articolo 1, commi 682-688 (<i>Interventi relativi all'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022</i>)	1011
Articolo 1, commi 689-692 (<i>Interventi per le aree di Catania e Campobasso colpite da eventi sismici</i>)	1017

Articolo 1, comma 693 (<i>Interventi nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti da eventi alluvionali</i>)	1021
Articolo 1, commi 694-703 (<i>Finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei</i>)	1022

INDICE VOLUME III

Tavola di raffronto	1029
----------------------------------	------

SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 704 (<i>Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia</i>).....	1049
Articolo 1, comma 705 (<i>Norma di interpretazione autentica in ordine alla stabilizzazione del personale impegnato nella ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici sisma</i>).....	1051
Articolo 1, comma 706-708 (<i>Crisi idrica</i>).....	1054
Articolo 1, comma 709 (<i>Contributo alla regione Valle d'Aosta per risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani</i>).....	1058
Articolo 1, commi 710-724 (<i>Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali</i>).....	1059
Articolo 1, comma 725 (<i>Fondo per l'economia del mare</i>).....	1071
Articolo 1, commi 726-729 (<i>Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>).....	1073
Articolo 1, commi 730-731 (<i>Finanziamento del trasporto pubblico locale</i>).....	1076
Articolo 1, comma 732 (<i>Contributo al comune di Brescia per interventi infrastrutturali</i>).....	1080
Articolo 1, comma 733 (<i>Disposizioni in materia di inibizione delle frequenze durante lo svolgimento degli esami per il conseguimento della patente di guida</i>).....	1081
Articolo 1, comma 734 (<i>Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario</i>).....	1083
Articolo 1, comma 735 (<i>Ferrovia Palermo-Agrigento- Porto Empedocle</i>).....	1087
Articolo 1, comma 736 (<i>Fondo straordinario per il rafforzamento delle prestazioni istituzionali in materia di politiche sociali e di formazione professionale</i>).....	1088
Articolo 1, commi 737-741 (<i>Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco</i>).....	1089

Articolo 1, commi 742-743 (<i>Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona</i>)	1093
Articolo 1, commi 744-745 (<i>Misure in materia di diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra UE</i>)	1096
Articolo 1, commi 746-748 (<i>Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi</i>)	1102
Articolo 1, comma 749 (<i>Contributo alla regione Calabria per la realizzazione di opere pubbliche</i>)	1105
Articolo 1, commi 750-752 (<i>Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche</i>)	1107
Articolo 1, commi 753-754 (<i>Incremento del fondo di solidarietà comunale</i>)	1110
Articolo 1, commi 755-756 (<i>Contributo ai comuni in deficit della Regione siciliana e della Regione Sardegna</i>)	1115
Articolo 1, comma 757 (<i>Tariffe affissioni pubblicitarie</i>)	1117
Articolo 1, comma 758 (<i>Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di via Antonini</i>)	1124
Articolo 1, commi 759-765 (<i>Fondo per l'assistenza ai minori</i>)	1126
Articolo 1, commi 766-768 (<i>Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza</i>)	1129
Articolo 1, commi 769-771 (<i>Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali</i>)	1132
Articolo 1, comma 772 (<i>Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori</i>)	1135
Articolo 1, commi 773 e 774 (<i>Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane</i>)	1137
Articolo 1, commi 775-778 (<i>Disposizioni in materia di sostegno economico ai comuni in dissesto</i>)	1140
Articolo 1 comma 779 (<i>Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI</i>)	1144
Articolo 1 comma 780 (<i>Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista</i>)	1146
Articolo 1, commi 781-783 (<i>Interventi infrastrutturali per i comuni costieri calabresi e siciliani</i>)	1150
Articolo 1, commi 784-795 (<i>Contributi alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali</i>)	1152

Articolo 1, commi 796-798 (<i>Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali e riduzione dei contributi agli enti locali per investimenti per la messa in sicurezza edifici pubblici del patrimonio comunale</i>).....	1171
Articolo 1, commi 799-800 (<i>Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e del Fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”</i>)	1174
Articolo 1, commi 801 e 802 (<i>Riduzione o soppressione di fondi per investimenti a favore dei comuni</i>).....	1176
Articolo 1, comma 803 (<i>Riduzione stanziamenti per ciclovie turistiche</i>)	1178
Articolo 1, comma 804 (<i>Riduzione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese</i>)	1179
Articolo 1, commi 805-808 (<i>Messa in sicurezza degli edifici e del territorio e progetti di rigenerazione urbana</i>)	1182
Articolo 1, commi 809-811 (<i>Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati</i>).....	1186
Articolo 1, comma 812 (<i>Modifiche in materia di contributo unificato nonché di somme spettanti alla cassa previdenziale dei cancellieri</i>)	1190
Articolo 1, comma 813 (<i>Modifiche alle norme di attuazione del codice del processo amministrativo</i>).....	1195
Articolo 1, comma 814 (<i>Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana</i>).....	1200
Articolo 1, comma 815 (<i>Misure in materia di spese di giustizia</i>)	1202
Articolo 1, comma 816 (<i>Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi</i>).....	1205
Articolo 1, commi 817-821 (<i>Misure per lo smaltimento dell’arretrato in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo</i>).....	1206
Articolo 1, commi 822-823 (<i>Riduzione del turn-over nelle amministrazioni statali, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici</i>).....	1212
Articolo 1, comma 824 (<i>Riduzione di oneri per le forze armate</i>).....	1214
Articolo 1, comma 825, lettera a) (<i>Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>).....	1217

Articolo 1, comma 825, lettera b) (<i>Limite percentuale alle assunzioni delle università statali</i>).....	1220
Articolo 1, comma 826 (<i>Spese per il personale degli enti pubblici di ricerca</i>).....	1223
Articolo 1, comma 827 (<i>Turn over del personale nelle istituzioni AFAM</i>).....	1226
Articolo 1, comma 828 (<i>Riduzione dell'organico dell'autonomia e delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola</i>)	1232
Articolo 1, commi 829 e 830 (<i>Riduzioni del turn over del personale pubblico</i>).....	1236
Articolo 1, commi 831-834 (<i>Ulteriori disposizioni riguardanti il personale pubblico</i>).....	1240
Articolo 1, comma 835 (<i>Norme di diritto transitorio sul previgente istituto dell'assegno personale relativo ai pubblici dipendenti</i>).....	1245
Articolo 1, comma 836 (<i>Misure in favore del comune di Agrigento quale Capitale italiana della Cultura per l'anno 2025</i>).....	1247
Articolo 1, commi 837-841 (<i>Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto</i>)	1251
Articolo 1, commi 842-845 (<i>Assunzione in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie</i>)	1256
Articolo 1, commi 846-849 (<i>Misure in materia di organi amministrativi di enti</i>).....	1259
Articolo 1, commi 850-855 (<i>Disposizioni in materia di incarichi retribuiti dei titolari di cariche di governo, dei parlamentari, degli europarlamentari italiani e dei presidenti delle regioni e in materia di rimborso delle spese di trasferta per i ministri e i sottosegretari</i>)	1277
Articolo 1, commi 856-859 (<i>Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica</i>).....	1286
Articolo 1, comma 860 (<i>Obbligo PEC per amministratori società</i>)	1290
Articolo 1, comma 861 (<i>Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche</i>)	1291
Articolo 1, commi 862-863 (<i>Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option</i>).....	1294
Articolo 1, commi 864-866 (<i>Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura</i>).....	1297
Articolo 1, comma 867 (<i>Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici</i>).....	1307

Articolo 1, comma 868 (<i>Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</i>)	1309
Articolo 1, comma 869 (<i>Tax credit cinema</i>)	1311
Articolo 1, commi 870-874 (<i>Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR</i>).....	1342
Articolo 1, commi 875 e 876 (<i>Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture</i>)	1353
Articolo 1, commi 877-878 (<i>Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture – edilizia sanitaria</i>).....	1356
Articolo 1, comma 879 (<i>Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica</i>)	1361
Articolo 1, commi 880-882 (<i>Fondo per la riduzione dell'inquinamento da PFAS</i>)	1362
Articolo 1, comma 883 (<i>Tabelle A e B</i>)	1364
Articolo 1, comma 884 (<i>Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione</i>)	1382
Articolo 1, commi 885-887 (<i>Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica</i>)	1384
Articolo 1, commi 888-891 (<i>Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera</i>)	1389
Articolo 1, comma 892 (<i>Fondo per l'immigrazione</i>).....	1393
Articolo 1, commi 893-895 (<i>Fondo esdebitazione incapienti</i>).....	1396
Articolo 1, comma 896 (<i>Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità</i>).....	1398
Articolo 1, comma 897 (<i>Rifinanziamento del Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva</i>).....	1401
Articolo 1, comma 898-901 (<i>Istituzione di un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio in favore degli enti locali e di un fondo da trasferire alla Provincia autonoma di Trento</i>)	1403
Articolo 1, commi 902-906 (<i>Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante le attività di oratorio</i>)	1407
Articolo 1, comma 907 (<i>Misure per le Regioni a statuto speciale e Province autonome</i>)	1410
Articolo 1, comma 908 (<i>Clausola di salvaguardia</i>)	1413

SEZIONE II

APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE DEI MINISTERI

Articolo 2 (<i>Stato di previsione dell'entrata</i>)	1415
Articolo 3 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative</i>).....	1418
Articolo 4 (<i>Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy</i>)	1432
Articolo 5 (<i>Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali</i>).....	1437
Articolo 6 (<i>Stato di previsione del Ministero della giustizia</i>).....	1440
Articolo 7 (<i>Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>).....	1445
Articolo 8 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative</i>).....	1448
Articolo 9 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'interno</i>)	1451
Articolo 10 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</i>).....	1461
Articolo 11 (<i>Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e disposizioni relative</i>)	1464
Articolo 12 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca</i>).....	1472
Articolo 13 (<i>Stato di previsione del Ministero della difesa</i>).....	1475
Articolo 14 (<i>Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative</i>)	1482
Articolo 15 (<i>Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative</i>)	1487
Articolo 16 (<i>Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative</i>)	1492
Articolo 17 (<i>Stato di previsione del Ministero del turismo</i>).....	1495
Articolo 18 (<i>Totale generale della spesa</i>).....	1497
Articolo 19 (<i>Quadro generale riassuntivo</i>)	1498
Articolo 20 (<i>Disposizioni diverse</i>)	1501
Articolo 21 (<i>Entrata in vigore</i>)	1512

TAVOLA DI RAFFRONTO

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
PARTE I			
SEZIONE I – MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI			
Risultati differenziali bilancio dello Stato	1	1	1
Misure concernenti l'IRPEF	2, co. 1-8	2, co. 1-8	2-9
Riordino delle detrazioni fiscali in materia di IRPEF	2, co. 9	2, co. 9	10
Detrazioni per familiari a carico	2, co. 10	2, co. 10	11
Regime forfetario		10-bis	12
Detrazioni IRPEF spese di istruzione		10-ter	13
Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA	3	3	14-20
Misure in materia di imposta sui servizi digitali e cripto attività	4	4	21-29
Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni	5	5	30
Assegnazione agevolata beni ai soci		5-bis	31-36
Estromissione dei beni delle imprese individuali		5-ter	37
IVA su prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro		5-quater	38-44
Estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-DAS	6	6	45
Disposizioni in materia di procedimenti amministrativi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		6-bis	46-47
Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi	7	7	48-49
Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell'energia elettrica		7-bis	50-53
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	8	8	54-56
Richiesta introduzione <i>reverse charge</i> nei contratti di appalto per la movimentazione di merci		8-bis	57-63
Modifiche alla disciplina in materia di IVA (aliquota ridotta su corsi di attività sportiva alpinistica)		8-bis	64-65

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Pagamento effettuato con strumenti elettronici		8-bis	66-67
Esenzione da imposta ipotecaria di atti di cancellazione dal libro fondiario di diritti di usufrutto, uso o abitazione a favore di persone decedute		8-bis	68-69
Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie		8-bis	70-71
Disposizioni in materia di accise sulla birra		8-bis	72-73
Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati	9	9	74-80
Misure in materia di tracciabilità delle spese	10	10	81-86
Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita	11	11	87-88
Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo	12	12	89-91
Giochi e scommesse		12, co. 3-bis-3-ter	92-93
Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il Superenalotto	13	13	94-95
Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza	14	14	96-
Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri	15	15	97-99
Quota di compartecipazione familiare dei frontalieri		15, co.3-bis	100
Risorse finanziarie comuni di frontiera		15, co.3-ter	101
Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»	16	16	102-104
Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola		16, co. 3 bis	105-106
Buono elettrodomestici		16-bis	107-111
Mutui per la prima casa	17	17	112-114
Fondo garanzia prima casa e Imposta di registro cambio prima casa		17, co. 3 bis e 3-ter	115-116
Fondo morosità incolpevole		17-bis	117-119
Misure di sostegno per la locazione di alloggi degli studenti fuori sede		17- bis	120
Disposizioni in materia di trattamento accessorio	18, co. 1	18, co. 1	121
Trattamenti economici accessori personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate	18, co. 2	18, co. 2	122
Miglioramento dell'offerta formativa personale docente	18, co. 3	18, co. 3	123

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti		18, co. 3 bis e 3-quinquies	124-127
Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico	19	19	128-131
Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche		19-bis	132-134
Disposizioni in materia di personale della giustizia	20	20	135-137
Contratti a tempo determinato PNRR		20-bis	138
Disposizioni in materia di giustizia tributaria		20-bis	139-146
Rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione		20-ter	147-148
Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale	21	21	149-150
Norme in materia di personale dell'AIFA e		21-bis	151-155
Norme sull'indennità di esclusività dei dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell'AIFA e dell'INAIL		21-bis	156
Potenziamento degli organici dell'Ispettorato nazionale del lavoro		21-bis	157-158
Indennità di servizio zone disagiate	22	22	159
Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione siciliana		22-bis	160
Incentivi per la prosecuzione dell'attività lavorativa	23, co. 1	23, co. 1	161
Limiti massimi di età per i dipendenti pubblici e Soppressione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione	23, co. 2-5	23, co. 2-5	162-165
Professionisti sanitari SSN		23, co 5-bis	166
Visite revisione soggetti con patologie oncologiche		23-bis	167
Semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità		23-ter	168
Disposizioni in materia di montante contributivo		23-bis	169-170
Requisiti NASPI		23-bis	171
Gestioni speciali lavoratori autonomi		23-ter	172
Misure di flessibilità in uscita. Opzione donna	24, co. 1	24, co. 1	173

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Quota 103	24, co. 2	24, co. 2	174
Ape Sociale	24, co. 3-4	24, co. 3-4	175-176
Pensioni minime	25	25	177
Pensioni in favore di soggetti disagiati		25, co. 1-bis	178
Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli	26	26	179
Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025	27	27	180
Misure in materia di previdenza complementare	28	28	181-185
Riduzione contributiva nuovi Artigiani e Commercianti		28-bis	186
Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati	29	29	187
Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori	30	30	188-197
Modifiche in materia di assegno di inclusione, di supporto per la formazione e il lavoro e rifinanziamento del sistema duale		30-bis	198-199
Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro		30-bis	200
Istituzione del Fondo a sostegno delle imprese dell'indotto della Società ILVA Spa in a.s.		30-bis	201-205
Bonus nuove nascite	31	31	206-208
Buono per le rette relative alla frequenza di asili nido e per le forme di supporto domiciliare per bambini affetti da gravi patologie croniche	32 e 33	32 e 33	209-211
Semplificazione dei controlli per l'erogazione delle prestazioni assistenziali dell'INPS		33-bis	212
Istituzione del Fondo per il sostegno alle attività educative formali e non formali		33-bis	213-216
Misure in materia di congedi parentali	34	34	217-218
Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri	35	35	219-220
Formazione delle donne vittime di violenza	36	36	221
Fondo reddito di libertà donne vittime di violenza		36-bis	222
Misure in materia di cani di assistenza	37	37	223-228

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Agevolazioni fiscali per non vedenti per il mantenimento dei cani guida		37-bis	229-230
Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità	38	38	231-233
Semplificazioni dell'utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità		38-bis	234
Misure in materia di cura e di assistenza del <i>caregiver</i> familiare		38-bis	235
Fondo per le persone con disabilità		38-bis	236-237
Contributo per la federazione italiana per il superamento dell'handicap		38-bis	238
Uffici antidroga	39	39	239
Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni	40	40	240
Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi	41	41	241-242
Sistema nazionale di allerta rapida - NEWS-D	42	42	243-244
Disposizioni in materia di finanziamento sportivo	43	43, co 1-2	245
Credito d'imposta per le erogazioni liberali impianti sportivi pubblici		43, co. 2-bis	246
Eventi sportivi internazionali		43-bis	247-250
Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano	44	44	251
Fondo sport		44, co. 1-bis	252
Incremento del Fondo Progetto Filippide per l'integrazione di persone con disabilità attraverso lo sport		44, co. 1-bis	253
Attività sportiva studenti scuola secondaria		44-bis	254-260
Paralimpiadi Milano-Cortina 2026	45	45	261
Detassazione premi erogati alle medaglie olimpiadi e paralimpiadi		45, co. 1-bis	262
<i>Special Olympics</i> Italia - pratica sportiva persone con disabilità		45-bis, co. 1	263
<i>Special Olympics Winter Games</i> Torino 2025		45-bis, co. 2 e 3	264-265
Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale	46	46	266
Sostegno gare ciclistiche professionistiche di livello nazionale		46-bis	267-268
Sostegno a gare ciclistiche professionistiche nel Sud Italia		46-bis	269

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Fondo dote famiglia		47-bis	270-272
Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale	47	47	273-275
Fabbisogni sanitari <i>standard</i> regionali		47, co 3-bis	276
Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	48, com. 1-3	48, co 1-3	277-278 e 280
Riduzione del <i>boarding</i> di Pronto soccorso		48, co. 2-bis	279
Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata	49	49	281-292
Partecipazioni delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute		49-bis	293-297
Registro unico nazionale delle <i>Breast Unit</i>			298-299
Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie	50	50	300-301
Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari	51	51	302-304
Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità		51-bis	305-306
Rifinanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare		51-bis	307
Piano pandemico 2025-2029	52	52	308
Risorse per il Registro Tumori		52-bis	309-310
Finanziamento del poliambulatorio Montezemolo presso la Corte dei conti		52-bis	311
Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto	53	53	312-313
Disposizioni in materia di attività di assistenza e di ricerca clinica		53-bis	314-316
Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini	54	54	317-318
Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria	55	55	319-322
Incremento indennità pronto soccorso	56	56	323
Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici	57	57	324-327
Estensione delle attività della farmacia dei servizi		57-bis	328

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Governo del settore dei dispositivi medici		57-bis	329-331
Incremento delle risorse per le cure palliative	58	58	332
Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore al polmone		58-bis	333-335
Disposizioni per i medici in formazione specialistica	59	59	336-337
Incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale		59, co. 2-bis	338
Borse di studio specializzazioni sanitarie		59-bis	339-341
Riduzione liste di attesa		59-bis	342
Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati	60	60	343
Incremento risorse bonus psicologico		60-bis	344
Fondo per il servizio di sostegno psicologico a favore delle studentesse e degli studenti		60-bis	345-347
Supporto psicologico nell'ambito dell'assistenza onco-ematologica pediatrica degli ospedali pubblici		60-bis	348-349
Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria	61	61	350
Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica	62	62	351
Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute	63	63	352-353
Compensi lavoro straordinario comparto sanità		63. co. 2-bis-2-ter	354-355
Determinazione dei compensi per il Commissario straordinario nazionale brucellosi e per il Commissario straordinario alla peste suina africana		63-bis	356-357
Premialità liste di attesa	64	64	358-359
Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure		64-bis	360-364
Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale	65	65	365-366
Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze	66	66	367-375
Incentivi per interventi di produzione di energia termica da fonti		66-bis	376

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
rinnovabili			
Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità		66-bis	377
Campagne test di riserva ovarica		66-bis	378
Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione		66-bis	379
Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza. ecc.		66-bis	380
Misure per il servizio sanitario del Molise		66-bis	381-384
Interventi in materia di premi di produttività	67	67	385
Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati	68, co. da 1 a 4	68, co. 1-4	386-389
Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori (<i>welfare</i> aziendale)	68, co. 5 e 6	68, co. 5-6	390-391
Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro		68-bis	392-394
Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi	69	69	395-398
Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni	70	70	399-400
Piano Casa Italia	71, co. 1 e 2	71, co. 1 e 2	401-403
Incentivi per il rilancio occupazionale	72, co. 1-2 e 5-6	72, co. 1-2 e 5-6	404-405 e 425-426
Incentivi per il rilancio economico	72, co. 3	72, co. 3	-
Esonero contributivo assunzioni PMI nel Mezzogiorno		72, co. 3-bis-3-octiesdecies	406-422
Incremento Fondo Sviluppo e Coesione		72, co. 3-noviesdecies	423
Utilizzo risorse derivanti dalla soppressione della Decontribuzione SUD	72, co. 4	72, co. 4	424
Modifiche credito d'imposta Transizione 5.0		72-bis	427-429
Misure in favore dell'editoria e Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari (Radio Radicale)		72-bis	430-433
Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise		72-bis	434-435
Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali		72-bis	436-444

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
materiali tecnologicamente avanzati			
Modifiche al credito d'imposta 4.0		72-bis	445-448
Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese	73	73	449
Fondo di garanzia per le PMI		73-bis	450
Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del Fondo PMI		73-ter	451-454
Disposizioni in materia portuale		73-bis	455-456
Fondo per il finanziamento delle partecipazioni dei lavoratori alla gestione e ai risultati di impresa		73-bis	457
Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo	74	74	458-460
Nuova Sabatini	75	75	461
Filiera delle fibre tessili naturali		75, co. 1-bis	462
Misure per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane		75-bis	463-473
Misure per l'internazionalizzazione delle imprese italiane		75-bis	474-481
Interventi in materia di banda ultra-larga	76	76	482
Piano Italia 1 Giga		76, co. 1-bis-1-ter	483-484
Credito d'imposta ZES	77	77	485-491
Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia		77-bis	492-495
Giubileo	78, co. 1-2	78, co. 1-2	496-500
Salvaguardia di Venezia		78-bis	501
Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico	79	79	502 e 504-508
Opere di urbanizzazione		79, co. 1-bis	503
Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci da e per i porti nazionali		79-bis	509-513
Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili		79-bis	514-519

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Modifica dell'imposta sostitutiva applicata alle somme percepite dai dipendenti privati a titolo di liberalità		79-bis	520
Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato	80, co. 1	80, co. 1	521-522
Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica		80, co. 1-bis	523
Società Stretto di Messina Spa Consorzio Autostrade siciliane		80, co. 1-bis	524
Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria		80-bis	525
Rinnovo del parco autobus		80-bis	526
Finanziamento di interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e sviluppo dei territori		80-bis	527
Disposizioni finanziarie sulle infrastrutture di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (<i>ponte sullo Stretto</i>)		80-bis, co. 1	528
Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica		80-bis, co. 2	529
Interventi ferroviari PNRR		80-bis, co. 3	530
Diga di Campolattaro		80-bis, co..4	531
Appalti di lavori		80-bis, co..5	532
Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI)		80-bis, co..6	533
Finanziamento RFI		80-bis, co. 7 e 9	534 e 536
Collegamento Torino Lione		80-bis, co. 8	535
Contratto di programma ANAS 2021-2025		80-bis, co. 10	537
Fondo strategia mobilità sostenibile		80-bis, co. 11	538
Programmi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale		80-bis, co. 12	539
Programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane		80-bis, co. 13	540
Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno	81	81	541-543
Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura		81-bis	544-546
Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della	82	82	547, 459-550

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
zootecnia			
Oneri di funzionamento del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA)		82, co. 1-bis	548
Esercizio venatorio		82-bis	551
Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche		82-bis, co. 1	552
Iscrizione gestione separata degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche		82-bis, co. 2	553
Istituzione dell'organismo di composizione situazione debitorie connesse alle quote latte		82-bis	554
Misure per contrastare il fenomeno denominato bluetongue virus		82-bis	555-557
Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura – interventi assicurativi		82-bis	558
Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale		82-bis	559-562
Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025		82-bis	563
Centri recupero animali selvatici		82-bis	564
Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli	83 <i>Stralciato</i>		
Misure in materia di istruzione e di merito	84, co. 1 <i>co 2-3 stralciati</i>	84, co. 1	565
Riparto del Fondo per la promozione dei campus per la filiera formativa-tecnologica professionale		84, co. 1-bis	566
Continuità didattica per gli alunni con disabilità		84, co. 1-bis	567
Concorso per funzionari uffici scolastici regionali		84, co. 1-bis 84, co. 1-ter	568-569
Contributo alle scuole paritarie		84-bis	570-571
Misure in materia di Carta del docente	85	85	572-574
Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche		85-bis	575-576
Disposizioni in materia di istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica per studenti disabili		85-bis	577

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva		85-bis	578
Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	86	86	579-582
Fondazione «Biotecnopolo di Siena»		86-bis	583
Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale		86-bis	584
Misure urgenti in materia di collegi di merito		86-bis	585-587
Progetto Campus del Mediterraneo		86-bis	588-590
Piano di sostegno alla ricerca		86-bis	591
Misure in materia di beni culturali	87 co. 1,3 e 4	87, co. 1,3 e 4	592-594 e 598
Messa in sicurezza strade comuni della Vallata del Gallico (RC)		87, co 3-bis, 3-ter e 3-quater	595-597
Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica del voto delle donne e della Costituzione		87-bis	599-603
Misure in materia di spettacolo dal vivo	88, co. 1-4 e 5	88, co. 1-4 e 5	604-607 e 611
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo		88, co. 3-bis-3-quater	608-610
Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari		88-bis	612-614
Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia	89 <i>co. 2 stralciato</i>	89, co. 1	615
Disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta		89-bis	616-624
Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027	90	90	625-629
Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza		90-bis	630
Rifinanziamento del NATO Innovation Fund	91	91	631
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali		91-bis	632-633

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Celebrazione dei 2500 anni della Città di Napoli		91-bis	634
Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza Arma dei Carabinieri		91-bis	635
Riscossione dei contributi per il riconoscimento della cittadinanza italiana <i>iure sanguinis</i>		91-bis	636-641
Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina		91-bis	642
Comitati italiani residenti all'estero		91-bis	643
Fondo per la ricostruzione	92	92	644-646
Sostegno ISMEA alle imprese sementiere nei territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023		92-bis	647-648
Sisma Emilia 2012	93, co. 1-3	93, co. 1-3	649-651
Estensione stato di emergenza per la regione Lombardia		93, co. 3-bis	652
Sisma 2016	93, co. 4, 6-7	93, co. 4, 6-7	653 e 655-656
Assunzioni sismi 2012 e 2016	93, co. 5	93, co. 5	654
Adempimenti tributari sisma 2016	93, co. 8	93, co. 8	657
Utenze sismi 2016 e Ischia 2017	93, co. 9	93, co. 9	658
Rate mutui enti locali sisma 2016	93, co. 10	93, co. 10	659
Mutui e finanziamenti privati sisma 2016	93, co. 11-13	93, co. 11-13	660-662
Pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro, IRES e IMU sisma 2016	93, co. 14	93, co. 14	663
Rifiuti sisma 2016	93, co. 15-16	93, co. 15-16	664-665
Imposta comunale pubblicità enti sisma 2016	93, co. 17	93, co. 17	666
Patrimonio immobiliare enti compiti dal sisma 2016	93, co. 18	93, co. 18	667
Sismi 2009 e 2016	93, co. 19-24	93, co. 19-24	668-673
Restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009		93, co. 24-bis - 24-quater	674-676
Sisma Marche e Umbria 2022-2023		93, co. 24-bis e 24-sexies	677-681
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)	93, co. 25-31	93, co. 25-31	682-688
Sismi Catania e Campobasso 2018	93, co. 32-35	93, co. 32-35	689-692
Alluvione Emilia 2023	93, co. 36	93, co. 36	693

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Finanziamenti degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei		93-bis	694-703
Misure per il completamento della Carta geologica ufficiale d'Italia		93-bis	704
Norma di interpretazione autentica sulle stabilizzazioni del Sisma		93-bis	705
Crisi idrica e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera	94	94	706
Contributo dei Fondi strutturali europei al potenziamento delle infrastrutture idriche		94, co 1-bis	707
Fondo opere idrauliche		94-bis	708
Risorse idriche e valorizzazione degli ambiti montani della Valle d'Aosta		94-bis	709
Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali	95	95	710-724
Fondo per l'economia del mare		95-bis	725
Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	96	96	726-729
Finanziamento del trasporto pubblico locale	97 co. 1	97, co. 1	730-731
Contributo Comune di Brescia per interventi infrastrutturali		97, co. 1-bis-1-ter	732
Schermi di schermatura delle aule adibite allo svolgimento degli esami orali per il conseguimento della patente di guida		97-bis	733
Criteri di premialità per investimenti delle regioni a statuto ordinario		97-bis	734
Linea ferroviaria Palermo-Agrigento-Porto Empedocle		97-bis	735
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali		97-bis	736
Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco	98	98	737-741
Oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona		98, co. 5-bis-5-ter	742-743
Misure in materia di diritti d'imbarco per voli verso destinazioni extra UE		98-bis	744-745
Disposizioni in materia di continuità territoriale – Aeroporto di Brindisi		98-bis	746-748
Opere pubbliche Calabria		98-bis	749
Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul	99	99	750-752

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
reddito delle persone fisiche			
Incremento del fondo di solidarietà comunale	100	100	753-754
Contributo ai comuni in deficit della Regione Siciliana e Sardegna		100, co. 2-bis	755-756
Tariffe affissioni pubblicitarie		100, co. 2-bis	757
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano		100-bis	758
Fondo per l'assistenza ai minori	101	101	759-765
Fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza		101-bis	766-768
Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni		101-bis	769-771
Incremento del Fondo per la legalità		101-ter	772
Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane	102	102	773-774
Sostegno economico ai comuni in dissesto		102-bis	775-778
Interpretazione maggior gettito da versamenti IMU e TARI		102-bis	779
Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista	103	103	780
Interventi infrastrutturali a favore dei comuni siciliani e calabresi capoluogo di provincia al di sotto dei 50.000 abitanti		103, co. 2-bis-2- quater	781-783
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali	104, co. 1-5	104, co. 1-5	784-788
Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali	104, co. 6-12	104, co. 6-12	789-795
Riduzione risorse Fondi investimenti enti locali	104, co. 13-14	104, co. 13-14	796-797
Riduzione contributi enti locali per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale	104, co. 15	104, co. 15	798
Riduzione contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale	104, co. 16	104, co. 16	799
Riduzione Fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"	104, co. 17	104, co. 17	800
Soppressione Fondo per investimenti a favore dei comuni	104, co. 18	104, co. 18	801
Soppressione Fondo per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di	104, co. 19, lett. a)	104, co. 19, lett. a)	802, lett. a

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
scioglimento			
Soppressione Fondo per la progettazione degli enti locali	104, co. 19, lett. b)	104, co. 19, lett. b)	802, lett. b
Riduzione risorse per ciclovie turistiche	104, co. 20	104, co. 20	803
Riduzione Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese	104, co. 21	104, co. 21	804
Rigenerazione urbana		104, co. 21-bis- 21-quinquies	805-808
Disposizioni a favore dei comuni per la gestione dei beni confiscati		104-bis	809-811
Modifiche al Codice di procedura civile	105	105	812
Modifiche alle norme di attuazione del CPA		105-bis	813
Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana	106	106	814
Misure in materia di spese di giustizia	107	107	815
Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi	108	108	816
Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89	109	109	817-821
Turn over nella P.A.	110, co. 1, 2	110, co. 1, 2	822-823
Riduzione oneri per le Forze armate	110, co. 3	110, co. 3	824
Limitazioni percentuali per assunzioni di personale nei Corpi di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco	110, co. 4 lett. a)	110, co. 4 lett. a)	825, lett.a
Limitazioni percentuali per assunzioni università	110, co. 4 lett. b)	110, co. 4 lett. b)	825, lett.b
Spesi per il personale degli enti pubblici di ricerca	110, co. 5	110, co. 5	826
Turn over personale AFAM	110, co. 6	110, co. 6	827
Ripartizione dotazione docenti	110, co. 7	110, co. 7	828
Limitazioni assunzioni personale diverse autorità indipendenti, enti locali, agenzie fiscali ed altri organismi	110, co. 8-10	110, co. 8-10	829-830
Disposizioni comuni per le misure di cui ai commi da 1 a 10 e comma 12	110, co. 11-15	110, co. 11-15	831-834
Trattamenti economici aggiuntivi o assegni personali nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche		110, co. 15-bis	835

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Utilizzo quote di avanzo comune di Agrigento per interventi di miglioramento del decoro urbano e servizi pubblici		110, co. 3-bis	836
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto		110-bis	837-841
Assunzioni in deroga alle facoltà assunzionali già previste a normativa vigente e scorrimento graduatorie		110-bis	842-845
Misure in materia di organi amministrativi di enti	111	111	846-849
Divieto di incarichi retribuiti e indennità componenti del Governo		111-bis	850-855
Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica	112	112 <i>Soppressi co. 1-2</i>	856-859
Obbligo di PEC per amministratori di società		112-bis	860
Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche (riduzione oneri di esercizio della RAI)	113	113	861
Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option	114	114	862-863
Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura	115	115	864-866
Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici (Automobile club d'Italia)	116	116	867
Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74	117	117	868
Tax credit cinema	118	118	869
Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR (<i>Spending review</i> delle Amministrazioni centrali)	119	119	870-874
Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture	120, co. 1-2	120, co. 1-2	875-876
Rifinanziamento del programma pluriennale straordinario di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico	120, co. 3-4	120, co. 3-4	877-878
Incremento e riduzione del Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE)		120, co 4-bis	879
Fondo per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli e perfluoroalchiliche		120-bis	880-882
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (Tabelle A e B)	121, co. 1	121, co. 1	883
Rifinanziamento Fondo per esigenze indifferibili	121, co. 2	121, co. 2	884

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica	122	122	885-886
Destinazione di somme in termini di indebitamento netto		122, co. 2-bis	887
Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera		122-bis	888-891
Fondo per l'immigrazione	123	123	892
Fondo esdebitazione incapienti		123-bis	893-895
Rifinanziamento del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità		123-bis	896
Rifinanziamento del Fondo a copertura dell'indennizzo per i danni agli immobili derivanti dall'esposizione prolungata all'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del Gruppo ILVA		123-bis	897
Fondi di parte corrente e di conto capitale finalizzati all'attuazione di misure in favore enti locali		123-bis	898-901
Fondo per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale, civile ed educativa svolta dalle parrocchie, dagli istituti religiosi e dalle associazioni del terzo settore mediante gli oratori		123-bis	902-906
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome	124	124	907
Clausola di salvaguardia		124-bis	908
PARTE II			
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE			
Stato di previsione dell'entrata	125	2	2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	126	3	3
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i> e disposizioni relative	127	4	4
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	128	5	5
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	129	6	6
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	130	7	7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative	131	8	8

<i>Oggetto</i>	<i>A.C. 2112-bis Art. co.</i>	<i>A.C. 2112-bis-A esame referente</i>	<i>A.S. 1330, Legge n. 207/2024</i>
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	132	9	9
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	133	10	10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	134	11	11
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	135	12	12
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	136	13	13
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative	137	14	14
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative	138	15	15
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	139	16	16
Stato di previsione del Ministero del turismo	140	17	17
Totale generale della spesa	141	18	18
Quadri generali riassuntivi	142	19	19
Disposizioni diverse	143	20	20
Entrata in vigore	144	21	21

SEZIONE I**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Articolo 1, commi 367-375*****(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)***

367. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per le dipendenze patologiche. Per la dotazione del Fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo di cui al primo periodo, al netto delle risorse di cui al comma 369, è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Conservano efficacia i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati, ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente legge.

368. In deroga all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e

limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, è autorizzato l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze.

369. A decorrere dall'anno 2025, con decreto del Ministro della salute una quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze.

370. Una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche è destinata alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; la restante quota, pari al 34,25 per cento annuo

delle risorse, è destinata alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il medesimo decreto di cui al comma 367 sono disciplinati il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati da parte del Ministero della salute.

371. L'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019 è soppresso e i relativi compiti di coordinamento sono trasferiti all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.

372. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: « Dipartimento nazionale per le politiche antidroga » sono sostituite dalle seguenti: « Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze » e dopo le parole: « secondo le previsioni del comma 8 » sono inserite le seguenti: «, e delle altre dipendenze patologiche ».

373. Il comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

374. Il comma 946 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

375. Per effetto di quanto previsto dal comma 367, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è ridotto di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

I commi 367-375, modificati nel corso dell'esame alla Camera, definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di **prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze** (come definite dall'OMS), operando un riassetto ed alcuni puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.

Viene in primo luogo istituito il **Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)** nello stato di previsione del Ministero della salute, per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione sopra descritte. La ripartizione del Fondo tra le Regioni, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. *infra* - avviene secondo criteri definiti da un decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, già adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (*Legge di stabilità 2016*), articolo abrogato dal successivo comma 8,

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia (**comma 367**).

In deroga **ai valori massimi** – di cui all'articolo 5 del D.L. n. 73/2024 - **del tetto di spesa** per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene autorizzato **l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo** su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai Servizi pubblici per le Dipendenze (**comma 368**).

Viene poi previsto (**comma 369**) che a **decorrere dall'anno 2025** con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente **il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri** per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte dell'Osservatorio Nazionale Permanente (cfr. *infra*).

Viene inoltre stabilito che nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute (**comma 370**).

Viene soppresso **l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave**, di cui al [decreto interministeriale 12 agosto 2019](#) disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento [all'Osservatorio Nazionale Permanente](#) del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri (**comma 371**).

Vengono conseguente operate limitate modifiche di coordinamento al TU n. 309/1990 in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell'Osservatorio sopracitato (**comma 372**).

E' abrogato il **comma 133** della [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (*Legge di stabilità 2015*), che ha previsto e disciplinato la destinazione di **specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo** come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (**comma 373**).

Viene disposta anche l'abrogazione del **comma 946 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016** ([L. n. 208/2015](#)) che ha istituito, presso il

Ministero della salute, il **Fondo per il gioco d'azzardo patologico (comma 374)**.

Per effetto delle previsioni di cui al comma 367 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025 (**comma 375**).

Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica in quanto le relative attività sono assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 367-375**, modificati nel corso dell'esame alla Camera, definiscono una disciplina organica e complessiva in tema di **prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze** (come definite dall'OMS), operando un riassetto ed alcune puntuali modifiche delle disposizioni vigenti.

In proposito va ricordato che l'OMS definisce la “**dipendenza patologica**” come “condizione psichica, talvolta anche fisica, derivante dall'**interazione tra un organismo e una sostanza**, caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni che comprendono un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il malessere della sua privazione¹”. In questa definizione rientrano anche le **dipendenze senza sostanza**, che riguardano comportamenti problematici come il disturbo da gioco d'azzardo, lo shopping compulsivo, la *new technologies addiction* (dipendenza da internet, social network, videogiochi, televisione, ecc.), diverse nelle manifestazioni cliniche ma per molti aspetti correlate sul piano eziologico e psicopatologico².

Il comma 367 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della salute, il **Fondo per le dipendenze patologiche (FDP)** per la cui dotazione viene autorizzata la spesa di **94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, allo scopo di garantire le prestazioni di prevenzione cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità. **La ripartizione del Fondo tra le Regioni**, al netto delle risorse di cui al comma 369 – cfr. *infra* - avviene secondo **criteri definiti da un decreto del Ministro della salute**, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Con una norma transitoria viene poi disposto che i decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo

¹ Su ciò cfr anche www.salute.gov.it.

² Come si evince dalla definizione dell'OMS in proposito le patologie da dipendenza sono quindi una categoria più ampia di quelle connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, della quale quest'ultima fa parte.

patologico, già adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (*Legge di stabilità 2016*), articolo abrogato dal successivo comma 374, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia.

Il comma 368 prevede che in deroga ai valori massimi, di cui **all'articolo 5 del D.L. n. 73/2024**³, del tetto di spesa per l'assunzione di personale del Servizio sanitario nazionale, limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del FDP, viene **autorizzato l'impiego del 30 per cento delle risorse del Fondo** su base annua **per l'assunzione a tempo indeterminato** di personale dei ruoli **sanitario e socio-sanitario** da destinare ai **Servizi pubblici per le Dipendenze** (c.d. SerD).

In proposito va ricordato che l'articolo 5 del citato D.L. n. 73/2024 dispone in tema di superamento del tetto di spesa già previsto per il personale del Servizio sanitario nazionale. In primo luogo viene disposto - a decorrere dal 2024, e fino alla data di adozione dei decreti di cui al successivo comma 2 - l'incremento dei valori massimi della spesa per il personale anzidetto autorizzati per l'anno 2023 ai sensi della normativa già vigente in materia. Detti valori di spesa sono incrementati annualmente a livello regionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, del 10 per cento dell'incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Si stabilisce inoltre che, su richiesta della regione, l'incremento può essere aumentato di un ulteriore importo sino al 5% dello stesso - pertanto fino al 15% del medesimo incremento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente -, compatibilmente con la programmazione regionale in materia di assunzioni e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del SSN. L'ulteriore incremento della misura massima del 5% viene autorizzato previa verifica della congruità delle misure compensative della maggiore spesa di personale mediante decreto interministeriale Salute-MEF, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1).

A decorrere dall'anno 2025 viene poi demandata ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la definizione di una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN, ai fini della determinazione della spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Le regioni, sulla base della predetta metodologia, predispongono il piano dei fabbisogni triennali per il

³ *Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie*, conv. in L. n. 107/2024

servizio sanitario regionale, che sono approvati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 2).

Viene infine stabilito che fino all'adozione della metodologia per la definizione del fabbisogno del personale degli enti del SSN, di cui al comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 4, [D.L. 30 aprile 2019, n. 35](#)⁴ (comma 3).

Va inoltre brevemente ricordato che i Ser.D. sono i [servizi pubblici per le dipendenze patologiche](#) del Servizio Sanitario Nazionale, istituiti dalla legge 26 giugno 1990, n. 162⁵. Ai Ser.D. sono demandate le attività di prevenzione primaria, cura, prevenzione patologie correlate, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo nel settore delle dipendenze patologiche. La collaborazione stretta e sinergica con le comunità terapeutiche, le amministrazioni comunali e le organizzazioni di volontariato rappresenta un elemento fondamentale della loro azione.

Il **comma 369** prevede poi che a **decorrere dall'anno 2025** con decreto del Ministro della salute viene disposto annualmente **il trasferimento dell'1,5 per cento del FDP al Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri** per la realizzazione di attività di analisi e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze patologiche da parte **dell'Osservatorio Nazionale Permanente** (cfr. *infra*).

Il **comma 370** stabilisce che nell'ambito del FDP, il 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico; il restante 34,25 per cento annuo è destinato alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche. Con il decreto di cui al comma 1 viene anche disciplinato il monitoraggio delle attività previste nei piani regionali e le verifiche circa l'effettiva destinazione dei finanziamenti erogati dal Ministero della salute.

Il **comma 371** sopprime l'**Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave**, di cui al [decreto interministeriale 12 agosto 2019](#)⁶ disponendo contestualmente il trasferimento dei compiti di coordinamento [all'Osservatorio Nazionale Permanente](#) del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri .

⁴ *Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*, conv. con mod. dalla L. n. 60/2019.

⁵ *Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.*

⁶ *Ricostituzione dell'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave*

In proposito va ricordato che il citato decreto interministeriale del 12 agosto 2019 ha disposto la ricostituzione, dopo il primo triennio di attività 2016-2019, dell'**Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave**, previsto dalla [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (*Legge di stabilità 2015*, cfr. *supra*).

Il citato **Osservatorio**, quale organismo consultivo del Ministro della Salute, provvede a:

- monitorare la dipendenza dal gioco d'azzardo
- monitorare l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese;
- aggiornare, sulla base delle evidenze scientifiche, le linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal Gioco d'azzardo patologico;
- valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;
- esprimere i pareri sui piani di attività per il contrasto dei disturbi del gioco d'azzardo presentati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- svolgere le funzioni assegnate dalla legge.

Va inoltre brevemente ricordato che l'**Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze**, previsto dal Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (Dpr del 9 ottobre 1990, n. 309, art. 1, comma 7), è stato ricostituito con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 2017](#) e opera presso il Dipartimento per le politiche antidroga con il principale obiettivo di promuovere la creazione di reti di collaborazione, al fine di garantire la massima efficienza e larga diffusione in materia di dati, informazioni e regolamentazione nel campo delle tossicodipendenze con gli Organi istituzionali europei e internazionali.

Il **comma 372 dispone** limitate modifiche di coordinamento all'articolo 1, comma 7, del [TU n. 309/1990](#) in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, sostituendo la denominazione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga con quella di Dipartimento delle politiche contro la droga e contro le altre dipendenze e integrando con il riferimento a queste ultime la denominazione dell'Osservatorio sopracitato.

Il **comma 373** abroga il **comma 133** della [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (*Legge di stabilità 2015*), che ha previsto e disciplinato la destinazione di **specifiche risorse alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle**

patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità⁷.

La **dipendenza da gioco d'azzardo** (cd. ludopatia) è stata inserita, insieme alle altre dipendenze patologiche, nel decreto che ha ridefinito i nuovi livelli essenziali di assistenza (articoli 28 e 35 del [D.P.C.M. del 12 gennaio 2017](#)) allo scopo di garantire la necessaria assistenza socio-sanitaria, anche residenziale.

A partire dal 2015, per contrastare il fenomeno, sono state stanziare quote nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario nazionale, pari a **50 milioni di euro** dalla legge di stabilità 2015 (comma 133, art. 1, [Legge n. 190/2014](#)), riservandone una parte, nel limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, alla sperimentazione di *software* per monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta.

La quota è ripartita annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario standard regionale e la verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA. Contestualmente, viene trasferito dall'Agenzia delle dogane al Ministero della salute il già costituito [Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave](#).

Successivamente la legge di stabilità per il 2016, nell'ambito di numerose disposizioni in materia di giochi ([legge 208/2015](#), art. 1, commi 918-946 e 948), ha istituito un apposito **fondo per il gioco d'azzardo patologico** (GAP) con dotazione propria di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, finalizzato a garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, in base alla definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità. La somma è ripartita in ragione delle quote di accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Con il [Decreto del Ministro della salute 16 luglio 2021, n. 136](#)⁸ è stato adottato il regolamento recante adozione delle "*Linee di azione per*

⁷ L'OMS definisce il gioco d'azzardo patologico, (oggi denominato Disturbo da gioco d'azzardo – DGA), come una condizione patologica chiaramente identificabile, che in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione può rappresentare, a causa della sua diffusione, un'autentica malattia sociale.

⁸ *Regolamento recante adozione delle linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP).*

garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP)", già approvate dal sopra richiamato Osservatorio e sulle quali era stata raggiunta l'[Intesa in Conferenza Stato-regioni a fine 2017](#). Viene demandata alle Regioni e province autonome l'attuazione delle misure previste mediante un'integrazione tra le strutture pubbliche eroganti servizi socio-sanitari e quelle private accreditate nonché con gli enti del terzo settore.

Il comma 374 dispone inoltre l'abrogazione del **comma 946 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016** ([L. n. 208/2015](#)) che ha istituito, presso il Ministero della salute, il **Fondo per il gioco d'azzardo patologico** (cfr. *supra*).

Il comma 375 dispone infine che, per effetto delle previsioni di cui al comma 367, **il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale viene ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.**

Articolo 1, comma 376

(Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale)

376. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 48-ter, comma 1, del decreto-legge 14 agosto

2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « strutture ospedaliere» sono inserite le seguenti: « e di altre strutture sanitarie pubbliche, comprese quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero,».

L'**articolo 1, comma 376**, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, estende l'applicazione degli **incentivi** per l'efficientamento energetico previsti dal cd. **conto termico** anche agli interventi su **altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

La previsione, estendendo l'applicazione degli incentivi per l'efficientamento energetico **senza modificare gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente**, non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 376**, aggiunto alla Camera dei deputati, modifica l'articolo 48-ter, comma 1, del [D.L. n. 104/2020](#) (L. n. 126/2020), prevedendo che la misura degli **incentivi** per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al cd. **conto termico** (introdotto dall'articolo 28 del [d.lgs. n. 28/2011](#)), è del 100 per cento delle spese ammissibili, non solo quando tali interventi siano su edifici pubblici adibiti ad uso scolastico e su edifici di **strutture ospedaliere** del Servizio sanitario nazionale (**Ssn**), ma anche **su altre strutture sanitarie pubbliche**, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del **Ssn**.

• *Il conto termico*

Il [D.M. 16 febbraio 2016 e Allegato](#), in vigore dal 31 maggio 2016, disciplina il cosiddetto **conto termico**, meccanismo introdotto dall'articolo 28 del d.lgs. n.

28/2011, che incentiva gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni.

Il **d.lgs. n. 73/2020**, di recepimento della direttiva 2018/2002/UE sull'efficienza energetica (articolo 7, comma 1, lett. g)), ne prevedeva un aggiornamento entro il 30 giugno 2021, al fine di evitare frammentazioni e sovrapposizioni tra gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica e di incrementarne l'efficacia rispetto al conseguimento dell'obiettivo nazionale 2030 in materia di riduzione dei consumi di energia. L'aggiornamento, per esplicita previsione, va condotto tenendo conto della necessità di adeguare in modo specialistico il meccanismo nel settore civile non residenziale, sia pubblico che privato, e dell'esigenza di semplificarne l'accesso da parte della pubblica amministrazione e dei privati e dell'opportunità di ampliare gli interventi ammissibili, quali, ad esempio, gli interventi di allaccio a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente e l'installazione di impianti di microgenerazione.

Successivamente, anche l'**articolo 10 del d.lgs. n. 199/2021** ha disposto un ulteriore aggiornamento del meccanismo del conto termico entro il 15 giugno 2022, secondo i seguenti criteri:

- applicando l'incentivo **anche ad interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni**, attraverso meccanismi di accesso competitivo;
- ammettendo all'incentivazione anche le comunità energetiche rinnovabili nonché le configurazioni di autoconsumo collettivo, fermo restando il divieto di cumulo di più incentivi per lo stesso intervento;
- promuovendo soluzioni tecnologiche che favoriscano l'utilizzazione integrata degli strumenti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

L'aggiornamento non è ancora intervenuto.

Il 28 marzo 2024 il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato una [consultazione pubblica](#) per l'aggiornamento del D.M. 16 febbraio 2016, che è stata chiusa il 10 maggio 2024. Il 13 dicembre 2024 il MASE [ha comunicato](#) che è stato avviato il confronto con le regioni per l'approvazione definitiva del cosiddetto "Conto termico 3.0".

Si descrivono in questa sede i principali contenuti del meccanismo vigente, rinviando altresì alle [regole applicative](#) adottate dal GSE e aggiornate da ultimo il 22 febbraio 2022.

Il conto termico 2.0 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni. I beneficiari sono principalmente le Pubbliche amministrazioni, ma anche imprese e privati.

Il D.M. ha inizialmente previsto un "tetto di spesa" annua cumulata pari a 900 milioni di euro, di cui 200 riservati alle pubbliche amministrazioni.

L'art. 47, comma 9-bis del D.L. n. 13/2023 ha **aumentato a 400 milioni di euro le spese annue riservate alla PA**, riducendo da 700 a 500 milioni le spese per i soggetti privati.

Il responsabile della gestione del meccanismo e dell'erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici – **GSE**.

Le **pubbliche amministrazioni ammesse sono quelle di cui all'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001**, incluse gli ex Istituti Autonomi Case Popolari, le cooperative di abitanti iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, costituito presso il MISE, nonché le società a patrimonio interamente pubblico e le cooperative sociali iscritte nei rispettivi albi regionali. Rispetto al primo Conto termico (D.M. 28 dicembre 2012), oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati inclusi nuovi interventi di efficienza energetica. È stata inoltre:

- rivista la dimensione degli impianti ammissibili e snellita la procedura di accesso diretto per apparecchi con caratteristiche già approvate e certificate (Catalogo);
- concessa la possibilità di un accesso diretto o per il tramite di ESCO (Energy Service Company): per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso la sottoscrizione di un contratto di prestazione energetica, per i privati anche mediante un contratto di servizio energia.

Quanto agli **interventi incentivabili**, per la PA sono:

- Coibentazione (1.A);
- Infissi (1.B);
- Caldaie a condensazione (1.C);
- Sistemi di schermatura e/o ombreggiamento (1.D);
- nZEB “Edifici a energia quasi zero” (1.E);
- Sistemi efficienti di illuminazione (1.F);
- Building automation (1.G);
- Pompe di calore (2.A);
- Caldaie e stufe a biomasse (2.B);
- Solare termico (2.C);
- Scaldacqua a pompa di calore (2.D);
- Impianti ibridi a pompa di calore (2.E).

Le **percentuali di incentivazione** sono:

- fino al 65% della spesa sostenuta per gli nZEB (“edifici a energia quasi zero”);
- fino al 40% per gli interventi di isolamento di muri e coperture, per la sostituzione di chiusure finestrate, per l’installazione di schermature solari, l’illuminazione di interni, le tecnologie di building automation, le caldaie a condensazione;
- fino al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e fino al 55% nel caso di isolamento termico e sostituzione delle chiusure finestrate, se abbinati ad altro impianto (caldaia a condensazione, pompe di calore, solare termico, ecc.);
- fino al 65% per pompe di calore, caldaie e apparecchi a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore e impianti solari termici;
- il 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) per la PA (e le ESCO che operano per loro conto) e il 50% per i soggetti privati, con le Cooperative di abitanti e le Cooperative sociali.

Alle **PA** (escluse le cooperative di abitanti e quelle sociali) è consentito il **cumulo** degli **incentivi** con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del **100% delle spese ammissibili**.

Le domande di accesso agli incentivi presentate prima del 31 maggio 2016 sono disciplinate a norma del precedente conto termico. Le domande presentate dal 31 maggio 2016 sono state invece soggette al “Conto termico” D.M. 16 febbraio 2016.

Articolo 1, comma 377
(Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

377. Al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente

comma, si provvede, quanto a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Il comma 377, aggiunto in sede di esame alla Camera, istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con dotazione di 1,2 milioni per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, al fine di finanziare interventi normativi futuri in materia di **prevenzione e cura dell'obesità.**

Il comma 377 prevede interventi pari a 1,2 milioni per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 a cui si provvede:

- **per 200 mila di euro per il 2025, per 300 mila euro per il 2026 e per 700 mila euro a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'art. 1 della presente legge;**
- per la restante parte, modificando la tabella A voce del Ministero della Salute, assegnando per il 2025 1 milione, per il 2026 1 milione e per il 2027 1 milione.

Il comma 377 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con dotazione di 1,2 milioni per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.

A tali oneri si provvede:

- per 200 mila di euro per il 2025, per 300 mila euro per il 2026 e per 700 mila euro a decorrere dall'anno 2027 mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui [all'articolo 1, comma](#)

[200, Legge n. 190 del 2014 \(Legge di bilancio 2020\)](#)⁹, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'articolo 1 della presente legge.

- per la restante parte, modificando la tabella A voce del Ministero della Salute, assegnando per il 2025 1 milione, per il 2026 1 milione e per il 2027 1 milione.

• *Prevenzione e cura dell'obesità*

In Italia, in base ai [dati ISTAT relativamente all'anno 2023](#), si è registrata nella popolazione adulta una quota di persone adulte in eccesso di peso pari al 46,3%, mentre è pari al 26,7% la percentuale di bambini e ragazzi di 3-17 anni in eccesso di peso, soprattutto tra i bambini fino a 10 anni, dove si arriva quasi al 33%, con valori stabili rispetto al 2022.

Il quadro epidemiologico sull'**obesità infantile** delineato in base ai dati della ricerca coordinata per l'Italia dall'Istituto superiore di Sanità ISS- Epicentro, [l'Health Behaviour in School-aged Children](#) - Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi di età scolare (HBSC) per il 2022, evidenzia che il 18,2% dei ragazzi di 11-17 anni è in sovrappeso, mentre il 4,4% risulta obeso, con dati crescenti rispetto alle precedenti rilevazioni. L'eccesso ponderale diminuisce lievemente con l'età, e risulta maggiore nei maschi e nelle regioni del Mezzogiorno.

Tra i comportamenti alimentari scorretti, permane l'abitudine di non consumare la colazione nei giorni di scuola, con percentuali maggiori nelle ragazze in tutte le fasce d'età. Inoltre, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta o verdura almeno una volta al giorno, con valori migliori tra le ragazze e nelle fasce d'età più basse.

Le bibite zuccherate/gassate sono consumate più dai maschi in tutte le fasce d'età considerate, e almeno una volta al giorno per circa il 14% del campione, in media.

A livello mondiale, secondo le stime attuali - dato del 2020 - riferite ai 161 paesi presenti in "[The Economic Impact of Overweight & Obesity in 2020 and 2060](#)" (World Obesity Federation & RTI International, 2022) **quasi 1 miliardo di persone vive con l'obesità** (cioè una persona su sette), con una stima che prevede il numero di 1,9 miliardi di individui obesi entro il 2035 (quasi uno su quattro), di cui 1,5 miliardi adulti e quasi 400 milioni bambini (cioè 1 bambino su 5).

A livello internazionale, si segnala l' "[Action Plan for prevention and control of non-communicable diseases in the WHO European Region 2016–2025](#)" dell'Organizzazione mondiale della sanità che riconosce la primaria responsabilità degli Stati nell'affrontare le malattie croniche e l'importanza del ruolo della cooperazione per supportare gli sforzi dei singoli Stati al contrasto di tali malattie, con lo specifico **obiettivo di arrestare gradualmente il tasso di crescita dell'obesità**.

⁹ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

Con riferimento ai sistemi di sorveglianza e monitoraggio, si segnala l'attivazione dal 2007 del sistema "[Okkio alla Salute](#)" volto a **monitorare l'evoluzione dell'obesità infantile** e a valutare gli interventi di promozione della salute a livello regionale e locale. Con il [DPCM 12 maggio 2017](#) relativo ai sistemi di sorveglianza nazionali ([All. A](#)), OKkio alla Salute è stato elencato tra quelli di rilevanza nazionale con centri di riferimento regionali, istituiti presso L'ISS – l'Istituto Superiore di Sanità, con la promozione del Ministero della Salute ed il coordinamento del Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute, CNAPPS.

Un ulteriore **sistema di controllo** si basa sui dati della [sorveglianza PASSI](#), coordinata dall'ISS, sulla popolazione adulta tra 18 e 69 anni, aggiornati al 2022-2023: in proposito, risulta che 4 adulti su 10 siano in eccesso ponderale; 3 in sovrappeso (con un indice di massa corporea - IMC - compreso fra 25 e 29,9) e 1 obeso (IMC ≥ 30). L'essere in eccesso ponderale è una caratteristica più frequente al crescere dell'età fra gli uomini rispetto alle donne, e fra le persone con difficoltà economiche e le persone con un basso livello di istruzione.

In proposito si segnala che è stata istituita la Giornata Mondiale dell'Obesità (World Obesity Day), a partire dal 2015, ad opera della [World Obesity Federation](#), il 4 marzo di ogni anno, in tutto il mondo, con lo scopo di sensibilizzare cittadini e istituzioni alla prevenzione dell'obesità, senza discriminazioni, pregiudizi ovvero l'uso di un linguaggio stereotipato e stigmatizzante sulle persone che vivono con questa patologia.

Peraltro a febbraio 2023 è partita l'azione europea triennale "Joint Action for the implementation of best practices and research results on Healthy Lifestyle for the health promotion and prevention of non-communicable diseases and risk factors" (JA-Health4EUkids), dedicata all'attuazione delle buone pratiche e dei risultati della ricerca sugli stili di vita sani. Questa Joint Action (JA) ha come finalità generale la promozione della salute delle bambine e dei bambini e la prevenzione delle malattie non trasmissibili e dei fattori di rischio, e fa parte delle undici previste dal [Programma europeo EU4Health](#) per il periodo 2021-2027 (qui [l'approfondimento dell'Istituto superiore di sanità](#)).

Obiettivi specifici di "Health4EUkids" sono: 1) rilevare i requisiti e i prerequisiti per l'attuazione delle buone pratiche proposte; 2) rafforzare un approccio cooperativo nell'affrontare il problema dell'obesità infantile, facilitando lo scambio di conoscenze e la capacità di apprendimento tra gli Stati partecipanti; 3) selezionare e implementare azioni secondo le buone pratiche *Grunau moves* e *Smart family* per promuovere la salute e contrastare l'obesità infantile e in età scolare; 4) migliorare la pianificazione e lo sviluppo delle politiche per affrontare l'obesità infantile negli Stati membri a livello europeo, nazionale, regionale e locale; 5) facilitare la trasferibilità e la sostenibilità delle buone pratiche negli Stati membri.

Sulla formazione ed assistenza sanitaria per la prevenzione ed il contrasto del sovrappeso e dell'obesità si vedano in particolare le [linee guida del Ministero della salute](#) elaborate nel 2022 in cui si affronta anche il tema dei **parametri per**

stabilire quando è opportuno intervenire con la chirurgia bariatrica, vale a dire specifiche operazioni chirurgiche volte specificamente alla riduzione del peso e ai controlli successivi relativi ai rischi di un successivo nuovo aumento ponderale.

Articolo 1, comma 378

(Campagne di informazione e sensibilizzazione sullo svolgimento di test di riserva ovarica)

378. Al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della

salute. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Il comma 378, aggiunto in sede di esame alla Camera, autorizza a favore del Ministero della salute la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per realizzare campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica su tutto il territorio nazionale.

Il comma 378 prevede interventi pari a 500 mila euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'articolo 1 della presente legge.

Il comma 378 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in favore del Ministero della salute, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale, in accordo con le regioni, campagne di informazione e sensibilizzazione in favore della popolazione femminile sullo svolgimento di test di riserva ovarica.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della [all'articolo 1, comma 200, Legge n. 190 del 2014](#) (Legge

di bilancio 2020)¹⁰, come rifinanziato ai sensi del comma 884 della presente legge.

Si può ricordare che la riserva ovarica rappresenta la misurazione del patrimonio di follicoli presenti nelle ovaie della donna in un determinato momento ed è un indicatore rilevante in caso di accesso al trattamento di fecondazione assistita. In merito alla fecondazione assistita, con decreto del 20 marzo 2024 e successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2024, il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di Sanità, ha adottato la versione aggiornata delle “[Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita](#)”.

In tali linee guida, al capo IV, sulla base del principio di gradualità, stabiliscono come “spetta ai medici del centro di PMA, secondo scienza e coscienza, definire la gradualità delle tecniche utilizzando in prima istanza le opzioni terapeutiche più semplici, meno invasive e meno onerose” tenendo conto di fattori quali la **riserva ovarica**, l'età dei partner, le cause determinanti sterilità o infertilità e i rischi connessi alle singole tecniche. Per approfondimenti sulla PMA [si veda la relativa pagina del Ministero della Salute](#).

¹⁰ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

Articolo 1, comma 379
***(Rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della
 nutrizione ed alimentazione)***

<p>379. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 a favore del Ministero della salute per lo svolgimento di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Agli oneri derivanti dal presente comma,</p>	<p>pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.</p>
--	---

Il **comma 379**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ,a favore del Ministero della salute per lo svolgimento **di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.**

Ai conseguenti oneri, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, co. 200, L. n. 190/2014. come rifinanziato dal comma 884, della presente legge.

La disposizione autorizza la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, che costituisce limite annuale di spesa, per lo svolgimento delle campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 884, della presente legge.

Il **comma 379**, inserito nel corso dell'esame alla Camera, autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ,a favore del Ministero della salute per lo svolgimento **di campagne di prevenzione dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.**

Viene poi disposto che agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, co. 200, L. n. 190/2014. come rifinanziato dal comma 884 della presente legge.

In proposito va ricordato che la **legge di bilancio 2022** ([legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)) ha istituito, presso il Ministero della Salute, un **Fondo per il**

contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per l'anno 2023 (art. 1, co. 688, L. 234/2021). L'istituzione del Fondo predetto è stata disposta “nelle more dell'aggiornamento” dei LEA, al fine espresso di “garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA)”¹¹.

Secondo quanto previsto dai commi 688 e 689 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2022, è stato adottato il [decreto ministeriale 23 giugno 2023](#)¹², recante la definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale, “grazie al quale, dopo molti anni, è possibile dare concretezza al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, cosiddetto LEA”, per cui ad oggi gli assistiti affetti da anoressia e bulimia possono vedere soddisfatto il loro diritto di usufruire in esenzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriali approvate per il monitoraggio del disturbo.

Successivamente si ricorda che l'articolo 4, commi 8-*quinquies* e 8-*sexies* del [D.L. n. 215/2023](#)¹³ (L. n.18/2024) ha previsto la **dotazione per l'anno 2024, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione**, provvedendo in ordine alla copertura del connesso onere finanziario.

Più nello specifico Il **comma 8-*quinquies***, apportando una modifica testuale al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234¹⁴, dispone che il Fondo anzidetto abbia una **dotazione anche per l'anno 2024, pari a 10 milioni di euro**. In base al successivo **comma 8-*sexies***, agli oneri derivanti dalla previsione della predetta dotazione per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni (autorizzazione di spesa di cui al richiamato art. 2, co. 361, della legge 244/2007- legge finanziaria 2008, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008¹⁵).

¹¹ Sulla definizione dei DNA si consulti www.salute.gov.it

¹² Il 14 novembre scorso è stata approvata in Conferenza Stato-Regioni l'intesa sul nuovo decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Mef, che modifica il DM 23 giugno 2023 “Decreto Tariffe”. Il provvedimento entrerà in vigore dal 30 dicembre 2024 e aggiorna, dopo 28 anni, il nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e, dopo 25 anni, quello dell'assistenza protesica fermi rispettivamente al 1996 e al 1999.

¹³ *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*.

¹⁴ *Legge di bilancio 2022*

¹⁵ Per alcune riduzioni di tale autorizzazione di spesa - stabilite, in relazione a determinati anni, da provvedimenti successivi - si vedano: l'art. 47, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183, l'art. 3-ter, comma 7, lett. c), D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9, l'art. 5-ter, comma 2, D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119, e, successivamente, l'art. 1, comma 329, L. 30 dicembre 2018, n. 145.

Articolo 1, comma 380
(Fondo per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il papilloma virus umano e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale)

380. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il finanziamento di future iniziative normative volte a realizzare interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV),

la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

Il **comma 380** istituisce un **apposito Fondo** nello stato di previsione del Ministero della salute con una **dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026** per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all'implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale.

Gli **appositi provvedimenti normativi** da adottare devono rispettare il menzionato limite di spesa di 5 milioni di euro per dare attuazione agli interventi previsti.

Il **comma 380** istituisce un **apposito Fondo** nello stato di previsione del Ministero della salute con una **dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dal 2026** per il finanziamento di future iniziative normative finalizzate all'implementazione di interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Si prevedono **appositi provvedimenti normativi**, da adottare rispettando il sopra indicato limite di spesa di 5 milioni di euro per dare attuazione agli interventi previsti.

Riguardo l'istituzione di questo nuovo Fondo sul finanziamento di iniziative normative finalizzate alla prevenzione e lotta contro il virus HIV, la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e altre infezioni e malattie a trasmissione sessuale si segnala che è presso la

Commissione Affari sociali della Camera è all'esame la [proposta di legge 218 e abb.](#) che ha previsto specifiche misure finalizzate a revisionare ed aggiornare la disciplina in materia di prevenzione e lotta contro la **sindrome da immunodeficienza acquisita**, contenuta nella [legge n. 135 del 1990](#), di cui, già nel 2017 con il [Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS \(PNAIDS\)](#), è stata richiesta una revisione e un aggiornamento.

In particolare, il provvedimento aggiorna e consolida i contenuti dell'art.1 della proposta di legge n. 135 del 1990, che intende successivamente abrogare. Più in particolare, si prevede l'adozione di un Piano di interventi contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e le malattie a trasmissione sessuale di durata triennale con possibilità di aggiornamenti nel triennio, da predisporre a cura del **Comitato tecnico sanitario**, e successivamente adottato con decreto dal Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni (si veda il [Dossier di approfondimento](#)).

Viene altresì prevista l'istituzione, presso il Ministero della salute, del **Registro italiano per le infezioni da HIV** in pediatria, con la previsione di uno specifico regolamento riguardo le modalità con cui è possibile raccogliere i dati ed il loro trattamento.

Le norme della predetta proposta di legge di cui è iniziato l'esame in prima lettura alla Camera dispone peraltro l'istituzione, presso il Ministero della salute, di una sezione per la lotta contro l'HIV, l'AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale del [Comitato tecnico sanitario](#), a sua volta istituito dal D.P.R. n. 44 del 2013¹⁶ al quale sono state trasferite le funzioni già esercitate da precedenti organismi operanti presso il Ministero della salute. Con riferimento alle **disposizioni finanziarie**, la proposta di legge ha previsto, tra l'altro, lo stanziamento di **1 milione di euro** a decorrere **dall'anno 2023**, coperto mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

¹⁶ “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”

Articolo 1, commi 381-384
(Misure per il servizio sanitario della regione Molise)

381. In relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, al fine di ricondurne la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione stessa, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, anche al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.

382. In considerazione della perdita complessiva non coperta del servizio sanitario regionale della regione Molise rilevata al 31 dicembre 2023, la regione Molise è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 381, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, da recepire nel Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro di cui al comma 383.

383. L'assegnazione delle somme di cui al comma 381 è subordinata alla predisposizione e all'attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della

regione Molise, del Programma operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nonché del Comitato e del Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Il predetto Programma operativo deve indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, anche avvalendosi dell'incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché recepire il piano di cui al comma 382 del presente articolo. In sede di verifica del piano di rientro, i predetti Comitato e Tavolo tecnico verificano il rispetto di quanto programmato valutando se le risorse di cui al comma 381 possano essere erogate.

384. A decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando, in favore delle medesime regioni, una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

I commi da 381 a 383 - introdotti durante l'esame alla Camera dei deputati - recano misure specifiche per il servizio sanitario della regione Molise: si autorizza, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, una spesa pari a 45 milioni di euro in favore della regione stessa, quale contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023. La corresponsione di tale contributo è subordinata ad alcuni adempimenti, posti in capo alla regione suddetta e alla struttura commissariale deputata all'attuazione del relativo piano di rientro.

Il successivo comma 384 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, si tiene conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

I commi 381-383 recano interventi per un importo pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Come rilevato dalla relazione tecnica di passaggio presentata in seconda lettura al Senato, la disposizione di cui al comma 384, diretta esclusivamente a stabilire una diversa ripartizione tra le regioni di una quota del fabbisogno sanitario, non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 381, in maniera esplicita, pone la predetta autorizzazione di spesa in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale, e chiarisce che il fine delle misure in esame è quello di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, nonché di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.

Il comma 382 stabilisce che la predetta regione è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 1, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.

Il comma 383 subordina l'assegnazione del contributo alla predisposizione e attuazione, da parte della struttura commissariale per l'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa

approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei competenti Tavoli tecnici¹⁷.

Il comma in esame precisa che il Programma anzidetto deve indicare le azioni necessarie a garantire il **riassetto** della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, nonché recepire il **piano di copertura** del disavanzo pregresso (v. sopra). Viene specificato che il riassetto gestionale è perseguito anche mediante **incremento** dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale all'IRPEF, nelle misure previste dalla normativa richiamata.

Si ricorda che, in base al richiamato art. 2, co. 86, della legge finanziaria 2010 (L. 191/2009), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, tra l'altro, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti.

Il comma in disamina stabilisce che, in sede di verifica del Piano di rientro, i succitati Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato, valutando l'**erogabilità** del contributo.

Il **comma 384** prevede che, a decorrere **dall'anno 2025**, in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard, si tenga conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, **riservando** in favore delle medesime regioni una **quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro**. *Si valuti l'opportunità di chiarire se la predetta quota sia complessiva o pro capite.*

In base ai dati ISTAT, al 1° gennaio 2024, risultano essere solo Valle d'Aosta e Molise le regioni con popolazione residente inferiore a 500.000 abitanti. Si ricorda, al riguardo, che le regioni a statuto a statuto speciale finanziano autonomamente il proprio servizio sanitario (la Sicilia solo in parte), dunque la quota del riparto a esse attribuita non rappresenta un trasferimento effettivo¹⁸.

¹⁷ Di cui ai richiamati articoli 9 (concernente il Comitato LEA) e 12 (concernente il Tavolo di verifica degli adempimenti) dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo 2005.

¹⁸ Per un approfondimento in materia si veda: <https://www.upbilancio.it/focus-n-3-2024-il-riparto-del-fabbisogno-sanitario-nazionale-tra-nuovi-criteri-e-attuazioni-incompiute/>



- **Regione Molise e piano di rientro**

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Molise il 27 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 362 del 30 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per la riqualificazione strutturale ed il rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale.

Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 17/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 80/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 21/2014), il Programma Operativo Straordinario 2015-2018 adottato con DCA n. 52/2016 (art. 34 bis, D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito, con modificazione dalla L. 21 giugno 2017 n. 96).

Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DCA 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2023-2025 (DCA 79/2024)¹⁹.

¹⁹ V. <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20539>

Articolo 1, comma 385
(Riduzione dell'imposta sostitutiva relativa ai lavoratori dipendenti privati e applicabile ai premi di produttività e alle forme di partecipazione agli utili d'impresa)

385. Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Il comma 385 estende ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) **dell'aliquota dell'imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

La **relazione tecnica di passaggio**, presentata in Senato in seconda lettura, prevede, con riferimento al presente **comma 385**, un onere finanziario (costituito da minori entrate tributarie) pari a 163,0 milioni di euro annui per il periodo 2025-2027 (nessun effetto finanziario è previsto per gli anni successivi).

La disciplina a regime del trattamento tributario sostitutivo in oggetto è stabilita dall'articolo 1, commi da 182 a 189, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), e successive modificazioni, e dal [D.M. 25 marzo 2016](#). Essa concerne gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinuncia al medesimo da parte del lavoratore, con conseguente applicazione del regime ordinario) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle relative addizionali regionali e comunali), con aliquota pari al 10%, e concerne esclusivamente – entro determinati limiti di importo e a condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non superi un

certo limite²⁰ – le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

La riduzione temporanea dell'aliquota da 10 a 5 punti percentuali è stata già prevista per i premi e le somme erogati nell'anno 2023 (articolo 1, comma 63, della [L. 29 dicembre 2022, n. 197](#)) e per quelli erogati nell'anno 2024 (articolo 1, comma 18, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#)).

Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi)²¹.

L'applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell'anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.

Si ricorda che per molti profili del regime tributario sostitutivo in oggetto è ancora valida la [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

²⁰ Riguardo a tali limiti, cfr. *infra*.

²¹ Il limite è pari a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi, territoriali o aziendali, stipulati entro il 24 aprile 2017 e ancora vigenti.

Articolo 1, commi 386-389
*(Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti
in relazione a fabbricati)*

386. Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

387. Le disposizioni di cui al comma 386 si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di

distanza dal comune di precedente residenza.

388. Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISBE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

389. Ai fini dell'applicazione dei commi 386, 387 e 388 del presente articolo, il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

I commi da 386 a 389 introducono un regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato nel corso dell'anno 2025; l'esenzione concerne, per i primi due anni a decorrere dalla data di assunzione, nel limite di 5.000 euro annui, le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai summenzionati lavoratori, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione dai medesimi lavoratori, a condizione che questi ultimi non superino un determinato limite di reddito da lavoro dipendente e abbiano trasferito la residenza nel comune della sede di lavoro e che tale comune sia distante più di 100 chilometri dal comune di precedente residenza.

La **relazione tecnica di passaggio**, presentata in Senato in seconda lettura, quantifica l'onere finanziario derivante dai **commi da 386 a 389** in esame

in 45,40 milioni di euro per l'anno 2025, 86,41 milioni per l'anno 2026, 43,32 milioni per l'anno 2027 e 2,21 milioni per l'anno 2028, mentre per l'anno 2029 si prevede un effetto finanziario positivo, pari a 0,01 milioni.

La suddetta esenzione, introdotta dai **commi da 386 a 389** in esame, non si applica per la determinazione della base imponibile al fine della contribuzione previdenziale e assistenziale (**comma 386**). Le somme oggetto dell'esenzione medesima sono incluse nel computo del valore di ISEE del nucleo familiare²² e nei calcoli previsti ai fini dell'accesso alle prestazioni di previdenza e assistenza sociale (**comma 388**).

Il limite di reddito da lavoro dipendente al cui rispetto è subordinato il beneficio in esame è pari a 35.000 euro, con riferimento all'anno 2024 (**comma 387**).

Secondo la relazione tecnica allegata all'iniziale disegno di legge di bilancio²³ e la suddetta relazione tecnica di passaggio, il beneficio può applicarsi in relazione alle spese inerenti all'abitazione principale e ai relativi oneri accessori.

Si valuti l'opportunità di chiarire se, al fine del beneficio in oggetto, il termine "fabbricati" comprenda anche unità immobiliari diverse da quella abitative e, nell'ipotesi positiva, anche unità immobiliari non qualificabili come pertinenze di unità abitative. Si valuti altresì l'opportunità di chiarire se il beneficio possa applicarsi, per ogni lavoratore interessato, a più unità abitative.

Il **comma 389** richiede, al fine dell'applicazione del beneficio in oggetto, che il lavoratore interessato rilasci al datore di lavoro un'apposita autocertificazione²⁴, con cui attesti il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

*Si valuti l'opportunità di chiarire, considerato che i presupposti per la fruizione del beneficio di cui al **comma 387** non fanno riferimento a una durata minima della precedente residenza, le modalità di utilizzo del dato oggetto di autocertificazione, anche ai fini del riconoscimento del predetto beneficio e posto anche che il trasferimento della residenza potrebbe intervenire (per esempio, per motivi organizzativi) anche in una data precedente alla data di assunzione.*

Si ricorda che, ai sensi delle **norme transitorie** di cui successivi **commi 390 e 391** (si veda la relativa scheda), le somme erogate direttamente dai datori di lavoro, o rimborsate da essi ai lavoratori, per le spese relative al

²² Riguardo all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cfr. il regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#).

²³ Tale relazione tecnica è reperibile nell'[A.C. n. 2112](#).

²⁴ Autodichiarazione o dichiarazione sostitutiva, ai sensi del richiamato articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), e successive modificazioni.

contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero agli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale sono escluse, a determinate condizioni ed entro determinati limiti, dal reddito imponibile.

*Si valuti l'opportunità di chiarire se, per il medesimo fabbricato, il limite di esenzione di cui ai **commi da 386 a 389** in esame sia cumulabile con quello di cui ai **commi 390 e 391** (ferma restando l'applicazione delle relative condizioni).*

Articolo 1, commi 390 e 391 **(Esclusione dal reddito imponibile dei lavoratori di alcuni valori)**

390. Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo

all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

391. Il limite di cui al comma 390, secondo periodo, si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I commi 390 e 391 prevedono, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore²⁵ per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (*fringe benefits*); il regime transitorio di cui ai commi in esame è identico a quello previsto per il periodo d'imposta 2024²⁶. Il regime transitorio più favorevole

²⁵ Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. *infra*, in nota.

²⁶ Le norme speciali relative al periodo di imposta 2024 sono state poste dall'articolo 1, commi 16 e 17, della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#). Riguardo ad esse, cfr. anche la [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024. Si ricorda che i suddetti commi 16 e 17, pur facendo testualmente riferimento ai soli lavoratori dipendenti, sono stati ritenuti applicabili anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente; cfr. la suddetta [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E, che conferma, in quanto compatibili, le indicazioni della [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, circolare relativa alla disciplina transitoria per il periodo di imposta 2023, la quale ultima presentava, riguardo al profilo delle categorie di lavoratori, una sostanziale identità di linguaggio con le norme relative al periodo di imposta 2024 e con le disposizioni di cui ai **commi 390 e 391** in esame. La suddetta estensione ai redditi assimilati può essere quindi ritenuta implicita anche nell'ambito della disciplina transitoria di cui ai medesimi **commi 390 e 391**. Riguardo alle categorie di redditi assimilati a

consiste: nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico e a 1.000 euro per gli altri lavoratori; nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate direttamente dal datore di lavoro, o rimborsate dal medesimo al lavoratore, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione dell'abitazione principale ovvero per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio in esame concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

La **relazione tecnica di passaggio**, presentata in Senato in seconda lettura, quantifica l'importo delle minori entrate tributarie derivante dai **commi 390 e 391** in esame in 277,8 milioni di euro per l'anno 2025, 302,0 milioni per l'anno 2026, 300,2 milioni per l'anno 2027 e 22,4 milioni per l'anno 2028 (mentre si prevede un effetto fiscale positivo per l'anno 2029, pari a 1,8 milioni). La stessa **relazione** quantifica l'importo delle minori entrate contributive derivanti dai **medesimi commi 390 e 391** in 370,4 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il regime generale di esenzione in oggetto – di cui all'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi²⁷ – concerne non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche – in base al rinvio, di cui all'articolo 12 della L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, al medesimo regime fiscale (di cui al testo unico suddetto) – la base imponibile della contribuzione previdenziale. Come accennato, anche la norma transitoria in oggetto – secondo l'interpretazione già seguita in passato²⁸ – si applica anche per la determinazione della base imponibile della contribuzione previdenziale²⁹.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni – comma richiamato dal presente **comma 390** –, sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio di cui ai **commi 390 e 391**,

quello da lavoro dipendente, cfr. l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni.

²⁷ Di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986.

²⁸ Cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 49 del 31 maggio 2023; cfr. anche la suddetta **relazione tecnica di passaggio**.

²⁹ Per i titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, cfr. *supra*, in nota.

secondo l'interpretazione già seguita dall'Agenzia delle entrate in relazione alle precedenti norme transitorie (relative al periodo di imposta 2023 e al periodo di imposta 2024)³⁰, la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell'ambito dei **commi 390 e 391** i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi, affiliati o affidati.

I **commi 390 e 391** in esame si pongono in deroga esclusivamente alla **prima parte** dell'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi; resta quindi fermo il principio che, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo – come esplicitato in sede di interpretazione delle suddette precedenti norme transitorie³¹ –.

Il medesimo **comma 390** prevede che i datori di lavoro provvedano all'attuazione del regime transitorio più favorevole in esame previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti³².

Il **comma 391** specifica che il regime transitorio in esame si applica nella suddetta misura più favorevole se il lavoratore dichiara al datore di lavoro di avere diritto a quest'ultima, indicando il codice fiscale del figlio (o dei figli) a carico.

³⁰ Cfr. la citata [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.

³¹ Cfr. la citata [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023, la quale, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024.

³² In merito a tale condizione per il beneficio fiscale, cfr. anche la citata [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 23/E del 1° agosto 2023 (circolare che, come detto, è richiamata, in via generale e in quanto compatibile, dalla [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 7 marzo 2024).

Articolo 1, commi 392-394
(Incentivi per la realizzazione di screening sanitari nei luoghi di lavoro)

392. Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

393. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

394. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 392, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I commi 392-394, aggiunti in sede di esame alla Camera, istituiscono un fondo per incentivare i programmi di *screening* e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche da parte dei datori di lavoro.

Il comma 392 istituisce un fondo nello stato di previsione del MLPS con una dotazione pari a **500.000 euro** a decorrere dall'anno **2026**, per incentivare i programmi di ***screening* e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche** da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

Il comma 393 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Il comma 394 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.

I commi 392-394 prevedono interventi pari **500 mila euro a decorrere dall'anno 2026** a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'art. 1 della presente legge.

I commi 392-394, aggiunti in sede di esame alla Camera, istituiscono un **fondo** per incentivare i programmi di **screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche** da parte dei datori di lavoro.

Il **comma 392** istituisce un **fondo** nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di **screening e prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche** da parte dei datori di lavoro, ivi incluse le relative campagne di formazione e informazione, nonché la dotazione da parte delle imprese di defibrillatori semiautomatici e automatici (DEA).

Come evidenziato [dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro](#) gli *screening* sanitari sui lavoratori sono uno strumento utile nella prevenzione delle malattie.

In particolare, lo *screening* viene definito da tale Agenzia come un'azione sistematica e mirata volta a identificare malattie o condizioni precliniche in individui che ritengono di essere sani, ma che potrebbero essere a rischio di uno specifico danno alla salute e che potrebbero beneficiare di un trattamento precoce (o di un altro intervento). Lo *screening* si riferisce ad azioni separate in un singolo momento (approccio di misurazione trasversale) e si distingue, pertanto, dalla sorveglianza continua, consistente in un processo a lungo termine, che può contenere *screening* ripetuti (approccio di misurazione prospettico).

In merito agli *screening* tumorali, si può ricordare che in base ai dati dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblicati nel documento [I numeri del cancro 2022](#), in Italia nel 2022 sono state stimate 390.700 (di cui 205.000 negli uomini e 185.700 nelle donne) **nuove diagnosi di cancro**, in aumento rispetto al dato 2020, anno in cui sono state 376.600 (di cui 194.700 negli uomini e 181.900 nelle donne).

L'incremento delle diagnosi tumorali è attribuibile **anche** alla ripresa delle attività di *screening* oncologico dopo che si è attesa la riorganizzazione sanitaria e lo sblocco delle attività di assistenza a seguito dell'emergenza pandemica per COVID-19, pur rimanendo una forte variabilità geografica dovuta alla diversa capacità di recupero del sistema sanitario.

Più in generale, le ultime statistiche registrano un aumento in termini assoluti dei tumori sia in fase precoce sia avanzata, in gran parte anche legato all'**invecchiamento della popolazione**: causa che spinge le politiche di contrasto ai tumori a ridurre quanto più possibile il ritardo diagnostico (V. anche la Raccomandazione del Consiglio [Un nuovo approccio allo screening dei tumori per il rafforzamento della prevenzione attraverso l'individuazione precoce oncologica](#)) e favorire la prevenzione secondaria e primaria, controllando i fattori di rischio (fumo di tabacco, obesità, scarsa attività fisica cattiva alimentazione, abuso di bevande alcoliche, così come alcune infezioni croniche, l'inquinamento

ambientale e atmosferico, le radiazioni ionizzanti e l'esposizione ai raggi ultravioletti).

In proposito, si veda il nuovo accordo sancito il 3 novembre 2021 tra Governo, Regioni e Province autonome relativo alle [Linee di indirizzo sull'attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d'età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie](#) e l'[accordo in sede UE per aggiornare la direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni](#) finalizzato a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze pericolose ([qui l'approfondimento](#)).

Inoltre, si può ricordare che con i fondi del PNRR, sono stati finanziati **appositi programmi di screening oncologico**, specialmente rivolti alle fasce di età considerate a maggior rischio, previsti nei livelli essenziali di assistenza ([DPCM 12 gennaio 2017](#)³³), nell'ambito del livello prevenzione collettiva e sanità pubblica – area "Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di *screening*; sorveglianza e prevenzione nutrizionale”.

Si sottolinea che sono considerate promotrici dell'adesione agli *screening*, anche nel processo di erogazione dei test di primo livello, le farmacie di comunità, nella sperimentazione nazionale dei nuovi servizi, come previsto dai commi 403-406, art. 1, della [Legge n. 205 del 2017](#) (Legge di stabilità 2018)³⁴.

L'importanza di reti utili ad un confronto sul monitoraggio degli *screening* e delle diagnosi precoci è sottolineata nell'ambito della [Joint Action Europea iPAAC](#) (Innovative Partnership for Action Against Cancer) per la definizione di approcci innovativi al controllo del cancro. Al riguardo si ricorda che in Italia sono operativi tre specifiche reti tra loro interrelate: l'[Osservatorio Nazionale Screening \(ONS\)](#), il [Network Italiano per l'Evidence Based Prevention](#) e la sopra citata [Associazione dei Registri Tumori Italiani](#) (ARTIUM).

In relazione agli *screening* cardiovascolari, in uno [studio specifico dell'ISTAT relativo ai dati del 2021](#), le cause di morte più frequenti nella popolazione si confermano nel complesso le malattie del sistema circolatorio (217.523 decessi) e i tumori (174.511), che insieme causano più del 55% dei decessi totali.

Anche per le patologie cardiovascolari, pertanto, lo *screening* permette di individuare precocemente coloro che presentano fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.

Il comma 393 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

³³ *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.*

³⁴ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.*

Il **comma 394** stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui [all'articolo 1, comma 200, Legge n. 190 del 2014](#) (Legge di bilancio 2020)³⁵, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'articolo 1 della presente legge.

³⁵ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

Articolo 1, commi 395-398

(Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

395. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

396. Le disposizioni di cui al comma 395 si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

397. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

398. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 del presente articolo mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il **comma 395** riconosce, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un **trattamento integrativo speciale**, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario** effettuate nei **giorni festivi**. Il trattamento si applica a favore dei lavoratori dipendenti del **settore privato** titolari di reddito da lavoro dipendente di importo **non superiore a 40 mila euro** nel periodo d'imposta 2024 (**comma 396**). I **commi 397 e 398** stabiliscono le modalità di **riconoscimento e di compensazione** del trattamento da parte del sostituto d'imposta.

Secondo la stima contenuta nella relazione tecnica, la misura in esame comporta **maggiori spese correnti** pari a 152,1 milioni di euro per il 2025.

Nel dettaglio, il **comma 395** riconosce, per il periodo **dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025**, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della [legge n. 287 del 1991](#), e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, un **trattamento integrativo speciale**, che **non concorre** alla formazione del reddito, pari al **15% delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al **lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario**, ai sensi del [decreto legislativo n. 66 del 2003](#), effettuate nei **giorni festivi**.

Il menzionato articolo 5 della legge n. 287 del 1991 distingue i pubblici esercizi in:

- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21% del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolci, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del menzionato decreto legislativo n. 66 del 2003, il «lavoro straordinario» è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali.

Le disposizioni del comma 395 sono esplicitamente finalizzate a garantire la stabilità occupazionale e a sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.

Il **comma 396** restringe il riconoscimento del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 a favore dei lavoratori dipendenti del **settore privato** titolari di reddito di lavoro dipendente di **importo non superiore**, nel periodo d'imposta 2024, a **euro 40.000**.

Il **comma 397** specifica le modalità di riconoscimento dell'agevolazione. Il **sostituto d'imposta riconosce** il trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024.

Le somme erogate sono indicate nella **certificazione unica** prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al [D.P.R. n. 322 del 1998](#).

Ai sensi del **comma 398**, il **sostituto d'imposta compensa il credito maturato** per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#).

Articolo 1 commi 399-400***(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)***

399. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

400. Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:

a) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023;

b) per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399 del presente articolo.

I **commi 399-400** dispongono una proroga dell'**incentivo fiscale** alle **nuove assunzioni** di personale dipendente **al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due**. Definiscono altresì i criteri di determinazione degli acconti dovuti, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è vigente l'incentivo fiscale *de quo* non si debba tener conto dei relativi effetti.

Come risulta dalla relazione tecnica che accompagna l'A.S. 1330, ai **commi 399-400** sono ascrivibili **minori entrate tributarie** pari a **1.329,7 milioni di euro** per l'anno **2026** e **1.327,9 milioni di euro** per l'anno **2027** (nonché 1.327,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,8 milioni di euro per l'anno 2029).

I commi 399 e 400 dispongono una proroga alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, riguardante la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (misura cd. "più assunti, meno paghi").

Nello specifico, il **comma 399** prevede che l'**incentivo fiscale** alle **nuove assunzioni** trovi applicazione anche per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari, **periodi d'imposta** che chiudono al **31 dicembre 2025**, al **31 dicembre 2026** ed al **31 dicembre 2027**).

Si riconosce, pertanto, ai titolari di reddito d'impresa e di redditi di lavoro autonomo, nei limiti ed alle condizioni già previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, una **maggiorazione del costo del personale deducibile** a fronte agli **incrementi occupazionali** risultanti al **termine** di ciascuno dei predetti **periodi d'imposta rispetto** al corrispondente **periodo d'imposta precedente**.

A tale riguardo, la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.C. 2112) precisa che, in altri termini, l'incentivo deve essere calcolato su base "mobile" che consente di determinare l'incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d'imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d'imposta precedente. Pertanto, ad esempio, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026, l'incremento si determina rispetto al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2024.

Il **comma 400** definisce i criteri di determinazione degli **acconti dovuti**, prevedendo, in via generale, che per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è vigente l'incentivo fiscale *de quo* non si debba tener conto dei relativi effetti.

Più precisamente, la **lettera a)** prevede che, nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i successivi due (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, al 31 dicembre 2027 ed al 31 dicembre 2028), secondo il cd. "metodo storico", si debba considerare l'imposta dell'anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall'applicazione delle disposizioni in commento.

Nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio (A.C. 2112) si precisa che la norma *de qua* non menziona il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, giacché per tale periodo d'imposta già opera, nello stesso senso, l'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 216 del 2023.

La successiva **lettera b)** prevede che anche nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi (per i soggetti solari, periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025, al 31 dicembre 2026 ed al 31 dicembre 2027), secondo il cd. "metodo previsionale", non si debba tener conto delle disposizioni in commento.

• Maggiorazione del costo del personale deducibile in presenza di nuove assunzioni

In attesa della completa attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *a*) della delega al Governo per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2024, n. 216, dispone che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.

L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente (comma 2). L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il comma 3 individua il costo riferibile all'incremento occupazionale come pari al minor importo tra:

(i) il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e

(ii) l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale (esempio, per i soggetti IFRS *adopter*). I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Laddove alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, non può definirsi alcun costo riferibile all'incremento occupazione (comma 4).

Inoltre, per il medesimo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo di cui al comma 3 riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione

dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numero 9), del codice civile, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (comma 5).

Con decreto 25 giugno 2024, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono state altresì introdotte le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie (in attuazione del comma 6).

Si stabilisce che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo (comma 7).

Articolo 1, commi 401-403 *(Piano Casa Italia)*

401. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 282:

1) all'alinea, dopo le parole: « per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale»;

2) alla lettera c), dopo le parole: « realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale»;

b) al comma 283, lettera a), dopo le parole: « monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale» sono inserite le seguenti: « e di edilizia sociale».

402. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato un piano nazionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato « Piano casa Italia», quale strumento

programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il Piano casa Italia è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell'offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.

403. Per il finanziamento delle iniziative del Piano casa Italia, di cui al comma 402, è autorizzata la spesa di 560 milioni di euro, di cui 150 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronoprogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

Il comma 401 estende anche all'edilizia sociale l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività, per la sperimentazione di

modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica. Il **comma 402** prevede l'adozione di un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, denominato "Piano casa Italia", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. Il **comma 403** autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030.

Il **comma 403** non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 401** interviene sul **comma 282 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024** (L. n. 213 del 2023), che disciplina l'ambito applicativo di specifiche linee guida, e di relative linee di attività, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale.

Il citato comma 282 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della richiamata legge di bilancio 2024, ferma restando l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti dell'operazione sui saldi di finanza pubblica, per la definizione delle suddette linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività:

- a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico;
- b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari;
- c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell'ambito dei piani regolatori generali.

Nello specifico, con la **lett. a)** si novella il comma 282, al fine di **estendere anche all'edilizia sociale, l'ambito applicativo delle linee guida, e delle relative linee di attività**, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica.

Il programma di edilizia residenziale pubblica (ERP), introdotto con la [legge 5 agosto 1978 n. 457](#), disciplina tre forme di sostegno alle famiglie più in difficoltà: edilizia sovvenzionata; edilizia agevolata; edilizia convenzionata. In seguito, con il [DM 22 aprile 2008](#), a queste tre destinazioni d'uso delle risorse pubbliche si è

aggiunto anche il cosiddetto “**alloggio sociale**”, anche noto come **social housing**. Per approfondire il tema del social housing si rinvia al seguente [report](#) di Cassa depositi e prestiti.

Con la **lett. b)** si interviene sul **comma 283 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024**, che stabilisce che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dal citato comma 282 (vedi *supra*), individua per ciascuna delle linee di attività, le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, nonché i criteri e le modalità di presentazione da parte degli enti territoriali competenti dei progetti pilota.

La novella in esame estende quanto previsto dal comma 283 anche agli interventi per l’**edilizia sociale**.

Il **comma 402** prevede l’adozione di un **Piano nazionale per l’edilizia residenziale e sociale pubblica**, denominato “**Piano casa Italia**”, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. È previsto che il citato piano sia approvato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Piano casa Italia è volto al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l’utilizzo dell’offerta abitativa disponibile.

Il **comma 403** per il finanziamento delle iniziative del Piano Casa Italia **autorizza la spesa complessiva di 560 milioni** (nella misura di 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030).

Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi

di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

Articolo 1, commi 404, 405, 425 e 426
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

404. A seguito della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final, del 25 giugno 2024, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

405. Per effetto di quanto previsto al comma 404 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:

a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027;

b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari

a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;

c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l'anno 2027.

425. Agli oneri derivanti dal comma 405, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

426. Le disposizioni dei commi 405 e 425 del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 1, al comma 404, dispone che l'esonero parziale dei contributi dovuti dai datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (cosiddetta **Decontribuzione Sud**) previsto dalla normativa vigente si applichi **fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024**, conformemente a quanto previsto dalla decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea.

Il comma 405 dà conto del venir meno dell'effetto riduttivo degli oneri ascritto alla decontribuzione sud, provvedendo agli incrementi dei limiti di

spesa relativi agli esoneri contributivi “Bonus giovani”, “Bonus donne”, “Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica”.

Il comma 425 prevede che agli oneri derivanti dal comma 405 per l’anno 2024 - pari a 3,2 milioni di euro - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004).

Il comma 426 prevede che quanto disposto dai richiamati commi 405 e 425 entri in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge di bilancio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Prospetto degli effetti finanziari ascrive **al comma 404** minori oneri per la finanza pubblica pari a 5.489,1 milioni di euro per il 2025, 4.239,2 milioni di euro per il 2026 e 4.047,1 milioni di euro per il 2027 in conseguenza della decisione della Commissione europea C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024. Per l’anno 2026 vengono ascritti al comma 404 minori entrate tributarie, pari a 948.2 milioni di euro e, per l’anno 2027, pari a 605.5, milioni di euro.

Parte delle risorse che si rendono disponibili a seguito di quanto previsto dal richiamato comma 404 vengono utilizzate per compensare l’onere finanziario conseguente all’istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi volti a ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, di cui al comma 406 dell’art.1.

Al comma **405** sono invece ascritti complessivi maggiori oneri, connessi all’incremento dei limiti di spesa previsti per gli incentivi in favore di giovani, donne e aree del Mezzogiorno, pari a 99,6 milioni per il 2025, 106.9 milioni per il 2026 e 43,4 milioni per il 2027, nonché effetti fiscali indotti, in termini di maggiori entrate, pari a 1.3 milioni di euro per il 2025, 54.9 milioni di euro per il 2026 e pari a 8.5 milioni di euro per il 2027.

Gli oneri relativi all’anno 2024, pari a 3,2 milioni di euro, sono coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (**comma 425**).

Preliminarmente, si fa presente che il suddetto sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (cosiddetta Decontribuzione Sud) – introdotto dalla normativa vigente dal 2021 sino al 2029 e rimodulato per le diverse annualità³⁶ - è soggetto

³⁶ L’esonero in questione – introdotto dall’art. 1, c. 161-169, L. 178/2020 - è fruibile per dodici mesi o per diciotto se la suddetta assunzione è a tempo indeterminato o se vi è una trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato, e la percentuale dei contributi da versare da parte del datore di lavoro è pari al 30 per cento fino al 2025, al 20 per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per gli anni 2028 e 2029. Le regioni che rientrano nel beneficio, in

all'autorizzazione della Commissione europea, al fine di verificarne la compatibilità con il mercato interno e con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'autorizzazione sin qui intervenuta si è basata sui regimi speciali previsti dai Quadri temporanei per le misure di aiuti di Stato introdotti a seguito dell'emergenza sanitaria da [Covid-19](#) e, successivamente, a seguito dell'aggressione della Russia contro l'[Ucraina](#).

In concomitanza con la scadenza di tale ultimo Quadro temporaneo, fissata al 31 dicembre 2024, la Commissione europea, con la richiamata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 ha disposto che lo sgravio contributivo in oggetto si applichi fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Sul punto, si veda anche la [circ. INPS n. 82 del 2024](#) la quale, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Il **comma 404** reca dunque una disciplina di tale esonero conforme alla decisione della Commissione europea.

Parte delle risorse che si rendono disponibili a seguito di quanto previsto dal richiamato comma 404, vengono utilizzate per compensare l'onere finanziario conseguente all'istituzione del **Fondo** per il finanziamento di interventi volti a ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, di cui al comma 406 del presente articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rimanda).

Il **comma 405** dà conto - con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 che hanno introdotto esoneri contributivi transitori per giovani, donne svantaggiate e soggetti operanti nella ZES del Mezzogiorno³⁷ - del venir meno dell'effetto riduttivo

base al richiamo dell'articolo 27, comma 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia

³⁷ Si tratta dei limiti di spesa contemplati dalle disposizioni del richiamato decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito che prevedono: un esonero contributivo transitorio in favore dei datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025, al fine di incrementare l'occupazione giovanile (art. 22, comma 7, primo periodo); uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati, che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono a tempo indeterminato donne in situazioni di svantaggio (art. 23, comma 4, primo periodo); un esonero transitorio dalla contribuzione previdenziale in favore di alcuni datori di lavoro privati per le assunzioni effettuate nel periodo 1° settembre 2024-31 dicembre 2025 e relative a sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata,

degli oneri ascritto alla decontribuzione sud viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa autorizzata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024). Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all'effetto riduttivo considerato in sede di DL n. 60/2024 e non più attuale.

Tale **comma 405**, dunque, per effetto di quanto previsto al comma 1, incrementa:

- di 700 mila euro per l'anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus giovani" di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo del D.L. 60/2024;
- di 400 mila euro per l'anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus donne" di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del D.L. 60/2024;
- di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica" di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del D.L. 60/2024;

Ai suddetti oneri - pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024 - si provvede, ai sensi del **comma 425**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, corrispondenti all'ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica) (art. 24, comma 7, primo periodo).

Il **comma 426** prevede che quanto disposto dai richiamati commi 405 e 425 entri in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge di bilancio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Articolo 1, commi 406-422 e 424
(Esonero contributivo per assunzioni nel Mezzogiorno)

406. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

407. Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

408. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 406 è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo

di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

409. L'esonero di cui al comma 406 non si applica:

- a) ai rapporti di apprendistato;
- b) agli enti pubblici economici;
- c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

g) ai consorzi di bonifica;

h) ai consorzi industriali;

i) agli enti morali;

l) agli enti ecclesiastici.

410. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 406 a 412 del presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

411. L'esonero di cui al comma 406 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

412. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti

di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

413. Al fine di mantenere i livelli di crescita occupazionale nel Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è concesso ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

414. L'esonero di cui al comma 413 si applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

415. L'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

416. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui al comma 413 è riconosciuto e modulato come segue:

a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;

c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;

d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;

e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 per cento dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

417. L'esonero di cui al comma 413 non si applica:

- a) ai rapporti di apprendistato;
- b) agli enti pubblici economici;

c) agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;

d) agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;

f) alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- g) ai consorzi di bonifica;
- h) ai consorzi industriali;
- i) agli enti morali;
- l) agli enti ecclesiastici.

418. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione degli incentivi di cui ai commi da 413 a 421 del presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

419. L'esonero di cui al comma 413 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

420. L'efficacia della disposizione di cui al comma 413 è subordinata, ai

sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

421. Ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

422. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 406 a 421 sono complessivamente valutati in 1.632 milioni di euro per l'anno 2025, in 1.517 milioni di euro per l'anno 2026, in 1.513 milioni di euro per

l'anno 2027, in 1.371 milioni di euro per l'anno 2028, in 1.007 milioni di euro per l'anno 2029 e in 81 milioni di euro per l'anno 2030. L'Istituto nazionale della previdenza sociale effettua il monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei predetti commi comunicandone trimestralmente le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

423 (...)

424. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 167, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concorrono alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai commi da 406 a 422 e da 485 a 491 del presente articolo.

I commi da 406 a 422 dell'articolo 1 – introdotti alla Camera - recano un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**. La percentuale di tale esonero è rimodulata in base alle diverse annualità considerate, dal 2025 al 2029.

Alla copertura finanziaria del suddetto esonero concorrono, ai sensi del **comma 424**, le **risorse disponibili relative** alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate cd. **Decontribuzione Sud**. Tali risorse - che concorrono altresì alla proroga, all'anno 2025, del credito di imposta ZES (di cui ai commi da 485 a 491) - si rendono disponibili ai sensi del comma 404 che limita la fruibilità dell'esonero Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024.

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e la Relazione tecnica ascrivono alla presente disposizione **maggiori spese** pari a euro 1.632 mln per il 2025, 1.517 mln per il 2026, 1.513 mln per il 2027, 1.371 mln per il

2028, 1.007 mln per il 2029 e 81 mln per il 2030, a cui corrispondono effetti di **minori entrate contributive in termini di fabbisogno** di pari importo per ciascuna delle suddette annualità e **in termini di indebitamento netto** pari a euro 1.780 mln per il 2025, 1.493 mln per il 2026, 1.515 mln per il 2027, 1.357 mln per il 2028 e 976 mln per il 2029.

Allo sgravio contributivo in commento vengono altresì ascritti **effetti fiscali positivi fino al 2030**, conseguenti al fatto che vi saranno meno oneri contributivi da portare in deduzione, e pari a euro 545 mln per il 2026, 233 mln per il 2027, 276 mln per il 2028, 225 mln per il 2029 e 128 mln per il 2030. Gli effetti fiscali saranno invece **negativi per il 2031** in misura pari a 123 mln di euro.

In particolare, i **commi da 406 a 412** riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) limitatamente alle **micro, piccole e medie imprese** (fino a 250 dipendenti) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle suddette regioni. Tale agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I **commi da 413 a 421** riconoscono l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) in favore dei **datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa** prevista dalla normativa vigente e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tale agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione ed è concessa a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Si segnala che le suddette disposizioni sono state introdotte alla Camera in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell'art. 72 A.C. 2112-bis che prevedeva l'istituzione di un fondo volto a finanziare interventi con l'obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese. Quota parte delle risorse del predetto soppresso Fondo sono, altresì, state destinate al finanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui al successivo comma 423, e all'aumento delle risorse destinate alla ZES unica, di cui ai commi 485-491.

Importo degli esoneri

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri in commento sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:

- per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per

- 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
- per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
 - per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
 - per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
 - per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.

Condizionalità

I suddetti benefici:

- non sono cumulabili con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio;
- non spettano nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (art. 31, D.Lgs. 150/2015);
- sono concessi subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili

Si specifica infine che, ai fini degli adempimenti relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, l'amministrazione responsabile è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'amministrazione concedente è l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede altresì all'esecuzione degli obblighi di monitoraggio previsti dalla pertinente normativa in materia di aiuti di Stato.

Esclusioni

Gli esoneri in commento non si applicano:

- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;

- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio.

Oneri

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni sono valutati in 1.632 mln di euro per il 2025, 1.517 mln per il 2026, 1.513 mln per il 2027, 1.371 mln per il 2028, 1.007 mln per il 2029 e in 81 mln per il 2030.

L'INPS effettua il monitoraggio di tali oneri comunicando trimestralmente le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e provvede alle relative attività mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**comma 422**).

Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (di cui all'art. 1, c. 167, secondo periodo, della L. 178/2020) relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate cd. Decontribuzione Sud. Tali risorse - che concorrono altresì alla proroga, all'anno 2025, del credito di imposta ZES (di cui ai commi da 485 a 491 alle cui schede di lettura si rimanda) - si rendono disponibili ai sensi del comma 404 che limita la fruibilità dell'esonero Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024 (**comma 424**); riguardo a quest'ultimo istituto, si rinvia alla scheda relativa al summenzionato comma 404.

Articolo 1, comma 423 ***(Incremento risorse Fondo sviluppo e coesione)***

423. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 28 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.748 milioni di euro per l'anno 2027 e di 310 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 423 incrementa di 28 milioni nel 2026, di 1.748 milioni nel 2027 e 310 milioni nel 2028 il Fondo sviluppo e coesione (FSC) - ciclo di programmazione 2021-2027.

L'incremento è stato finanziato con le **risorse che si sono rese disponibili a seguito della soppressione del fondo** per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, istituito dall'**ex art. 72, comma 3, dell'originario d.d.l. di bilancio** (A.C. 2112-bis), soppresso nel corso dell'esame parlamentare³⁸.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) è, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, lo strumento finanziario nazionale principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per l'attuale ciclo di programmazione 2021-2027, il Fondo è stato rifinanziato per **75,8 miliardi** di euro, al netto di 15,6 miliardi destinati al finanziamento di investimenti PNRR.

Gli interventi sono attuati con il nuovo strumento dell'Accordo per la coesione, previsto dal D.L. n. 124 del 2023, in sostituzione del precedente "Piano Sviluppo

³⁸ Si rammenta che il Fondo recava una disponibilità di 2.450 milioni per il 2025, di 1.000 milioni per il 2026, di 3.400 milioni per il 2027 di 1.500 milioni per il 2028 e di 750 milioni per il 2029. Con le risorse del soppresso Fondo ex comma 3 dell'articolo 72 dell'AC 2112-bis sono state finanziate, tra l'altro, le agevolazioni contributive a sostegno dell'occupazione a tempo indeterminato nelle regioni del Sud (art. 1, co. 406-422) e l'incremento delle risorse per la ZES Unica Mezzogiorno (art.1, co. 485-491). Una quota di tali disponibilità è stata destinata al rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione, ai sensi del comma in esame.

e Coesione", sottoscritto tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato ovvero tra il Ministro e ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma.

Le risorse del Fondo sviluppo e coesione sono allocate sul **capitolo 8000** dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**.

Nel disegno di legge di bilancio iniziale (A.C. 2112-*bis*) la dotazione del cap. 8000/MEF risultava pari a 14.864,6 milioni per il 2025, a 8.788,8 milioni per il 2026 e a 9.553,6 milioni per il 2027. Tali risorse sono pressoché interamente relative al ciclo di programmazione 2021-2027, a parte una quota residua del ciclo di programmazione 2014-2020, iscritta per l'anno 2025 (5.156,2 milioni per il solo 2025), come esposto nella tabella che segue:

(milioni di euro)

<i>BLV</i>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Risorse FSC (cap. 8000)	14.864,6	8.788,7	9.533,6	9.563,0	8.010,9	6.500,0	370,0
- ciclo 2021-2027	9.708,4	8.788,7	9.533,6	9.563,0	8.010,9	6.500,0	370,0
- ciclo 2014-2020	5.156,2	-	-	-	-	-	-

Con l'**incremento** disposto dal **comma 423** in commento per il ciclo di programmazione 2021-2027, la dotazione del FSC – in conto competenza – viene ad essere così rideterminata:

(milioni di euro)

<i>Legge di bilancio</i>	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Comma 423	-	+28,0	+1.748,0	+310,0	-	-	-
Totale Risorse FSC (cap. 8000)	14.864,6	8.816,7	11.281,6	9.873,0	8.010,9	6.500,0	370,0
- ciclo 2021-2027	9.708,4	8.816,7	11.281,6	9.873,0	8.010,9	6.500,0	370,0
- ciclo 2014-2020	5.156,2	-	-	-	-	-	-

Per quanto riguarda le **autorizzazioni di cassa**, si segnala altresì che la legge di bilancio dispone, in Sezione II, un **incremento di 1.900 milioni** per ciascuna annualità 2025 e 2026, e di 1.000 milioni per il 2027.

Considerando anche gli effetti del comma 423, la legge di bilancio espone dunque autorizzazioni di cassa pari a complessivi 10.487,8 milioni per il 2025, 10.073,7 milioni per il 2026 e 7.049,8 milioni per il 2027.

L'aumento della dotazione di cassa è da riconnettere anche al notevole importo dei **residui passivi**³⁹ **presunti** sul cap. 8000/MEF nello stato di previsione del Ministero dell'economia, indicati nel disegno di legge di bilancio (A.C. 2112-*bis* – Tabella 2) pari a **53,8 miliardi**.

³⁹ Vale a dire somme relative agli esercizi precedenti al 2025 che sono state contabilmente impegnate, ma non ancora pagate.

Si ricorda infine che l'**articolo 1, comma 528**, della legge di bilancio in commento, nel ridefinire il finanziamento del **Ponte sullo Stretto di Messina** (con una novella ai commi 272-275⁴⁰ della legge di bilancio 2024), interviene sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ponendo una ulteriore quota della spesa complessiva per il finanziamento dell'opera **a valere sulle risorse del Fondo per il ciclo di programmazione 2021-2027**, nell'importo di **3.882 milioni**.

Con successiva **deliberazione CIPRESS** le risorse del FSC saranno definite, per le singole annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario.

⁴⁰ Si rammenta che il comma 273 della legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023) dispone che al finanziamento complessivo dell'opera concorrono anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), che sono state ridotte per un importo pari a **2.318 milioni**, di cui 718 milioni a carico delle risorse destinate alle amministrazioni centrali (**lett. a**) e 1.600 milioni a carico delle risorse imputate alle amministrazioni regionali, di cui 1.300 milioni alla Regione Siciliana e 300 milioni alla Regione Calabria (**lett. b**). Con il citato comma 528, il finanziamento dell'opera a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione è aumentato di ulteriori **3.882 milioni** di euro.

Articolo 1 commi 427-429
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 5.0)

427. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»;

b) al comma 5, lettera a), le parole: « Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo» sono sostituite dalle seguenti: « Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»;

c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»;

d) al comma 8, lettera a), le parole: « al 40 per cento, 20 per cento e 10 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: « al 40 per cento e al 10 per cento»;

e) al comma 8, lettera b), le parole: « al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « al 45 per cento e al 15 per cento»;

f) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario»;

g) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso

conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»;

h) al comma 18:

1) al primo periodo, le parole: «, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 13, ultimo periodo»;

3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95»;

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto».

428. Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

429. La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

I **commi 427-429**, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, recano delle disposizioni che **modificano** la disciplina del **credito d'imposta Transizione 5.0**.

In particolare, a seguito di tali modifiche:

(a) il **credito d'imposta può essere riconosciuto**, in alternativa alle imprese, alle **società di servizi energetici (ESCo) certificate**;

(b) per alcune fattispecie relative all'acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l'incremento della **base di calcolo del credito d'imposta**;

(c, d, e) **si eleva al 35 per cento** del costo l'importo del credito d'imposta **per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro** (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;

(f) si prevede che, per le **società di locazione operativa**, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai **consumi energetici** della struttura o del processo produttivo **del noleggiante**, ovvero, in alternativa, **del locatario**;

(g) viene definita la **misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d'imposta industria 4.0**;

(h) si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una **società di servizi energetici (ESCo)** in presenza di determinate condizioni;

(i) si prevede la **cumulabilità del credito d'imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS)**;

(l) si precisa che il credito d'imposta è **cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea**, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli **investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024** e che **con riferimento agli incrementi delle aliquote del credito d'imposta** sopra descritti la loro **fruizione** sia **subordinata ad una comunicazione del GSE** nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Come risulta dalla relazione tecnica (A.S. 1330), i commi 427-429 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

I **commi da 427 a 429**, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, recano delle disposizioni che integrano e modificano la disciplina del **credito d'imposta Transizione 5.0**.

Nello specifico, il **comma 427** contiene delle disposizioni che modificano l'**articolo 38** del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

In particolare, la **lettera a)**, **modificando il comma 2** del citato articolo 38, prevede la possibilità di riconoscere il credito d'imposta, in alternativa alle imprese, alle **società di servizi energetici (ESCo) certificate** da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

La previgente formulazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, riconosce il credito d'imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa che effettuano, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

La modifica normativa *de qua* estende la possibilità di fruire del credito d'imposta alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente (cd. "ESCo").

Si tratta di imprese che, certificandosi secondo la norma tecnica italiana UNI CEI 11352, offrono dei servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, garantendo al cliente un miglioramento dell'efficienza energetica, rilevato attraverso la misura della riduzione dei consumi energetici rispetto a quelli iniziali.

Con la certificazione offrono, pertanto, maggiori garanzie ai soggetti terzi circa le proprie competenze e capacità, assicurandosi la possibilità di accedere o di competere senza limitazioni ai futuri bandi pubblici e avendo la possibilità di riorganizzarsi meglio nel corso del processo di certificazione.

A tal fine, le ESCo devono effettuare un *audit* energetico preliminare, definire le azioni da svolgere per l'efficientamento ed infine verificarne l'esito.

La **lettera b)**, modificando il comma 5 del citato articolo 38, dispone l'**incremento della maggiorazione riconosciuta**, ai fini della determinazione della **base di calcolo del credito d'imposta**, nei termini che seguono:

- **al 130 per cento** del costo per i **moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento** di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (nella versione previgente non si prevedeva una maggiorazione, perciò si considerava il **100 per cento del costo**);
- **al 140 per cento** del costo (**anziché al 120 per cento**) per i **moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli**

Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;

- **al 150 per cento (anziché al 140 per cento)** per i **moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento** di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Ai sensi delle successive **lettere c), d), e)** si dispone la **riduzione da tre a due soglie di investimento**, ai fini del calcolo delle aliquote del credito d'imposta.

Nello specifico, la **lettera c)**, modificando il **comma 7** del medesimo articolo 38, dispone che **l'aliquota del credito d'imposta per la quota di investimenti d'importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro sia pari al 35 per cento** (nella versione previgente era **pari al 15 per cento**).

La previgente formulazione dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 19 del 2024, prevedeva che il credito d'imposta fosse riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

In base alla riformulazione di cui sopra, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Conseguentemente, con la successiva **lettera d)**, che modifica il **comma 8, lettera a)**, dell'articolo 38, **viene soppresso** il riferimento alla misura dell'**incremento del credito d'imposta al 20 per cento**, riconosciuto nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6 per cento o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, per il quale la previgente formulazione prevedeva l'aliquota del 15 per cento.

Con la **lettera e)**, che modifica il **comma 8, lettera b)**, dell'articolo 38, **viene inoltre soppresso** il riferimento alla misura dell'**incremento del credito d'imposta al 25 per cento**, riconosciuto nel caso di riduzione dei

consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10 per cento o dei processi produttivi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, per il quale la previgente formulazione prevedeva l'aliquota del 15 per cento.

Secondo la previgente formulazione dell'articolo 38, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024, la misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 doveva essere rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4.

La **lettera f)**, integrando il **comma 9** del medesimo articolo 38, prevede che, per le **società di locazione operativa**, il **risparmio energetico** conseguito possa essere verificato **rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante ovvero**, in alternativa, **del locatario**.

Con la **lettera g)** si introducono due nuovi commi all'articolo 38 (**comma 9-bis** e **comma 9-ter**) che forniscono le seguenti indicazioni, ai fini del calcolo della riduzione dei consumi prevista dal comma 9.

1. Si definisce la **misura della contribuzione al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi** (rispettivamente pari **al 3 per cento ed al 5 per cento**), per gli investimenti in beni di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beneficiari del credito d'imposta industria 4.0) **caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica**, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio (nuovo **comma 9-bis**).
2. La **riduzione dei consumi energetici** si considera, in ogni caso, conseguita nei casi di **progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCO) in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract)** nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici

differenziata a seconda che si faccia riferimento alla struttura produttiva o ai processi produttivi interessati dall'investimento, rispettivamente, non inferiore al 3 per cento e al 5 per cento (nuovo **comma 9-ter**).

La **lettera h)** modifica, nei termini che seguono, il **comma 18** dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024:

1. si **prevede la cumulabilità del credito d'imposta Transizione 5.0 con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;**
2. si precisa al **secondo periodo del comma 18** che il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive **di cui al comma 13 ultimo periodo** (anziché, nella previgente formulazione, di cui al periodo precedente), non porti al superamento del costo sostenuto;
3. si precisa che il **credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti dell'Unione europea** (di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Il **comma 428** precisa che le **disposizioni contenute nel comma 427** si applicano a tutti gli **investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024** e che tali norme integrano e modificano le disposizioni dettate dal decreto ministeriale emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del medesimo decreto-legge n. 19 del 2024.

Si veda la [Circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877- Transizione 5.0](#) e l'ulteriore documentazione disponibile sul [sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#).

Infine, il **comma 429**, prevede che **la possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d'imposta** sopra descritti sia **subordinata all'invio di apposita comunicazione del GSE**, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Articolo 1, commi 430 e 431 *(Misure in favore dell'editoria)*

430. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

431. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, le risorse di cui al comma 430 del presente articolo sono ripartite, nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, finanziati a valere sul Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria.

I **commi 430 e 431**, inseriti nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, incrementano di **50 milioni di euro** per l'anno 2025 il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**, demandando la ripartizione di tali risorse aggiuntive al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 430** prevede maggiori spese pari a un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

I **commi 430 e 431**, inseriti nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, recano misure in favore del settore dell'editoria.

In particolare, il **comma 430**, in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, incrementa di **50 milioni di euro** per il **2025** il **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria** di cui all'articolo 1, comma 1, della [legge 26 ottobre 2016, n. 198](#), per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 431** prevede che le risorse aggiuntive stanziato dal comma 1 siano ripartite con il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con

cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si rammenta che il **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.

Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di **sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale**, nonché una quota delle risorse derivanti dal **canone di abbonamento alla televisione**, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d'anno (articolo 1, comma 2).

Le risorse assegnate al Fondo sono **ripartite annualmente**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del *made in Italy* e dell'economia e finanze (articolo 1, comma 4), **tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del *made in Italy***, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. Il riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2024 è stato effettuato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024](#).

Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita **la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio** – Dipartimento per l'informazione e l'editoria (art. 1, comma 6). Il riparto delle risorse del Fondo per l'anno 2024 è stato effettuato con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024](#).

Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la [legge n. 213 del 2023](#) (legge di bilancio 2024), che:

- ha ridenominato il Fondo in “**Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**” (articolo 1, comma 315, lettera a));
- ha inserito un comma *6-bis*, nell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ai sensi del quale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è annualmente stabilita, per una percentuale non superiore al 5 per cento, la quota del Fondo a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri da destinare a **misure di risoluzione di situazioni di crisi occupazionale** a vantaggio delle imprese operanti nel settore dell'informazione e dell'editoria, ivi compreso il rifinanziamento degli interventi volti a sostenere il **prepensionamento** dei giornalisti dipendenti;
- ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di delegificazione al fine di **ridefinire e integrare i criteri per l'erogazione**, a valere sul predetto

Fondo, **dei contributi** a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, individuati dal [decreto legislativo n. 70 del 2017](#), dettando al contempo le relative previsioni generali regolatrici della materia.

Per un ulteriore approfondimento si rimanda all'apposita [pagina](#) del sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 1, commi 432 e 433
(Servizio di trasmissione delle sedute parlamentari)

432. Il contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato fino all'anno 2025.

433. Per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2025.

I **commi 432 e 433**, introdotti nel corso dell'esame alla **Camera**, dispongono la **proroga**, fino **all'anno 2025**, del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, titolare dell'emittente "**Radio Radicale**", stanziando al contempo **8 milioni di euro** per il medesimo anno 2025 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Il **comma 433** prevede maggiori spese per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025.

I **commi 432 e 433**, introdotti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, recano misure in materia di svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

In particolare, il **comma 432** dispone la **proroga**, fino **al 2025**, del contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società **Centro di produzione Spa**, titolare dell'emittente "**Radio Radicale**", stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della [legge 27 dicembre 2019, n. 160](#).

Il **comma 433** dispone che, per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, è autorizzata la spesa di **8 milioni di euro per il 2025**.

Al riguardo, si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della [legge n. 224 del 1998](#). Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell'approvazione della

riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha previsto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari. La convenzione è stata poi oggetto di successive proroghe.

Da ultimo, l'articolo 1, commi 554 e 555, della [legge n. 213 del 2023](#) (legge di bilancio 2024) ha autorizzato una spesa massima di 8 milioni di euro annui per l'anno 2024 per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, al contempo prevedendo la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.a., titolare dell'emittente "Radio Radicale".

Articolo 1 commi 434-435

(Esenzione della garanzia per i trasferimenti nazionali di prodotti da fumo sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise)

434. All'articolo 6, comma 4, quinto periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: « per via marittima» sono aggiunte le seguenti: « nonché per i trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei prodotti di cui agli articoli 62-quater.1 e 62-quater.2 sottoposti a regime fiscale ai sensi del presente testo unico. Per i prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quater.2, la facoltà di esonero di cui al quinto periodo è estesa anche alle

cauzioni da prestare sui prodotti in giacenza nei depositi».

435. La facoltà di esonero di cui all'articolo 6, comma 4, quinto e sesto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 434 del presente articolo, è esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.

I **commi 434-435**, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, **estendono la facoltà di esonero dall'obbligo di garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati, di prodotti che contengono nicotina e prodotti di inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nonché alle cauzioni da prestare sul prodotto in giacenza nei depositi.** Si prevede che l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli** prima di esercitare tale facoltà debba acquisire la documentazione necessaria per valutare l'affidabilità e la solvibilità dei soggetti richiedenti.

Secondo la relazione tecnica (A.S. 1330), la previsione contenuta nei commi 434-435 può ritenersi sostanzialmente neutrale sotto il profilo finanziario.

Le disposizioni contenute nei commi 434 e 435, introdotti nel corso dell'esame parlamentare, introducono delle nuove fattispecie di esonero dell'obbligo di prestazione di garanzia di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 ("TUA").

Nello specifico, il **comma 434**, modificando il **comma 4, quinto periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 504 del 1995**, estende la

facoltà di esonero, esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, **dall'obbligo di prestare la garanzia ai trasferimenti nazionali di tabacchi lavorati e dei seguenti prodotti** sottoposti al regime fiscale previsto dal testo unico delle accise:

1. **consumo di prodotti che contengono nicotina** e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo - cd. "**Nicotine Pouches**" di cui all'articolo 62-*quater.1* del TUA;
2. **prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco** di cui all'articolo 62-*quater.2* del TUA.

La medesima facoltà di esonero è, altresì, **estesa anche alle cauzioni da prestare sui prodotti** di cui sopra **in giacenza nei depositi**, nonché per i **prodotti succedanei dei prodotti da fumo** di articolo 62-*quater* del TUA.

La previgente formulazione dell'articolo 6, comma 4, penultimo periodo, del TUA riconosceva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la facoltà di concedere ai depositari autorizzati (riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità) l'esonero dall'obbligo di prestare la garanzia esclusivamente per i trasferimenti sia nazionali sia intraunionali, previo accordo con gli Stati membri interessati, di prodotti energetici effettuati per via marittima.

Per prodotti succedanei dei prodotti da fumo, di cui all'articolo 62-*quater* del TUA, si intendono i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, i sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Ai sensi del successivo **comma 435** si prevede che l'**esercizio della facoltà di esonero**, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia **subordinato**:

1. alla preventiva **acquisizione di idonee referenze bancarie** da parte degli **istituti di credito** dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti;
2. alla **verifica del rischio di insolvenza** dei medesimi soggetti fondata su di una valutazione storica, prospettica e comparata.

Articolo 1, commi 436-444***(Aliquota ridotta IRES per le imprese che investono in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati)***

436. In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

a) che una quota non inferiore all'80 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

b) che un ammontare non inferiore al 30 per cento degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché nell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine

per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

437. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 spetta a condizione che:

a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:

1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;

2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari almeno all'1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

438. Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui al comma 436, lettera a), sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;

b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436, lettera b), siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

439. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

440. Per le società e per gli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che partecipano al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129 del medesimo testo unico, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito

eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli articoli da 130 a 142 del medesimo testo unico.

441. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 436 a 444 del presente articolo è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

442. Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi da 436 a 444 del presente articolo, possono fruire della riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 limitatamente all'imposta sui redditi delle società riferibile al reddito di impresa.

443. Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi da 436 a 444.

444. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono

<p>adottate le disposizioni di attuazione dei commi da 436 a 443, anche al fine di introdurre disposizioni di coordinamento con altre norme</p>	<p>dell'ordinamento tributario nonché al fine di disciplinare le modalità di recupero dell'agevolazione nei casi di decadenza dal beneficio.</p>
---	--

I **commi da 436 a 444**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, riconoscono, **per il solo periodo d'imposta 2025**, a determinati soggetti passivi IRES, al ricorrere di talune condizioni, l'**aliquota agevolata IRES del 20 per cento** in luogo di quella ordinaria del 24 per cento.

Le disposizioni medesime prevedono, altresì, specifici casi di **decadenza**, nonché di **esclusione**, da tale agevolazione.

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330, alle disposizioni in esame sono ascritte **minori entrate** pari a **349,9 milioni di euro** per l'anno 2025 e pari a **116,6 milioni di euro** per l'anno 2026.

Il **comma 436** prevede, nelle more dell'attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'[articolo 6, comma 1, lettera a\)](#), della legge n. 111 del 2023, in materia di revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la **riduzione dell'aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento, per il solo periodo d'imposta 2025**, per le società e gli enti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettere a\), b\) e d\)](#), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), qualora **ricorrano cumulativamente** le seguenti condizioni:

- **accantonamento** ad apposita riserva di una **quota minima pari all'80 per cento** degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024;
- **destinazione** di una **quota pari ad almeno il 30 per cento** dei suddetti utili accantonati e, comunque, **non inferiore al 24 per cento degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023** (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20 mila euro), a **investimenti** nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli [allegati A e B](#) alla legge n. 232 del 2016 (investimenti beni strumentali Transizione 4.0) e nell'[articolo 38](#) del decreto-legge n. 19 del 2024 (investimenti beni strumentali Transizione 5.0), purché tali investimenti siano effettuati tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

In merito, si rammenta che il principio di cui al suddetto articolo 6, comma 1, lettera a), della legge n. 111 del 2023 concerne la riduzione dell'aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli

qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Peraltro, si evidenzia che i soggetti di cui al sopra citato articolo 73 del TUIR beneficiari dell'IRES ridotta sono i seguenti:

- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera a));
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i *trust*, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (articolo 73, comma 1, lettera b));
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i *trust*, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (articolo 73, comma 1, lettera d)).

Il **comma 437** specifica le **ulteriori condizioni** che devono sussistere affinché i predetti soggetti possano fruire della agevolazione in oggetto. Segnatamente:

- nel periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024**, con riferimento al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato:
 - il numero di unità lavorative per anno (**ULA**) **non sia diminuito** rispetto alla media del triennio precedente;
 - siano effettuate **nuove assunzioni** in misura tale da garantire un **incremento occupazionale di almeno l'1 per cento** del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente (ovvero quello in corso al 31 dicembre 2024) e, comunque, in misura non inferiore a una nuova assunzione;
- l'impresa **non abbia fatto ricorso** all'istituto della **cassa integrazione guadagni** nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione del caso in cui l'integrazione salariale ordinaria sia stata corrisposta in presenza di situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.

Sul punto, si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 11](#) del decreto legislativo n. 148 del 2015, oltre al caso sopra menzionato, l'istituto dell'integrazione salariale ordinaria è previsto anche in situazioni temporanee di mercato.

Il **comma 438** individua i casi di **decadenza** dall'agevolazione dell'IRES premiale:

- **distribuzione** della quota di utile accantonata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- **dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinazione stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero**, anche se appartenenti allo stesso soggetto, dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

Il **comma 439** esclude dalla presente agevolazione le **società** e gli **enti in liquidazione ordinaria**, assoggettati a **procedure concorsuali di natura liquidatoria**, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di **regimi forfetari**.

Il **comma 440** dispone che, qualora le società e gli enti beneficiari partecipino al **consolidato nazionale o mondiale**, l'**importo** su cui spetta l'aliquota del 20 per cento è **utilizzato** dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del **reddito eccedente le perdite computate in diminuzione**.

Al riguardo, si segnala che gli istituti del consolidato nazionale e del consolidato mondiale sono disciplinati rispettivamente dagli [articoli da 117 a 129](#) e dagli [articoli da 130 a 142](#) del TUIR.

Il **comma 441** stabilisce che, in caso di opzione per il regime di **trasparenza fiscale** di cui all'[articolo 115](#) del TUIR, l'**importo** su cui spetta la predetta aliquota è attribuito a ciascun socio in **misura proporzionale** alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il **comma 442** prevede per gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i *trust* che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, la facoltà di **fruizione** dell'agevolazione **limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa**.

Il **comma 443** specifica che, ai fini della determinazione **dell'acconto dovuto** per il periodo d'imposta **successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, si assume, quale imposta del periodo precedente, **quella che sarebbe stata determinata non applicando le presenti disposizioni**.

Infine, il **comma 444** demanda ad **apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** l'**attuazione delle disposizioni in esame**,

anche al fine di prevedere le disposizioni di coordinamento con altre norme dell'ordinamento tributario, nonché al fine di disciplinare le modalità di riversamento dell'agevolazione nelle ipotesi di decadenza dal beneficio.

Articolo 1, commi 445-448
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)

445. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1051, le parole: « commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-bis»;

b) al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024»;

c) il comma 1058-ter è abrogato;

d) al comma 1059, le parole: « commi da 1056 a 1058-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-bis»;

e) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-bis» e le parole: « commi da 1056 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-bis»;

f) al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-bis».

446. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31

dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

447. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67. Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

448. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Il **comma 445** modifica in più parti la disciplina del credito d'imposta c.d. "Transizione 4.0". In particolare, viene **rimodulato il termine** entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Viene **abrogata, altresì, la disposizione** che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». Il **comma 446 riconosce**, tuttavia, il **credito** d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. I **commi 447 e 448** prevedono delle **procedure di monitoraggio** della fruizione dei crediti d'imposta suddetti.

Secondo la stima contenuta nella relazione tecnica, la misura disposta dai commi in esame dovrebbe comportare un **risparmio di spesa** complessivo pari 1.800 milioni di euro in termini di **indebitamento netto** per l'anno 2026. Considerando le modalità di utilizzo del credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal primo anno di avvenuta interconnessione dei beni, gli **effetti positivi di cassa** associati ai minori tiraggi dei crediti sono stimati in 600 milioni di euro annui dal 2025 al 2027.

L'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle

imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 - [legge n. 232 del 2016](#)), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

Per una panoramica più dettagliata degli incentivi, si rinvia al [portale della documentazione parlamentare](#) e al sito del [Ministero delle imprese e del Made in Italy](#).

Il **comma 445** apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)).

In particolare, si **limita la validità del credito di imposta** di cui al comma 1057-*bis* **al 31 dicembre 2024**, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, viene **abrogato il comma 1058-ter** e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta "transizione 4.0" nei commi da 1051, 1057-*bis*, 1059, 1062, 1063.

Il **comma 446** stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge di bilancio 2021 sia **riconosciuto**, per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel **limite di spesa di 2.200 milioni di euro**.

Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il **comma 447** stabilisce una procedura finalizzata al **rispetto dei limiti di spesa** di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al [decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy](#) adottato in attuazione dell'articolo 6 del [decreto-legge n. 39 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.

Il comma rinvia quindi a un ulteriore, apposito, decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le necessarie modificazioni

da apportare al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Il **comma 448** definisce una **procedura di monitoraggio della fruizione** dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Articolo 1 comma 449

(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

449. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: « fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2027»;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: « e di 6 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027».

Il **comma 449** dispone un'ulteriore **proroga fino al 31 dicembre 2027** al **credito d'imposta** riconosciuto in relazione alle spese di consulenza sostenute dalle **piccole e medie imprese** per la **quotazione**. Conseguentemente, vengono aggiornati i **limiti di utilizzo** del medesimo credito d'imposta.

Secondo la relazione tecnica (A.S. 1330), al **comma 449** sono ascrivibili **maggiori oneri pari a 3 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

Si ricorda che i **commi da 89 a 92** della legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) hanno istituito un **credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese in relazione alle spese di consulenza** sostenute per l'ammissione alla **negoziazione su mercati regolamentati** o sistemi multilaterali di negoziazione (*Multilateral Trading Facility - MTF*) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.

Sul punto, successivamente, sono intervenuti: il comma 230 della legge di bilancio 2021 che ha esteso il credito d'imposta al 31 dicembre 2021, il comma 46 della legge di bilancio 2022 che ha esteso l'agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, il comma 395 della legge di bilancio 2023 che ha esteso la misura al 31 dicembre 2023 **e, da ultimo**, l'articolo 3, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 215 del 2023 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024) che ha **prorogato la misura al 31 dicembre 2024**.

La misura è inserita in un **complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo**, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. *minibond*), raccolta tramite portali *on-line* (cd. *crowdfunding*) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d'imposta alle piccole e medie imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro e che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

Il comma 449 dispone un'ulteriore proroga alle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 89 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nello specifico, la **lettera a)**, modificando il comma 89 dell'articolo 1, dispone una **proroga** dell'agevolazione **fino al 31 dicembre 2027**.

La successiva **lettera b)**, modificando il primo periodo del comma 90 del medesimo articolo 1, al fine di prevedere che il credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese sia utilizzabile nei limiti di **3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

Articolo 1, comma 450
(Fondo di garanzia per le PMI)

450. All'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

b) alla lettera b), le parole: «fino alla misura massima del 55 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di micro-impresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità. La predetta misura massima è innalzata

al 60 per cento per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla misura massima del 50 per cento per le operazioni finanziarie, riferite a soggetti beneficiari finali che rispettino i requisiti dimensionali di micro-impresa e di piccola e media impresa di cui all'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di seguito denominate "PMI", concesse per il finanziamento di esigenze di liquidità»;

c) alla lettera c), le parole: «ovvero fino a euro 80.000» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero fino a euro 100.000»;

d) alla lettera e), le parole: «non inferiore a 250 e» sono soppresse.

L'articolo 1, comma 450, proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria di quella ordinaria (lett. a)). Contestualmente, apporta alla stessa disciplina talune modifiche (lett. b-d)), e in particolare:

- **la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al 50%, per tutte le MPMI, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono (lett. b));**
- **si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80 per cento in relazione alle operazioni finanziarie di importo fino a 100 mila euro – anziché 80 mila euro come attualmente previsto – nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (lett. c));**
- **si rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano**

applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “*mid cap*” (lett. *d*)).

Al comma 450 non sono ascritti effetti finanziari dal prospetto riepilogativo.

Nel dettaglio, il comma 450 dell’articolo 1 **novella** l’articolo 15-*bis*, comma 1, del [D.L. n. 145/2023](#), il quale ha disposto che dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il **Fondo di garanzia per le PMI**, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operasse secondo **specifiche modalità**, disciplinate dallo stesso articolo.

La novella qui in esame:

- **proroga** dal 31 dicembre 2024 al **31 dicembre 2025** il **termine** di operatività della **disciplina speciale** del Fondo di cui all’articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023 (lett. *a*) e, contestualmente,
- **apporta modifiche** alla suddetta disciplina speciale, in particolare:
 - porta al **50 per cento** la **percentuale massima di copertura del Fondo per le operazioni finanziarie** riferite alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), **per** il finanziamento di esigenze di **liquidità, a prescindere dalle fasce** del modello di valutazione cui appartengono.

In precedenza, la percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento delle esigenze di liquidità è stata pari, come sopra accennato, al 55% per le MPMI rientranti nella fascia 1 e 2 del modello di valutazione e del 60% per quelle rientranti nelle fasce 3 e 4 del modello di valutazione. Questa differenza viene eliminata con la novella in esame e la **percentuale massima di copertura del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene livellata più in basso, al 50%, per tutte le MPMI (lett. *b*)** che novella la lett. *b*) comma 1 dell’articolo 15-*bis*);

- **innalza** da 80.000 a **100.000 euro** l’importo massimo di ammissibilità delle **operazioni finanziarie** (cd. “di importo ridotto”), sulle quali opera la **copertura** del Fondo fino all’**80 per cento in caso di riassicurazione (lett. *c*)** che novella la lett. *c*) comma 1 dell’articolo 15-*bis*);
- **interviene** sulla disposizione che ammette, previa apposita [autorizzazione della Commissione UE](#), l’intervento in garanzia del Fondo nei limiti del 15 per cento della sua dotazione finanziaria

annua, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (dunque, **le imprese a media capitalizzazione**, cd. “*mid cap*”) (lett. *c*) che novella la lett. *e*) del comma 1 dell’articolo 15-*bis*).

La novella **rimuove il limite dei 250 dipendenti** ai fini dell’individuazione delle imprese per le quali trova applicazione tale previsione. Essa dunque, è ora applicabile, fino al 31 dicembre 2025, oltre che alle imprese a media capitalizzazione cd. “*mid cap*”, anche alle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

La **relazione tecnica** del Governo all’emendamento che ha inserito l’articolo qui in esame, conferma che si intende eliminare “l’errato riferimento al limite dei 250 dipendenti”, includendo pertanto, nell’alveo della norma le cd. “*small-mid cap*”,

Si rammenta che le **disposizioni relative alle cd. “mid cap”**, di cui alla lettera *e*) del comma 1 dell’articolo 15-*bis*, con la novella in esame **estese per il 2025 anche** alle micro, piccole e medie imprese, **sono state, in data 11 marzo 2024, autorizzate dalla Commissione UE alla luce della Sezione 2.1** del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*. Tuttavia, allo stato, **la Sezione 2.1 non è applicabile per il 2025**. L’autorizzazione della Commissione è infatti stata rilasciata a marzo 2024 ([SA 111369](#)), ai sensi della Sezione 2.1, del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*⁴¹, che ha ammesso gli “aiuti di importo limitato” sino al 30 giugno 2024 e, per le imprese del settore agricolo e della pesca, sino al 31 dicembre 2024. **L’operatività della Sezione 2.1 è quindi scaduta.**

In attuazione delle disposizioni qui introdotte, è stata adottata la [Circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale](#), gestore del Fondo, cui si rinvia. Nella circolare, si evidenzia che la proroga e la modifica delle disposizioni per le *mid cap*, disposta dal comma qui in commento, opererà dopo l’autorizzazione della Commissione europea.

La Tabella seguente, rappresenta, in forma schematica, il regime del Fondo previsto dall’articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023 e vigente fino al 31 dicembre 2024, e il regime del Fondo come modificato e prorogato al 31 dicembre 2025 dal comma 450 dell’articolo 1 del provvedimento qui in esame. In grassetto sono riportate le **novità apportate dal comma 450**.

⁴¹ La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere **dal 27 marzo 2024** ([qui](#) la circolare del Fondo).

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
modalità di funzionamento disposte dal D.L. n. 145/2023**

PERIODO	AMMONTARE MASSIMO GARANTIBILE	% MASSIMA DI COPERTURA	COMMISSIONI	VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO
1 gennaio 2024-31 dicembre 2024 <i>DISCIPLINA PREVIGENTE</i>	5 milioni	<p>55% per liquidità per imprese nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione</p> <p>60% per liquidità per imprese nelle fasce 3 e 4</p> <p>80% per investimenti, per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza</p> <p>80% operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (startup e PMI innovative)</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro e alle operazioni finanziarie relative alla Nuova Sabatini;</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo ridotto, fino a 40 mila euro, ovvero fino a 80 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (confidi e altri fondi di garanzia). Per tali operazioni, il modello di valutazione è applicato solo ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie fino a 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell'ammissibilità), per gli enti del terzo settore iscritti al relativo Registro nazionale e al Repertorio economico amministrativo.</p> <p>50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali</p> <p>A favore delle imprese cd. mid-cap (con dipendenti tra 250 e 499)</p> <p>40% per investimenti nonché per le operazioni riferite alle mid-cap di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo</p> <p>30% per esigenze di liquidità</p> <p>La garanzia del Fondo può essere concessa entro il 15 % della dotazione finanziaria annua del medesimo</p> <p>La misura per le mid-cap è entrata in operatività dal 27 aprile 2024, dopo l'autorizzazione della Commissione UE, rilasciata in data 11 marzo 2024 (cfr. qui).</p>	<p>NO solo per microimprese</p> <p>Piccole imprese 0,50</p> <p>Medie imprese 0,50</p> <p>per mid-cap 1,25%</p>	<p>SI, con esclusione delle imprese in fascia 5 (salvo operazioni di importo ridotto, per cui il modello di valutazione è applicato a presidio dei rischi assunti dal Fondo)</p>
1 gennaio 2025-31 dicembre 2025 <i>DISCIPLINA VIGENTE</i>	5 milioni	<p>50% per liquidità per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza</p> <p>80% per investimenti, per tutte a prescindere dalla fascia di appartenenza</p> <p>80% operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di garanzia o che non siano utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione (startup e PMI innovative)</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro e alle operazioni finanziarie relative alla Nuova Sabatini;</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie di importo ridotto, fino a 40 mila euro, ovvero fino a 100 mila euro nel caso di riassicurazione richiesta da garanti autorizzati (confidi e altri fondi di garanzia). Per tali operazioni, il modello di valutazione</p>	<p>NO solo per microimprese</p> <p>Piccole imprese 0,50</p> <p>Medie imprese 0,50</p> <p>per mid-cap 1,25%</p>	<p>SI, con esclusione delle imprese in fascia 5 (salvo operazioni di importo ridotto, per cui il modello di valutazione è applicato a presidio dei rischi assunti dal Fondo)</p>

PERIODO	AMMONTARE MASSIMO GARANTIBILE	% MASSIMA DI COPERTURA	COMMISSIONI	VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO
		<p>è applicato solo ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo.</p> <p>80% in relazione alle operazioni finanziarie fino a 60 mila euro (senza applicazione del modello di rating ai fini dell'ammissibilità), per gli enti del terzo settore iscritti al relativo Registro nazionale e al Repertorio economico amministrativo.</p> <p>50% per investimenti nel capitale di rischio dei beneficiari finali</p> <p>Previa autorizzazione UE, a favore delle imprese con dipendenti fino a 499</p> <p>40% per investimenti nonché per le operazioni relative a imprese di nuova costituzione o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo</p> <p>30% per esigenze di liquidità</p> <p>La garanzia del Fondo può essere concessa entro il 15 % della dotazione finanziaria annua del medesimo</p>		

La **relazione tecnica** del Governo afferma che, al fine di assicurare l'operatività del Fondo di garanzia per l'annualità 2025, sulla base delle previsioni elaborate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in collaborazione con il gestore del fondo, è stimato un **fabbisogno finanziario di circa 2,3 miliardi** di euro. La **copertura finanziaria di tale fabbisogno per il 2025 è assicurata**, per la sua interezza, da risorse già nella disponibilità del Fondo, e in particolare:

- **risorse residue** stimate, a fine 2024, in circa **1,7 miliardi** di euro, a valere su stanziamenti pregressi già effettuati a valere sul Fondo;
- risorse, per un importo di circa **440 milioni di euro**, **rivenienti da svincoli** di accantonamenti su garanzie rilasciate dalla Riserva speciale del Fondo di garanzia alimentata con risorse del PON FESR Ricerca e competitività 2007-2013, riutilizzabili nell'ambito del Fondo di garanzia per il rilascio di nuove garanzie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del regolamento (CE) n. 1083/2006;
- **minori accantonamenti** pari a circa **160 milioni** di euro.

• Fondo di garanzia PMI

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo stesso**.

Il Fondo, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie

imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi** provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'intervento straordinario del Fondo - introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. - è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#)) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 392-393)⁴². La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto **disposizioni di carattere strutturale**, le quali prevedono che il Fondo operi entro il **limite massimo di impegni assumibile**, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

- di un **Piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
- del **sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura

⁴² La legge di bilancio 2023 ha poi **prorogato** - dal 31 dicembre 2022 al **31 dicembre 2023** - il termine finale di applicazione del **sostegno speciale e temporaneo** del Fondo di garanzia alle imprese colpite dagli effetti della **crisi ucraina**. Tale specifico sostegno ha trovato disciplina nei **commi 55-bis** e **55-ter** della legge di bilancio 2022, come inseriti dall'articolo 16 del [D.L. n. 50/2022](#) ([L. n. 91/2022](#)) e la sua legittimazione nel [Quadro europeo temporaneo di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina](#) (2022/C 131 I/01). Il quadro, a decorrere dal 9 marzo 2023, è stato sostituito dal nuovo Quadro temporaneo **di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina**. Il nuovo Quadro è stato approvato il **9 marzo 2023** ([qui il testo della Commissione europea 2023/C 101/03](#)). Per quanto qui interessa, per il sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie ([Sezione 2.2, punti 65-67](#)) il nuovo Quadro conferma il precedente: il sostegno è consentito **fino al 31 dicembre 2023**.

dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il **Piano annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario 2024**, è stato adottato con [delibera CIPESS 18 ottobre 2023](#), pubblicata in G.U. del 24 novembre 2023.

Successivamente, l'articolo 15-*bis*, comma 1, del D.L. n. 145/2023, qui novellato, ha disposto che dal 1 gennaio 2024 **fino al 31 dicembre 2024**, il **Fondo di garanzia per le PMI**, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche **modalità**. Segnatamente, l'articolo, al comma 1, ha indicato in **5 milioni** di euro l'**importo massimo garantito** dal Fondo per singola impresa (lett. *a*). La garanzia è stata concessa mediante **applicazione del modello di valutazione** di cui alla **Parte IX** delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, **con esclusione** dei soggetti rientranti nella **fascia 5** del medesimo modello di valutazione (lettera *b*)).

L'articolo 15-*bis* ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:

- **55 per cento** per le operazioni finanziarie riferite alle **micro, piccole e medie imprese**⁴³, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento **di esigenze di liquidità**. La suddetta percentuale è **elevata al 60 per cento** per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle **fasce 3 e 4** del modello di valutazione;
- **80 per cento** nel caso di **finanziamento di programmi di investimento**, **nonché** per le operazioni finanziarie riferite a **PMI** costituite o **che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- **50 per cento**, per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera *b*));
- **80 per cento** in relazione alle operazioni finanziarie di **importo fino a 40 mila euro**, ovvero fino a **80 mila euro nel caso di riassicurazione** richiesta

⁴³ Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all'**allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014**. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle **PMI** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera c));

Lo stesso articolo ha riconosciuto, previa [autorizzazione della Commissione UE](#) (comma 8), la garanzia del Fondo alle imprese con un **numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (cd. “*mid cap*”) nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l’esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al **30 per cento** per il finanziamento di esigenze di liquidità e al **40 per cento** in caso di finanziamento di programmi di **investimento** nonché per le operazioni finanziarie riferite a **imprese di nuova costituzione** o che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera e)).

L’autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*⁴⁴. L’**operatività** della Sezione 2.1 è **scaduta** il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del **comma 2** dell’articolo 15-*bis* e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di **aiuti di stato de minimis** di cui al nuovo **regolamento 2831/2023/UE** della Commissione europea (si rinvia sul punto alle [circolari n. 2/2024](#) e [3/2024](#) del Mediocredito Centrale).

Per una analisi più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, qui prorogato, si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Infine, si segnala che, a legge di bilancio 2025, **L. n. 207/2024**, il **capitolo 7345/MIMIT** è il capitolo “di transito” relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

A DDL di bilancio 2025-2027 (A.C. 2112) il capitolo in questione riportava una dotazione a legislazione vigente pari a 4.381 milioni per il 2025, a 1207 milioni per il 2026 e a 164,1 milioni per il 2027. Sul capitolo sono state operate riduzioni di Sez. I, ascrivibili ai tagli alle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Dicasteri (art. 1, commi 870-876

⁴⁴ La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere **dal 27 marzo 2024** ([qui](#) la circolare del Fondo).

e Allegato III), pari a 36 milioni per il 2025, a 12 milioni per il 2026, a 12 milioni per il 2027.

A **legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024)** il **capitolo 7345/MIMIT** espone una dotazione di **4.345 milioni** per il **2025**, di **1.195 milioni** per il **2026** e di **152,1 milioni** per il **2027**.

Articolo 1, commi 451-454

(Premio aggiuntivo a carico dei soggetti finanziatori sul volume complessivo garanzie del fondo PMI)

451. Per le garanzie richieste e ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, versano al relativo Fondo un premio, in aggiunta al premio eventualmente dovuto sulla singola operazione.

452. I soggetti finanziatori di cui al comma 451 versano al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il premio aggiuntivo calcolato sulla base dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 454 del presente articolo entro

il 30 giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

453. L'applicazione delle disposizioni dei commi da 451 a 454 non determina nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti finanziati, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

454. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati ulteriori criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 451 a 453.

I commi 451-454, inseriti alla Camera dei deputati, introducono, a decorrere **dal 1° gennaio 2025**, un **premio aggiuntivo** per i soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del fondo di garanzia per le PMI. Il premio aggiuntivo è versato al Fondo di garanzia per le PMI entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono state richieste ed ottenute le garanzie.

Si prevede che con decreto interministeriale possano essere individuati criteri e modalità di attuazione delle disposizioni previste dai presenti commi.

I commi 451-454, intervenendo sul Fondo di garanzia per le PMI tramite l'introduzione di un premio aggiuntivo per i soggetti che erogano finanziamenti bancari con l'assistenza del Fondo stesso, **non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Il **comma 451**, inserito nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che per le garanzie richieste e ottenute dal 1° gennaio 2025, i soggetti che erogano finanziamenti bancari assistiti dalla garanzia rilasciata dal **Fondo di garanzia per le PMI** (istituito ai sensi dell'articolo 2, comma

100, lettera *a*) della legge n. 662/1996) versino al Fondo un **premio aggiuntivo** rispetto a quello eventualmente dovuto sulla singola operazione.

Per ulteriori informazioni sul Fondo di garanzia per le PMI si rinvia al *box* di cui all'**comma 450** dell'articolo 1 del provvedimento in esame.

Ai sensi del **comma 452**, i soggetti finanziatori versano il premio aggiuntivo al Fondo di garanzia per le PMI **entro il 30 giugno** dell'anno solare successivo a quello in cui sono state richieste e ottenute le garanzie.

Secondo quanto previsto dal **comma 453**, dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle PMI finanziate**, ulteriori rispetto a quelli applicati sulle operazioni di finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

La **relazione tecnica** del Governo afferma che l'introduzione del meccanismo del premio a carico dei soggetti finanziatori delle PMI consente di far **affluire al Fondo di garanzia per le PMI maggiori risorse**, contenendo, pertanto, l'assorbimento di risorse pubbliche.

Infine, il **comma 454** dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del *made In Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze possano essere individuati ulteriori **criteri e modalità di attuazione** delle disposizioni previste dai precedenti commi.

Si valuti l'opportunità di inserire un termine temporale per l'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 454.

Articolo 1, commi 455 e 456 *(Disposizioni in materia portuale)*

455. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, le parole: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: « e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, in misura pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

456. Al fine di assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Lazio, all'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al numero 4), dopo le parole: « e Gaeta» sono aggiunte le seguenti: « nonché Porto canale di Rio Martino».

L'articolo 1, al comma 455, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, modifica l'art. 199, comma 1, lettera b), quarto periodo del DL n. 34 del 2020 estendendo al 2025 la possibilità per le **Autorità di sistema portuale**, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, **di erogare eventuali risorse** in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali.

Il **comma 456**, anch'esso introdotto nel corso dell'esame parlamentare, inserisce tra le **Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale il Porto canale di Rio Martino**.

Il **comma 455**, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, reca oneri sul saldo netto da finanziare per il 2025 pari a 2 milioni €. Per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal **comma 455** si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) (pari a 2,4 milioni di euro annui).

Il **comma 455, dell'articolo 1** modifica l'art. 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilendo che le

Autorità di sistema portuale, in considerazione delle conseguenze derivanti dal conflitto in Ucraina e della crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, **possono erogare eventuali risorse** in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, nel **limite di 2 milioni di euro**, per ciascuno degli anni **2024 e 2025**.

Per la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal **comma 455** e pari a **2 milioni di euro per l'anno 2025**, si dispone la riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 505, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) (pari a 2,4 milioni di euro annui).

Secondo l'attuale formulazione la norma limita tale facoltà al solo anno 2024, e dispone che tali Autorità possano esercitarla nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le risorse erogabili sono quelle residue di cui al primo periodo della medesima lettera b), ossia quelle che l'Autorità portuale è stata autorizzata a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale in ragione delle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19.

Il comma 456, dell'articolo 1 modifica **l'allegato A della legge n. 84 del 1994, al punto 4)**, al fine di inserire il Porto canale di Rio Martino tra le **Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale**. Tale previsione è volta ad assicurare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della **regione Lazio**.

Articolo 1, comma 457

(Fondo per il finanziamento della partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa)

457. Ai fini dell'attuazione di disposizioni, anche di carattere fiscale, in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 457**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, prevede l'istituzione di un **Fondo** finalizzato a **finanziare la partecipazione dei lavoratori** al capitale, alla **gestione** e ai **risultati di impresa**.

Il comma in titolo prevede che il Fondo abbia una dotazione di **70 milioni di euro** nel 2025 e di **2 milioni di euro** nel 2026.

con riferimento al comma 457, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive effetti finanziari pari a **70 milioni di euro** per l'anno **2025** e di **2 milioni di euro** per l'anno **2026**.

La disposizione in commento - che è stata introdotta nel corso dell'esame alla Camera - prevede l'istituzione, di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale Fondo è specificamente finalizzato all'attuazione delle disposizioni, anche di carattere fiscale, che concernono la materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa.

Si ricorda, al riguardo, che, presso le Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) della Camera, sono in corso di esame, in sede referente, le proposte di legge recanti disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa (C. [1573](#) d'iniziativa popolare, C. [300](#) Cirielli, C. [1184](#) Molinari, C. [1299](#) Faraone, C. [1310](#) Mollicone e C. [1617](#) Foti).

Si specifica, infine, che tale Fondo ha la seguente dotazione:

- 70 milioni di euro per l'anno 2025;
- 2 milioni di euro nell'anno 2026.

Articolo 1, commi 458-460

(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

458. Ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e che hanno presentato richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 5, commi da 7 a 10, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato, in misura percentuale, all'importo del credito oggetto di riversamento spontaneo, nel limite di spesa di cui al comma 460 del presente articolo.

459. Le modalità di erogazione, la misura percentuale e la rateizzazione del contributo sono stabilite, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

460. Per le finalità di cui al comma 458 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028.

L'articolo 1, **al comma 458** riconosce un **contributo in conto capitale per investimenti** ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del **comma 459**, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A tal fine il **comma 460** istituisce a tal fine un fondo per **60 milioni** di euro per l'anno **2025**, **50 milioni** di euro per l'anno **2026**, di **80 milioni** di euro per l'anno **2027** e di **60 milioni** di euro per il **2028**. L'autorizzazione opera come **limite massimo di spesa**.

Ai sensi del **comma 458**, ai soggetti che hanno fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del [D.L. n. 145/2013](#), e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell'importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 del [D.L. n.](#)

[146/2021](#), è riconosciuto un **contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato**, nel limite di spesa di cui al successivo comma 460.

Pertanto il **presupposto** per l'ottenimento del contributo in conto capitale è:

- l'aver percepito il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo;
Tale disposizione riconosceva a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento (elevata al 50 per cento in alcuni casi specifici) delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
- l'aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta prevista dall'articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.
Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 245/2013, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini (per maggiori dettagli si veda il *box* di approfondimento che segue).

Ai sensi del **comma 459**, le **modalità di erogazione** del contributo, le **percentuali** e la **rateizzazione** dello stesso sono **stabilite, con decreto** emanato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 460** istituisce, per le finalità di cui al comma 458, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un fondo con una dotazione finanziaria di **60 milioni** di euro per l'anno **2025**, di **50 milioni** di euro per l'anno **2026**, di **80 milioni** di euro per l'anno **2027** e, come da integrazione apportata nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, di **60 milioni** di euro per l'anno **2028**.

• ***Ambito di applicazione della procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo***

La procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 145 del 2013 è stata prevista dall'articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021 (vedi *supra*).

Con [provvedimento del 1° giugno 2022 del direttore dell'Agenzia delle entrate](#), è stato altresì definito il relativo ambito di applicazione (conformemente alle previsioni normative vigenti).

Più precisamente, ai sensi dell'articolo 1, del predetto provvedimento, la procedura *de qua* è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato, in uno o più periodi di imposta, a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto), e che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell'accezione rilevante ai fini del credito d'imposta;
- b) hanno applicato il comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- c) hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- d) hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Ai sensi del successivo articolo 2, paragrafo 2.1, la procedura di riversamento non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021 (di entrata in vigore del decreto). Gli atti o provvedimenti sono definitivi in quanto non più soggetti ad impugnazione o definiti con il pagamento o con altra forma di definizione oppure oggetto di pronunce passate in giudicato.

In ogni caso, ai sensi del paragrafo 2.2, la regolarizzazione è altresì esclusa nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:

- di condotte fraudolente;
- di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
- di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
- della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

Articolo 1, comma 461 (Nuova Sabatini)

461. Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 è integrata di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029.

L'articolo 1, comma 461, rifinanzia l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Il rifinanziamento della "Nuova Sabatini" è di **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, di **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni** per ciascuno degli anni dal **2027 al 2029**.

L'articolo 1, al comma 461, rifinanzia di **400 milioni** di euro per l'anno **2025**, di **100 milioni** di euro per l'anno **2026** e **400 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029** l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in *leasing*) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

La "Nuova Sabatini" costituisce uno strumento strutturale di sostegno al sistema delle PMI per l'acquisto o acquisizione in *leasing* di beni strumentali, che si è rivelato efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti produttivi. La misura è stata infatti **più volte rifinanziata nel corso degli anni**, da ultimo nel 2024, dalla legge di assestamento 2024 (L. n. 118/2024). Sul "tiraggio" della misura vengono predisposti *report* periodici di valutazione e statistiche mensili (ultimo disponibile: [settembre 2024](#)), disponibili sulla [pagina dedicata](#) del sito istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

A disegno di legge di bilancio (A.C.2112), la Sezione II esponeva sul capitolo di spesa **7489/MIMIT** relativo alla "Nuova Sabatini", una dotazione a legislazione vigente (LV), per il triennio di riferimento 2025-2027, pari a 207 milioni per il 2025, di 160 milioni per il 2026 e di 60 milioni per il 2027. In virtù dell'intervento di Sezione I, qui disposto, **la legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024)** espone, sul capitolo

7489/MIMIT, una dotazione complessiva pari a **607 milioni** per il **2025**, a **260 milioni** per il **2026** e a **460 milioni** per il **2027**.

• **La Nuova Sabatini**

La c.d. “**Nuova Sabatini**” è una misura istituita dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013). La misura è stata rifinanziata più volte e potenziata, in ragione del forte riscontro del settore produttivo. Costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali di sostegno alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, eccettuati il settore finanziario e assicurativo e le attività connesse all’exportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

La “Nuova Sabatini” sostiene l’acquisto, o l’acquisizione in *leasing*, da parte di micro, piccole e medie imprese (MPMI) di beni strumentali materiali - macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e *hardware* - o immateriali (*software* e tecnologie digitali) a uso produttivo e, in particolare, consente:

- **L’accesso a finanziamenti** agevolati per gli investimenti in beni strumentali, anche **mediante operazioni di *leasing* finanziario**.

Il D.L. n. 34/2019 ha incluso tra i soggetti finanziatori anche gli intermediari finanziari (iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB) che statutariamente operano nei confronti delle PMI. Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino all’80% del finanziamento. Il finanziamento deve essere: di durata non superiore a 5 anni; tra 20.000 euro e 4 milioni di euro (importo così innalzato dal D.L. n. 34/2019); interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

- **L’accesso ad un contributo statale in conto impianti** per gli investimenti in questione, parametrato a un tasso di interesse annuo convenzionalmente assunto e pari al: 2,75% per gli investimenti ordinari; 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, *cloudcomputing*, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, *Radio frequency identification* (RFID) e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (investimenti in tecnologie cd. “industria 4.0”). Tale maggiorazione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2019 (L. n.160/2019) e successivamente confermata.

La **circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823**, in attuazione del **decreto interministeriale 22 aprile 2022** (recante la disciplina attuativa della misura), ha incluso, tra gli investimenti oggetto della maggiorazione al 3,575%, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli investimenti *green*, per essi intendendo “l’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e/o dei processi produttivi”.

La **circolare direttoriale 11 dicembre 2023, n. 50031** è intervenuta sulla disciplina di concessione delle agevolazioni “Nuova Sabatini” a seguito dell’entrata in vigore, delle modifiche alla disciplina europea sugli aiuti di stato in esenzione per categoria di cui al Regolamento (UE) 2023/1315, modificativo del Regolamento (UE) 651/2014, cd. GBER (*General Block Exemption Regulation*).

La misura è stata rifinanziata più volte nel corso degli anni. Si rammenta, per qui interessa, che:

- la **legge di bilancio 2020** ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di **47 milioni** di euro per l’anno **2025** (Legge n. 160/2019, art. 1, comma 226).
- la **legge di bilancio 2022**, che ha operato un rifinanziamento di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, **120 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al **2026** e **60 milioni** di euro per l’anno **2027** (L. n. 234/2021, articolo 1, comma 47);

Nella attuale legislatura, la misura (*recte*: l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale in conto impianti, di cui all’articolo 2 comma 8 del D.L. n. 69/2013) è stata **rifinanziata**:

- dalla **legge di bilancio 2023** per 30 milioni di euro per l’anno 2023 e **40 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2026**. Inoltre, limitatamente alle iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dalle disposizioni attuative, è stato prorogato per ulteriori 12 mesi in virtù della stessa legge di bilancio e dell’articolo 6-*quater* del D.L. n. 132/2023 (L. n. 170/2023). È stato conseguentemente prorogato anche il termine per la trasmissione della richiesta di erogazione, da effettuarsi entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (L. n. 197/2022, articolo 1, commi 414-415);
- dall’articolo 13 del **D.L. n. 145/2023** (L. n. 191/2023) per 50 milioni di euro per il 2023;
- dalla **legge di bilancio 2024** (L. n. 213/2023, articolo 1, comma 256) per 100 milioni di euro per l’anno 2024
- dalla **legge di assestamento 2024**, la quale, in virtù delle rimodulazioni verticali ivi operate all’interno dello stato di previsione del MIMIT, ha rifinanziato la dotazione della misura, iscritta sul cap. 7489/MIMIT per 200,7 milioni di euro l’anno 2024.

Nell’**anno 2024**, è stata anche resa operativa la cd. “**Nuova Sabatini-ricapitalizzazione**”, prevista dall’articolo 21, commi 1-5, D.L. n. 34/2019. Tali norme hanno previsto che i contributi statali in conto impianti già disciplinati per la Nuova Sabatini, potessero essere riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento. A tale fine, il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa disposto dalla legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2019) per il contributo statale

in conto impianti della “Nuova Sabatini” è stata integrato di euro di 10 milioni per l’anno 2019, di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 10 milioni per l’anno 2024. L’operatività della “Nuova Sabatini - ricapitalizzazione” ha preso avvio solo nel 2024. Il decreto interministeriale attuativo, **D.M. 19 gennaio 2024, n. 43**, ha stabilito le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo per la capitalizzazione nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti. La successiva **circolare direttoriale 22 luglio 2024, n. 1115** (integrativa e modificativa della circolare n. 410823, del 6 dicembre 2022) ha definito le caratteristiche dell’aumento di capitale sociale, nonché le modalità e i termini di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del:

- a) 5% per le micro e piccole imprese;
- b) 3,575% per le medie imprese.

Le disposizioni della circolare si applicano alle domande presentate a partire dal 1° ottobre 2024.

Articolo 1, comma 462 *(Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali)*

462. Al fine di assicurare continuità alle misure di valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo, attuate ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 10 è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,5 milioni di euro per

l'anno 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 7,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

L'**articolo 1, comma 462**, introdotto alla Camera dei deputati, incrementa l'autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella **filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo**, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale.

L'autorizzazione di spesa per il sostegno alla **filiera delle fibre tessili naturali** viene incrementata di **2,5 milioni** di euro per il **2025**, di **7,5 milioni** di euro per il **2026**, e di **5,5 milioni** di euro per il **2027**.

Il **462, introdotto** nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone l'incremento di **2,5 milioni** euro per il **2025**, di **7,5 milioni** per il **2026**, e di **5,5 milioni** per il 2027 dell'**autorizzazione di spesa** di cui all'[articolo 10 L. n. 206/2023](#), cd. [legge sul *made in Italy*](#).

L'articolo 10 ha demandato al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE), e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), il compito di promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella **filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo**, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto

concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tale fine, l'articolo 10 aveva autorizzato la spesa di **15 milioni** di euro per l'anno **2024**.

Tale autorizzazione viene dunque **qui rifinanziata**. A copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte a esigenze indifferibili**, come rifinanziato ai sensi del **comma 884** della legge in esame.

Articolo 1, commi 463-473
***(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione
delle imprese italiane)***

463. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano: nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale. Nei casi previsti dal presente comma è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

464. Le disposizioni di cui al comma 463 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 463 del presente articolo.

465. Possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 463 le imprese con sede legale in Italia che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

a) presentano un piano di investimenti nell'America centrale o meridionale secondo i termini e le modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464;

b) hanno realizzato un fatturato estero non inferiore alla quota minima stabilita con la deliberazione di cui al comma 464 e, alternativamente:

1) sono stabilmente presenti sul mercato dell'America centrale o meridionale;

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale o importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464;

c) sono parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice il cui fatturato, in misura non inferiore al valore stabilito con la deliberazione di cui al comma 464, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che:

1) sono stabilmente presenti sul mercato in America centrale o meridionale;

2) hanno realizzato esportazioni verso i mercati dell'America centrale o meridionale ovvero importazioni dai mercati dell'America centrale o meridionale, in misura non inferiore ai valori stabiliti con la deliberazione di cui al comma 464.

466. Le domande di finanziamento agevolato presentate ai sensi del comma 463 nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, che riguardano l'America centrale o meridionale, presentate fino al 31 dicembre 2026, sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia.

467. Per le domande di finanziamento agevolato da parte del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, riguardanti l'America centrale o meridionale, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono concessi fino al limite del 20 per cento.

468. All'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per concedere finanziamenti agevolati alle

imprese» sono inserite le seguenti: « che intendono effettuare investimenti in Africa oppure»;

b) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) presentano un piano di investimenti in Africa secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2».

469. Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applica la seguente disciplina:

a) sono esentate, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia;

b) è ammesso il cofinanziamento a fondo perduto di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, fino al limite del 20 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

470. Le risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, comprese le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende una dichiarazione di terzo negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.

471. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi

del comma 884 del presente articolo, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

472. Agli oneri derivanti dai commi 466 e 469, lettera a), pari complessivamente a 5.062.500 euro per l'anno 2025, si fa fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

473. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

I **commi 463-470**, inseriti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispongono che quota delle disponibilità del **fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** (cd. Fondo 394) può essere **utilizzata** – nel limite di **200 milioni di euro** – **per concedere finanziamenti agevolati alle imprese** che intendono effettuare **investimenti in America Centrale o meridionale**, oppure che sono ivi stabilmente presenti o vi esportano o vi si approvvigionano, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle medesime imprese, al fine di sostenere investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale, nonché investimenti nei settori tecnologici, digitali, dell'ecologia e della formazione. In tali casi, è ammesso il **cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata** fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394 (commi 463 e 464).

La misura si applica nel **rispetto** della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, amministratore del Fondo 394 e del Fondo promozione integrata, che

determina – nel limite, come già suindicato, di 200 milioni – la quota parte delle risorse del Fondo 394 da destinare alla misura (comma 464).

Vengono indicati i **requisiti** che devono possedere le **imprese ai fini dell'accesso alla misura**, comprovanti l'esistenza di un piano di investimento nel suddetti Paesi, o la loro stabile presenza in essi, ovvero la realizzazione di esportazioni o importazioni dai mercati dell'America centrale e/o meridionale in una misura non inferiore a quella che sarà definita con deliberazione del Comitato, o l'essere parte di una filiera produttiva a vocazione esportatrice e il cui fatturato derivi da esportazioni o importazioni, i cui livelli minimi sono fissati dal Comitato agevolazioni, dai mercati dell'America centrale e meridionale (comma 465).

Le **domande di finanziamento agevolato** presentate **per la misura, nonché** le domande di finanziamento agevolato **a valere sul Fondo 394, che riguardano l'America centrale o meridionale** presentate **fino al 31 dicembre 2026**, sono **esentate dalla prestazione della garanzia** (comma 466).

Per quanto riguarda le domande di finanziamento agevolato del Fondo 394 riguardanti l'America centrale o meridionale **proposte da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**, i cofinanziamenti a fondo perduto consentiti a valere sul Fondo per la promozione integrata sono concessi, anziché fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria, **fino al 20 per cento** (comma 467).

Si interviene poi novellando la **disciplina** che riserva una quota parte delle disponibilità del **Fondo 394**, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati **alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel continente africano**, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese. La novella **estende l'intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa**. Conseguentemente si prevede, quale requisito per l'accesso al Fondo, l'**obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa** secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni (comma 468).

Alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle **iniziative volte alla transizione digitale o ecologica, presentate fino al 31 dicembre 2026** dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. **elettrovore**), **o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di efficientamento energetico** secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina (comma 469):

a) sono **esentate**, a domanda del richiedente, dalla **prestazione della garanzia**;

b) è ammesso il **cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata** fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Le **risorse del Fondo 394**, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito, **non possono essere sottoposte a sequestro né a pignoramento**. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende, ai sensi dell'articolo 547 cpc, una dichiarazione di terzo negativa (comma 470).

Alle misure di cui ai commi 466 e 469 lett. a) si ascrivono effetti finanziari pari a **5.062.500 euro per l'anno 2025**, e cui si dispone che si faccia fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo per la promozione integrata (comma 472).

Il **comma 463**, inserito alla Camera dei deputati, prevede l'utilizzo del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del [DL n. 251/1981](#) (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che operano o intendono **investire in America centrale o meridionale**. Tali finanziamenti sono destinati a sostenere vari tipi di investimenti, tra cui quelli produttivi, commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, l'innovazione tecnologica, digitale ed ecologica, nonché per la formazione. Le agevolazioni si estendono anche alle imprese che sono stabilmente fornitrici di quelle operanti nelle suddette aree geografiche. Inoltre, in tali casi, si consente il cofinanziamento a fondo perduto previsto dal **Fondo per la promozione integrata** (di cui all'art. 72, comma 1, lett. d) del D.L. n. 18/2020).

Si ricorda che il fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del [D.L. n. 251/1981](#) (L. n. 394/1981), cd. **Fondo 394**, istituito presso il Mediocredito centrale, è destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici** a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 15, lettera n), della legge n. 227 del 1977, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia. La disposizione si applica anche alle imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore.

I **programmi di penetrazione commerciale** comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicità, spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente a specifici rischi e condizioni. I rischi assumibili in garanzia sono relativi a: mancato o

incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza di guerre ed eventi catastrofici nonché di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorità straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorità. Condizione per l'assicurazione è che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una società di revisione autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 136 del 1975.

Si ricorda che il **Fondo per la promozione integrata** è stato istituito dall'[articolo 72, comma 1, del DL n. 18/2020](#) (L. n. 27/2020) nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Fondo ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo con la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 49, lettera b), della legge n. 234/2021), che l'ha incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Il Fondo è **finalizzato** alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) **concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi a valere sul citato Fondo 394**, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. Tali cofinanziamenti sono concessi tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili: (i) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al 10 per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; (ii) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (*de minimis*, regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti di cd. *plafond* disponibile dell'impresa richiedente (pari euro 300.000 nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato regolamento); e (iii) ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.L. n. 89/2024 esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al 20 per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394 (v. *infra*).

La relazione tecnica precisa che **il Fondo 394 e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata destinata ai cofinanziamenti a fondo perduto risultano già strutturalmente dotati di adeguate risorse finanziarie.**

- Nello specifico, le risorse finanziarie del **Fondo 394** disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono infatti pari a **3,8 miliardi** di euro. Al 30 settembre 2024, stando ai dati della relazione tecnica, risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere sul Fondo 394.

Si rileva tuttavia che, all'interno della Missione 7 "Competitività e sviluppo delle imprese" dello **stato di previsione del MEF**, la manovra di bilancio determina variazioni al **Programma 7.1** "Incentivi alle imprese per interventi di sostegno". Nello specifico sul **capitolo 7300** "*Conferimento ad integrazione del fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, gestito da Simest spa, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari*" si registra una **diminuzione di 150 milioni** sia per il 2025 che per il 2026 determinata dagli effetti della *spending review* (commi 870-874 della legge in esame), in parte **compensati** da un incremento di **100 milioni** per il 2025 relativo al Fondo rotativo 394 (cfr. *infra* comma 480), destinato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese esportatrici, di **2,8 milioni** per il 2025 relativo alla garanzia per l'ottenimento di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale (cfr. *infra* comma 466), nonché di **2,3 milioni** per il 2025 relativo alla garanzia per l'ottenimento di finanziamenti agevolati alle imprese 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica (cfr. *infra* comma 469). Conseguentemente il **capitolo 7300/MEF risulta ridotto di 44,9 milioni.**

- Secondo la relazione tecnica anche il **Fondo per la promozione integrata** risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall'articolo 1, comma 49, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022). Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto, disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a **526 milioni di euro**, e al 30 settembre 2024 sono in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro.

La relazione governativa ricorda che, poiché i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori, o aree geografiche, ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, e nei limiti del citato cd. *plafond "de minimis"* disponibile dell'impresa richiedente, **le imprese** che presentano domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 **non sempre hanno diritto di ricevere il cofinanziamento** a fondo perduto, o di riceverlo nella misura massima del 10 per cento. Attualmente, infatti, si registra un rapporto di circa il **6 per cento** tra la quota relativa ai

cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

Il **comma 464** dispone che tale sostegno si applica nel **rispetto** della disciplina europea sugli aiuti di stato di importanza minore (cd. *de minimis*), secondo modalità, termini e condizioni stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni che determina – nel **limite di 200 milioni** di euro – la quota parte delle risorse (disponibili) del Fondo 394 da destinare alla misura.

La relazione tecnica chiarisce che, **alla luce dell'esenzione da garanzia** disposta dal comma 466 (v. *infra*), il finanziamento determinerà per l'impresa richiedente un aumento dell'equivalente sovvenzione lorda, ossia un **aumento della componente di aiuto di Stato** in regime *de minimis*, con conseguente riduzione dell'importo massimo di aiuti in regime *de minimis* ricevibili dall'impresa nel triennio.

Il **Comitato agevolazioni**, istituito dall'articolo 1, comma 270, della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), è **l'organo competente a gestire il Fondo 394**. È composto da due rappresentanti del MAECI, di cui uno con funzioni di presidente, da **due** rappresentante del MEF (così dispone ora il **comma 478** del provvedimento in esame), da un rappresentante del MIMIT e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del MAECI, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con il [D.M. 24 aprile 2019](#) sono stati disciplinati competenze e funzionamento del Comitato.

Ai sensi del **comma 465** la misura agevolativa è accessibile alle **imprese** con sede legale in Italia che soddisfino almeno uno dei seguenti **requisiti**:

- presentano un piano di investimenti in **America centrale o meridionale**, secondo le modalità stabilite dalla citata deliberazione del Comitato agevolazioni;
- hanno un fatturato estero che supera la soglia minima prestabilita dalla deliberazione del Comitato agevolazioni e:
 - sono già stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure
 - hanno realizzato un volume di *import-export* verso questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni;
- fanno parte di una filiera produttiva orientata all'esportazione, con una percentuale significativa del fatturato derivante da forniture a imprese che:
 - sono stabilmente presenti sul mercato centro o sudamericano, oppure

- hanno un volume di *import-export* con questi mercati non inferiore alle soglie stabilite dal Comitato agevolazioni.

La relazione tecnica precisa che la misura introdotta dai commi 463, 464 e 465 è rivolta **esclusivamente a imprese italiane**, dunque, non esposte in via diretta sui rischi geopolitici e di instabilità macro-economica dell'area dell'America centrale o meridionale. Inoltre, aggiunge la relazione governativa, per la misura viene applicato l'ordinario sistema di **presidio dei rischi previsto per il Fondo 394** e utilizzato dal gestore SIMEST s.p.a.: utilizzo del modello di *rating* Mediocredito Centrale, valutazione del rischio di credito, processi di monitoraggio e reporting, presidi e controlli a fronte dei rischi di *liance*, frode, antiriciclaggio, reputazionali e sanzioni. Per tali motivi, conclude la relazione tecnica, la misura non è suscettibile di incrementare la **rischiosità** delle esposizioni del Fondo 394, già finalizzato al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie.

Ai sensi del **comma 466**, le domande di finanziamento agevolato presentate per la misura di cui al comma 463, nonché le domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 che generalmente “riguardano l'America centrale o meridionale”, se presentate **fino al 31 dicembre 2026**, e su domanda del richiedente, **sono esentate dalla prestazione della garanzia**. Si ricorda che l'esenzione dalla garanzia opera comunque nel rispetto del regime cd. *de minimis*, ai sensi di quanto già previsto dal comma 464 (v. *supra*).

Al riguardo la relazione tecnica precisa che **l'esposizione del Fondo 394 dovuta alla esenzione dalla prestazione della garanzia** risulta essere limitata, da un lato, dal limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario introdotto (200 milioni) e, dall'altro, dal limite temporale del 31 dicembre 2026 previsto per la presentazione delle domande di finanziamento relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano l'America Latina. Nel dettaglio, l'esenzione dalla prestazione delle garanzie determina un maggior rischio di credito con **differenziali, in termini di perdita attesa**, relativamente **marginali**, a cui corrisponde un più elevato contenuto agevolativo in favore delle imprese finanziate. A riprova, la relazione tecnica fornisce un'analisi volta a **comparare le stime** di perdita attesa, calcolate a partire dalle probabilità di *default* del modello di *rating* di Mediocredito Centrale (“MCC”) e relativi tassi di recupero attesi, nelle ipotesi alternative di: (i) regime ordinario: per il quale sono state utilizzate le percentuali e tipologie di garanzie previste; (ii) in assenza di garanzie

Rating MCC	Probabilità di default annuale media di classe	Regime ordinario		Regime in assenza di garanzie	
		Quota garantita (delibera Comage 12 luglio '23)	Perdita attesa media annuale	Quota garantita	Perdita attesa media annuale
1	0,12%	0,00%	0,07%	0,00%	0,07%
2	0,33%	0,00%	0,18%	0,00%	0,18%
3	0,67%	10,00%	0,35%	0,00%	0,37%
4	1,02%	10,00%	0,53%	0,00%	0,56%
5	1,61%	10,00%	0,83%	0,00%	0,89%
6	2,87%	20,00%	1,38%	0,00%	1,58%
7	3,62%	20,00%	1,74%	0,00%	1,99%
8	5,18%	30,00%	2,31%	0,00%	2,85%
9	8,45%	40,00%	3,46%	0,00%	4,65%
10	9,43%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
11	16,30%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible
12	22,98%	not eligible	not eligible	not eligible	not eligible

Come si evince dalla tabella riportata nella relazione governativa, i valori percentuali di perdita attesa annuale evidenziati nei due scenari risultano:

1. uguali sulle classi di *rating* 1 e 2 in quanto esenti da garanzia anche nel regime ordinario;
2. per le classi centrali di *rating* (da 3 a 7), le differenze in termini di perdita attesa risultano marginali e quantificabili in un *range* variabile tra lo 0,02% della classe 3 e lo 0,25% della classe 7;
3. per le classi di *rating* a più elevato rischio, il differenziale di perdita attesa è pari allo 0,54% per la classe 8 e all'1,19% per la classe 9.

Ipotizzando una distribuzione dei *rating* attribuibili alle imprese richiedenti i finanziamenti analoga all'attuale distribuzione dei *rating* delle imprese che hanno finanziamenti in essere con il Fondo 394 (cd. scenario base), prosegue la relazione tecnica, **il differenziale di perdita attesa**, per effetto dell'esenzione dalla prestazione delle garanzie, è **stimato**, a livello di portafoglio, pari **allo 0,10%**, con potenziale maggior perdita attesa annuale di circa **250.000 euro**.

La relazione tecnica sviluppa poi altri due scenari in condizioni di *stress*, con distribuzioni che valutano maggiormente le classi di *rating* a più elevato rischio di *default*, e conclude stimando **un differenziale di perdita attesa annuale variabile tra 375.000 euro** (scenario a media severità) e **625.000 euro** (scenario ad elevata severità). Tale stima è determinata (i) considerando il limite massimo di risorse destinate al nuovo strumento finanziario pari a euro 200 milioni, nonché (ii) stimando una ulteriore esposizione di euro 50 milioni (in via prudenziale) per le nuove domande di finanziamento presentate entro il 30 giugno 2026 relative agli strumenti ordinari del Fondo 394 che riguardano l'America Latina.

Considerato che i finanziamenti del Fondo 394 in oggetto presentano una durata media di sei anni (inclusi due anni di c.d. preammortamento), la **perdita complessiva** stimata sull'intera durata dell'operazione – sostiene la relazione tecnica – sarebbe pari a **2.812.500 euro nello scenario ad elevata severità**

(corrispondente a 1.687.500 euro nello scenario a media severità e a 1.125.000 euro nello scenario base).

Ai sensi del **comma 467**, per le domande di finanziamento agevolato del fondo rotativo 394 riguardanti l’America centrale o meridionale proposte da **imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna**, i cofinanziamenti a fondo perduto di cui al Fondo per la promozione integrata sono concessi – anziché fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394, come previsto in via ordinaria dalla legge istitutiva del Fondo per la promozione integrata – fino al **limite del 20%** dei finanziamenti concessi dal Fondo rotativo 394.

Su altro versante, il **comma 468** novella la **disciplina**, di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 89/2024 (cfr. relativo [dossier](#) del Servizio Studi), che riserva una quota parte delle disponibilità del **Fondo 394**, nel limite di 200 milioni di euro, per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che sono stabilmente presenti, esportano o si approvvigionano nel **continente africano**, ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese.

La novella, in particolare, incidendo sul comma 1 dell’articolo 10, **estende l’intervento del fondo anche alle imprese che, più genericamente, intendono effettuare investimenti in Africa**. Viene poi integrato il comma 3 del medesimo articolo 10 (con una nuova lettera c)), prevedendo, quale requisito per l’accesso al Fondo, **l’obbligo di presentare un piano di investimenti in Africa** secondo termini e modalità stabiliti con la deliberazione del Comitato agevolazioni.

Ai sensi del **comma 469**, alle domande di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 a sostegno delle **iniziative volte alla transizione digitale o ecologica** (ammesse ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 1° giugno 2023⁴⁵), **presentate fino al 31 dicembre 2026** dalle imprese a forte

⁴⁵ Il [decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1° giugno 2023](#) detta la disciplina degli strumenti finanziari a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese, a valere sul Fondo rotativo 394/81. Secondo l’articolo 7 gli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» hanno ad oggetto il finanziamento di spese per l’innovazione digitale o per la transizione ecologica o per entrambi nonché spese per il rafforzamento patrimoniale, a beneficio della competitività delle imprese richiedenti sui mercati internazionali. Le spese oggetto del finanziamento sono dettagliate nella circolare operativa dell’intervento deliberata dal Comitato. Possono accedere agli interventi agevolativi «Transizione digitale o ecologica» le imprese che hanno depositato presso il registro delle imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi e che hanno realizzato una quota minima di fatturato estero stabilita con circolare operativa. L’intervento agevolativo non eccede una percentuale del fatturato medio o un ammontare definito in relazione alla

consumo di energia elettrica (cd. elettrivore) come definite dall'articolo 3, commi da 1 a 3, [D.L. n. 131/2023](#), o dalle imprese che hanno intrapreso comprovati **percorsi certificati di efficientamento energetico** secondo termini e modalità individuati con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni, si applica la seguente disciplina:

a) sono **esentate**, a domanda del richiedente, dalla **prestazione della garanzia**;

b) è ammesso il **cofinanziamento a fondo perduto da parte del Fondo per la promozione integrata** fino al 10% dei finanziamenti concessi dal Fondo 394.

Il **comma 470** prevede che **le risorse del Fondo 394**, incluse le risorse destinate a sezioni istituite nel suo ambito (su cui si veda ora anche il **comma 474** del provvedimento in esame, descritto nella scheda di lettura relativa ai commi 474-481), **non possano essere sottoposte a sequestro né a pignoramento**. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi notificati non determinano obbligo di accantonamento e il gestore del fondo rende, ai sensi dell'[articolo 547 del codice di procedura civile](#), una dichiarazione di terzo negativa.

Il **comma 472** quantifica gli oneri derivanti dalle previsioni dei commi 466 a 469 lettera *a*) in **5.062.500 euro per l'anno 2025**, e dispone che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2025, del Fondo per la promozione integrata, come rifinanziato dalla legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 49, lettera *b*) L. n. 234/2021).

In relazione agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, il **comma 471** reca un incremento del Fondo per le esigenze e indifferibili che si manifestano in corso di gestione, già rifinanziato dal comma 884, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e di 5 milioni di euro per l'anno 2027, mentre il **comma 473** riduce il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10 comma 5 del D.L. n. 282/2004, di 5 milioni di euro per l'anno 2027.

consistenza patrimoniale, economica e finanziaria e alla classe dimensionale dell'impresa richiedente. I limiti di cui al primo periodo sono stabiliti con circolare operativa.

Articolo 1, commi 474-481
***(Misure per il sostegno all'internazionalizzazione
delle imprese italiane)***

474. Nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono istituite le seguenti sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla società Simest S.p.A. ciascuna con contabilità separata:

a) « Sezione crescita», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione, anche in Italia, di quote non di controllo del capitale di rischio, nonché all'eventuale concessione di finanziamento di soci, o alla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, di piccole e medie imprese, nonché di imprese a media capitalizzazione, individuate con deliberazione del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, partecipate da imprese italiane, al fine di sostenerne i processi di internazionalizzazione e la crescita sui mercati internazionali. Le operazioni sono e: effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati e alle medesime condizioni applicate dagli stessi, o comunque non deteriori;

b) « Sezione investimenti infrastrutture», con dotazione finanziaria iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, destinata all'acquisizione di quote non di controllo del capitale di rischio di

società estere, anche di scopo, partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane e impegnate nell'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico con il coinvolgimento delle filiere produttive italiane. Le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato, in co-investimento con operatori privati, e possono consistere nell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere o nella sottoscrizione di strumenti finanziari, anche subordinati, o partecipativi, compreso il finanziamento di soci;

c) « Sezione venture capital e investimenti partecipativi», per le finalità di cui all'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

475. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce con proprie deliberazioni i termini, le modalità e le condizioni degli interventi di cui al comma 474, lettere a) e b), nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui la società Simest S.p.A. può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti.

476. Agli interventi di cui al comma 474 non si applica l'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

477. La Sezione di cui al comma 474, lettera c), del presente articolo subentra automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il predetto fondo e il Comitato di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2022, sono soppressi. Restano salvi e continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché le deliberazioni adottate dal Comitato di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 13 aprile 2022, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

478. All'articolo 18-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: « della Sezione venture capital e investimenti partecipativi del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394». Il comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. All'articolo 1, comma 270, primo

periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: « due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze».

479. Per le finalità di cui al comma 474, la società Simest S.p.A. è autorizzata ad alimentare le relative sezioni, nell'ambito delle disponibilità del fondo rotativo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché, con riferimento alla lettera e) del predetto comma 474, attingendo alle disponibilità presenti nel conto di tesoreria n. 22046, utilizzato per la gestione del fondo di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

480. Per l'attuazione di quanto disposto dal comma 474, la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2025.

481. Agli oneri derivanti dal comma 480, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 49, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

I **commi 474-481**, inseriti nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, istituiscono **tre nuove sezioni** all'interno del fondo rotativo (cd. **Fondo 394**) destinato alla **concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici**. Due di queste – sezione *Crescita* e sezione *Investimenti Infrastrutture* – hanno una dotazione di 100 milioni di euro ciascuna per il 2025. La terza – sezione *Venture Capital e Investimenti Partecipativi* – subentra in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi del Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital* (FVC), che viene conseguentemente soppresso.

Tutte e tre le sezioni hanno carattere di rotatività e sono gestite da Simest s.p.a. ciascuna con contabilità separata. A tal fine Simest è autorizzata ad alimentarle nell'ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 derivanti dal rifinanziamento del **Fondo per la promozione integrata**.

Nell'ambito delle operazioni previste da queste sezioni è esclusa la possibilità di fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (cd. *de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La dotazione del cd. Fondo 394 viene incrementata di **100 milioni** di euro per l'anno **2025**.

Il **comma 474** dispone che nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del [D.L. n. 251/1981](#) (L. n. 394/1981, cd. **Fondo 394**), sono istituite le alcune sezioni, aventi carattere di rotatività, gestite dalla Società italiana per le imprese all'estero (Simest s.p.a.) ciascuna con contabilità separata.

Sul cd. Fondo 394 si veda quanto detto *supra* nella scheda di lettura relativa ai **commi 463-473** del provvedimento in esame.

La Società italiana per le imprese all'estero ([Simest s.p.a.](#)) è società del Gruppo CDP e la sua *mission* è il sostegno alla crescita delle imprese italiane attraverso l'internazionalizzazione della loro attività.

Le sezioni che vengono ora istituite dalla previsione in esame presso il Fondo 394 sono le seguenti:

a) **Sezione Crescita**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire **quote minoritarie del capitale di rischio** di PMI e imprese a media capitalizzazione, anche in Italia, nonché a concedere finanziamenti soci o sottoscrivere strumenti finanziari

partecipativi sempre di PMI e imprese a media capitalizzazione. Le operazioni seguono i seguenti criteri: sono effettuate a condizioni di mercato, rispettano il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, prevedono il co-investimento con operatori privati alle stesse condizioni o non peggiori. Le imprese beneficiarie sono selezionate dal Comitato agevolazioni.

b) **Sezione Investimenti Infrastrutture**, con dotazione finanziaria iniziale pari a **100 milioni di euro per il 2025**, destinata ad acquisire quote minoritarie del capitale di rischio di società estere, incluse quelle di scopo, che sono partecipate, anche indirettamente, da imprese italiane. L'obiettivo principale è sostenere l'esecuzione di contratti all'estero di interesse strategico che coinvolgono le filiere produttive italiane. Le operazioni sono condotte secondo le condizioni di mercato, in linea con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, e prevedono il co-investimento con operatori privati. Queste operazioni possono assumere la forma dell'acquisizione di quote di partecipazione al capitale di società estere, della sottoscrizione di strumenti finanziari (anche subordinati o partecipativi), e del finanziamento di soci.

Il **comma 475** dispone che il **Comitato agevolazioni** definisca termini, modalità e condizioni, degli interventi relativi alla *Sezione Crescita* e alla *Sezione Investimenti Infrastrutture*, nonché eventuali settori o aree geografiche prioritarie, i criteri per la selezione dei progetti di investimento e le modalità di cui Simest può avvalersi per l'istruttoria e la gestione degli investimenti. Sul Comitato agevolazioni si veda quanto detto nella scheda di lettura relativa ai **commi 463-473** del provvedimento in esame.

c) **Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi**, per le finalità di utilizzo del Fondo rotativo per le operazioni di *venture capital* istituito dall'articolo 1, comma 932, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e disciplinato dall'articolo 18-*quater* del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).

Si ricorda che il comma 932 dell'articolo 1 della [legge finanziaria 2007](#) ha unificato in un **unico fondo rotativo per operazioni di *venture capital* (FVC)** tutti i fondi rotativi gestiti, per conto del MAECI, dalla Simest s.p.a. e destinati ad operazioni di acquisizione di quote di capitale di rischio (*venture capital*) in Paesi non aderenti all'Unione europea, nonché il fondo rotativo, sempre gestito da Simest, per operazioni di *venture capital* in imprese costituite o da costituire nei Paesi dell'area balcanica di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della L. n. 84/2001.

Il fondo unico di *venture capital* viene impiegato **al fine di garantire**, in presenza di un progressivo esaurimento delle risorse finanziarie destinate a

particolari aree geografiche, il sostegno alle attività di piccole e medie dimensioni e, nel contempo, di razionalizzare l'operatività dei diversi fondi anche alla luce dell'indirizzamento dei fondi medesimi verso nuovi Paesi ed aree geografiche.

L'intervento del FVC si sostanzia in investimenti, temporanei e di minoranza, per finalità di internazionalizzazione delle imprese italiane, mediante acquisizione di partecipazioni e sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi, aggiuntivi alla partecipazione diretta di Simtest s.p.a. (ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100 e s.m.i.), o di Finest s.p.a. (ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 91), in società costituite da imprese nazionali all'estero.

A partire dalla sua costituzione, il FVC ha assunto gradualmente un ruolo strategico di supporto ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie estere e nei principali settori del *made in Italy* (es. automazione, agroalimentare) e recentemente nei settori innovativi (es. energie rinnovabili). Oggi il FVC è uno strumento centrale nel sostegno alle imprese, nel contesto delle attuali difficoltà di accesso al credito, per lo sviluppo di progetti di investimento all'estero, supportando operazioni strategiche (es. operazioni di M&A o investimenti con benefici per le filiere produttive) e progettualità sostenibili e a elevato contenuto innovativo

Come detto, **l'operatività del FVC** è disciplinata dall'articolo 18-*quater*, comma 1, del [DL n. 34/2019](#), ed è stata ampliata ai sensi dell'articolo 1, comma 714, della L. n. 234/2021, per interventi anche in *start-up*, ivi incluse quelle innovative di cui all'articolo 25 del DL n. 179/2012, e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del DL n. 3/2015, nonché in quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del DL n. 98/2011, o di uno o più fondi che investono in fondi per il *venture capital*, gestiti dalla società che gestisce anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ogni caso allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest s.p.a. o Finest s.p.a.

Sulla disciplina del FVC, il 13 aprile 2022 è intervenuto il [decreto ministeriale](#) del MAECI che detta le **condizioni e modalità di intervento di tale fondo**, aggiornandone l'operatività alla luce delle modifiche normative succedutesi nel tempo.

Il FVC è stato da ultimo **rifinanziato per il 2024 per euro 50 milioni** dall'articolo 10, comma 12, del DL n. 89/2024 (cfr. [dossier](#) del Servizio Studi) e **per ulteriori euro 100 milioni**, dall'articolo 15, comma 2, del DL n. 113/2024 (cfr. [dossier](#) del Servizio Studi).

Il **comma 477** dispone che la nuova sezione *Venture Capital e Investimenti Partecipativi* subentri automaticamente in tutte le situazioni e i rapporti giuridici, attivi e passivi, del **FVC**, che viene così **soppresso**, così come viene soppresso il comitato di indirizzo e rendicontazione previsto dall'articolo 6 del citato decreto MAECI del 13 aprile 2022. Il comma 4 dispone altresì che restino salvi e continuino a trovare applicazione gli atti e

i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 18-*quater* del DL n. 34/2019, nonché le delibere adottate dal predetto comitato di indirizzo e rendicontazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, il **comma 478** abroga la previsione di cui al citato comma 932 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, corregge all'interno dell'articolo 18-*quater* del DL n. 34/2019 l'intitolazione del fondo col riferimento alla nuova sezione "Venture Capital e Investimenti Partecipativi", e integra il menzionato Comitato agevolazioni con un secondo rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 476** agli interventi afferenti a tutte e tre le nuove sezioni del cd. Fondo 394 **non si applica** l'articolo 6 del [D.L. n. 112/2008](#) (L. n. 133/2008), che prevede che **la possibilità**, per le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea, **di fruire di agevolazioni finanziarie** nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea **in materia di aiuti di importanza minore** (*de minimis*) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (per approfondimenti su tale materia si rinvia al relativo [tema](#) del Servizio Studi della Camera dei deputati).

Il **comma 479** autorizza Simest s.p.a. ad alimentare le suddette sezioni, nell'ambito delle disponibilità del cd. Fondo 394 derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della legge n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), con il quale è stato rifinanziato il **Fondo per la promozione integrata** (istituito dall'articolo 72, comma 1, del [decreto-legge 18/2020](#)). Si ricorda infatti che la legge di bilancio per il 2022 ha incrementato la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

Più precisamente, come chiarito dalla relazione tecnica, all'alimentazione delle sezioni *Crescita e Investimenti Infrastrutture*, per un importo complessivo pari a **200 milioni per l'anno 2025**, si provvede:

- quanto a 100 milioni di euro, mediante incremento del Fondo 394 e corrispondente riduzione del Fondo per la promozione integrata, come rifinanziato;
- quanto a 100 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per la promozione integrata, già presenti sul conto corrente di tesoreria utilizzato per la gestione del Fondo 394, derivanti dall'articolo 1, comma 49, lettera *b*), della L. n. 234/2021.

La prima operazione, in sostanza, consiste nel **trasferimento delle somme da un fondo deputato alla concessione di contributi a fondo**

perduto, il Fondo per la promozione integrata, **in favore di** due sezioni del Fondo 394 destinate ad **operazioni finanziarie**. Tale circostanza – secondo la relazione tecnica – determina un miglioramento in termini di indebitamento netto pari a 200 milioni di euro nel 2025, in quanto le operazioni finanziarie, a differenza dei contributi, non hanno effetti su tale saldo. In particolare, secondo le stime riportate dalla relazione tecnica, per entrambe le operazioni finanziarie contemplate dalle due sezioni, il **rendimento medio annuo** a livello di portafoglio, inteso quale saldo netto degli utili e delle perdite conseguiti in un orizzonte di medio/lungo termine, è stimato in misura non inferiore al **7%**. Con specifico riferimento alla sezione *Investimenti Infrastrutture*, la relazione tecnica precisa che al fine di mitigare i possibili fattori di rischio e in linea con la migliore prassi di mercato, lo strumento, oltre a beneficiare della natura *Asset Based* dell'investimento, prevederà (i) forme di *risk sharing* con operatori di mercato e istituzionali, (ii) processi di valutazione *ex ante*, *due diligence* e monitoraggio e (iii) adeguati standard contrattuali e di *governance*.

La seconda operazione si spiega, sempre secondo la relazione tecnica, con la necessaria **correlazione** tra i cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata e i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. In particolare, si ricorda che tali **cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi**:

a) al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al 10 per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394;

b) nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “*de minimis*” (regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti del plafond disponibile dell'impresa richiedente (pari 300.000 euro nell'arco di tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato regolamento europeo); e

c) ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del già citato DL n. 89/2024 (sul quale v. cfr. [dossier](#) del Servizio Studi) esclusivamente per le imprese localizzate nelle regioni del sud e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Per quel che riguarda la sezione “**Venture Capital e Investimenti Partecipativi**”, Simest è autorizzata da alimentarla **attingendo anche alle disponibilità presenti sul conto di tesoreria n. 22046**, utilizzato per la gestione del soppresso FVC. Secondo la relazione tecnica da tale trasferimento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto non si modifica la modalità di utilizzo delle risorse attuata a legislazione vigente.

Il **comma 480** dispone che la **dotazione** del cd. **Fondo 394** è incrementata di **100 milioni** di euro per l'anno 2025.

La relazione tecnica ricorda che le **risorse finanziarie del Fondo 394** disponibili al 30 settembre 2024, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 3,8 miliardi di euro. A tale data risultavano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 200 milioni di euro a valere su tale Fondo. Si ricorda altresì, come rilevato a commento dei commi 463-473, la manovra di bilancio determina **variazioni al Programma 7.1** “Incentivi alle imprese per interventi di sostegno”, nello specifico **riducendo il capitolo 7300** “*Conferimento ad integrazione del fondo istituito dalla legge n. 394 del 1981, gestito da Simest spa, destinato alla concessione di finanziamenti agevolati a sostegno del processo di internalizzazione delle imprese italiane in paesi extracomunitari*”, complessivamente **di 44,9 milioni** di euro.

Ai sensi del **comma 481**, ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente **riduzione** del citato **Fondo per la promozione integrata**.

La relazione tecnica dà atto del fatto che **le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata** destinate ai cofinanziamenti a fondo perduto connessi ai finanziamenti concessi a valere sul cd. Fondo 394 **disponibili al 30 settembre 2024**, al netto degli impegni già assunti, sono pari a **526 milioni** di euro, e a tale data erano in istruttoria operazioni per circa 15 milioni di euro. La previsione delle disponibilità **alla fine del 2024** è dunque pari a **511 milioni** di euro.

Anche in tal caso, dunque – come per quanto rilevato in ordine alla misura contenuta nei **commi 463-473** della legge di bilancio in esame – la relazione tecnica conclude che, **le disponibilità** del Fondo per la promozione integrata previste a fine 2024, al netto della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla presente disposizione pari ad 100 milioni di euro per l'anno 2025 e dell'utilizzo per pari importo delle somme già presenti sul conto, **risultano pienamente congrue e sufficienti** a garantirne l'operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto, anche a fronte della stima delle disponibilità del Fondo 394. Ciò in quanto, attualmente si registra **un rapporto di circa il 6%** tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul cd. Fondo 394.

Articolo 1, commi 482-484 *(Interventi in materia di banda ultra larga)*

482. Al fine di consentire il riequilibrio dei piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione e la gestione di un'infrastruttura passiva a banda ultralarga localizzata nelle aree bianche del territorio nazionale, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* possono essere concessi contributi al soggetto attuatore, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2027, di 200 milioni di euro per l'anno 2028 e di 210 milioni di euro per l'anno 2029. Qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni con cui si provvede al riequilibrio dei relativi piani economico-finanziari derivino oneri minori rispetto all'ammontare dei contributi di cui al presente comma, le eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario.

483. Al fine di allineare il target previsto dal Piano « Italia a 1 Giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR a quanto stabilito dalla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, il soggetto attuatore provvede, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle convenzioni

in essere con i beneficiari, ad adeguare il numero dei civici da collegare ivi previsto in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari. Tale adeguamento è operato dal soggetto attuatore su ogni lotto di spettanza per ciascun beneficiario in misura proporzionale al totale dei civici che risulteranno da collegare in ciascun lotto alla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari.

484. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del Piano « Italia a 1 giga» - Missione 1, Componente 2, Investimento 3 « Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)» del PNRR, il soggetto attuatore è autorizzato a erogare le quote di contributo previsto al raggiungimento di una soglia di abilitazione ai servizi per almeno l'80 per cento dei civici inclusi nel Piano per ciascun comune. Le spese residue possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentare al momento del completamento dell'intervento di ciascun comune.

L'articolo 1, comma 482 prevede la facoltà, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di **concedere contributi**, fino al limite di **200 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2027 e 2028 e 210 milioni di euro per il 2029**, al **soggetto attuatore** per consentire il riequilibrio dei piani

economici e finanziari delle concessioni per la **progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche**.

I **commi 483 e 484**, a seguito della riprogrammazione del PNRR, prevedono specifiche misure per il raggiungimento dei *target* e obiettivi del **Piano Italia a 1 Giga**. In particolare, si autorizza il soggetto attuatore ad **aggiornare il numero dei civici da collegare**, e ad **erogare** in favore dei beneficiari le **quote di contributo di spettanza** al raggiungimento di una soglia pari al **80 per cento** dei **civici** abilitati al servizio per i Comuni inclusi nel Piano.

La disposizione di cui al **comma 482** comporta effetti pari a 200 milioni di euro per il 2027 sul saldo netto da finanziare.

I **commi 483 e 484** non prevedono effetti finanziari nel triennio 2025-2027.

I **commi 482, 483 e 484** dell'articolo 1 contengono una serie di disposizioni per la realizzazione delle **infrastrutture a banda ultra larga nelle aree bianche e grigie** del territorio nazionale.

Si ricorda che le **zone c.d. bianche** sono aree soggette a fallimento di mercato, dove i costi di sviluppo delle infrastrutture non sono economicamente redditizi, per cui sono di conseguenza assenti interventi di investimento di operatori privati ed è richiesto l'intervento dello Stato.

Le zone c.d. **grigie** sono quelle nelle quali è presente un **solo operatore di rete** ed è **improbabile** che altri decidano di investire o che venga realizzata una seconda rete entro i tre anni successivi alla mappatura.

In particolare, il **comma 482 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame parlamentare**, al fine di consentire il riequilibrio dei piani economici e finanziari (PEF) delle concessioni per la **progettazione, costruzione e gestione della infrastruttura a banda ultra-larga nelle aree bianche** del territorio nazionale, prevede che con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* possano essere **concessi al soggetto attuatore contributi nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2027, 200 milioni di euro per il 2028 e 210 milioni di euro per il 2029**, laddove nella disposizione originaria si prevedevano contributi, previa motivata richiesta da parte dei soggetti attuatori, fino a un limite massimo di 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, per un totale di 660 milioni complessivi per l'intero periodo considerato.

L'ultimo periodo del comma specifica inoltre che, qualora dall'atto aggiuntivo alle concessioni originarie, con cui si procedere al riequilibrio dei PEF, derivino **minori oneri** rispetto all'ammontare dei contributi previsti dalla disposizione, le eventuali **risorse eccedenti** l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.

A tale riguardo, si segnala che anche il Piano Banda Ultra Larga prevedeva l'opzione dell'**apertura della procedura per il riequilibrio del piano** da parte dei soggetti in causa, nel caso specifico Infratel e Open Fiber, per cause di forza maggiore, non riconducibili quindi a responsabilità del concessionario (inflazione, caro materiali, necessità di costruire una rete più lunga, etc.).

Come riportato dalla relazione illustrativa dell'emendamento, la modifica del comma 1 dell'articolo 76 del disegno di legge di bilancio, ne allinea il contenuto a quanto già disposto in sede di conversione dal decreto-legge n. 155 del 2024, che, ai fini del riequilibrio dei PEF delle concessioni del progetto BUL delle aree bianche delle regioni Lazio, Sicilia e Calabria, autorizza il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ad erogare al soggetto attuatore, nell'anno 2024, un contributo nel limite complessivo di 50 milioni di euro.

I successivi **commi 483 e 484, introdotti nel corso dell'esame parlamentare**, recano misure inerenti al raggiungimento dei *target* e obiettivi del **Piano Italia a 1 Giga**, di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 2, investimento 3 "conessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G).

In particolare, il **comma 483**, a seguito della riprogrammazione del PNRR, che prevede un *target* di civici da collegare inferiore rispetto a quanto previsto originariamente dalle convenzioni, autorizza il **soggetto attuatore** - fermi restando il termine finale di esecuzione del citato Piano Italia a 1 Giga, nonché l'onere complessivo dell'investimento assunto in sede di gara dai beneficiari – ad **aggiornare il numero dei civici da collegare** attraverso la sottoscrizione di **atti aggiuntivi alle convenzioni in essere**, applicando la riduzione in misura **proporzionale** ai vari civici oggetto di intervento. Tale adeguamento sarà effettuato dal soggetto attuatore per ciascun lotto di competenza per ciascun beneficiario, in **proporzione al numero totale di civici da collegare in ogni lotto alla data di entrata in vigore della presente disposizione (1° gennaio 2025)**.

A tale riguardo, si ricorda che l'**8 dicembre 2023** il Consiglio dell'UE ha approvato la [Decisione di esecuzione \(CID\)](#) che modifica la Decisione del 13 luglio 2021 e che nell'[Allegato](#) contiene, in sostanza, la riprogrammazione del **PNRR italiano**, compreso il nuovo capitolo dedicato a REPowerEU. Con riferimento alle convenzioni relative al Piano Italia a 1 Giga, finanziato con fondi del PNRR, il *target* dei civici da collegare è stato fissato a **3,4 milioni di civici**. All'esito dell'**attività di verifica in campo** (c.d. *walk-in*), **il numero complessivo dei civici da collegare** è risultato pari a **3.544.966**, con una differenza in **eccesso rispetto al target PNRR di 144.966 civici**.

Pertanto, come riportato dalla relazione illustrativa, è emersa la necessità di **allineare il numero dei civici da collegare** previsto nelle convenzioni esistenti al nuovo target PNRR, applicando la riduzione di 144.966 civici in misura

proporzionale tra i beneficiari. Conseguentemente, la norma introdotta permette che i civici da collegare nei 15 lotti di cui si compone il Piano Italia a 1 Giga corrispondano esattamente al *target* dei 3,4 milioni di civici previsto nel PNRR all'esito della richiamata decisione del Consiglio ECOFIN, e che la riduzione applicata a ciascun beneficiario sia ripartita dal soggetto attuatore in misura proporzionale rispetto ai civici che risultano da collegare.

Il comma 484, autorizza il soggetto attuatore ad erogare in favore dei beneficiari le quote di contributo di spettanza al raggiungimento di una soglia pari al 80 per cento dei civici abilitati al servizio per ciascun Comune incluso nel Piano Italia 1 Giga. Le spese residue, relative al restante 20 per cento dei civici da collegare, possono essere riconosciute esclusivamente previa una seconda rendicontazione da presentarsi al completamento dell'intervento di ciascun comune.

Si ricorda che, ad oggi, il soggetto attuatore, sulla base di quanto disposto dall'articolo 7 delle convenzioni in essere con i beneficiari, è autorizzato ad erogare il contributo su base semestrale e solo **relativamente ai Comuni completati**, vale a dire ai Comuni nei quali tutti i civici ricompresi nel Piano siano stati abilitati ai servizi. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, tale previsione convenzionale, elaborata con l'intento di favorire una spedita abilitazione ai servizi in ciascun Comune investito dal Piano, si è dimostrata nel corso dell'esecuzione del Piano un **vincolo troppo rigido** che non consente ai beneficiari di finanziare l'intervento anche quando la mancata chiusura del Comune di riferimento sia dovuta a circostanze non addebitabili all'operatore beneficiario, quale ad esempio la mancanza di un permesso o un'autorizzazione necessaria per il completamento.

Secondo le stime di Infratel Italia, tale previsione consentirebbe da subito ai beneficiari di rendicontare complessivi **450 milioni di euro per lavori già eseguiti**.

• *Infrastrutturazione delle aree bianche e grige con la Banda Ultra Larga*

La tecnologia 5G, la quinta generazione di connessione radiomobile, consente un forte miglioramento della qualità della connettività rispetto agli standard precedenti e permette interazioni che richiedono tempi di latenza ridottissimi.

Preliminare allo sviluppo di questa tecnologia è quello della **banda ultra larga**, per cui già dalla XVII legislatura sono stati attuati una serie di interventi pubblici, con risorse sia nazionali sia dell'UE, ricompresi nella Strategia per la crescita digitale 2014-2020, della Strategia italiana per la banda ultra larga e della nuova Strategia italiana per la banda ultra larga "Verso la Gigabit Society". Vi sono stati anche interventi precedenti, come il **Piano Nazionale Banda Larga**, nato nel 2009 dall'esigenza di adottare un'unica strategia nazionale per abbattere il *digital divide*, e che risponde al primo obiettivo dell'Agenda Digitale Europea,

ovvero di “garantire a tutti i cittadini una copertura del servizio di connettività a banda larga (da 2 a 20 Mbps)”.

Nel dettaglio, si ricorda che nel 2015 è stata approvata la **Strategia italiana per la banda Ultra larga**, ed è stato lanciato, l’anno successivo, il [Piano Nazionale Banda Ultra larga](#), che si proponeva di portare la connessione a *Internet* a banda ultra larga (**minimo 100 Mbps**) a **tutta la popolazione italiana** entro il **2026**, con un *focus* particolare sulle aree a **fallimento di mercato**, quindi aree rurali e meno sviluppate che non risultavano coperte in maniera autonoma dagli operatori e in cui gli stessi non avevano programmato investimenti nel triennio successivo alle rilevazioni.

Tra i piani di intervento previsti dalla Strategia rientrano il **Piano “Aree Bianche”**, che ha come obiettivo l’infrastrutturazione digitale per portare connessioni veloci anche nelle aree a fallimento di mercato, e il **Piano “Italia a 1 Giga”**, che mira a fornire **connettività a 1 Gbit/s** in download e **200 Mbit/s in upload** nelle **aree a fallimento di mercato grigie e nere NGA**.

Infrastruttura BUL aree bianche

In particolare, il **Piano “Aree Bianche”**, che ha l’obiettivo di portare connessioni BUL nelle zone in cui non è presente nessun operatore di telecomunicazioni, e corrispondenti a circa 7,4 milioni di Unità Immobiliari (UI), dei quali circa due terzi (6,3 milioni) in fibra e i rimanenti (2,1) in tecnologia radio *Fixed Wireless Access* (FWA).

Il piano è posto sotto il controllo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e finanziato prevalentemente con i fondi strutturali europei FESR e FEASR, nonché con il fondo nazionale FSC.

Le attività di presidio strategico del Piano sono in capo al **Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale** (CITD), a cui sono attribuiti compiti di coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle iniziative relative alla Strategia per la banda Ultra larga. Le attività **operative** e di **vigilanza** sono invece a capo del **soggetto attuatore Infratel Italia S.p.A.**

L’attività operativa del Piano Nazionale Banda Ultra larga è stata avviata nel 2016 da Infratel con la pubblicazione dei primi due bandi di gara per la Costruzione e successiva Gestione in Concessione di una rete pubblica a banda Ultra larga (Gara 1 per le regioni Abruzzo, Molise, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Veneto e Gara 2 per le regioni Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Prov. Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata e Sicilia seguiti da un terzo bando per le regioni Calabria, Puglia e Sardegna emesso nel corso del 2018. Tutte e 3 le gare sono state aggiudicate al Concessionario **Open Fiber S.p.A.**; le prime due a luglio e novembre 2017 e la terza ad aprile 2019.

Nel 2022, il Piano banda Ultra larga è stato aggiornato con l’approvazione della [Strategia italiana per la banda ultra larga "Verso la Gigabit Society"](#), che definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 –

rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. Gigabit Society) e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. "Digital compass" o "bussola digitale") per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.

La nuova strategia prevede inoltre il **completamento del Piano "Aree bianche"** a fronte delle **criticità** rilevate nel corso dell'attuazione dello stesso, dovute a una molteplicità di fattori quali il ritardo nella concessione di permessi, di autorizzazioni a livello locale e, quindi, nel passaggio alla progettazione esecutiva.

I **dati sullo stato di avanzamento del Piano Banda Ultra larga** sono disponibili nella [Relazione al 31 dicembre 2023](#). In particolare, per quanto riguarda le aree bianche, risultavano coperte in FTTH circa 3,4 milioni di abitazioni (il 54% del target finale) e 18.616 sedi PA e aree industriali (il 62%), oltre a 437.000 unità immobiliari in fase di collaudo (7%) e più di 2,2 milioni in fase di lavorazione (36%).

A tale riguardo, si segnala che a marzo 2024, l'analisi del collegio del controllo concomitante della Corte dei conti, approvata con delibera [4/2024/CCC](#), sullo stato di avanzamento del Piano "Aree Bianche", ha rilevato un **"sensibile ritardo nella realizzazione delle infrastrutture digitali"** per la connettività di circa 8,4 milioni abitazioni in Italia, con una dilatazione dei tempi medi delle fasi procedurali e uno spostamento in avanti della concreta attuazione rispetto alle scadenze originarie".

Piano Italia a 1 Giga

Il Piano "Italia a 1 Giga" ha l'obiettivo di promuovere, attraverso l'intervento pubblico, investimenti in reti a banda ultra larga che consentano di garantire a tutti gli utenti una velocità di connessione in linea con gli obiettivi europei della *Gigabit society* e del *Digital Compass*.

Il Piano è stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) il 27 luglio 2021, e rientra nella Strategia Italiana per la Banda ultra Larga, in attuazione del **Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR)**. Per il raggiungimento degli obiettivi è previsto uno stanziamento di circa **3,8 miliardi di euro**.

In particolare, l'iniziativa prevede la realizzazione di **infrastrutture di rete a banda ultra larga** che garantiscano la velocità di **trasmissione di almeno 1 Gbit/s sull'intero territorio nazionale al 2026**, collegando i civici delle unità immobiliari nei quali non è presente, né lo sarà entro i prossimi cinque anni, alcuna **rete idonea** a fornire velocità di almeno 300 Mbit/s in download nell'ora di picco del traffico. Al fine di individuare tali aree, è stata effettuata, nel periodo dal 30 aprile al 5 giugno 2021, una prima mappatura delle reti.

Tale soglia è stata individuata in ragione del fatto che appare essere l'unica idonea a garantire che lo sviluppo delle reti da parte dei privati, in assenza di finanziamenti pubblici, evolva rapidamente verso gli obiettivi del *Digital Compass*, secondo il principio di scalabilità evidenziato dalla stessa Commissione europea.

I civici coinvolti nella misura sono quindi circa 7 milioni in tutta Italia, suddivisi in 15 aree geografiche, i cosiddetti lotti, di questi: 8 sono stati aggiudicati ad Open Fiber S.p.A. (Puglia, Toscana, Lazio, Sicilia, Emilia-Romagna, Campania, Veneto - Friuli-Venezia Giulia, Lombardia) e 7 sono stati aggiudicati al RTI TIM/FiberCop – ora solo FiberCop in esito alla recente operazione societaria (Sardegna, Umbria-Marche-Abruzzo-Molise, Piemonte-Valle D'Aosta-Liguria, Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano - Provincia Autonoma di Trento, Calabria- 2 lotti).

I lavori, i cui contratti per l'avvio sono stati firmati il 29 luglio 2029, dovranno essere completati entro il **30 giugno 2026**.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito [tema](#) sul sito della Camera.

Articolo 1, commi 485-491
***(Credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale
per il Mezzogiorno – ZES unica)***

485. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024 e 2025»;

b) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « 15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»;

c) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024» sono inserite le seguenti: « e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025».

486. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella

comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata ai sensi del primo periodo del presente comma.

487. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al comma 486, primo e secondo periodo, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

488. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 6 del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo

del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa di cui al comma 486, secondo periodo, del presente articolo moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al citato comma 486, secondo periodo, del presente articolo.

489. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 488 sono altresì resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti dal comma 486, secondo periodo;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;

c) l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Art. 1 - Comma 490.

In vigore dal 1 gennaio 2025

490. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, del citato articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,

qualora il provvedimento di cui al comma 488 del presente articolo indichi un credito d'imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica rendono nota entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure e dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l'entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni che intendono avvalersi della facoltà di cui al primo periodo definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell'agevolazione e gli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche tenendo conto di

quanto previsto dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023.

491. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 485 a 490 del presente articolo, si

applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

L'articolo 1, comma 485, estende al 2025 il credito d'imposta nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica) con riferimento ad investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Il medesimo comma fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d'imposta.

Il **comma 486** pone in capo agli operatori economici interessati specifici obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate circa le **spese ammissibili**. Con ulteriore **comunicazione integrativa** all'Agenzia delle entrate, corredata dalla documentazione indicata dalla disposizione in esame, i richiedenti devono attestare, a pena di rigetto della comunicazione, **l'avvenuta realizzazione degli investimenti** precedentemente comunicati.

Il **comma 487** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei profili attuativi inerenti ai suddetti obblighi di comunicazione. Il **comma 488** reca disposizioni che mirano ad assicurare il **rispetto del limite di spesa** fissato dal **comma 485**. Si prevede, infatti, che il credito maturato da ciascun beneficiario debba essere moltiplicato per una percentuale, ottenuta secondo specifici criteri, notificata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il **comma 489** specifica ulteriori contenuti della predetta notifica del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il **comma 490** dispone in ordine al caso in cui il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate risulti **inferiore** a quello massimo riconoscibile.

Il **comma 491** specifica la disciplina applicabile per tutto quanto non previsto dalle disposizioni in esame.

Le disposizioni in esame recano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per **2.200 milioni di euro per l'anno 2025**, pari al limite di spesa fissato dal **comma 485** per il riconoscimento del credito d'imposta ZES unica per il medesimo anno 2025.

L'articolo 1, comma 485, estende al 2025 il credito d'imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica).

A tal fine il comma in esame propone modifiche ai commi 1, 4 e 6 dell'[articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023](#) (convertito dalla legge n.

162 del 2023) che ha introdotto la disciplina del credito d'imposta ZES unica per l'anno 2024.

Si segnala che la disciplina del credito d'imposta in esame per il 2024 è stata da ultimo modificata dall'art. 8 del [decreto-legge n. 155 del 2024](#) (convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189). Si veda il relativo [dossier di documentazione](#).

Sintesi della disciplina del credito d'imposta ZES unica per il 2024 (art. 16 DL 124/2023; art. 1 DL 113/2024; art. 8 DL 155/2024)

L'articolo 16 del [decreto-legge n. 124 del 2023](#) ha introdotto, per l'anno 2024, il **credito di imposta per investimenti nella ZES unica**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a favore delle imprese che effettuano l'acquisizione dei **beni strumentali** indicati nel comma 2 del medesimo articolo, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise**. Il comma 3 dell'articolo 16 individua i **settori esclusi** dall'agevolazione, il comma 4 indica i **criteri di determinazione della misura del contributo**, il quale è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il comma 5 specifica la base giuridica europea per la compatibilità della misura e il comma 6 stabilisce che il credito di imposta per investimenti nella ZES unica è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**. Gli importi sono versati alla **contabilità speciale n. 1778** intestata all'Agenzia delle entrate. Il comma rinvia quindi a un **decreto** del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle **modalità di accesso al beneficio**, nonché i **criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli**, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo (si veda il [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#)).

La disciplina del credito d'imposta ZES unica è stata modificata dall'articolo 1 del [decreto-legge n. 113 del 2024](#) (convertito dalla legge n. 143 del 2024) che ha integrato le modalità per l'erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica. In particolare, tale articolo dispone che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la **comunicazione** di cui all'articolo 5, comma 1, del [decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024](#), inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione entro il**

termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1.

Per una illustrazione di tale articolo, si rinvia al [Dossier](#) di documentazione curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

Da ultimo, l'articolo 8 del [decreto-legge n. 155 del 2024](#) ha novellato l'articolo 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prevedendo che mediante la comunicazione integrativa di cui al primo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 maggio 2024 (v. sopra), ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Per approfondimenti, si veda il relativo [dossier di documentazione](#) curato dai Servizi studi della Camera e del Senato.

Si rammenta, infine, per completezza di informazione, che il decreto-legge n. 63 del 2024 recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" ha introdotto nel decreto-legge n. 124 del 2023, l'art. 16-*bis*, rubricato "Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura".

La **lettera a)** del **comma 485** integra l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, inserendo il riferimento all'**anno 2025** per la fruizione del credito d'imposta ZES unica.

La **lettera b)** integra l'articolo 16, comma 4. Come accennato (v. *box*), tale comma stabilisce che il credito d'imposta ZES unica è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Con la **novella in esame** si inserisce il riferimento ai beni acquistati o investimenti immobiliari realizzati **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025** per la fruizione del credito d'imposta per l'anno 2025.

La **lettera c)** modificando il comma 6 dell'articolo 16 introduce un limite di spesa pari a **2.200 milioni di euro per l'anno 2025**. Tale limite di spesa è stato così **rideterminato nel corso dell'esame parlamentare**.

Si segnala che l'**articolo 1, comma 424**, dispone che le **risorse disponibili** di cui all'articolo 1, comma 167, della L. n. 178/2020 (relative alla agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate cd. "Decontribuzione Sud") concorrono alla copertura finanziaria di tali oneri.

Il **comma 486** stabilisce che gli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d'imposta per il 2025:

- comunichino all'Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 - **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;**
- trasmettano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall'agevolazione – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 - una **comunicazione integrativa** attestante l'**avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.**

Giova rammentare che l'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, ha previsto che tutti gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno al 12 luglio 2024 (“comunicazione originaria”) hanno dovuto inviare all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 (date che corrispondono al giorno e al mese del 2025 nella nuova disciplina) la comunicazione integrativa, attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione originaria già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione originaria reca l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

A tale riguardo, si segnala che il **comma 485** del presente articolo fa riferimento al credito d'imposta per investimenti realizzati dal *1° gennaio* al 15 novembre 2025 nella ZES unica, mentre il **comma 486**, come detto, prevede una comunicazione circa l'ammontare delle spese “ammissibili” sostenute a partire dal *16 novembre 2024* e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.

Si prevede che la suddetta **comunicazione integrativa** debba altresì indicare:

- **l'ammontare del credito di imposta maturato** in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative **fatture elettroniche** e dagli estremi della **certificazione** circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto 17 maggio 2024;

A tale riguardo si rammenta che in base all'art. 7, comma 14, del citato dm 17 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa

devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- l'ammontare di **investimenti effettivamente realizzati**, non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.

Il **comma 487** demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dei **modelli** da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di **trasmissione telematica**. Tale provvedimento deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio.

Si rammenta che, ai fini della fruizione del beneficio per l'anno **2024**, il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024](#) ha approvato il modello di comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

Il **comma 488** reca disposizioni che mirano ad assicurare il rispetto del limite di spesa pari, come detto, a 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Si prevede, infatti, che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, debba essere pari all'**importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per un fattore percentuale** notificato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Tale ulteriore provvedimento del direttore dell'Agenzie delle entrate deve essere emanato entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

Il **comma 489** stabilisce che il suddetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate renda noto, altresì:

- il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti;
- la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
- l'ammontare complessivo del credito d'imposta complessivamente richiesto.

Tali dati devono essere dettagliati per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno e distinguendo ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla [Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027](#).

Qualora (**comma 490**) il credito d'imposta indicato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate risulti **inferiore a quello massimo riconoscibile** nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e le regioni della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica comunicano, entro il 15 gennaio 2026; al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, la **possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità.**

Rimane fermo quanto previsto dal comma 5, secondo periodo, dell'art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, il quale stabilisce che il credito d'imposta in esame è **cumulabile** con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, **a condizione** che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Il **comma 491** dispone l'applicabilità del più volte richiamato decreto 17 maggio 2024 per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme qui in esame.

Articolo 1, commi 492-495

(Realizzazione di progetti di sviluppo nelle aree di Brindisi e Civitavecchia finalizzati a mitigare gli effetti della chiusura delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia)

492. Il comitato di coordinamento di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, può operare anche in maniera disgiunta in ragione delle specificità dei territori di Brindisi e Civitavecchia, ai fini dell'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree industriali.

493. Il comitato di cui all'articolo 24-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione sia al territorio di Brindisi sia a quello di Civitavecchia, può elaborare un programma di sviluppo territoriale da definire tramite un accordo di programma.

494. Nel caso di un accordo di programma elaborato ai sensi del comma 493, per lo sviluppo delle singole aree nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche è nominato, ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, un Commissario straordinario per gli anni 2025 e 2026, cui spetta un compenso annuo pari ad 80.000 euro, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

495. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 492 a 494, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I **commi 492-495**, inseriti alla Camera dei deputati, consentono al **Comitato di coordinamento per il rilancio** delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle **aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia** di cui all'articolo 24-*bis* del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare **anche in maniera disgiunta** in ragione delle specificità dei **territori di Brindisi e Civitavecchia**.

Si prevede che il **Comitato**, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, **possa elaborare un programma di sviluppo territoriale** da definire tramite un apposito **accordo di programma**.

Nel caso di un accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è **nominato un commissario straordinario** per gli **anni 2025 e 2026**.

A tale **commissario straordinario** spetta un **compenso annuo** pari ad **80 mila euro**, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per **ciascun anno** del biennio **2025-2026**.

Il **comma 492** consente al **Comitato di coordinamento per il rilancio** delle attività imprenditoriali e degli investimenti nelle **aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia** di cui all'articolo 24-*bis* del D.L. n. 50/2022 (L. n. 91/2022) di operare **anche in maniera disgiunta** in ragione delle specificità dei **territori di Brindisi e Civitavecchia**.

La finalità rimane l'individuazione delle soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle relative aree.

L'[articolo 24-*bis* del D.L. n. 50/2022](#) (L. n. 91/2022), ha introdotto norme per il **completamento del progetto di risanamento e di riconversione** delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia di **Brindisi e di Civitavecchia** ai fini dell'accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali delle relative aree industriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale.

L'articolo ha disposto la convocazione (entro il 14 settembre 2022), presso il Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del *made in Italy*, un **comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali**, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale **delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia**, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e trasporti e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La partecipazione alle riunioni del comitato – secondo l'articolo 24-*bis* - non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Il Comitato è stato costituito presso il MIMIT in data 26 luglio 2022. I verbali delle riunioni del **Comitato**, che **si è già riunito anche nella forma di sottocomitato**, sono disponibili sul [sito](#) istituzionale del Ministero.

Il **comma 493** dispone il **Comitato**, sia in relazione al territorio di Brindisi che a quello di Civitavecchia, **può elaborare un programma di sviluppo territoriale** da definire tramite un apposito **accordo di programma**.

Ai sensi del **comma 494**, nel caso di un accordo di programma, per lo sviluppo delle singole aree, nonché per l'approvazione dei progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche è **nominato un commissario straordinario** per gli **anni 2025 e 2026** cui spetta un **compenso** annuo pari ad **80 mila euro**, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per ciascuno degli **anni 2025 e 2026**.

Il **comma 4** quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in **80 mila euro** annui per **ciascuno** degli **anni 2025 e 2026** disponendo che alla relativa compensazione si provveda mediante **corrispondente riduzione del Fondo esigenze urgenti ed indifferibili**, di cui all'articolo 1, comma 200, della L. di stabilità 2015 (L. n. 190/2014), come rifinanziato dal comma 884 del provvedimento in esame, per i medesimi anni.

Articolo 1, commi 496-500 (Giubileo)

496. Al fine di contribuire al finanziamento dei costi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma è autorizzata la spesa complessiva di 88 milioni di euro per l'anno 2025 per le seguenti finalità:

a) quanto a 37 milioni di euro, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura della società Giubileo 2025 Spa;

b) quanto a 16,5 milioni di euro, per l'organizzazione e l'allestimento di eventi minori a cura di Roma Capitale;

c) quanto a 34,5 milioni di euro, destinati alla regione Lazio, per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'accoglienza dei pellegrini in relazione alle attività di competenza dell'ente.

497. Al fine di assicurare il completamento degli interventi di conto capitale connessi alle celebrazioni di cui al comma 496 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 7 milioni di euro per l'anno 2025. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede con il provvedimento e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

498. In considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, dovuta anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, è attribuito, in via straordinaria e temporanea, a favore della città metropolitana di Roma Capitale un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e incrementino la flessibilità organizzativa necessaria.

499. Al fine di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini.

500. Agli oneri derivanti dai commi 498 e 499, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I commi da 496 e 497 dispongono una autorizzazione di spesa al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle

celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025** nonché un incremento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2025 al fine di permettere il completamento degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento. I **commi 498 e 499** prevedono, rispettivamente, la concessione di un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025 a favore della città metropolitana di Roma Capitale volto a favorire l'adozione di misure che agevolino forme di lavoro agile e una autorizzazione di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026 per l'acquisto di sistemi di videosorveglianza da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini. Il **comma 500** reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 498 e 499.

I **commi 496-500** comportano una **maggiore spesa complessiva di 96,5 milioni di euro per l'anno 2025**, autorizzata per le finalità indicate dai commi 496, 497, 498 e 499, e una maggiore spesa **di 2 milioni di euro per l'anno 2026** autorizzata per la finalità di cui al comma 499.

Il **comma 496**, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento delle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025**, autorizza la spesa complessiva di **88 milioni di euro per l'anno 2025** per le seguenti finalità:

a) 37 milioni di euro per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei **grandi eventi giubilari** a cura di Società Giubileo s.p.a.;

b) 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di **eventi minori** a cura di Roma Capitale;

c) 34,5 milioni di euro da assegnare alla Regione Lazio per il finanziamento dei maggiori costi connessi all'**accoglienza dei pellegrini** per le attività di competenza dell'ente.

Il **comma 497** dispone, al primo periodo, un **incremento di 7 milioni di euro per l'anno 2025** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 488, secondo periodo, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024) al fine di permettere il completamento degli interventi di conto capitale connessi allo svolgimento dell'evento di cui al comma 496.

Si ricorda che il primo periodo del comma 488 dell'art. 1 della L. n. 213/2023 (legge di bilancio 2024), in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, anche con riferimento alle relative risorse umane, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo da ripartire di parte corrente con una dotazione pari a 75 milioni di euro nell'anno 2024, a 305 milioni di euro nell'anno 2025 e a 8 milioni di euro

nell'anno 2026; nel predetto fondo confluiscono le risorse di cui all'art. 1, comma 420, secondo periodo, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026. In particolare, il secondo periodo del medesimo comma reca una autorizzazione di spesa, oggetto dell'incremento disposto dal comma in esame, per interventi di conto capitale nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Il secondo periodo del comma in esame prevede che al riparto delle risorse di cui al primo periodo si provvede **con il provvedimento e secondo le modalità** di cui all' articolo 1, comma 422, della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022).

Il comma 422 dell'art. 1 della L. n. 234/2021 (legge di bilancio per il 2022), come da ultimo modificato dall'art. 40, comma 2, lettera c), del D.L. n. 36/2022, stabilisce che il Commissario straordinario per il Giubileo 2025 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'art. 1, comma 645, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi (inclusi quelli relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici) connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che con il D.P.C.M. 15 dicembre 2022 è stato approvato il programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con successivo D.P.C.M. 8 giugno 2023 sono stati modificati e rimodulati alcuni interventi essenziali ed indifferibili approvati con il citato D.P.C.M. 15 dicembre 2022. Con [D.P.C.M. 29 gennaio 2024](#) è stata approvata la proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Con [D.P.C.M. 15 febbraio 2024](#) è stata approvata una integrazione del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo 2025, con riferimento a interventi di competenza della regione Lazio. Con D.P.C.M. 8 marzo 2024 è stato rimodulato l'intervento n. 122, ricompreso nell'Allegato 1 del [D.P.C.M. 8 giugno 2023](#), che assume la denominazione di "Riqualificazione di piazza Risorgimento". Con [D.P.C.M. 10 aprile 2024](#) è stato approvato il piano delle azioni di intervento connesse con le celebrazioni del Giubileo, da finanziare a titolo di spesa corrente, contenuto nell'Allegato 1, parte integrante del citato D.P.C.M., recante l'"Elenco delle azioni per l'accoglienza dei pellegrini" per il Giubileo 2025. Infine, con il [D.P.C.M. 11 giugno 2024](#) si è proceduto ad una complessiva rimodulazione del programma dettagliato degli interventi al fine di valutare, come sottolineato nella relazione tecnica, "le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel programma dettagliato degli interventi".

Per approfondimenti si rinvia alla [pagina del sito della Presidenza del Consiglio dei ministri](#).

Il **comma 498** dispone che in considerazione dell'eccezionale presenza di visitatori nel territorio della città metropolitana di Roma Capitale, prevista anche in occasione dello svolgimento delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, al fine di ridurre i flussi di traffico veicolare, è attribuito, in via straordinaria e temporanea, **a favore della città metropolitana di Roma Capitale un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2025** volto a favorire l'adozione di **misure che agevolino forme di lavoro agile** ed aumentino la flessibilità organizzativa necessaria.

Il **comma 499** autorizza la spesa di **0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026** per l'**acquisto di sistemi di videosorveglianza** ambientale da installare prioritariamente nei quartieri adiacenti alla stazione ferroviaria di Roma Termini, al fine di potenziare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Conseguentemente, il **comma 500** provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dai commi 498 e 499, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Articolo 1, comma 501 *(Salvaguardia di Venezia)*

501. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma 501 stanziava, per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna previsti e disciplinati dalla legge n. 171/1973 (c.d. prima legge speciale per Venezia), risorse pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il comma in esame prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

• Gli interventi per la salvaguardia di Venezia e i soggetti competenti

Si ricorda che per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia, il Parlamento ha approvato, a partire dall'alluvione del 4 novembre 1966, una serie di "leggi speciali". La legge 17/1973 (intitolata "Interventi per la salvaguardia di Venezia") è stata la prima legge speciale per Venezia. Essa ha definito tre obiettivi ritenuti prioritari per la salvaguardia di Venezia: la salvaguardia fisica, ambientale e socio-economica.

Per il perseguimento dei citati obiettivi, la legge n. 171/1973 ha previsto successivi provvedimenti affidati alla competenza di diversi soggetti: lo Stato (anche attraverso il Magistrato alle Acque di Venezia), la Regione e gli enti locali.

Si ricorda, peraltro, che l'art. 18, comma 3, del D.L. 90/2014 ha disposto la soppressione del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Le relative funzioni sono state trasferite al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Successivamente l'art. 95 del D.L. 104/2020 ha istituito l'Autorità per la Laguna di Venezia - Nuovo Magistrato alle Acque (ALV), sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Lo stesso articolo ha attribuito all'ALV tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle previste da una serie di leggi, tra le quali la legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché quelle già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per

le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.L. 90/2014.

Si segnala che con la risoluzione n. 155, approvata dal Consiglio regionale del Veneto nella seduta del 18 dicembre 2024, è stata espressa “preoccupazione per l’assenza di finanziamenti alla Legge speciale per Venezia e la laguna da parte dello Stato, che mette a rischio un ecosistema unico al mondo” (Doc. NN 16, n. 22).

Articolo 1, commi 502 e 504-508
(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)

502. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

504. Con il decreto di cui al comma 502 sono definiti:

a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;

c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi di cui al medesimo comma 502, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, nonché la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

505. Le funzioni relative alla gestione degli interventi di cui al comma 502, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi medesimi, possono essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, che può avvalersi della società Enit Spa.

506. Per le finalità di cui al comma 505 è autorizzata, a valere sulle

risorse di cui al comma 508, la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

507. Il Ministero del turismo vigila sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 505 e può definire con apposite direttive gli

indirizzi operativi per la gestione degli interventi di cui al comma 502.

508. Per le finalità di cui ai commi da 502 a 507 è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 1, ai commi 502 e 504-507, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sul territorio nazionale. I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di tali agevolazioni sono definiti attraverso l'adozione di un decreto interministeriale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

Il comma 508, autorizza, ai fini di cui sopra, la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025.

Nello specifico, il comma 502 dell'articolo in esame prevede che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sia adottato un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e, come da integrazione apportata alla Camera dei deputati, sentite le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative delle imprese del settore. Tale decreto stabilirà i criteri, le condizioni e le modalità per concedere agevolazioni finanziarie a supporto degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi complementari e funzionali a tali investimenti. L'obiettivo è sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica a livello nazionale, favorendo anche:

- la destagionalizzazione dei flussi turistici;
- la digitalizzazione dell'ecosistema turistico;
- le filiere turistiche;
- gli investimenti per il rispetto dei principi ESG (*Environment, Social, Governance*, ovvero i tre pilastri della sostenibilità che contribuiscono al raggiungimento di obiettivi globali come quelli dell'Agenda 2030 dell'ONU);
- il turismo sostenibile.

Il dettato normativo del comma 502, come modificato alla Camera dei deputati, precisa che il predetto decreto interministeriale ha natura non regolamentare.

Il **comma 504** specifica che il decreto di cui al **comma 502** deve definire:

- le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione (**lett. a**));
- le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica (**lett. b**));
- le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione degli interventi previsti e dell'apporto di eventuali risorse aggiuntive da parte delle regioni, nonché rispetto alla programmazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali pubbliche complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento (**lett. c**)).

Ai sensi del **comma 505**, è possibile affidare ad **Invitalia** le funzioni relative alla **gestione degli interventi** previsti dal comma 502, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, nonché alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa necessaria all'attuazione dell'intervento. L'affidamento può avvenire con le modalità stabilite da apposita convenzione e **Invitalia** può **avvalersi di Enit s.p.a.**

L'articolo 25 del D.L. n. 44/2023 ha autorizzato il Ministero del turismo a costituire una società per azioni denominata ENIT s.p.a. avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale. La società *in house*, costituita con [decreto](#) del Ministro del Turismo del 29 novembre 2023 è subentrata all'ente pubblico ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Secondo la relazione illustrativa presentata dal Governo, il comma 505 specificherebbe che gli oneri connessi all'espletamento delle predette attività sono posti a carico delle risorse destinate all'intervento, "nel limite massimo del 2 per cento delle medesime e parametrato al supporto fornito". Si segnala, tuttavia, che tale limite non figura all'interno del dettato normativo del comma in esame.

Il **comma 506** dispone che, per le finalità previste dal comma 505 è autorizzata la spesa di **1 milione** di euro per il **2025** a valere sulle risorse stanziata ai sensi del **comma 508**, il quale **autorizza**, per le finalità previste dai commi da 502 a 507, la spesa di **110 milioni** di euro per il 2025.

Secondo la relazione tecnica del Governo, si prevede di riconoscere le agevolazioni di cui al comma 502 sotto forma di **contributo a fondo perduto** per una quota fino a **60 milioni** di euro, con conseguente impatto di pari ammontare in termini di **indebitamento netto**.

Infine, ai sensi del **comma 507**, la **vigilanza** sulle funzioni affidate ad **Invitalia** ai sensi del comma 505 è **effettuata** dal **Ministero del turismo**, che può definire con apposite direttive gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi previsti dal comma 502.

Articolo 1, comma 503***(Esclusione della verifica di assoggettabilità a VIA regionale per progetti turistici inseriti in lotti interclusi urbanizzati)***

503. Per le finalità di cui al comma 502 nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, al punto 8, lettera a), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici».

Il **comma 503** esclude dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA regionale i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi dotati delle opere di urbanizzazione previste dagli strumenti urbanistici.

Il **comma 503** reca una modifica di carattere ordinamentale che non comporta effetti finanziari.

Il **comma 503**, in relazione alle finalità di cui al comma 502 (che prevede la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la stagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche e il turismo sostenibile), nonché al fine di favorire gli investimenti nel settore turistico, apporta una modifica al punto 8, lettera a), dell'Allegato IV della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) allo scopo di **escludere dai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA** di competenza delle regioni e province autonome, **i villaggi turistici** di superficie superiore a 5 ettari, **e i centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri** con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, **qualora gli stessi siano inseriti in lotti interclusi, dotati delle opere di urbanizzazione** previste dagli strumenti urbanistici.

Tale esclusione si aggiunge in tal modo a quella già vigente, ai sensi della quale sono esclusi dal procedimento di screening di VIA regionale i citati progetti qualora siano ricadenti all'interno di centri abitati.

In base alla vigente lettera a) del punto 8 dell'Allegato IV alla parte seconda del Codice dell'ambiente sono assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (c.d. *screening* di VIA regionale) i progetti di villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati.

Si ricorda che i casi di sottoposizione a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening* di VIA) sono elencati, rispettivamente, dai commi 7 e 6 dell'art. 6 del Codice dell'ambiente. In sintesi, tali casi sono quelli elencati negli allegati da II a IV alla parte seconda del Codice: l'allegato II elenca i progetti sottoposti a VIA statale, l'allegato II-bis i progetti sottoposti allo screening di VIA statale, l'allegato III i progetti assoggettati a VIA regionale e l'allegato IV i progetti sottoposti a screening di VIA regionale.

Articolo 1, commi 509-512
*(Interventi a sostegno del trasporto ferroviario merci
 da e per i porti nazionali)*

509. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può assegnare, nel limite di 1 milione di euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, un contributo in favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale interessata.

510. I beneficiari sono tenuti a conferire il contributo di cui al comma 509, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra

ferroviaria oggetto del contributo medesimo.

511. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 509, nonché i termini e le modalità del conferimento di cui al comma 510.

512. Dall'attuazione dei commi da 509 a 511 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 509 a 511 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 1, comma 509**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede la facoltà per ciascuna **Autorità di sistema portuale** di attribuire un **contributo** nel limite di **1 milione di euro** in favore degli **operatori dei servizi di manovra ferroviaria** che operano al servizio dell'area portuale, finalizzato a promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale.

I **commi da 509 a 512**, non comportano effetti sul saldo netto da finanziare. Come si evince dalla relazione tecnica l'erogazione dei contributi avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nel limite di 1 milione di euro, senza peraltro utilizzare l'avanzo di amministrazione, al fine di garantire anche la compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Il **comma 512** stabilisce infatti che dall'attuazione dei commi da 509 a 511 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 509, dell'articolo 1** attribuisce a ciascuna Autorità di sistema portuale la facoltà di **riconoscere**, fino al **2026**, un **contributo** in favore degli **operatori dei servizi di manovra ferroviaria** che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli **obiettivi di traffico ferroviario** definiti dalla medesima Autorità.

Il suddetto contributo è riconosciuto nel **limite di 1 milione di euro**, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ed è finalizzato a **promuovere il traffico ferroviario** delle merci in ambito portuale.

Come si evince dalla relazione illustrativa la suddetta misura è volta a tutelare la competitività dei servizi di manovra ferroviaria in considerazione delle spese sostenute dagli operatori di tali servizi in conseguenza dell'aumento del costo del lavoro e del costo del gasolio.

Si ricorda che misure in favore delle suddette imprese di manovra ferroviaria sono state disposte altresì dal decreto-legge n. 34 del 2020 e dal decreto-legge n. 21 del 2022. Nello specifico, l'art. 199, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2020, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, ha previsto che le Autorità di sistema portuale, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possono disporre la riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'art. 36 del Codice della navigazione, agli artt. 16, 17 e 18 della legge n. 84 del 1994 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri.

L'art. 13-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 consente a ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, di riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all'art. 18 della legge n. 84 del 1994, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile.

Il **comma 510** impone ai beneficiari del contributo di cui al comma 509, l'obbligo di conferire una quota **non inferiore al 50 per cento** dello stesso in favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo.

Il **comma 511** demanda ad un **decreto del MIT** da adottare, di concerto con il MEF, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, la **definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione dei contributi** di cui al **comma 509**, nonché del conferimento di cui al **comma 510**.

Infine, il **comma 512** contiene la **clausola di invarianza finanziaria** stabilendo che dall'attuazione dei commi da 509 a 511 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale disposizione prevede, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 513-519

(Disposizioni in materia di efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP) e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili)

513. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti in relazione all'Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili della Missione 7 - REPowerEU del PNRR, con decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) la tipologia degli investimenti agevolabili;

b) la tipologia del sostegno finanziario concedibile in relazione agli investimenti di cui alla lettera a);

c) i soggetti destinatari del sostegno finanziario;

d) la società Gestore dei servizi energetici - GSE Spa come soggetto attuatore dell'Investimento 17 di cui all'alinea;

e) le società SACE Spa e Cassa depositi e prestiti Spa come partner finanziari dell'Investimento 17 di cui all'alinea, con l'attribuzione alla società Cassa depositi e prestiti Spa della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17;

f) il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell'atto convenzionale tra il soggetto attuatore, i partner finanziari e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui

all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati ai sensi della lettera h);

g) il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei progetti di investimento agevolabili;

h) i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento nonché gli obblighi del soggetto attuatore di cui alla lettera d) e dei partner finanziari di cui alla lettera e), i criteri di verifica del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell'effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione;

i) le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 519;

l) le procedure di erogazione del sostegno finanziario ai soggetti destinatari nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo;

m) i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per la concessione del finanziamento;

n) le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al

raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

514. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in alcun caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea che generano emissioni di gas a effetto serra che si prevedono essere non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.

515. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le misure di sostegno finanziario previste dai commi da 513 a 519 del presente articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea. In caso di cumulo delle misure di sostegno finanziario previste dai predetti commi da 513 a 519 con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi e che siano finanziate con risorse diverse da quelle

previste dal primo periodo del presente comma, il cumulo è ammesso a condizione che lo stesso non porti al superamento del costo sostenuto.

516. Il soggetto attuatore e i partner finanziari sottoscrittori dell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), svolgono tutte le attività e adempiono tutti gli obblighi in esso indicati, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 519, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.

517. Sulla base della documentazione tecnica nonché dell'eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, ivi compresa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il soggetto attuatore effettua altresì, entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti per la concessione del sostegno finanziario.

518. Entro i termini indicati nell'atto convenzionale di cui al comma 513, lettera f), le banche commerciali convenzionate con la società Cassa depositi e prestiti Spa effettuano le valutazioni relative al merito creditizio e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari occorrenti per l'erogazione del sostegno finanziario.

519. Agli oneri derivanti dai commi 513 e 516, quantificati in complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse destinate all'Investimento 17 di cui al comma 513, finanziato dal fondo Next Generation EU Italia.

I commi **513-519**, inseriti alla Camera dei deputati, prevedono l'adozione di un decreto interministeriale al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel capitolo *REPowerEU* del PNRR in relazione allo **Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)**.

Il comma 513 dispone in merito al **contenuto del decreto**, che dovrà individuare, tra l'altro, la tipologia di investimenti agevolabili, i soggetti destinatari, il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione dei progetti, i criteri di selezione degli stessi, le procedure di erogazione e le modalità di controllo.

È previsto il **rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente**, tramite l'esclusione di agevolazioni ad investimenti considerati nocivi per lo stesso (comma 514) e la possibilità di cumulare il sostegno finanziario erogato in relazione ai medesimi costi solamente con risorse diverse da quelle dell'Unione europea, a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto (comma 515).

Il **GSE, SACE** e Cassa depositi e prestiti (**CDP**) svolgono tutte le attività e adempiono agli obblighi della convenzione con la struttura di Missione PNRR della PCM, con oneri nel limite complessivo massimo dell'1% rispetto alle risorse stanziare (comma 516).

I **controlli** per la verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti per il riconoscimento del sostegno finanziario sono effettuati dal GSE (comma 517), mentre le valutazioni relative al merito creditizio sono effettuate dalle banche convenzionate con CDP (comma 518).

Alla misura si ascrivono effetti finanziari pari a **1.381 milioni di euro** a valere sulla misura PNRR M7 – Investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)” (comma 519).

Il **comma 513**, introdotto durante l'esame alla Camera, prevede l'**adozione di un decreto interministeriale** del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel capitolo *REPowerEU* del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativamente all'**investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”** della missione 7.

Il decreto dovrà individuare:

- la **tipologia di investimenti agevolabili (lett. a)**);
- la tipologia di **sostegno** finanziario concedibile in relazione agli investimenti agevolabili (**lett. b**));
- i soggetti **destinatari** del sostegno finanziario (**lett. c**));

- il Gestore dei servizi energetici – **GSE** come soggetto attuatore dell’Investimento 17 della missione 7 del PNRR (**lett. d**));
- le società **SACE** e **Cassa depositi e prestiti** come partner finanziari dell’Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, con l’attribuzione a Cassa depositi e prestiti della gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 della Missione 7 del PNRR (**lett. e**));
- il contenuto essenziale e i termini di sottoscrizione dell’**atto convenzionale** tra il soggetto attuatore, i partner finanziari, e la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri (istituita dall’articolo 2 del D.L. n. 13/2023, L. n. 41/2023), recante la specificazione dei compiti e degli obblighi del soggetto attuatore e dei partner finanziari, come individuati nella lettera *h*) (**lett. f**));
- il contenuto, le modalità e i termini di presentazione dei **progetti** di investimento agevolabili (**lett. g**));
- i criteri e le modalità di selezione dei progetti di investimento, nonché gli **obblighi** del GSE e dei partner finanziari (SACE e Cassa depositi e prestiti), i criteri di verifica del miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici da conseguire in misura non inferiore al 30 per cento a seguito dell’effettuazione degli interventi, nonché le modalità di trasmissione della relativa certificazione (**lett. h**));
- le modalità finalizzate ad assicurare il **rispetto del limite di spesa** previsto al successivo comma 519 (**lett. i**));
- le **procedure di erogazione del sostegno finanziario** ai soggetti destinatari, nonché le procedure di controllo, di esclusione e di recupero del sostegno medesimo (**lett. l**));
- i controlli finalizzati alla **verifica** dei requisiti tecnici e dei presupposti occorrenti per il riconoscimento del finanziamento (**lett. m**));
- le modalità con le quali è effettuato il **monitoraggio** in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 (**lett. n**));

Si ricorda che il [regolamento \(UE\) 2021/241](#) istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza e definisce gli obiettivi del dispositivo e i criteri per l’erogazione dei fondi.

A maggio 2022, in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Commissione europea ha presentato il suo piano [REPowerEU](#) per rendere l’Unione indipendente dai combustibili fossili della Russia (per un approfondimento del quale si rinvia al *box* sottostante). Il regolamento di modifica (UE) 2023/435 consente agli stati membri dell’Unione di introdurre i capitoli *REPowerEU* nei propri piani di ripresa e resilienza al fine di accelerare la transizione dell’Unione verso l’energia pulita.

L'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 disciplina la metodologia di controllo del clima, che consiste nell'assegnare una ponderazione specifica al sostegno fornito, riflettendo in quale misura il sostegno apporta un contributo agli obiettivi climatici.

Si rileva che il comma 513 non dispone in merito al termine per l'adozione del decreto interministeriale ivi previsto. Si valuti l'opportunità di apporre un termine temporale per l'adozione del decreto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione.

• Il piano REPowerEU

A seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina, la Commissione UE, il 18 maggio 2022, ha presentato il [REPowerEU](#) (COM(2022) 230 final) nel quale ha enfatizzato l'obiettivo di accelerare la transizione del sistema energetico per ridurre della dipendenza energetica dell'UE dalla Russia. L'incremento delle fonti rinnovabili, dell'efficienza e della riduzione dei consumi di energia sono dunque divenuti obiettivi ancora più cruciali. Gli Stati Membri sono stati invitati a introdurre **politiche di diversificazione delle fonti di approvvigionamento del gas**, facendo ricorso al gas naturale anche tramite GNL, con infrastrutture coerenti con lo scenario di decarbonizzazione profonda al 2050. Il Piano è stato accompagnato da un pacchetto di iniziative, di carattere legislativo e non. Per quanto qui interessa, con il [regolamento \(UE\) 2023/435](#) del 27 febbraio 2023, entrato in vigore il 1° marzo 2023, è stato consentito agli Stati membri di inserire appositi capitoli REPowerEU nei Piani per la ripresa e la resilienza, oltre alle possibilità di rimodulazione già previste, anche con l'aggiunta di un capitolo dedicato alle nuove azioni volte a conseguire gli obiettivi del piano REPowerEU. L'insieme dei criteri e delle modalità di aggiornamento dei Piani nazionali sono stati indicati in dettaglio nelle linee guida pubblicate dalla Commissione europea il 31 maggio 2022 (comunicazione della Commissione 2022/C 214 "Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU").

Le proposte di investimento e riforme contenute nel REPowerEU italiano sono state illustrate dal Governo italiano al Parlamento a fine luglio 2023 (si rinvia al [dossier DFP n. 28/R/1](#)) e successivamente inviate alle Istituzioni europee. Il 7 agosto 2023 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica del PNRR. Le proposte di modifica, accolte dalla Commissione europea, figurano nel documento [COM\(2023\) 765 def](#) del 24 novembre 2023. Il Consiglio, a sua volta, l'8 dicembre 2023, ha deliberato su tale documento, accogliendo la proposta della Commissione di modifica del Piano italiano.

Il capitolo dedicato al *REPowerEU* – **nuova Missione 7 del PNRR** – comprende **5 riforme nuove e 17 investimenti, di cui 12 investimenti nuovi e 5 investimenti a titolo di rafforzamento** (scale up) di investimenti già esistenti nel PNRR.

Nel complesso, la nuova Missione prevede investimenti per circa 11,2 miliardi di euro dei quali 2,75 miliardi di contributi a fondo perduto e 8,4 miliardi di prestiti.

La **prima riforma**, intitolata **Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale**, prevede l'adozione e l'entrata in vigore di un Testo unico, in cui sono riunite tutte le norme primarie che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (per la riforma in oggetto, si veda quanto disposto dal [d.lgs. n. 190/2024](#)).

La **seconda riforma** mira a **ridurre le sovvenzioni dannose per l'ambiente** elencate annualmente nel "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi" pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

La **terza riforma**, intitolata **Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano**, mira a migliorare l'integrazione degli impianti di produzione di biometano nella rete energetica nazionale.

La **quarta riforma**, intitolata **Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili**, istituisce un sistema di garanzie finalizzato all'attenuazione del rischio finanziario associato agli accordi di compravendita di energia elettrica (PPA) da fonti rinnovabili.

La **quinta riforma**, intitolata **Piano Nuove Competenze Transizioni**, si pone l'obiettivo di aggiornare il quadro regolatorio della formazione rendendo operativi gli strumenti di contrasto allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze.

Per quanto di interesse in questa sede, tra gli investimenti inclusi nel capitolo REPowerEU, **l'investimento 17, Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP)**, è volto a contribuire al **contrasto della povertà energetica** istituendo uno strumento finanziario finalizzato all'**efficientamento energetico nelle abitazioni dei condomini popolari e negli edifici della pubblica amministrazione** così come in altre abitazioni di nuclei familiari vulnerabili.

La misura consiste in un investimento pubblico in un dispositivo (nella fattispecie uno strumento finanziario per il contrasto della povertà energetica) volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per le ristrutturazioni energetiche dell'edilizia residenziale pubblica e sociale che determinano un miglioramento minimo dell'efficienza energetica pari al 30%.

Esso includerà le seguenti linee di prodotto:

- **Edilizia residenziale pubblica:** questa linea di prodotto fornirà sostegno finanziario – sotto forma di sovvenzioni, abbuoni d'interesse, prestiti agevolati e prestiti di mercato – alle società di servizi energetici per la ristrutturazione energetica dell'edilizia residenziale pubblica;

- **Edilizia residenziale sociale:** questa linea di prodotto fornirà sostegno finanziario – sotto forma di sovvenzioni, abbuoni d’interesse, prestiti agevolati e prestiti di mercato – alle società di servizi energetici per la ristrutturazione energetica dell’edilizia residenziale sociale;
- **Ristrutturazioni energetiche a beneficio delle famiglie a basso reddito che vivono in condomini:** questa linea di prodotto fornirà sostegno finanziario – sotto forma di sovvenzioni, abbuoni d’interesse, prestiti agevolati e prestiti di mercato – alle società di servizi energetici per la ristrutturazione energetica a beneficio delle famiglie vulnerabili e a basso reddito che vivono in condomini.

Due terzi dello strumento saranno destinati alla ristrutturazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica e sociale e un terzo alle ristrutturazioni energetiche a beneficio delle famiglie a basso reddito che vivono in condomini.

Di seguito sono riportati i **traguardi dell’investimento 17** secondo quanto previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio del 12 novembre 2024, modificativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Numero sequenziale	Data del conseguimento	Descrizione del traguardo
M7-46	T3 2024	Sono definiti i termini dello strumento finanziario che si concentra sull’edilizia residenziale pubblica e sociale e sulla ristrutturazione energetica a favore delle famiglie vulnerabili e a basso reddito che vivono in condomini.
M7-47	T2 2025	Entrata in vigore dell’accordo attuativo in linea con i requisiti precisati nella descrizione della misura. Nello specifico l’accordo attuativo include criteri di ammissibilità concernenti il miglioramento minimo dell’efficienza energetica che lo strumento deve conseguire (riduzione di almeno il 30% della domanda di energia primaria) e le famiglie ammissibili (definite in base alla loro vulnerabilità).
M7-48	T2 2025	L’Italia trasferisce al soggetto attuatore 1.381.000.000 euro per lo strumento.

Per un esame più analitico di ciascun investimento e di ciascuna riforma, si rinvia alle apposite schede di approfondimento su [investimenti](#) e [riforme](#).

Secondo quanto previsto dal **comma 514**, al fine di consentire il rispetto del **principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente**, ai sensi dell'articolo 17 del [regolamento \(UE\) 2020/852](#), **non sono in ogni caso agevolabili** gli investimenti destinati:

- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili (**lett. a**));
- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (**lett. b**));
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (**lett. c**));

Si ricorda che nella [decisione di esecuzione del Consiglio del 12 novembre 2024](#) (p. 460) modificativa del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede che l'accordo attuativo firmato con il GSE “**esclude dall'ammissibilità attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle**”, ad eccezione di: *a*) attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01); e *b*) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento per i quali l'uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.

Secondo quanto previsto dal **comma 515**, le **misure** di sostegno finanziario previste dai **commi 513-519 non sono cumulabili**, rispetto agli stessi costi ammissibili, **con altri contributi**, crediti di imposta o agevolazioni a valere su risorse **dell'Unione europea**. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241, il quale prevede che il sostegno nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunga al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che il sostegno non copra lo stesso costo.

È inoltre **consentito il cumulo** delle misure di sostegno finanziario dei predetti **commi 513-519** con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli **stessi costi**, qualora finanziate con **risorse diverse da quelle dell'Unione**

europea. Il cumulo è ammesso a condizione che non porti al superamento del costo sostenuto.

Secondo quanto previsto dal **comma 516**, il **GSE** e i partner finanziari (**SACE** e **Cassa depositi e prestiti**), sottoscrittori dell'atto convenzionale con la Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, **svolgono** tutte le **attività** e adempiono a tutti gli **obblighi** indicati nell'**atto convenzionale**, con oneri posti a carico delle risorse previste dal comma 519, nel limite complessivo massimo dell'1 per cento.

Ai sensi del comma 519 gli oneri derivanti dai commi 513 e 516 sono quantificati in 1.381 milioni di euro. Di conseguenza, il limite complessivo massimo degli oneri previsti dalle attività e dagli obblighi dell'atto convenzionale non è superiore a 13,81 milioni di euro.

Secondo quanto affermato dalla relazione tecnica del Governo, ai fini della quantificazione del limite di spesa relative agli oneri derivanti dalle attività del soggetto attuatore e dei partner finanziari, si è tenuto conto degli importi riconosciuti ai soggetti attuatori di investimenti PNRR aventi le medesime finalità o finalità equivalenti (cfr. [Convenzione MASE ex DGIE - Invitalia n. 20 del 26-03-2024 Filiera Idrogeno](#) - Misura M2C2-I.5.2, linea C, PNRR), nonché, con specifico riguardo ai partner finanziari, della circostanza che si tratta di attività rientranti tra quelle statutariamente previste e dei limiti previsti dall'articolo 68, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2021/1060.

Il **comma 517** dispone che il **GSE** effettui i **controlli** per verificare la **sussistenza** dei **requisiti tecnici** e dei presupposti previsti per il riconoscimento del sostegno finanziario. I controlli sono effettuati sulla base della documentazione tecnica nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dai soggetti destinatari, inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici. Il **termine** per l'effettuazione dei controlli è **indicato** nella **convenzione** di cui al comma 513, lettera *f*).

Secondo quanto previsto dal **comma 518**, entro i termini previsti dalla convenzione di cui al comma 513, lettera *f*), le **banche commerciali** convenzionate con Cassa depositi e prestiti **effettuano le valutazioni di merito creditizio** e il controllo degli ulteriori presupposti finanziari necessari per il **riconoscimento** della misura di **sostegno finanziario**.

Infine, secondo quanto disposto dal **comma 519**, agli oneri derivanti dai commi 513 e 516, quantificati in **complessivi 1.381 milioni di euro per l'anno 2025** si provvede a valere sulla misura PNRR M7 – Investimento 17 “Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)”, finanziata dal Fondo *Next Generation EU Italia*.

Articolo 1, comma 520

(Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

520. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

<p>a) al comma 58, primo periodo, le parole: « del 25 per cento» sono</p>	<p>sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento»;</p> <p>b) al comma 62, le parole: « euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: « euro 75.000».</p>
---	---

Il **comma 520**, introdotto alla Camera, **aumenta dal 25 per cento al 30 per cento** il limite di reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro, entro il quale è possibile applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota agevolata al 5 per cento.

Inoltre, la medesima disposizione **innalza da 50 mila euro a 75 mila euro** il limite di reddito da lavoro dipendente percepito, rispetto al quale è possibile applicare la suddetta imposta sostitutiva.

La relazione tecnica relativa all'A.S. 1330 stima che l'intervento non determina effetti finanziari, considerando che nelle previsioni di bilancio non sono ascritti effetti relativi alla fattispecie interessata (mance) per la parte eccedente l'attuale limite (25 per cento del reddito percepito) e con riferimento ai soggetti attualmente esclusi dalla misura e che rientrerebbero nella disciplina con la norma in esame (titolari di redditi da 50.000 a 75.000 euro).

Il **comma 520, lettera a)**, modifica l'[articolo 1, comma 58](#), della legge n. 197 del 2022, **innalzando dal 25 al 30 per cento** il limite previsto del reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel **settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande** per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'**imposta sostitutiva** dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento.

A tal proposito, si ricorda che il suddetto comma 58 stabilisce che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette

a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Il comma 520, lettera b), aumenta a 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva di cui ai commi da 58 a 61 della medesima legge.

Sul punto, si segnala che i commi da 58 a 61 recano disposizioni concernenti il suddetto regime di tassazione sostitutiva.

Nello specifico, si individuano come costituenti reddito da lavoro dipendente le somme destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande a titolo di liberalità (di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori di cui al comma 62.

Il regime di tassazione sostitutiva è applicabile:

- entro il limite del 25 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;
- ai lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente, non superiore nell'anno precedente a 50.000 euro;
- salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.

Ne consegue che il regime di tassazione separata è il regime naturale di tassazione delle cosiddette mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l'applicazione dell'ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore a tale regime di favore.

Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

I redditi soggetti a tassazione separata sopra descritti sono comunque computati ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria.

Si dispone, peraltro, che l'imposta sostitutiva sia applicata dal sostituto d'imposta.

Articolo 1, commi 521-522
(Convenzione unica tra
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS)

521. All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 2-decies è inserito il seguente:

« 2-decies.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società ANAS Spa una nuova convenzione unica, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In occasione della sottoscrizione della convenzione di cui al primo periodo, la durata della relativa concessione è

adeguata al termine massimo stabilito dall'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla notificazione preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

522. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato.

I commi 521-522, introdotti alla Camera, recano disposizioni finalizzate alla sottoscrizione di una nuova convenzione unica tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e l'ANAS.

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 521** autorizza la sottoscrizione di una **nuova convenzione** unica tra MIT e ANAS, **da approvarsi con decreto ministeriale**, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Viene inoltre stabilito che, in occasione della sottoscrizione della nuova convenzione, la **durata della concessione** relativa è **adeguata al termine massimo di 50 anni** (indicato dall'art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, come riscritto dal comma 1019 della legge 296/2006).

Si ricorda che la Convenzione di concessione tra MIT e ANAS è stata sottoscritta in data 19 dicembre 2002 e che, prima della riscrittura operata dal citato comma 1019, il termine previsto dall'art. 7, comma 3, lettera d), del D.L. 138/2002, era pari a 30 anni.

In proposito, nella recente relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. - 2023

([Determinazione del 24 ottobre 2024, n. 143](#)) viene evidenziato che “il tema dell’estensione della concessione non ha trovato ancora soluzione, sebbene la Società ... ritenga, in linea con gli anni precedenti, di confermare anche nel 2023 il valore della concessione sulla base dell’aspettativa della Società volta all’adeguamento della durata della concessione stessa al 2052, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 1018 e 1019, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norme che sostituiscono la durata di 30 anni in 50 anni. Pertanto, la concessione con scadenza naturale al 2032, in base a tali norme, andrebbe ad estendersi automaticamente, secondo la Società, sino al 2052” e che, però, in relazione a tale estensione, la Corte stessa rileva “come la posizione societaria, non trovi solidi riferimenti fattuali e giuridici”. Nel giustificare tale ultima affermazione, la Corte ricorda, tra l’altro, che “i citati commi 1018 e 1019 della legge n. 296 del 2006 subordinano la proroga del rapporto concessorio al perfezionamento di una convenzione unica di cui non vi è, allo stato, alcun percorso attuativo”. La Corte poi conclude sottolineando che “in relazione a tale rilevante problematica, si richiama l’attenzione dei Ministeri vigilanti affinché l’attuale situazione di incertezza in cui versa la Società venga superata in un tempo ragionevole con correttivi formali e idonei a giustificare la valorizzazione della posta in bilancio”.

Il comma in esame dispone altresì che l’efficacia della misura da esso prevista è subordinata a **notifica preventiva alla Commissione europea**, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE.

Si fa notare che il comma in esame novella, integrandole (inserendovi un nuovo comma *2-decies.1*), le disposizioni previste dall’art. 2 del D.L. 121/2021.

Si fa altresì notare che il comma 521 ha sostituito la disposizione, che quindi non compare più nel testo approvato dalla Camera, che nel testo iniziale del presente disegno di legge era contenuta nell’art. 80 e che regolamentava la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute dall’ANAS S.p.A. in società autostradali.

Il comma 522 dispone l’**abrogazione del comma 6 dell’art. 36 del D.L. 98/2011**, il cui testo vigente ha previsto la sottoscrizione entro il 30 giugno 2013, da parte del MIT e ANAS, di una nuova convenzione in funzione delle modifiche conseguenti alle disposizioni di riordino dell’ANAS dettate da tale decreto-legge.

Articolo 1, comma 523
(Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica)

523. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta

elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies.1 e 114-duodecies del testo unico bancario, nel rispetto delle condizioni ivi previste»;

b) al comma 3, dopo la parola: « 114-ter» è inserita la seguente «, 114-octiesdecies».

Il comma 523 integra le attività di bancoposta svolte da Poste con il riferimento alla Raccolta somme di denaro ricevute da istituti di moneta elettronica.

La relazione tecnica specifica che la disposizione in esame **non determina nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica in quanto è finalizzata all'adeguamento della disciplina del Testo unico bancario.

Nello specifico, il **comma 523** apporta due modifiche all'articolo 2 del [D.P.R. n. 144 del 2001](#) (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta).

Innanzitutto, modifica il comma 1 inserendo il **riferimento alla raccolta** delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di credito (nuova lettera *a-bis*) tra le attività di bancoposta svolte da Poste.

In secondo luogo, modifica il comma 3 inserendo il riferimento all'apertura ed al mantenimento di conti di pagamento che le banche devono assicurare agli istituti di pagamento nel secondo, attraverso l'inserimento dell'articolo **114-octiesdecies** tra le disposizioni del Testo Unico Bancario (TUB – [decreto legislativo n. 385 del 1993](#)) compatibili con l'attività di bancoposta svolta da Poste.

Per una visione puntuale delle modifiche, si rimanda al seguente testo a fronte.

Il suddetto comma 3 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 144 del 2001 indica gli articoli del TUB che si applicano, in quanto compatibili, all'attività di

bancoposta svolta da Poste. Per effetto della modifica in esame, si inserisce, quindi, anche il riferimento all'articolo 114-*octiesdecies* del TUB, il quale prevede, al comma 1, che le banche assicurano agli istituti di pagamento l'apertura e il mantenimento di conti di pagamento che consentono a questi ultimi di fornire servizi di pagamento in modo agevole, efficiente e non discriminatorio. Le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il comma 2 prevede che le banche notifichino immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento. La Banca d'Italia individua, con proprio provvedimento, le modalità della notifica.

Il riferimento al **Patrimonio** di cui all'articolo 2, comma 17-*octies*, del [decreto-legge n. 225 del 2010](#) si spiega ricordando che il patrimonio di bancoposta – che viene costituito con delibera assembleare, su proposta del Consiglio di Amministrazione – è finalizzato a consentire a bancoposta tutte le attività finanziarie e creditizie afferenti a detta funzione bancaria.

Nel dettaglio, il menzionato articolo 2, comma 17-*octies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 dispone che, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale con riferimento all'esercizio dell'attività di bancoposta, entro il 30 giugno 2011 Poste italiane Spa costituisce, con delibera dell'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, un patrimonio destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di bancoposta, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. La deliberazione dell'assemblea determina i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio e le regole di organizzazione, gestione e controllo del patrimonio. Il patrimonio destinato costituito ai sensi del presente comma è disciplinato dai commi da 17-*novies* a 17-*duodecies* e dalle norme del codice civile ivi espressamente richiamate.

Testo a fronte delle modifiche apportate dal comma in esame

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 1, comma 523, della legge di bilancio 2025
Art. 2 <i>(Attività di bancoposta)</i>	Art. 2 <i>(Attività di bancoposta)</i>
<p>1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:</p> <p>a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;</p> <p>b) raccolta del risparmio postale;</p> <p>c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;</p> <p>d) servizio di intermediazione in cambi;</p> <p>e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;</p> <p>f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.</p> <p>f-bis) servizio di riscossione di crediti;</p> <p>f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.</p>	<p>1. Le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono:</p> <p>a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'articolo 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse o strumentali;</p> <p>a-bis) raccolta delle somme di denaro ricevute dagli istituti di moneta elettronica per l'emissione di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento per la prestazione di servizi di pagamento di cui agli articoli 114-quinquies e 114-duodecies del testo unico bancario, nel rispetto delle condizioni ivi previste;»;</p> <p>b) raccolta del risparmio postale;</p> <p>c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;</p> <p>d) servizio di intermediazione in cambi;</p> <p>e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati;</p> <p>f) servizi di investimento ed accessori di cui all'articolo 12.</p> <p>f-bis) servizio di riscossione di crediti;</p> <p>f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.</p>
2. Poste è autorizzata a prestare tutti i servizi di bancoposta senza necessità di iscrizione in albi od elenchi.	2. <i>Identico.</i>
2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi	2-bis. <i>Identico.</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144	
Testo vigente	Modificazioni proposte dall'articolo 1, comma 523, della legge di bilancio 2025
succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali.	
3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario.	3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, 114-octiesdecies , da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario.
(...)	(...)

Articolo 1, comma 524

(Compensazioni per l'inutilizzabilità dello svincolo autostradale «Villafranca Tirrena» dell'A18 Messina-Palermo)

524. La società Stretto di Messina S.p.A. è autorizzata a sottoscrivere un accordo con il Consorzio per le autostrade siciliane finalizzato alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato « Villafranca Tirrena» della A20 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 524** reca disposizioni finalizzate alla definizione di meccanismi di compensazione per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo.

Per tali finalità è autorizzata la **spesa complessiva di 5 milioni di euro** (2,5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Il comma in esame autorizza la sottoscrizione di un **accordo tra Stretto di Messina S.p.A. e Consorzio per le autostrade siciliane (CAS)** finalizzato alla definizione di **meccanismi di compensazione** per la mancata possibilità di utilizzo da parte degli utenti dello svincolo autostradale denominato «Villafranca Tirrena» della A18 Messina-Palermo, nel limite delle risorse allo scopo disponibili.

La [relazione tecnica presentata al Senato](#) evidenzia che la finalità della disposizione in esame è quella “di determinare il contenimento dei costi a favore di utenti, imprese, cittadini, consumatori della città di Messina in ‘compensazione’ dei disagi legati ai cantieri per l’avvio dei lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto”.

Nella [relazione annuale 2024](#) dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti viene ricordato che il CAS è un “ente pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione Siciliana, concessionario delle tratte autostradali A20 (Messina-Palermo) e A18 (Messina-Catania e Siracusa-Rosolini)”.

Per la finalità indicata è autorizzata la spesa di **2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.**

Alla **copertura degli oneri** relativi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004.

Articolo 1, comma 525***(Disposizioni per l'autorizzazione di impianti FER interconnessi all'infrastruttura ferroviaria)***

525. Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria rientrano tra le infrastrutture di supporto alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applicano le disposizioni dell'articolo 53-bis,

comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Conseguentemente, agli interventi relativi a tali impianti non si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Il **comma 525** dispone che gli **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi** alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria** rientrano tra le **infrastrutture di supporto** alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione si applica il **procedimento semplificato per l'affidamento** dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**). **Conseguentemente**, per tali interventi **non trovano applicazione** le specifiche disposizioni relative ai regimi autorizzativi per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili.

Al comma 525 non sono ascritti effetti finanziari dal prospetto riepilogativo.

Il **comma 525** dispone che gli **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi** alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria** rientrano tra le **infrastrutture di supporto** alle infrastrutture ferroviarie per la cui realizzazione trova applicazione il **procedimento semplificato per l'affidamento dei contratti pubblici** relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**), di cui all'articolo 53-bis, comma 1, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021).

L'articolo 53-bis, comma 1, del D.L. 77/2021 – al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle **infrastrutture ferroviarie** – prevede (per tali infrastrutture) l'applicazione del **procedimento semplificato di affidamento dei contratti pubblici PNRR e**

PNC di cui ai commi da 5 a 5-*quinqües* dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge, i quali, in particolare, prevedono:

- la possibilità di affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, mediante conferenza dei servizi semplificata (comma 5);
- ai fini di cui sopra, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante stessa all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale, unitamente alla documentazione relativa allo studio di impatto ambientale (di cui all'articolo 22, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, cd. Codice dell'ambiente) contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi (comma 5-*bis*);
- le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza di servizi (comma 5-*ter*);
- gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di VIA (comma 5-*quater*);
- in deroga a quanto previsto dal Codice dell'ambiente (articolo 27), la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento, nonché dei successivi livelli progettuali (5-*quinqües*).

Conseguentemente, si dispone che per tali interventi **non** trovino **applicazione** le **disposizioni speciali** relative ai regimi autorizzativi **per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili**.

L'articolo richiama a tale fine le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del d.lgs. n. 199/2021.

Il [d.lgs. n. 199/2021](#), di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, cd. RED II, è intervenuto, con finalità semplificatoria, sulla pregressa **sistematizzazione** dei **regimi generali di autorizzazione** per la costruzione e l'esercizio di impianti a fonti rinnovabili. Le norme di cui al **Titolo III, Capo I, del d.lgs.**, costituito dagli **articoli da 18 a 25**, hanno a tal fine introdotto modifiche e integrazioni alla **disciplina** già contenuta nel **d.lgs. n. 28/2011** prevedendo quattro regimi amministrativi abilitati alla costruzione e all'esercizio di impianti a FER: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera; b) dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA); c) procedura abilitativa semplificata (PAS); autorizzazione unica (AU) (articolo 18). È stata poi introdotta una **disciplina** finalizzata all'individuazione delle **aree idonee e non idonee** all'installazione degli

impianti a FER (articolo 20) e alla **riduzione** dei **tempi** per i procedimenti autorizzativi relativi ad impianti ricadenti in aree idonee (articolo 22), nonché – con successive interpolazioni normative, sono state introdotte procedure semplificate per l’installazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici (articolo 22-*bis*), per l’installazione e l’esercizio di impianti *off-shore* (articolo 23), per gli impianti e le opere funzionali alla produzione di biometano (articolo 24), nonché semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici.

La **disciplina** relativa all’autorizzazione e all’esercizio di impianti a fonti rinnovabili non si esaurisce con le norme appena citate, sebbene esse ne costituiscano parte dell’ossatura principale. Essa è invero **assai articolata**. Sul punto, si rinvia al dossier su [La normativa statale per la realizzazione di impianti da fonti elettriche rinnovabili](#), n. 47 del 30 luglio 2024. L’adozione di un D.lgs. di riordino della materia è stata avviata con la presentazione di uno schema, [A.G. 187](#), adottato dal Governo nell’esercizio della delega di cui all’articolo 26, commi 4-7, della legge sulla concorrenza 2022 (L. n. 214/2023): sullo schema (per un commento del quale si rinvia al [dossier n. 347/2024](#)), in data 14 novembre 2024 è stata raggiunta l’**intesa** in sede di Conferenza unificata, mentre in data 19 novembre 2024 le **Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera dei deputati** si sono espresse, approvando un [parere favorevole con condizioni e osservazioni](#). Nella medesima data, è stato reso un parere con [osservazioni](#) dalla 8° Commissione Ambiente del Senato della Repubblica, mentre il 20 novembre 2024 si è espressa, sempre formulando [osservazioni](#), anche la Commissione parlamentare per la semplificazione. Dopo essere stato quindi modificato anche alla luce dei suddetti pareri e approvato in via definitiva di Consiglio dei ministri nella seduta del 25 novembre 2025, in data 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale [il decreto legislativo n. 190/2024](#) recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 1, comma 526

(Rinnovo del parco autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

526. Al fine di accelerare il rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di favorire la sostituzione degli autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla normativa Euro VI, qualora ciò non determini un ritardo nell'acquisizione dei mezzi rispetto alla programmazione, le regioni e le città metropolitane possono utilizzare le risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, commi da 613 a 615, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche per il finanziamento di autobus ad uso extraurbano con alimentazione

diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente. Ciascuna regione o città metropolitana può utilizzare al predetto fine una quota non superiore al 25 per cento delle risorse complessivamente attribuite per il quinquennio 2024-2028. Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare, per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida, le risorse stanziare nel rispettivo programma di investimento per gli investimenti in autobus ad uso extraurbano alimentati a metano nonché per la realizzazione delle relative infrastrutture di supporto.

L'articolo 1, comma 526, prevede la possibilità per ciascuna regione o città metropolitana di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse loro attribuite per il quinquennio 2024-2028 dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, anche per l'acquisto di autobus ad uso extraurbano con alimentazione diesel o ibrida ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente.

Come indicato nella relazione tecnica, la disposizione di cui al **comma 526** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1 comma 526, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, prevede, al fine di accelerare il rinnovo del parco autobus con caratteristiche antinquinamento antecedenti alla classe Euro 6, la possibilità per le regioni e le città metropolitane di utilizzare fino al 25 per cento delle risorse alle stesse già assegnate, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, di cui all'art. 1, commi da 613 a 615, della legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), anche per il finanziamento di autobus ad

uso extraurbano con alimentazione **diesel** o **ibrida** ad emissione di gas di scarico della normativa Euro più recente.

Fermo restando il suddetto limite, ciascuna regione o città metropolitana interessata può utilizzare per l'**acquisto** di autobus ad uso extraurbano con alimentazione **diesel** o **ibrida** le **risorse stanziati nel rispettivo programma di investimento**, per gli investimenti in **autobus** ad uso extraurbano alimentati a **metano** nonché per la realizzazione delle relative **infrastrutture di supporto**.

• *Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile*

Le norme dei **commi 613-615** della legge di Bilancio 2017 (L. n. [232/2016](#)) istituiscono un **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** destinato al **rinnovo del parco autobus** dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Il **Piano** è stato poi approvato con [d.P.C.M. del 17 aprile 2019](#).

Al fine di realizzare il Piano, la legge di Bilancio 2017 (comma 613) ha disposto l'incremento delle risorse attribuite al **Fondo mezzi**, di cui all'art. 1, comma 866, della legge n. [208 del 2015](#) (legge di stabilità 2016), di **250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033**, per un **totale di 3,7 miliardi di €**, e ne ha **esteso le finalità** al finanziamento delle **infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici**.

Inoltre, la legge di Bilancio 2017 prevede che per la promozione dello sviluppo e della diffusione di **autobus ad alimentazione alternativa**, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle **relative infrastrutture tecnologiche di supporto**.

In sede di prima applicazione, per il **periodo 2019-2023**, un terzo delle risorse del Fondo è stato attribuito ai **comuni capoluogo delle città metropolitane** e ai comuni capoluogo delle **province ad alto inquinamento** di particolato PM10 e di biossido di azoto, chiamati ad adottare azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico.

La legge di bilancio per il 2018 (art. 1, co. 71, legge n. 205 del 2017) ha poi previsto la possibilità di utilizzare fino a 100 milioni di euro del Fondo mezzi **per** il finanziamento di **progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile**, coerenti con i Piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS) per l'introduzione di **mezzi su gomma o imbarcazioni ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto**, presentati dai comuni e dalle città metropolitane.

Le risorse del **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** si innestano nell'ambito di una serie di fondo per il rinnovo dei mezzi del TPL, in particolare:

a) le risorse del **PNRR e del decreto-legge n. 59 del 2021 (Fondo complementare)** – Il PNRR (misura M2C2 – 4.4.1) destina **2.415 milioni di**

euro per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale con veicoli a combustibile pulito, per il periodo 2021–2026.

b) le risorse del **c.d. Fondo mezzi e gli altri stanziamenti per il rinnovo del parco mezzi** – Il Fondo è **finalizzato** all'**acquisto diretto**, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio **dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale**

c) le risorse della **legge di bilancio 2018** per le imprese di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito [tema](#) e la sezione del [portale di documentazione della Camera](#).

Articolo 1, comma 527
***(Incremento della dotazione del fondo per il finanziamento di
interventi infrastrutturali finalizzati al riequilibrio socioeconomico e
sviluppo dei territori)***

527. Al comma 302 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,5 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il **comma 527** incrementa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026 la dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del MIT volto ad assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.

La disposizione reca un intervento per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2025 e 2026.

Il **comma 527** modifica, al primo periodo, il comma 302 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), prevedendo l'**incremento di 10 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025 e 2026 della **dotazione del fondo** istituito dal citato comma 302 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento di **interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche**, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori.

L'art. 1, comma 302, della L. n. 213/2023 (legge di bilancio per il 2024) prevede che al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti di riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di strutture e infrastrutture pubbliche, finalizzati al riequilibrio socioeconomico e allo sviluppo dei territori, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono

stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

La relazione alla proposta emendativa evidenzia che allo stato è in corso di perfezionamento l'iter per l'adozione dello schema di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze con cui sono stati stabiliti le categorie di beneficiari, i criteri e le modalità di riparto del fondo nonché le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi e che l'incremento dello stanziamento del Fondo è motivato dalle numerose istanze pervenute dai Comuni.

Il secondo periodo del comma in esame provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018).

Il comma 1076 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha autorizzato la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane.

Articolo 1, comma 528 ***(Ponte sullo Stretto di Messina)***

528. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 272 è sostituito dal seguente:

« 272. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 6.962 milioni di euro, in ragione di 607 milioni di euro per l'anno 2024, 485 milioni di euro per l'anno 2025, 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032»;

b) al comma 273, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) 3.882 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

c) dopo il comma 273 sono inseriti i seguenti:

« 273-bis. Con la deliberazione del CIPESS prevista dall'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023,

n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, sono assegnate le risorse di cui al comma 273, lettera a-bis), e sono stabilite le rispettive annualità, in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma.

273-ter. Per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, è autorizzata la spesa complessiva di 500 milioni di euro, in ragione di 90 milioni di euro per l'anno 2027, 180 milioni di

euro per l'anno 2028, 160 milioni di | euro per l'anno 2030».
euro per l'anno 2029 e 70 milioni di |

Il comma 528 prevede un incremento di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate, per il periodo 2024-2032, al Ponte sullo Stretto di Messina.

Viene altresì autorizzata, per la realizzazione delle **opere connesse** alla realizzazione del ponte medesimo, la spesa complessiva di **500 milioni di euro per il periodo 2027-2030.**

L'incremento di 1,532 miliardi succitato è la risultante di una riduzione complessiva di 2,35 miliardi di euro a carico del bilancio dello Stato (quasi la metà di tale riduzione, precisamente 1,072 miliardi, è concentrata nel triennio 2025-2027), che viene più che compensata da un incremento di 3,882 miliardi di euro delle risorse a valere sul FSC (per il dettaglio degli importi v. *infra*).

La spesa complessiva di 500 milioni di euro autorizzata per la realizzazione delle opere connesse è così ripartita: 90 milioni per l'anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030.

Il comma in esame modifica la disciplina (prevista dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 - L. 213/2023) finalizzata a consentire l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), entro il 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria (Ponte sullo Stretto di Messina).

La **lettera a)** riscrive il succitato comma 272 – che reca un'autorizzazione di spesa, per il periodo 2024-2032, destinata alla predetta finalità – prevedendo una **riduzione** complessiva di **2,35 miliardi di euro**. Le modifiche degli importi, relativi alle varie annualità del periodo in questione, operate dalla lettera in esame sono illustrati nella tabella riportata nel seguito della presente scheda di lettura.

La **lettera b)**, integra il testo vigente del comma 273 della legge di bilancio 2024 – che prevede un'autorizzazione di spesa complessiva di 2,318 miliardi di euro per le medesime finalità del comma 272, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), periodo di programmazione 2021-2027– prevedendo un **incremento delle risorse a valere sul FSC di 3,882 miliardi di euro**.

L'effetto combinato della riduzione disposta dalla lettera a) e dell'incremento previsto dalla lettera b) è **un incremento netto di 1,532 miliardi di euro delle risorse destinate al Ponte sullo Stretto di Messina.**

La [relazione tecnica presentata al Senato](#) evidenzia che “il maggior fabbisogno rispetto alla previsione iniziale, pari a 1.532 milioni di euro, è essenzialmente riconducibile: ai maggiori oneri, stimati in 800 milioni di euro, derivanti dall'aggiornamento del progetto definitivo a seguito della Relazione del Progettista; ai maggiori oneri derivanti da fattore legislativo, connessi in particolare ai costi di sicurezza derivanti dalle nuove norme di settore, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2023. Si evidenzia, al riguardo, che le cause di incremento del costo dell'opera sono diverse dai casi per i quali l'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 35 del 2023 esclude la possibilità di rideterminazione del predetto costo complessivo”.

Per effetto dell'incremento netto succitato, le **risorse complessivamente destinate al Ponte** sullo Stretto di Messina dai commi 272 e 273 della legge di bilancio 2024 (come modificati dal comma in esame) ammontano quindi a **13,162 miliardi di euro**, come viene evidenziato dalla tabella seguente, che evidenzia le risorse previste dalle vigenti autorizzazioni di spesa e le variazioni a tali autorizzazioni disposte dal comma in esame:

(importi in milioni di euro)

Anni	Bilancio dello Stato		Risorse FSC		Totale complessivo (A)
	Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma in esame	Aut. spesa vigente	Variazione prevista dal comma in esame	
2024	607	-	173	(B)	780
2025	885	-400	150		635
2026	1.150	-232	150		1.068
2027	440	-440	1.340		1.340
2028	1.380	-450	505		1.435
2029	1.700	-300			1.400
2030	1.430	-528			902
2031	1.460	0			1.460
2032	260	0			260
Totale	9.312	-2.350	2.318		+3.882

Note

(A) Il totale è ottenuto come somma algebrica di tutti gli importi delle colonne precedenti.

(B) La lettera b) del comma in esame non provvede a ripartire l'importo di 3.882 euro a carico del FSC tra le varie annualità. Tale riparto (in base a quanto previsto dalla successiva lettera c)) dovrà essere effettuato con apposita delibera del CIPESS.

(C) Questo totale è ottenuto come somma algebrica della riga, ma non corrisponde al totale degli importi in colonna dato che la variazione di 3.882 milioni di euro a carico del FSC non è ripartita annualmente.

Nella relazione tecnica al testo iniziale del disegno di legge di bilancio 2024 ([A.S. 926](#)) viene evidenziato che lo stanziamento complessivo di 11,63 miliardi di euro previsto dai commi 272-273 (elevato dal comma in esame a 13,162 miliardi) assicura "unitamente ai 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 35/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2023, l'integrale copertura finanziaria del costo del collegamento ferroviario e stradale (escluse le opere a terra, di competenza di RFI), quantificato in 12.000 milioni di euro sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2, comma 8-bis e seguenti, del medesimo decreto-legge. Al riguardo si precisa, in particolare, che ai sensi del comma 8-bis il costo complessivo dell'opera è stato rideterminato escludendo: gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, non coerenti con l'impianto finanziario delineato dal richiamato D.L. n. 35/2023; nonché gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo D.L., che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto".

Nella risposta all'[interrogazione 5-03233](#), resa nella seduta della Commissione VIII (Ambiente) della Camera dell'11 dicembre 2024, viene ricordato, tra l'altro, che "l'allegato al DEF 2023 ha previsto una stima del costo complessivo per la realizzazione per il collegamento stabile sullo Stretto di Messina pari a 13,5 miliardi di euro. Tale ammontare riguarda il valore complessivo del progetto, così come risulta dal quadro economico e non è riferito, pertanto, esclusivamente al contratto con il contraente generale e con gli altri affidatari. Nel medesimo documento, era indicata la previsione di ulteriori 1,1 miliardi di euro per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie".

Si fa notare che aggiungendo all'importo di 13,162 miliardi (risultante dal rifinanziamento operato dal comma in esame) i 370 milioni di euro costituiti dall'apporto al capitale della Società Stretto di Messina da parte del MEF, si ottiene un totale complessivo di risorse pari a 13,532 miliardi di euro.

Si fa altresì notare che il nuovo comma 273-ter (introdotto dalla lettera c) del comma in esame, v. *infra*) destina 500 milioni di euro per la realizzazione delle opere connesse alla realizzazione del Ponte.

Ulteriori informazioni sull'opera in questione sono disponibili nella [scheda n. 65](#) della banca dati SILOS. In tale scheda viene ricordato, tra l'altro, che la Società Stretto di Messina e CINEA (*Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency* della Commissione Europea) hanno firmato il *Grant Agreement* "per il cofinanziamento europeo dei costi di progettazione esecutiva del ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta di un contributo a fondo perduto di circa 25 milioni di euro che copre il 50% dei costi di progettazione esecutiva dell'opera,

per la parte imputabile all'infrastruttura ferroviaria" ([Comunicato web della Stretto di Messina S.p.A. del 21 ottobre 2024](#)).

La **lettera c)**, inserisce – nel testo della legge di bilancio 2024 – due nuovi commi *273-bis* e *273-ter*.

In base al comma *273-bis*, con apposita **delibera del CIPESS** sono:

- **assegnate le risorse** aggiuntive previste (dalla precedente lettera b)) a carico del FSC, e distribuite le stesse **nelle varie annualità in relazione al cronoprogramma** procedurale e finanziario;

- stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse in questione.

La lettera in esame prevede altresì che:

- a seguito della predetta deliberazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno sino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa;

- l'accordo per la coesione (da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

Il nuovo comma *273-ter* dispone che per la realizzazione delle **opere connesse alla realizzazione del Ponte** sullo Stretto di Messina, come individuate dal CIPESS sulla base delle proposte trasmesse dal MIT, è autorizzata la **spesa complessiva di 500 milioni di euro** (90 milioni per l'anno 2027, 180 milioni per il 2028, 160 milioni per il 2029 e 70 milioni per il 2030).

Articolo 1, comma 529

(Nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica)

529. Il comma 511 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dai seguenti:

« 511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 2.150 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037.

511-bis. Per le finalità di cui al comma 511 è altresì autorizzata la spesa di 1.120,05 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Con deliberazione del CIPESS, da adottare entro il 31 marzo 2025, sono assegnate

le risorse di cui al primo periodo e stabilite le rispettive annualità in relazione al cronoprogramma procedurale e finanziario, nonché le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse. A seguito della deliberazione di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa il CIPESS, entro il 31 marzo di ogni anno, fino all'entrata in esercizio dell'opera, circa il monitoraggio procedurale e finanziario, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'Accordo per la coesione da definire tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di cui all'articolo 1, comma 178, lettera e), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dà evidenza delle risorse annualmente destinate alla realizzazione dell'intervento ai sensi del presente comma».

Il comma 529 prevede interventi finanziari volti alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica.

Il comma 529 riduce le risorse statali destinate alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, per 100 milioni per l'anno 2025, per 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per l'anno 2027, determinando corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 529 interviene sull'art. 1 della legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sostituendo il comma 511 e aggiungendo il comma

511-bis, per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica.

A tale fine, il comma 511, come testé sostituito, autorizza la **spesa complessiva di 2.150 milioni per il periodo 2023-2037** (di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni per l'anno 2027, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037).

Il nuovo comma 511-bis autorizza altresì, per le finalità previste dal comma 511, la **spesa complessiva di 1.120,05 milioni per il periodo 2025-2030**, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Con delibera CIPESS da assumere entro il 31 marzo 2025, sono assegnate le risorse, sulla base di determinate condizioni.

A seguito della suddetta deliberazione, il MIT informa il CIPESS entro il 31 marzo di ogni anno fino all'entrata in esercizio dell'opera sul monitoraggio procedurale e finanziario, con aggiornamento delle previsioni di spesa. L'accordo per la coesione da definirsi tra MIT e il Ministero per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione dà evidenza delle risorse annuali destinate alla realizzazione dell'intervento.

La legge di bilancio 2023, all'art. 1, comma 511, (L. n. 197/2022), per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica, ha autorizzato la **spesa complessiva di 3.000 milioni per il periodo 2023-2037** (di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni per l'anno 2027, 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni per l'anno 2032 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037). Il successivo comma 512 della medesima legge n. 197 del 2022 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ([D.M. 12 ottobre 2023](#)), sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 511, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un quadro completo ed aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.

La [S.S. 106 Jonica](#) si sviluppa lungo la fascia litorale jonica da Reggio Calabria a Taranto per un percorso di circa 491 km. L'arteria, che collega i territori costieri della Calabria, della Basilicata e della Puglia, ha un ampliamento di quattro corsie, con spartitraffico centrale, e risulta completata nei tratti ricadenti nelle regioni Puglia (39 km) e Basilicata (37 km). Nella Regione Calabria, ANAS ha in atto un piano complessivo di riqualificazione dell'arteria, che comprende sia la

realizzazione di tratti con due carreggiate separate, ciascuna a due corsie per senso di marcia, che la messa in sicurezza dell'arteria esistente. Oltre il [Megalotto 3](#), in fase di realizzazione per 1.335 milioni di euro e interventi in corso di messa in sicurezza per circa 29 milioni di euro, il [Contratto di programma 2016-2020](#) Anas-MIT ha previsto interventi per 1.888 milioni di euro (finanziati per 874,6 milioni di euro). Il piano di completamento della riqualificazione dell'arteria sul tracciato calabrese, affidato al [Commissario straordinario ing. Massimo Simonini](#), nominato con il [D.P.C.M. del 16 aprile 2021](#), prevede un [piano complessivo di riqualificazione](#) con la realizzazione di tratti con 2 o 4 corsie. Per quanto riguarda le risorse stanziare per la S.S. 106 Jonica il valore dell'investimento è pari a circa 3,9 miliardi di cui 885 milioni stanziati. Nell'[Allegato Infrastrutture al DEF 2022](#) si segnala che l'adeguamento della S.S. 106 Jonica, nel tratto ricadente in Calabria, necessita di importanti investimenti sia per tracciati in variante che per interventi diffusi sull'intero percorso e, in particolare, appare rilevante "concretizzare il piano di riqualificazione complessivo dell'arteria nel tratto calabro, dal confine regionale a Reggio Calabria, con la programmazione e la realizzazione di interventi di potenziamento e di messa in sicurezza, per un importo stimato di oltre 3 miliardi di euro, oltre alle risorse già stanziare per gli interventi in corso". Il 3 febbraio 2021 presso le Commissioni riunite VIII e IX della Camera dei deputati si è svolta l'audizione del Commissario straordinario sulla S.S. 106 Jonica (qui il [link](#) alla relativa documentazione). Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [scheda](#) presente nel Sistema Informativo Legge Opere Strategiche (SILOS).

Articolo 1, commi 530, 534 e 536
(Autorizzazioni di spesa per RFI S.p.A.)

530. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi ferroviari previsti dal PNRR di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzata la spesa complessiva di 1.096 milioni di euro, di cui 482 milioni di euro per l'anno 2025 e 614 milioni di euro per l'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono inserite nel contratto di programma - parte investimenti stipulato tra la società Rete ferroviaria italiana Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate.

534. L'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.158 milioni di euro, di cui 89,09 milioni di euro per l'anno 2027, 117,55 milioni di euro per l'anno 2028, 6,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,29 milioni di euro per l'anno 2030, 83,57 milioni di euro per l'anno 2031, 108,15

milioni di euro per l'anno 2032, 174,75 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, alla copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.

536. L'autorizzazione di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di complessivi 1.334 milioni di euro, di cui 248 milioni di euro per l'anno 2027, 36 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2032 al 2034, 90 milioni di euro per l'anno 2035 e 200 milioni di euro per l'anno 2036.

L'articolo 1, commi 530, 534 e 536 prevede una serie di autorizzazioni di spesa in favore di **Rete Ferroviaria Italiana (RFI S.p.A.)**:

1. **1.096 milioni di euro**, ripartiti nel biennio 2025-26, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli **interventi ferroviari previsti dal PNRR** di competenza del MIT (comma 530);
2. **1.158 milioni di euro** per il finanziamento del **contratto di programma, parte investimenti** tra RFI e il MIT, a copertura dei maggiori fabbisogni degli interventi in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso, ripartiti fino al 2036 (comma 534);

3. **1.334 milioni di euro** complessivi per il finanziamento del **contratto di programma, parte servizi** tra RFI e il MIT, ripartiti fino al 2036 (comma 536).

In base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il comma 530 reca oneri, a valere sul saldo netto da finanziare, pari a 482 milioni di euro per il 2025 e 614 milioni di euro per il 2026. Come riportato dalla relazione tecnica, la copertura finanziaria per la disposizione di cui al comma 530 è assicurata dalle risorse rese disponibili a seguito delle rimodulazioni di cui ai commi 528 e 529 e dalla rimodulazione disposta sul capitolo 7122 dello stato di previsione del MEF.

La disposizione di cui al comma 534 comporta una spesa a valere sul saldo netto da finanziare pari a 89,1 milioni di euro per il 2027.

Il comma 536 reca oneri sul saldo netto da finanziare pari a 248 milioni di euro per il 2027. Come riportato dalla relazione tecnica, la copertura delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 534 e 536 è assicurata mediante l'integrale utilizzo delle risorse del fondo di cui ai commi 875 e 876 attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 1, comma 530, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa complessiva **482 milioni di euro per il 2025 e 614 per il 2026**, per un totale di **1.096 milioni di euro** complessivi per il biennio, al fine di finanziare i fabbisogni residui e i maggiori oneri derivanti dalla realizzazione degli **interventi ferroviari previsti dal PNRR** di competenza del MIT. L'ultimo periodo specifica inoltre che tali risorse sono **inserite nel contratto di programma – parte investimenti** stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con **evidenza degli investimenti a cui sono finalizzate**.

Si ricorda che i **rapporti tra concessionario** della Rete ferroviaria nazionale (**RFI S.p.A.**) e **concedente** (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sono regolati da uno o più Contratti di programma, stipulati per un **periodo minimo di cinque anni**, come previsto dall'[articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015](#), e aggiornabili e rinnovabili anche annualmente.

In particolare, il Contratto di Programma recepisce la pianificazione delineata in coerenza con gli indirizzi e i vincoli nazionali e comunitari relativi allo **sviluppo e alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria** e alla programmazione **economico-finanziaria** nonché con le esigenze industriali di RFI e con i bisogni e le aspettative delle IF e degli altri stakeholder. In particolare, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, commi 5 e 4 del citato decreto, l'oggetto dei Contratti di programma è la **disciplina della concessione di finanziamenti destinati alla manutenzione**, sia di tipo **ordinario** che di tipo **straordinario**, finalizzata al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché di incentivi finalizzati a ridurre i

costi di fornitura dell'infrastruttura e l'entità dei diritti di accesso all'infrastruttura stessa.

A partire dal 2013, ai sensi della delibera del CIPE 4/2012, i rapporti della Società con lo Stato sono regolati non più da un solo contratto ma attraverso **due atti: il CdP-parte Investimenti e il CdP - parte Servizi**.

Nello specifico, la parte **investimenti**, reca la **disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI** con riguardo, da un lato, alla realizzazione degli investimenti per lo **sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria** ai fini del miglioramento della qualità dei servizi e del rispetto di livelli di sicurezza compatibili con l'evoluzione tecnologica e con le migliori prassi orientate allo sviluppo sostenibile, ottemperando alle innovazioni introdotte dalle disposizioni normative e, dall'altro, alle **modalità di finanziamento delle suddette attività**.

Per maggiori approfondimenti in merito agli investimenti ferroviari previsti dal PNRR di competenza del MIT, si rimanda all'apposito [approfondimento](#) sul portale della documentazione della Camera dei deputati dedicato al PNRR.

L'articolo 1, comma 534, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, incrementa di complessivi **1.158 milioni di euro** l'autorizzazione di spesa per il finanziamento del **contratto di programma, parte investimenti** tra RFI e il MIT, di cui all'[articolo 1, comma 395, della legge n. 234 del 2021](#) (Legge di bilancio 2022), così ripartiti:

- **89,09 milioni di euro** per il **2027**;
- **117,55 milioni di euro** per il **2028**;
- **6,6 milioni di euro** per il **2029**;
- **8,29 milioni di euro** per il **2030**;
- **83,57 milioni di euro** per il **2031**;
- **108,15 milioni di euro** per il **2032**;
- **174,75 milioni di euro** per il **2033**;
- **190 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2034 al 2036**.

Tali risorse sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma tra il MIT e RFI alla copertura dei **maggiori fabbisogni degli interventi** in corso di realizzazione e alla prosecuzione delle opere in corso.

Si ricorda che, per gli anni in considerazione, la legge di bilancio 2022, autorizzava la spesa **500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028**, di **480 milioni di euro** per l'anno **2029**, di **460 milioni di euro** per l'anno **2030**, di **500 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e

della mobilità sostenibili e RFI. Le risorse di cui al presente comma, quindi, si aggiungono a quelle già stanziare.

L'aggiornamento 2024 del Contratto di Programma 2022-2026 **parte Investimenti**, è stato sottoscritto in data 30 maggio 2024 ed ha concluso il suo iter autorizzativo il **12 novembre 2024** con la registrazione dalla Corte dei Conti del Decreto Interministeriale n. 235 del 20 settembre 2024 del MIT, di concerto con il MEF, di approvazione dell'aggiornamento 2024 del Contratto. Con tale aggiornamento è stato contrattualizzato un saldo netto di risorse pari a 3.534,57 milioni di euro (+7.623,26 milioni di euro di nuove risorse e -4.088,69 milioni di euro di definanziamenti) portando il valore delle opere in corso finanziate da 124.570,39 milioni di euro dell'Aggiornamento 2023 a 127.739,02 milioni di euro. Le risorse sono destinate principalmente alle opere in corso e alla prosecuzione dei programmi relativi alla sicurezza, allo sviluppo tecnologico e al piano stazioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito [tema](#) nel portale della documentazione della Camera dei deputati.

L'articolo 1, comma 536, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, incrementa di **1.334 milioni di euro** complessivi l'autorizzazione di spesa per il **contratto di programma, parte servizi** tra RFI e il MIT, di cui all'articolo 1, comma 396 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che vengono così ripartiti:

- **248 milioni di euro** per il **2027**;
- **36 milioni di euro** per il **2028**;
- **10 milioni di euro** per il **2029**;
- **90 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2030 e 2031**;
- **190 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal **2032 al 2034**;
- **90 milioni di euro** per il **2035**;
- **200 milioni di euro** per il **2036**

Si ricorda che nella **Parte Servizi del Contratto di Programma** è contenuta la disciplina del finanziamento delle attività di gestione e manutenzione straordinaria per la resilienza e la sostenibilità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

La citata legge di bilancio 2022 già autorizza, per il 2027, 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027, a cui vanno ad aggiungersi i 248 milioni di cui alla presente disposizione.

A questo [link](#), l'aggiornamento per il 2023 del contratto di programma 2022-2026.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito [tema](#) nel portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 531 ***Diga di Campolattaro***

531. Per il finanziamento dei fabbisogni residui e dei maggiori oneri derivanti dalla realizzazione dell'intervento relativo alla diga di Campolattaro previsto dal PNRR, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzata la spesa complessiva di 36 milioni di euro, di cui 18 milioni di euro per l'anno 2025 e 18 milioni di euro per l'anno 2026.

Il **comma 531** autorizza la spesa complessiva di **36 milioni di euro** (18 milioni per ciascuno degli anni **2025** e **2026**) per il finanziamento dell'intervento relativo alla **Diga di Campolattaro**, inserita nel **PNRR** di competenza del MIT (M2C4I4.1).

Il **comma 531** prevede interventi pari a un importo di **18 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2025** e **2026**.

La disposizione in esame riguarda un finanziamento aggiuntivo per la realizzazione della derivazione della [diga di Campolattaro](#).

Con [DPCM del 9 maggio 2022](#) il prof. Attilio Toscano, è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile, n. 32, Commissario per l'intervento "Invaso di Campolattaro (BN)".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla seguente [scheda](#) SILOS.

Articolo 1, comma 532

Appalti di lavori

532. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis:

1) al primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025» e dopo le parole: « del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando» sono inserite le seguenti: «, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,»;

2) al secondo periodo, le parole: « quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: « quinto periodo» e le parole: « quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: « sesto periodo»;

3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Gli eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo rimangono nella disponibilità della stazione appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del medesimo intervento»;

4) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; le somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico degli interventi

nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale»;

5) al quinto periodo, le parole: « per l'anno 2023 e l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

6) al sesto periodo, le parole: « ed entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il 31 gennaio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio 2025 per l'anno 2025»;

b) al comma 6-ter, primo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025»;

c) al comma 6-quater, le parole: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026»;

d) al comma 8:

1) al primo periodo, le parole: « Fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025»;

2) al terzo periodo, le parole: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2025»;

e) al comma 12, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025».

Il **comma 532** proroga le misure previste dall'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, riguardanti l'**adeguamento dei prezzi dei materiali**, ai lavori eseguiti o contabilizzati fino al 31 dicembre 2025.

Il **comma 532** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tale riguardo è utile ricordare come l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 aveva introdotto alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti pubblici di lavori, gli **aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici**. Si prevedeva che tali disposizioni si applicassero ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. Si stabiliva, inoltre, che le medesime disposizioni fossero applicabili anche ai soggetti che svolgono attività ricadenti nei settori speciali - a condizione che non siano applicati i prezzari regionali - e nei settori della difesa e sicurezza, in quanto compatibili. Attraverso tale intervento normativo si mirava, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.

Si segnala anche il parere [ANAC n. 5 del 7 febbraio 2024](#) sull'articolo 26 in esame, che fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi.

Adeguamento prezzi (appalti con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021)

La **lettera a)** del **comma 532** modifica in più punti il comma **6-bis** dell'articolo 26 del D.L. 50/2022, che disciplina il meccanismo di adeguamento prezzi a seguito aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione.

Una prima modifica è volta a **prorogare**, nell'ambito del meccanismo di adeguamento dei prezzi, **al 31 dicembre 2025** la possibilità di adottare lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'articolo 216, comma 27-ter del d.lgs. 50/2016, con la precisazione, introdotta dalla novella esaminata, che le variazioni da considerarsi sono quelle **in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta**, applicando i prezzari di cui al comma 2 dell'art. 26 aggiornati annualmente ai sensi dell'art. 23, comma 16, terzo periodo, del d.lgs. 50/2016.

Si introduce poi un nuovo terzo periodo al comma **6-bis**, disponendo che gli **eventuali minori importi derivanti dall'applicazione dei prezzari** di cui al primo periodo **rimangono nella disponibilità della stazione**

appaltante fino a quando non siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, per essere utilizzati nell'ambito del **medesimo intervento**.

La novella procede poi al raccordo formale del comma 6-*bis* al fine di dare conto dell'inserimento di un nuovo terzo periodo.

Il nuovo quarto periodo del comma 6-*bis* è integrato al fine di consentire l'**utilizzabilità** da parte delle stazioni appaltanti, ai fini del presente comma, delle **somme derivanti da eventuali rimodulazioni del quadro economico** degli interventi nonché della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.

Il nuovo quinto periodo del comma 6-*bis* è integrato al fine di consentire anche per l'anno 2025 la possibilità, nei casi di insufficienza delle risorse, di accedere al riparto del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche**.

Il nuovo ultimo periodo del comma 6-*bis*, alla luce della possibilità di avvalersi anche per il 2025 del predetto Fondo, dispone che le **modalità di accesso allo stesso e i criteri di assegnazione** delle risorse per gli aventi diritto sono stabilite con **decreto** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 31 gennaio 2025.

Adeguamento prezzi (appalti con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023)

La **lettera b)** modifica il comma **6-ter** dell'art. 26 del D.L. 50/2022 al fine di estendere l'applicabilità delle disposizioni del comma 6-*bis* anche agli appalti pubblici di lavori, compresi gli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con **termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023** che non abbiano accesso al Fondo, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024.

Incremento risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche

La **lettera c)** modifica il comma **6-quater** al fine di incrementare le risorse del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni per l'anno 2026, in luogo dei precedenti 100 milioni già stanziati per l'anno 2025.

Appalti pubblici di lavori, compresi gli accordi quadro, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021

La **lettera d)** modifica il comma **8** al fine di prorogare l'applicabilità delle disposizioni del primo periodo, riguardanti gli **appalti pubblici di**

lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro), del medesimo comma al **31 dicembre 2025** in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024. Si estende inoltre l'applicabilità delle disposizioni che reca alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al **31 dicembre 2025** (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2024), relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione alla data di entrata in vigore decreto-legge, cioè il 18 maggio 2022.

Contratti affidati al contraente generale RFI e ANAS

La **lettera e)** modifica il comma **12** al fine di prorogare al **31 dicembre 2025** l'applicazione dell'incremento del 20% degli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori in relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A. in essere al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore decreto-legge.

Articolo 1, comma 533
(Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)

533. Per la realizzazione degli interventi di cui al Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata la spesa complessiva di 708 milioni di euro, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2028, 160 milioni di euro per l'anno 2029 e 428 milioni di euro per l'anno 2030.

Il **comma 533** autorizza la spesa complessiva di **708 milioni di euro** (120 milioni per l'anno 2028, 160 milioni nel 2029 e 428 milioni nel 2030) per la realizzazione degli interventi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI).

Il comma in esame **non comporta effetti sul bilancio dello Stato nel triennio oggetto della presente legge**, in quanto lo stanziamento riguarda gli esercizi 2028 e seguenti.

• **Il PNIISSI**

L'[allegato infrastrutturale al DEF 2024](#) sottolinea che con i **commi 516 e ss. dell'art. 1 della legge 205/2017** e con la riforma inserita nel PNRR (avviata con il D.L. 121/2021, che ha introdotto disposizioni di modifica dei citati commi 516 e ss.) "si è posto rimedio alla mancanza di un atto di pianificazione in materia di sistemi idrici. È infatti in corso di predisposizione il 'Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico' (PNIISSI), con l'obiettivo di aumentare significativamente l'accesso alla risorsa idrica complessiva, anche attraverso nuove modalità di ricognizione dei fabbisogni e rinnovati criteri di selezione delle infrastrutture idriche su cui intervenire". Tale Piano rappresenta un passo fondamentale nella direzione di "garantire un supporto duraturo al comparto, a tutela dell'ambiente e della qualità del servizio finale alle diverse tipologie di utenti e per lo sviluppo infrastrutturale ed economico di un settore strategico per il Paese" e testimonia "l'importanza riconosciuta dal MIT e dal Governo alla gestione sostenibile delle risorse idriche ed al corretto sviluppo delle

relative infrastrutture al fine di garantire, ancor di più in un contesto affetto dai cambiamenti climatici, la sicurezza dell'approvvigionamento idrico".

Dal punto di vista finanziario, il DEF 2024 evidenzia che ad oggi, per il PNISSI, a fronte di una **dotazione finanziaria complessiva** pari a **3.367,21 milioni di euro**, sono stati **impegnati circa 2,2 miliardi di euro**.

L'importo di 3.367,21 milioni di euro risulta dalla somma dei 2.467,21 milioni di euro finanziati per il periodo 2018-2033, che costituivano le risorse da cui era alimentato il piano nella sua versione precedente alla riforma del PNRR, e dei 900 milioni di euro previsti dalla misura M2C4-I4.1 del PNRR. A sua volta, l'importo di 2.467 milioni testé menzionato corrisponde alla somma di 2.017 milioni (indicati come disponibilità totale del piano nell'allegato infrastrutturale al DEF 2022) e di 450 milioni (derivanti dal rifinanziamento operato dalla legge di bilancio 2024).

In relazione allo **stato di attuazione del PNISSI**, l'allegato infrastrutture al DEF 2024 evidenzia che "le procedure per iniziare tale attività di pianificazione a livello nazionale sono state avviate dal MIT il 21 giugno 2023 con la pubblicazione di un avviso per recepire tutte le proposte di intervento, in ordine di priorità e di maturità progettuale, da parte dei soggetti proponenti. Nei modi e nei tempi stabiliti dall'avviso (...) sono pervenute 562 proposte", per un costo complessivo stimato di oltre 13,5 miliardi di euro. L'allegato ricorda altresì che "attualmente, il MIT sta valutando le proposte pervenute secondo un'analisi multicriteriale che analizza le proposte su base tecnica, economico-finanziaria, ambientale e sociale (accessibilità ed impatti dell'opera sulle comunità)".

Nel [comunicato web del MIT del 27 giugno 2024](#) viene reso noto che, dopo la presentazione "della proposta nell'ultima cabina di regia sull'idrico del nuovo piano di settore PNISSI, i ministeri coinvolti hanno espresso formalmente la condivisione, sentita anche ARERA. La proposta relativamente alla nuova fase di pianificazione degli investimenti risulta composta da **418 interventi** per un importo richiesto totale di **12 miliardi di euro**".

La [relazione tecnica presentata al Senato](#) evidenzia che "il Piano, adottato con D.P.C.M. ([D.P.C.M. 17 ottobre 2024](#), *n.d.r.*), riporta 418 nuovi interventi, per un fabbisogno di 12 miliardi di euro; nel dettaglio: a) 227 progetti, del valore di circa 5,9 mld €, rispondono ad un fabbisogno prevalentemente potabile; b) 90 progetti, del valore di circa 2,0 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo prevalentemente irriguo; c) 101 interventi, del valore di circa 4,1 mld €, rispondono ad un fabbisogno di tipo misto, prevalentemente potabile ed irriguo. Sono tutti interventi inseriti per le ricadute positive nei territori, con impatti rilevanti sul tessuto economico e sociale dei comuni e delle città metropolitane; sono state comunque individuate, come previsto dal citato decreto-legge, tre classi di merito degli interventi inseriti, come di seguito riportato".

Classe di Merito	SETTORE DI INTERVENTO - importi in mln € -				Totale
	Acquedotti	Adduzioni	Derivazioni	Invasi	
A	661	744	161	1.120	2.688
B	2.149	1.811	696	978	5.633
C	926	791	808	1.158	3.683
TOTALE	3.736	3.346	1.666	3.256	12.004

La stessa relazione tecnica sottolinea che “con la recente adozione del Piano, il MIT può dare seguito ad un Piano Stralcio attuativo, del valore di circa 950 milioni di euro a valere su risorse assegnate dalla precedente legge di bilancio e su residui individuati nell’ambito dei lavori della Cabina di Regia per la crisi idrica”.

Già nella risposta all'[interrogazione 5-02614](#), resa nella seduta del 16 ottobre 2024, veniva evidenziato che il MIT ha "presentato una **prima ipotesi di stralcio di programmazione**, finanziato con circa **950 milioni di euro** di risorse MIT, per incentivare l'avanzamento in via prioritaria delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel PNISSI, selezionate, tra l'altro, in base allo stato di avanzamento progettuale, dall'equilibrio territoriale nella ripartizione delle risorse e dal diverso stato di crisi idrica".

La succitata relazione tecnica evidenzia infine che lo stanziamento complessivo di 708 milioni di euro recato dal comma in esame è finalizzato a coprire le “necessità finanziarie per:

1. Programmare gli interventi oggetto di finanziamenti per la progettazione per:
 - a. 290 milioni di euro relativamente a interventi finanziati per la progettazione I stralcio PNISSI;
 - b. 180 milioni di euro relativamente a finanziamenti erogati tramite il fondo progettazione;
2. Programmare ulteriori lotti funzionali per opere positivamente valutate nel PNISSI e già parzialmente finanziate (lotti funzionali) dall’approvando I stralcio PNISSI, per almeno 238 milioni di euro”.

Articolo 1, comma 535
(Finanziamento della linea ferroviaria Torino-Lione)

535. Per il completamento degli interventi relativi al nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione - sezione internazionale è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, di cui 158,91 milioni di euro per l'anno 2027, 82,45 milioni di euro per	l'anno 2028, 173,4 milioni di euro per l'anno 2029, 281,71 milioni di euro per l'anno 2030, 206,43 milioni di euro per l'anno 2031, 81,85 milioni di euro per l'anno 2032 e 15,25 milioni di euro per l'anno 2033.
---	--

Il comma 535, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, autorizza la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro dal 2027 al 2033 per gli interventi relativi al collegamento ferroviario Torino-Lione-sezione internazionale.

Il comma 535, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, reca oneri sul saldo netto da finanziare per il 2027 pari a 158,9 milioni €.

L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 535 dell'articolo 1 dal 2027 al 2033 è così suddivisa:

- 158,91 milioni € per il 2027;
- 82,45 milioni € per il 2028;
- 173,40 milioni € per il 2029;
- 281,71 milioni € per il 2030;
- 206,43 milioni € per il 2031;
- 81,85 milioni € per il 2032;
- 15,25 milioni € per il 2033.

Per approfondimenti sul collegamento ferroviario Torino Lione si rinvia all'apposito [focus](#) pubblicato sul portale di documentazione della Camera dei deputati e per i finanziamenti e lo stato dell'opera alla banca dati [Silos](#).

Articolo 1, comma 537
(Contratto di programma ANAS)

537. Le risorse destinate alla società ANAS Spa per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di complessivi 2.022 milioni di euro, di cui 428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034,

270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036. Le risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma di cui al medesimo periodo, agli interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete e alla copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.

Il comma 537 incrementa di 2,022 miliardi di euro le risorse attribuite ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025, e disciplina la destinazione di tali risorse aggiuntive.

Gli effetti sul bilancio dello Stato nel triennio oggetto della presente legge sono limitati alla spesa di 428 milioni di euro prevista per il 2027.

Il comma in esame incrementa le risorse destinate ad ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 complessivamente di 2,022 miliardi di euro (428 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 171 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033, 170 milioni di euro per l'anno 2034, 270 milioni di euro per l'anno 2035 e 160 milioni di euro per l'anno 2036).

Tali risorse aggiuntive sono prioritariamente destinate, nell'ambito dell'aggiornamento del contratto di programma:

- agli **interventi di manutenzione straordinaria e programmata** della rete;
- e alla **copertura dei maggiori fabbisogni delle opere in corso di realizzazione.**

• Il Contratto di programma ANAS 2021-2025

Nella relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ANAS S.p.A. 2023 ([determinazione del 24 ottobre 2024, n. 143](#)) viene evidenziato che “con nota dell’8 febbraio 2024, Anas ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la proposta di Contratto di programma 2021-2025 nella quale risultano allocate le risorse relative ai 2.250 milioni dalla legge del 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), e le risorse relative ai 3.748,38 milioni previste dalla legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024)” e che “il CiPESS, come comunicato dal Mit con nota del 22 marzo 2024, nella seduta del 21 marzo 2024 si è favorevolmente espresso, con prescrizioni e raccomandazioni, sulla proposta di CdP Mit-Anas 2021-2025 del 12 marzo 2024. La [delibera n. 6 del 21 marzo 2024](#) – ‘Approvazione dello schema di Contratto di Programma 2021-2025 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A.’, è stata registrata in data 28 giugno 2024 dalla Sezione del controllo di legittimità della Corte dei conti”. L’approvazione del contratto è poi avvenuta con il [D.M. infrastrutture e trasporti 22 ottobre 2024](#) (pubblicato nella G.U. del 19 dicembre 2024).

Come evidenziato dalla [nota web del DIPE](#) e ribadito dalla [nota web del MIT](#) diramate in data 21 marzo 2024, “il Contratto prevede investimenti complessivi per circa 44 miliardi di euro, di cui circa 23 miliardi già coperti e la parte restante, di circa 21 miliardi di euro, di cui si evidenzia ‘la valenza programmatica degli investimenti non finanziati’. Vengono ripartiti ex novo 2,25 miliardi dalla legge di bilancio 2023 e circa 3,75 miliardi di euro dalla legge di bilancio 2024, oggetto della nuova allocazione. Tali nuove risorse per 6 miliardi di euro complessivi vengono ripartite, per la parte attribuita geograficamente, per circa il 40,2% al Nord, per il 17% al Centro e per il 42,8% nel Sud e nelle Isole. Il Contratto prevede anche per la voce servizi una spesa annuale che cresce da circa 720 milioni di euro nel 2021 a circa 834 milioni nel 2025, la cui integrale copertura ‘assume carattere previsionale’ e pertanto ‘le relative attività saranno modulate in corso d’anno e troveranno copertura con i consueti strumenti di pianificazione e finanziamento’.”.

Articolo 1, comma 538
(Riduzione dello stanziamento del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile)

538. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 114,8 milioni di euro per l'anno 2029.

Il comma 538, introdotto durante l'esame parlamentare, riduce di 114,8 milioni di euro per il 2029 l'autorizzazione di spesa del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile.

Il comma 538, in base al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, non reca oneri nel triennio sul saldo netto da finanziare.

In dettaglio, si tratta del "**Fondo per la strategia di mobilità sostenibile**", istituito dall'**art. 1, comma 392 della legge di Bilancio 2022** (legge n. 234 del 2021) nello stato di previsione del MIT (all'epoca Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) con una **dotazione complessiva di 2.000 milioni di euro** di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, **200 milioni di euro per l'anno 2029**, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Il comma 538 provvede pertanto a **ridurre la dotazione del 2029 da 200 milioni € a 85,2 milioni €.**

Si ricorda che **l'autorizzazione di spesa del Fondo è stata successivamente rideterminata** con i seguenti interventi normativi:

- + 37 milioni di euro per l'anno 2023 in base all'art. 17, comma 3-sexies, D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136, per interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica;
- - 19 milioni di euro per l'anno 2026 a copertura dell'art. 1, comma 286, L. 30 dicembre 2023, n. 213 (rigenerazione dell'ambito Bovisa-Goccia e del nuovo campus del Politecnico di Milano «campus Nord» a Bovisa, nel comune di Milano);
- - 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 in base all'art. 1, comma 8, lett. u), D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, a parziale copertura degli

investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023.

Il Fondo è **finalizzato a prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni** per l'attuazione della strategia europea "**Fit for 55**".

A tale riguardo si ricorda che il 14 luglio 2021 la Commissione europea ha adottato il **pacchetto climatico "Fit for 55"**, che include le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal europeo. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l'obiettivo di arrivare alla "*carbon neutrality*" per il 2050.

Si ricorda altresì che il **comma 392 della legge di Bilancio 2022** ha previsto l'emanazione di un **decreto del Ministro** delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per definire i **criteri di riparto del Fondo** e l'entità delle risorse **destinate** alle diverse finalità. In base al decreto ministeriale emanato le risorse sono state destinate alle seguenti categorie di intervento:

a) categoria 1: nel limite del 50 per cento per interventi finalizzati alla riduzione delle emissioni climalteranti, in particolare dovute alla mobilità urbana, nelle città metropolitane e nei comuni con più di 100.000 abitanti, attraverso: **l'acquisto di veicoli elettrici per il trasporto pubblico locale e la realizzazione della necessaria infrastrutturazione**; l'infrastrutturazione e l'incentivazione di forme di mobilità attiva; interventi di pedonalizzazione di aree urbane; la realizzazione di infrastrutture digitali per la gestione e il monitoraggio dei flussi di traffico sul lato della domanda e sul lato dell'offerta;

b) categoria 2: nel limite del 15 per cento delle risorse per interventi finalizzati all'abbattimento delle emissioni del trasporto stradale extra-urbano, attraverso la **realizzazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici, all'interno della rete stradale SNIT non a pedaggio** e comunque dei raccordi delle città metropolitane, e l'acquisto di mezzi pesanti a zero emissioni;

c) categoria 3: nel limite del 2,5 per cento delle risorse per interventi relativi alla **decarbonizzazione delle linee non elettrificate dell'infrastruttura ferroviaria** e, in particolare, per l'acquisto di treni a batteria o a idrogeno;

d) categoria 4: nel limite del 10 per cento delle risorse per interventi finalizzati al conseguimento **dell'autosufficienza energetica delle infrastrutture aeroportuali e per il sostegno a progetti sperimentali per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per il settore aereo** ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001;

e) categoria 5: nel limite del 15 per cento delle risorse per iniziative finalizzate alla **riduzione delle emissioni nel trasporto navale**, attraverso il

retrofitting delle navi per l'utilizzo della tecnologia del *cold ironing*, all'elettrificazione dei mezzi utilizzati per i collegamenti con le isole e il sostegno a progetti sperimentali per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per il settore navale ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001;

f) categoria 6: nel limite del 7,5 per cento delle risorse per investimenti finalizzati a ridurre l'impronta carbonica del **trasporto delle merci, favorendo l'intermodalità.**

Articolo 1, commi 539-540
(Riduzioni di spesa per i programmi di manutenzione della viabilità stradale)

539. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 170 milioni di euro per l'anno 2030, di 180 milioni di euro per l'anno 2031, di 70 milioni di euro per l'anno 2033, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2034, di 102 milioni di euro per l'anno 2035 e di 50 milioni di euro per l'anno 2036.

540. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ridotta di 275 milioni di euro per l'anno 2029, di 93,5 milioni di euro per l'anno 2030, di 202,1 milioni di euro per l'anno 2031, di 98,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 79 milioni di euro per l'anno 2034.

I commi 539-540 prevedono una riduzione, per un **importo complessivo di 1,39 miliardi di euro relativamente al periodo 2029-2036**, delle spese previste per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane.

Le disposizioni in esame **non hanno effetti** sui saldi di finanza pubblica **nel triennio 2025-2027**.

Il **comma 539** riduce l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), per il finanziamento degli interventi relativi a **programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale**, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di **regioni, province e città metropolitane**.

La riduzione, che complessivamente ammonta a **642,3 milioni di euro**, è così distribuita **nelle annualità 2030-2036**: 170 milioni nell'anno 2030; 180 milioni nel 2031; 70 milioni nel 2033; 70,3 milioni nel 2034; 102 milioni nell'anno 2035 e 50 milioni nell'anno 2036.

Per la suddetta finalità, l'**art. 1, comma 405 della legge di bilancio 2022**, come modificato per la rideterminazione di spesa dall'art. 1, comma 292 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), ha previsto, in particolare, 300 milioni per l'anno 2030 e 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Il comma 406 della medesima legge di bilancio 2022 stabilisce inoltre l'emanazione di un D.M. ([D.M. 9 maggio 2022](#)) del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, al fine di definire i criteri e le modalità per

l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e città metropolitane, di monitoraggio degli interventi, nonché le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea.

Con il citato [D.M. 9 maggio 2022](#) è stata ripartita tra i soggetti previsti la somma complessiva di 1.700 milioni per il periodo 2022-2029 (di cui 100 milioni per l'anno 2022, 110 milioni per l'anno 2023, 160 milioni per l'anno 2024, 130 milioni per l'anno 2025 e 300 milioni ciascuno degli anni dal 2026 al 2029).

Si fa notare che, successivamente, le risorse previste dal comma 405 sono state dapprima ridotte dall'art. 8, comma 12, del D.L. 68/2022 (di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025) e poi incrementate (di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni per l'anno 2028) dal comma 292 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

Il comma 540 riduce l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), per il finanziamento degli interventi relativi a **programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane**.

La riduzione, che complessivamente ammonta a **748,1 milioni di euro**, è così distribuita **nelle annualità 2029-2034**: 275 milioni per l'anno 2029, di 93,5 milioni per l'anno 2030, di 202,1 milioni per l'anno 2031, di 98,5 milioni per l'anno 2033 e di 79 milioni per l'anno 2034.

La spesa autorizzata dall'**art. 1, comma 1076, della legge di bilancio 2018** (come riscritto dall'art. 1, co. 62, lett. a), della legge 160/2019 e successivamente modificato dall'art. 38-bis, comma 4, del D.L. 162/2019) è di 120 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019, 360 milioni di euro per l'anno 2020, 410 milioni di euro per l'anno 2021, 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Il comma 1077 ha demandato ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca (in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi o di ribassi di gara non riutilizzati) delle risorse in questione.

In attuazione dei commi 1076 e ss. è stato emanato il [D.M. 16 febbraio 2018](#), recante "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", poi integrato, al fine di tener conto del mutato quadro normativo, dal [D.M. 19 marzo 2020](#). Tale ultimo decreto è stato poi integrato dal [D.M. 26 aprile 2022](#) che ha ripartito la

somma complessiva di 1.375 milioni di euro (275 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029). Successivamente è stato emanato il [D.M. 9 agosto 2024](#), che ha destinato la somma complessiva di 162,7 milioni di euro (articolata in 30,9 milioni per l'anno 2025, 29,7 milioni per l'anno 2026, 32,4 milioni per l'anno 2027, 33,2 milioni per il 2028 e 36,4 milioni per l'anno 2029) “al finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia”. Si fa infine notare che le risorse previste dal comma 1076 sono altresì ridotte di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 dal comma 527 della presente legge e che un ulteriore definanziamento di 15 milioni di euro (10 milioni per il 2025 e 5 milioni per l'anno 2026) è previsto dalla sezione II.

Articolo 1, commi 541-543

(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

541. Al fine di dare corretta attuazione alle procedure dell'Unione europea in materia di agevolazioni fiscali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad adempiere agli obblighi di registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernenti il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per gli anni dal 2018 al 2022.

542. L'Agenzia delle entrate, successivamente alla registrazione di cui al comma 541, provvede agli

adempimenti di cui al comma 1 del citato articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

543. Conclusi gli adempimenti di registrazione di cui ai commi 541 e 542 del presente articolo, qualora il credito d'imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l'adozione degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi da 31 a 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento di cui, rispettivamente, agli articoli 38-bis e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

I **commi da 541 a 543** recano disposizioni di completamento della disciplina del **credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** per gli anni dal 2018 al 2022.

A tal fine, si **autorizza** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento dei relativi **obblighi di registrazione** sul Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330, le presenti disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni in esame concernono la disciplina del **credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno** di cui all'[articolo 1, commi da 98 a 108](#), della legge n. 208 del 2015.

In particolare, il **comma 541**, sulla base di quanto disposto dall'[articolo 10, comma 6](#), del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 115 del 2017, **autorizza** il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste all'adempimento, per gli anni dal 2018 al 2022, degli **obblighi di registrazione** sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ivi previsti per gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati.

Sul punto, si rammenta che il sopra richiamato articolo 10, comma 6, stabilisce che, con riferimento agli obblighi di registrazione dei regimi di aiuti e degli aiuti *ad hoc* che prevedono gli aiuti individuali non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il termine per la relativa registrazione è pari a sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma primaria, ovvero del provvedimento di attuazione, che consente la fruizione dell'aiuto individuale da parte del soggetto beneficiario. La predetta registrazione, nel caso di regimi di aiuti e di aiuti *ad hoc* subordinati alla preventiva comunicazione ovvero alla notifica alla Commissione europea, deve intervenire entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di comunicazione nazionale del regime di aiuti o dell'aiuto *ad hoc* alla Commissione europea ovvero dalla data di ricevimento dell'autorizzazione da parte della medesima del regime di aiuti o aiuto *ad hoc* notificato. La registrazione deve intervenire, comunque, prima della registrazione dell'aiuto individuale.

L'inadempimento dei predetti obblighi di registrazione previsti dal decreto n. 115 del 2017 entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

Il **comma 542** stabilisce che, successivamente alla registrazione, l'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di registrazione nel Registro nazionale aiuti.

Il **comma 543** prevede che, conclusi gli adempimenti di registrazione, in caso di fruizione del credito d'imposta **nei limiti e alle condizioni** previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, **sia esclusa l'adozione di ogni atto di recupero** di cui all'[articolo 1, commi da 31 a 36](#), della legge n. 234 del 2021, nonché degli **atti di recupero** e degli **avvisi di accertamento** di cui, rispettivamente, agli articoli [38-bis](#) e [43](#) del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

• ***Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (c.d. Bonus Sud)***

La legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, commi da 98 a 108, ha istituito un credito di imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie e del 10 per cento per le grandi.

Il decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la disciplina del credito di imposta, prevedendo tra l'altro:

- l'estensione dell'agevolazione all'intero territorio della regione Sardegna;
- l'innalzamento delle aliquote del credito di imposta che sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020;
- l'aumento dell'ammontare massimo agevolabile per ciascun progetto di investimento;
- la cumulabilità del credito di imposta con altri aiuti di Stato e con gli aiuti *de minimis*, nei limiti dell'intensità o dell'importo di aiuti più elevati consentiti dalla normativa europea.

L'art. 1, comma 175, della legge n. 234 del 2021, ha riformulato il comma 98 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, per l'anno 2022, a quanto previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Tale credito d'imposta, da ultimo, è stato esteso agli investimenti effettuati nell'anno 2023 dall'articolo 1, comma 265, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023).

• ***Gli aiuti di Stato secondo la normativa dell'Unione europea***

Il [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) prevede un **divieto generale di concessioni di aiuti di Stato** (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, riconoscendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno.

Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione europea gli aiuti di Stato che abbiano intenzione di concedere, con esclusione di quelli coperti da una esenzione generale per categoria oppure quelli di minore importanza, ossia con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "*de minimis*").

In particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 107 stabilisce che possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Per un approfondimento in materia di aiuti di Stato si rinvia al relativo [Tema web](#) sul sito della Camera dei deputati, nonché, per approfondimenti ulteriori, al dossier di documentazione e ricerche [Gli aiuti di Stato - Parte generale](#) e [Gli aiuti di Stato - Parte speciale](#).

Articolo 1, commi 544-546

(Credito d'imposta ZES per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, delle foreste della pesca e dell'acquacoltura)

544. All'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, concernente il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024 e 2025»;

2) dopo le parole: « 40 milioni di euro per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: « e di 50 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 2, dopo le parole: « fino al 15 novembre 2024» sono inserite le seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Con provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, con il contenuto e le modalità di trasmissione per esso previsti.

2-ter. Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui al comma 1, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma 2-bis. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento».

545. Per quanto non espressamente previsto dall'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 544 del presente articolo, e dal comma 546, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2024.

546. Il credito d'imposta di cui ai commi 544 e 545 è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e dal regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione, del 14 dicembre 2022, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le microimprese e le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese operanti nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33 e 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 della parte seconda degli Orientamenti per gli aiuti

di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla comunicazione della Commissione (2022/C 485/01) per le grandi imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Tali grandi imprese possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi 544 e 545 del presente articolo, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma 2-bis dell'articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal comma 544 del presente articolo, a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline dell'Unione europea di riferimento.

I commi da 544 a 546, introdotti alla Camera, estendono il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, anche all'anno 2025 nel limite massimo di spesa di 50 milioni.

Le norme specificano i termini validi per fruire del credito di imposta per l'anno 2025 nonché le modalità di determinazione dell'ammontare massimo.

In merito agli effetti finanziari, si osserva che per l'anno 2025 viene indicato un limite massimo di spesa nella misura di 50 milioni di euro,

pertanto la disposizione determina **oneri**, corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, **pari a 50 milioni di euro per il 2025**.

Le disposizioni modificano alcune norme dell'[articolo 16-bis](#) del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, che ha introdotto, per il 2024 il suddetto credito d'imposta.

Si ricorda che il citato articolo 16-bis riconosce per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 - 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. Sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro

In particolare, al **comma 544, lettera a), numero 1)**, modificando il comma 1 del sopra citato articolo 16-bis **estende il credito d'imposta, anche all'anno 2025**.

La **lettera a), numero 2)**, innalza, rispetto al 2024, il limite massimo di spesa **portandolo a 50 milioni per il 2025**.

La **lettera b)**, modificando il comma 2, stabilisce che sono agevolabili gli investimenti, effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**.

La **lettera c)** inserisce due nuovi commi dopo il comma 2 (i commi 2-bis e 2-ter).

Il comma 2-bis descrive **le modalità e i termini per fruire del credito di imposta per l'anno 2025**.

In particolare, la norma prevede che per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta, i soggetti interessati comunicano

all'Agenzia delle entrate, dal **31 marzo 2025 al 30 maggio 2025**, **l'ammontare delle spese ammissibili** sostenute dal 1° gennaio 2025 e **quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025**. A pena di decadenza dall'agevolazione i soggetti interessati comunicano, altresì, **dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025**, **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**. Con provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è approvato il modello di comunicazione da utilizzare per le finalità di cui al primo periodo e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. Per le finalità di cui al secondo periodo, i soggetti interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate per l'anno 2024, nonché del relativo contenuto e modalità di trasmissione.

Il comma *2-ter* descrive **le modalità di determinazione dell'ammontare massimo del credito** d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario.

Ai fini del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da parte di ciascun beneficiario è pari **all'importo del credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate**, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui al secondo periodo del comma *2-bis*. La suddetta percentuale è ottenuta calcolando il rapporto tra il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Al **comma 545** si stabilisce, inoltre, che per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 18 settembre 2024,

Viene, infine richiamata, al **comma 546**, la **normativa unionale di riferimento a cui la misura è sottoposta**.

Si prevede che il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni, anche di comunicazione, pubblicazione e trasparenza, previsti dai [regolamenti \(UE\) 2022/2472](#) e [2022/2473](#) che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/2472 per le micro, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti

agricoli, dagli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2022/2472 per le imprese attive nel settore forestale, dagli articoli 21, 24, 27, 29, 33, 36 del regolamento (UE) 2022/2473 per le imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura e dalla sezione 1.1.1.1 degli [Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali \(2022/C 485/01\)](#) per le grandi imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Tali grandi imprese possono beneficiare del credito d'imposta di cui ai commi 544 e 545, a valere sulle spese ammissibili effettuate nel periodo indicato al comma *2-bis* dell'articolo *16-bis* del decreto-legge n. 124 del 2023, introdotto dal comma 544, a decorrere dalla data di notificazione della decisione di approvazione del regime di aiuto da parte della Commissione europea, alla quale è notificato ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il credito d'imposta è **cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

Articolo 1, commi 547, 549 e 550
**(Misure in materia di ricerca nel settore
dell'agricoltura e della zootecnia)**

547. Al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

549. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di

continuità e in forma digitale e organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO Livestock Environment Opendata.

550. All'articolo 1, comma 426, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « alle cultivar IGP,» sono inserite le seguenti: « nonché della ricerca per la promozione della competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari,».

L'articolo 1, comma 547, concede un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico. Il comma 549 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO (*Livestock Environment Opendata*), il cui obiettivo principale è quello di consentire la condivisione dei dati raccolti direttamente o tramite altre banche dati zootecniche. Il comma 550 amplia gli obiettivi del Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "*Phoma tracheiphila*" (cosiddetto "mal secco degli agrumi"), includendo nelle relative finalità il supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica in agricoltura e la modellizzazione dei sistemi agroalimentari.

La relazione tecnica quantifica gli **effetti finanziari negativi netti** (maggiori contributi e spese in conto capitale) derivanti dalle disposizioni in esame in un importo pari a **6 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

L'**articolo 1, comma 547**, concede un **contributo di 3 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 al **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** (CREA) al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni mediante tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici.

Si ricorda che l'articolo 9-*bis* del decreto n. 39 del 2023 (cosiddetto decreto "Siccità"), come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 9-*bis* del decreto legge n. 63 del 2024, ha **ammesso l'emissione deliberata nell'ambiente**, a scopi scientifici e sperimentali, di **organismi prodotti mediante tecniche di evoluzione assistita quali la cisgenesi e la mutagenesi** sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2025, alle disposizioni contenute nei commi da 2 a 7 del medesimo articolo. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali è consentito previa **autorizzazione**, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, e riguarda il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di *stress* ambientali e biotici di particolare intensità.

Per **cisgenesi** si intendono le tecniche genomiche finalizzate all'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico appartenente ad un organismo donatore della stessa specie del ricevente, ovvero appartenente ad una specie affine sessualmente compatibile, come indicate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

Per **mutagenesi** sito-diretta si intendono le tecniche genomiche finalizzate alla modifica del DNA di un organismo senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo stesso, indicate come SDN-1 e SDN-2 dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.

L'articolo 9-*bis* del decreto "Siccità" ha aggiornato la normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) che era ferma, rispettivamente, al 2001 (direttiva 2001/18/CE) e al 2003 (decreto legislativo n. 224 del 2003). Nel frattempo, la scienza ha sviluppato tecniche che hanno superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell'organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (*New Genomic Techniques* – NGT) alle quali l'articolo in esame fa riferimento sono la tecnica dell'*editing* del genoma mediante **mutagenesi sito-specifica**, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata *editing* genomico) e la **cisgenesi**.

La **prima** permette una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, ed è definita dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nucleasi sito-specifica di tipo 1 (SDN-1) e nucleasi sito-specifica di tipo 2 (SDN-2). Per effettuare l'*editing* genomico si usano proteine della classe delle nucleasi, ovvero enzimi che tagliano il DNA, e brevi sequenze di RNA, le quali guidano la nucleasi in un preciso punto desiderato del genoma, con la possibile conseguenza dell'inattivazione di un gene o dell'introduzione nella sua sequenza di modifiche già presenti in natura. In ambedue i casi, le mutazioni ottenute sono equivalenti a mutazioni che possono avvenire spontaneamente. La normale biodiversità all'interno di una specie coltivata è dovuta a tali mutazioni. La tecnologia di *editing* genomico più nota è denominata "CRISPR/Cas9", perché utilizza la proteina Cas9, ed è stata sviluppata nel 2012 da due ricercatrici, la francese *Emmanuelle Charpentier* e la statunitense *Jennifer Doudna* (una scoperta che è valsa loro il Premio Nobel per la chimica nel 2020). Le tecniche di *editing* genomico CRISPR/Cas9 sono state definite le "forbici genetiche che hanno inaugurato una nuova era per le scienze della vita". Infatti, mediante l'*editing* genomico si può introdurre in una varietà coltivata una qualsiasi mutazione favorevole che sia stata identificata in un'altra varietà, in individui selvatici o in specie affini, senza introdurre nuovi geni e soprattutto evitando le "tradizionali" lunghe pratiche di incrocio e di re-incrocio: l'unica mutazione introdotta è quella che si desidera ottenere.

Per **cisgenesi**, si intende l'inserzione di materiale genetico, ad esempio un gene, proveniente da un organismo donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile. Il materiale genetico è inserito senza modificazioni. Anche la variazione nel numero di copie di uno stesso gene, con lievi modifiche, fa parte della normale biodiversità presente in ogni specie. Lo stesso processo può essere ottenuto mediante incrocio e selezione, ma con tempi molto più lunghi e minore precisione.

Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l'*editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.

Si ricorda che la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM; che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003

concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente nel caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III *bis* del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.

Secondo quanto preannunciato dalla Commissione europea, un nuovo quadro giuridico dell'UE per le piante ottenute mediante mutagenesi e cisgenesi mirate e per gli alimenti e i mangimi da esse ottenuti avrebbe dovuto essere presentato nel secondo trimestre 2023.

L'iniziativa, che è stata tuttavia rimessa alla nuova Commissione, dovrebbe basarsi sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell'UE alla luce della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16) il quale ha rilevato come l'attuale legislazione dell'Unione in materia di OGM non sia più adatta a queste tecnologie innovative. Per approfondimenti, si veda la pagina web “[Legislazione per le piante prodotte con alcune nuove tecniche genomiche](#)” della Commissione europea.

L'emissione deliberata nell'ambiente di un “**organismo**” prodotto mediante cisgenesi e mutagenesi, da parte delle istituzioni di ricerca e di sperimentazione, è soggetta ad apposita **autorizzazione**. Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità prevede che la richiesta di autorizzazione sia **notificata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, in qualità di **Autorità nazionale competente** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla [direttiva 2001/18/CE](#) concernente **l'emissione** deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM).

Con riferimento alla terminologia utilizzata nella direttiva e, conseguentemente, nel decreto legislativo che vi ha dato attuazione, si segnala che la traduzione della locuzione inglese “*deliberate release into the environment of genetically modified organisms*” con quella italiana appena richiamata (in particolare per quanto concerne il termine “emissione”) potrebbe essere oggetto di valutazione e revisione. Il termine “emissione” infatti fa riferimento alla diffusione, all'emanazione, all'irradiazione, al fuoriuscire di un liquido o di un gas. La disciplina in oggetto, viceversa, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento piuttosto all'**immissione sperimentale e controllata nell'ambiente**

di uno specifico organismo prodotto con tecniche di *editing* genomico nell'ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, **effettuata l'istruttoria preliminare** di cui all'articolo 5, comma 2 lettera *a*) del medesimo decreto legislativo, il MASE **trasmette** copia della **notifica** al Ministero della salute e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre **trasmessa all'ISPRA**, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, **effettua la valutazione** della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. **Entro dieci giorni** dal ricevimento del parere dell'ISPRA, **il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio**. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Nell'ambito della citata istruttoria preliminare, il MASE è tenuto a verificare la conformità formale della notifica alle previsioni del decreto legislativo n. 224 del 2003 e il pagamento delle tariffe previste dall'articolo 33 del medesimo decreto, richiedendo, se del caso, il completamento della documentazione al notificante.

I compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione affidati all'ISPRA sono quelli di: a) verificare che il contenuto della notifica e delle informazioni trasmesse sia conforme alle previsioni del decreto legislativo; b) esaminare qualsiasi osservazione sulla notifica eventualmente presentata dalle autorità competenti degli altri Stati membri e dal pubblico; c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale e per l'ambiente; d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 del decreto legislativo e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri; e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che europei; f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione di valutazione di cui agli articoli 17 e 20 del decreto legislativo n. 224 del 2003.

Il comma 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità prevede che per ogni eventuale **successiva richiesta di autorizzazione** riguardante l'emissione di un medesimo organismo, **già autorizzato** nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia **ammesso il riferimento a dati forniti** in notifiche precedenti o ai **risultati** relativi a emissioni precedenti.

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il **soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF** che adottano un **parere relativo ai risultati della sperimentazione** da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:

1. la disapplicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera *c*) e dall'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 224 del 2003; e

2. l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda la **valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare**, in conformità alle prescrizioni stabilite dal [D.M. 19 gennaio 2005](#) ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 8.

Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l'attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

Il comma 7 dell'articolo 9-*bis* del decreto Siccità prevede infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 549** stabilisce che, nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della **Banca dati unica zootecnica** (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 52 del 2018, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del **Progetto LEO (Livestock Environment Opendata)**.

Si segnala che, al medesimo fine, l'articolo 31 del decreto-legge n. 75 del 2023 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

Il decreto legislativo n. 52 del 2018 reca la disciplina della **riproduzione animale** in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 154 del 2016. L'articolo 4, comma 1, prevede che le attività inerenti alla **raccolta dei dati in allevamento**, finalizzate alla realizzazione di un programma genetico approvato dal MASAF, siano svolte dagli enti selezionatori riconosciuti dal medesimo ministero o, su delega degli stessi, da soggetti terzi (in possesso di specifici requisiti stabiliti dal comma 2) al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione. Il comma 5 dell'articolo 4 prevede che i dati così raccolti **siano registrati, organizzati, conservati e divulgati** secondo le regole stabilite dal Comitato nazionale zootecnico, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella **Banca dati unica zootecnica a livello nazionale**, la quale deve essere realizzata, anche tramite

meccanismi di cooperazione applicativa con la [Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica](#) (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il **Progetto LEO** (*Livestock Environment Opendata*) ha come **obiettivo principale** quello di condividere i dati zootecnici raccolti o messi in condivisione da altre banche dati zootecniche. Gli utenti possono scaricare i dati dal portale LEO disponibile alla pagina <https://opendata.leo-italy.eu/portale/home> e utilizzarli per ottenere statistiche o per approfondire tematiche di ricerca.

Il **comma 550** modifica l'articolo 1, comma 426, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) che ha istituito, nello stato di previsione del MASAF, il **Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo "Phoma tracheiphila"**, detto "mal secco degli agrumi", al fine di contrastarne la diffusione specificatamente alle cultivar IGP, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Termini e modalità di accesso al Fondo sono stati definiti dal [D.M. 5 maggio 2023](#).

La novella in esame **amplia gli obiettivi del fondo**, includendo nelle relative finalità il **supporto della ricerca per promuovere la competitività dell'agricoltura italiana** attraverso lo **sviluppo di tecnologie digitali per la mecatronica** in agricoltura e la **modellizzazione dei sistemi agroalimentari**.

La mecatronica è una scienza che nasce **dall'integrazione tra la meccanica e l'elettronica** al fine di progettare, sviluppare e controllare sistemi e processi a elevato grado di automazione e integrazione.

Articolo 1, comma 548
(Oneri di funzionamento del
Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA)

548. Al fine di assicurarne il funzionamento e la continuità nello svolgimento delle attività istituzionali e di servizio, è concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria un contributo di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

Il **comma 548**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, stanziava un contributo di **6 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027** a favore del **CREA** per garantirne il funzionamento.

La disposizione prevede uno stanziamento di **6 milioni** di euro annui **dal 2025 al 2027**.

La disposizione in esame si compone di un solo comma, e prevede a favore del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA lo stanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per garantirne il funzionamento e l'esercizio delle sue attività istituzionali e di servizio.

• **Consiglio per la ricerca in agricoltura - CREA**

Il **CREA** Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - istituito dal [d. lgs. n. 454 del 1999](#) - è ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale nel settore agricolo, agroindustriale, ittico e forestale e con istituti distribuiti sul territorio, vigilato dal Ministero della sovranità alimentare, dell'agricoltura e delle foreste (MASAF). Esso nasce dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). La predetta fusione deriva dall'esigenza di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli *spin off* tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica (articolo 1, comma 381, della [L.n.190/2014](#), come modificato dall'articolo 1, comma 668, della [L.n.208/2015](#)).

L'ente è dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria; persegue le proprie finalità attraverso le attività

svolte nei Centri di ricerca in cui è articolato, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale. I Centri sono organizzati in sedi scientifiche, che si avvalgono di proprie aziende agrarie per l'attività di sperimentazione, e operano, in un quadro di programmazione generale dell'attività, in regime di autonomia scientifica e gestionale secondo le previsioni del proprio Statuto e dei regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e contabilità. Inoltre, fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN). Il Consiglio predispone un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, con cui determina obiettivi, priorità e risorse umane e finanziarie per l'intero periodo, tenuto conto anche dei programmi di ricerca dell'Unione europea e delle esigenze di ricerca e sperimentazione per lo sviluppo delle regioni.

Ultimi interventi normativi

Con l'articolo [23, comma 3-bis, del D.L. n. 44/2023](#) sono intervenute modifiche alla *governance* del CREA. In particolare, al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, si è disposto:

- la riduzione da 5 a 3 del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;
- la nomina del presidente con DPR secondo la procedura di cui [all'art. 3 della L. n. 400/1988](#), su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- che gli altri componenti siano nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e l'altro scelto su base elettiva dai e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell'Ente.
- con riferimento allo statuto dei predetti enti si stabilisce che lo stesso è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Si ritiene opportuno segnalare inoltre, che con [decreto](#) del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 gennaio 2024 è stato emanato il **nuovo statuto** dell'Ente.

Con [DPR del 28 febbraio 2024](#) è stato nominato **presidente** dell'Ente per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di insediamento del consiglio di amministrazione.

Con [decreto](#) del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 25 marzo 2024 sono stati nominati membri del **consiglio di amministrazione**.

Con [decreto](#) del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 19 luglio 2024 è stato nominato il **consiglio scientifico**.

Articolo 1, comma 551
(Modifiche all'art. 18 della legge n. 157 del 1992)

551. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, è premesso il seguente periodo: « L'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato dalla presente legge per ciascuna intera annata venatoria»;

b) al comma 2, primo periodo:

1) le parole: « e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del» sono sostituite dalle seguenti: «, al fine di indicare, per ciascuna specie cacciabile, il»;

2) dopo le parole: « di cui è consentito il prelievo e» sono inserite le seguenti: « l'orario giornaliero dell'attività venatoria, nel rispetto dei limiti temporali di cui al comma 7,»;

e) al comma 3, le parole: « sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica» sono sostituite dalle seguenti: « sentiti l'ISPRA e il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione. In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio. Qualora sia proposta la domanda cautelare, si applica l'articolo 119, comma 3, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l'attività venatoria è consentita nei termini di cui ai commi 1 e 1-bis e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato».

Il **comma 551**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, apporta alcune modifiche all'**art. 18 della legge n. 157 del 1992** in materia di **esercizio dell'attività venatoria**.

Dalla disposizione in esame la relazione tecnica di passaggio, presentata in seconda lettura al Senato, non fa derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nel dettaglio, il **comma 551** interviene, modificandola, sulla disciplina vigente delineata dall'[articolo 18 della legge n. 157 del 1992](#) (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) con

riferimento all'**esercizio dell'attività venatoria**, al **calendario venatorio** e al **giudizio di impugnazione di esso**.

Le modifiche operate dalla disposizione in commento incidono sui commi **1, 2, 3 e 4** del suddetto art. 18 della legge n. 157 del 1992. In particolare la disposizione in esame:

- alla **lettera a)** apporta modifiche al **comma 1 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992** premettendo un periodo nel quale si specifica che **l'esercizio venatorio è legittimato e autorizzato per ciascuna intera annata venatoria**.

Il comma 1 attualmente vigente dell'art. 18 indica le tipologie di esemplari di fauna selvatica che possono essere abbattute ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria individuandole per specie di appartenenza. Sono, altresì, elencati i periodi in cui è consentito l'abbattimento delle specie animali elencate.

Di recente, l'art. 10, comma 1-*bis* del D.L. 63 del 2024 è intervenuto sul predetto [comma 1, dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), sostituendone la lettera *d)* e prevedendo così l'estensione - dal 1° ottobre al 31 gennaio -, del periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*).

-alla **lettera b)** reca alcune modifiche testuali al **comma 2 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992** precisando, in particolare, che nel calendario regionale venatorio sia inserito anche **l'orario giornaliero dell'attività venatoria**.

Il comma 2 dell'art. 18 vigente reca disposizioni in materia di **calendario regionale venatorio**. Tale ultima disposizione è stata recentemente modificata dall'art. 11-*bis* del [decreto legge n. 104 del 2023](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2023 che ha disposto alcune integrazioni ai commi 2 e 4 del suddetto articolo 18. A seguito delle modifiche apportate è stato previsto che le regioni, entro e non oltre il 15 giugno, pubblichino il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 1-*bis* e 3 (dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992) e con l'indicazione, per ciascuna specie cacciabile, del numero massimo giornaliero di capi di cui è consentito il prelievo e previa acquisizione dei pareri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN) di cui all'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta e dai quali le regioni possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. I pareri si intendono acquisiti decorso i termini di cui al precedente periodo. Rispetto alla legislazione precedente alla riforma normativa operata dal suddetto art. 11-*bis* del D.L. 104 del 2023 a tale modifica è stata quindi prevista:

- la previa acquisizione dei pareri sopra richiamati sul calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria;
- il termine di trenta giorni dalla richiesta per l'espressione del parere di ISPRA e CTFVN;
- il meccanismo del silenzio assenso decorso tale termine.

-alla **lettera c)** incide sul **comma 3 del predetto art. 18 della legge n. 157 del 1992** il quale viene modificato nel senso di stabilire che, nelle ipotesi di variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, sia sentito il parere

dell'**Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)** nonché del **Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN)** (viene così espunto il riferimento al **soppresso** Istituto nazionale della fauna selvatica).

Per la soppressione del sopra richiamato Istituto nazionale della fauna selvatica si veda l'art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 che prevede che l'ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

Si ricorda che l'**art. 8** della citata legge n. 157 del 1992, nell'enumerare i componenti del **Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale** prevede che esso è **un organo tecnico consultivo** istituito presso il MASAF presieduto dal Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste. Si fa presente, in proposito, che con D.M. n. 0263986 del 22 maggio 2023 il sopra ricordato Comitato è stato ricostituito ai sensi dell'articolo 1, comma 453, della legge di bilancio 2023 ([L.n. 197/2022](#)).

-alla **lettera d)** prevede la sostituzione del **comma 4** del suindicato **art. 18** della **legge n. 157 del 1992** in materia di **impugnazione del calendario venatorio**. Si stabilisce, nello specifico che, nei casi di impugnazione del calendario venatorio, il **termine di impugnazione** dello stesso è fissato in **30 giorni** (decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione), mentre precedentemente erano 60 giorni. Si prevede, altresì, che le **associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio**. Sono, altresì, modificati gli effetti del provvedimento cautelare, in quanto, si prevede che, **in caso di accoglimento della domanda cautelare** (e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito), **l'attività venatoria** è consentita e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l'ultimo calendario venatorio legittimamente applicato.

Con riferimento al comma 4 della disposizione in commento si ricorda che l'art. **11-bis** del succitato DL. n. 104 del 2023 aveva già operato la sostituzione del comma 4 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che prevede, in **caso di impugnazione del calendario venatorio**, qualora sia proposta la domanda cautelare, l'applicazione dell'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

L'articolo 119 del decreto legislativo n. 104 del 2010 disciplina il rito abbreviato comune a determinate materie. Il citato comma 3 prevede che, salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertati la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, ove ritenga, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissi con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla

scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti.

• ***Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - L. n. 157/1992***

In estrema sintesi la legge n. 157 del 1992 riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Nel corso dell'attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi. Si segnalano, al riguardo, quelli apportati dalla **legge di bilancio 2023** (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha **sostituito l'art. 19** in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto **l'art. 19-ter** in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Inoltre, oltre all'art. 18 sopra menzionato, si richiamano ulteriori modifiche normative che hanno riguardato:

- l'art. 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-ter, D.L. n. 104/2023);
- l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 63 del 2024 ha apportato modifiche in materia di guardie venatorie volontarie alla lett. b) [dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992](#), ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza sull'applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. E' stata poi introdotta la modifica sopra riferita inerente l'estensione del periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*);
- art. 13 del D.L. n. 131 del 2024 (salva infrazioni UE 2024), convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 166/2024](#). Tale disposizione ha novellato l'art. 19-ter della L. n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, il comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-ter ha previsto l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio nazionale.

Articolo 1, comma 552
**(Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla
disciplina delle corse ippiche)**

552. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 1, in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« 1-bis) i compensi corrisposti agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella

autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante»;

b) all'articolo 52, comma 1, in materia di determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« d-bis.1) i compensi di cui alla lettera 1-bis) del comma 1 dell'articolo 50 costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta euro 15.000».

Il **comma 552**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, reca disposizioni concernenti il **regime fiscale** dei compensi percepiti dagli **addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, ricomprendendo gli stessi tra i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente**.

Alla disposizione in esame sono ascritte **minori entrate tributarie** (copertura a valere su Tabella A del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) pari a: **840 mila euro** per l'anno 2025; **910 mila euro** a decorrere dall'anno 2026 fino all'anno 2034, come si evince dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330.

La presente disposizione interviene sul regime fiscale dei compensi percepiti **dagli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella** autorizzate ai fini dell'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito Registro tenuto dall'autorità vigilante.

Nello specifico, il **comma 552, lettera a)** introduce la nuova lettera *l-bis*) all'[articolo 50, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), con cui si prevede che i predetti compensi **sono considerati**, ai fini IRPEF, **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente**.

Il **comma 552, lettera b)**, inserisce la lettera *d-bis.1)* all'[articolo 52, comma 1](#), del TUIR, la quale dispone che, ai fini della determinazione del reddito, i compensi sopra citati **concorrono a formare il reddito** per la **parte eccedente** complessivamente nel periodo d'imposta la **soglia di 15 mila euro**.

Articolo 1, comma 553
(Iscrizione alla Gestione separata dell'INPS degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella)

553. All'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 26 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2025, sono tenuti all'iscrizione gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante»;

b) dopo il comma 29 è inserito il seguente:

« 29-bis Per i soggetti di cui al terzo periodo del comma 26, il contributo alla Gestione separata di cui al medesimo comma è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato

sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche. Per quanto non disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32».

Il comma 553 – inserito **dalla Camera dei deputati** – estende, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e secondo particolari norme, agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, organizzate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, l'obbligo di iscrizione alla cosiddetta Gestione separata dell'INPS⁴⁶.

La **relazione tecnica di passaggio** presentata in Senato (in seconda lettura) reca la quantificazione del complessivo onere fiscale e contributivo derivante dal **comma** in esame. Tale onere complessivo (che comprende

⁴⁶ Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della [L. 8 agosto 1995, n. 335](#)) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

anche la quota di contribuzione a carico dell'iscritto) è pari a 1,57 milioni di euro per l'anno 2025 e a valori leggermente diversi per gli anni successivi, fino ad un importo a regime pari a 1,42 milioni annui (a decorrere dall'anno 2032).

L'estensione concerne gli addetti summenzionati, che sono iscritti nel registro di cui al [D.M. 23 febbraio 2015](#).

Per tali soggetti, l'obbligo di iscrizione alla suddetta Gestione separata viene posto con l'applicazione di un'aliquota contributiva pensionistica pari al 25 per cento, posta per due terzi a carico del suddetto Ministero e per un terzo a carico dell'iscritto e ridotta nella misura del cinquanta per cento per il periodo 2025-2027 (con corrispondente riduzione anche del montante contributivo valido per il calcolo del trattamento pensionistico). Dalla base imponibile contributiva è esclusa una quota dei compensi percepiti per le attività in esame, quota pari a 5.000 euro annui. Sulla medesima base imponibile si applicano anche le altre aliquote (non pensionistiche) previste nella Gestione separata⁴⁷.

Si ricorda che, per gli iscritti alla Gestione separata, l'aliquota di computo valida ai fini del calcolo del trattamento pensionistico è pari all'aliquota contributiva pensionistica.

⁴⁷ Riguardo ad un quadro di tali aliquote, cfr. la [circolare](#) dell'INPS n. 24 del 29 gennaio 2024.

Articolo 1, comma 554
***(Istituzione dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie
 connesse alle quote latte)***

554. Dopo l'articolo 10-bis del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è inserito il seguente:

« Art. 10-ter. - (Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) - 1. Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale, composto da un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, che svolge le funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato, e da un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal direttore dell'AGEA. I componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rimangono in carica per tre anni.

2. L'organismo di cui al comma 1 ha il potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse

al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. L'organismo di cui al comma 1 verifica i requisiti di ammissibilità dell'istanza e formula, avvalendosi dei competenti uffici dell'AGEA, una proposta transattiva e non novativa, secondo le seguenti modalità:

a) applicazione dei criteri di cui all'articolo 10-bis, commi 2 e 3;

b) applicazione di una riduzione del prelievo dovuto nella misura massima dello 0,3 per cento annuo a partire dall'anno successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito, elevabile fino allo 0,5 per cento per i produttori in attività alla data di presentazione dell'istanza;

c) applicazione di una riduzione degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 10-bis nella misura massima del 50 per cento.

4. L'organismo di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, trasmette alla parte interessata la proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della

proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione.

5. L'istante, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta transattiva, può comunicare l'accettazione o il rifiuto della proposta ovvero domandare di essere audito dall'organismo di cui al comma 1.

6. In caso di accettazione della proposta, l'organismo di cui al comma 1 redige un verbale, trasmesso all'istante per la firma digitale, nel quale è riprodotta, unitamente alla proposta transattiva, la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti e di acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione. Il verbale è sottoscritto digitalmente e restituito entro quindici giorni dalla ricezione. Entro centoventi giorni dalla data di ricezione del verbale sottoscritto, l'istante provvede al pagamento della somma quantificata in sede transattiva.

7. In caso di audizione dinanzi all'organismo di cui al comma 1, l'istante può rappresentare elementi ulteriori di valutazione che diano conto della riduzione della produzione, anche dovuta a calamità naturali, fattori economici imprevedibili, situazioni sanitarie eccezionali o circostanze di perdurante crisi internazionale incidenti sull'approvvigionamento delle risorse. Tenuto conto degli elementi forniti dall'istante, l'organismo di cui al comma 1 può formulare una nuova proposta transattiva applicando una riduzione nella misura massima del 10 per cento rispetto alla precedente proposta. L'istante, nei successivi dieci giorni, può accettare la nuova proposta transattiva. In caso di accettazione si applicano le disposizioni del comma 6.

8. Al rifiuto della proposta transattiva da parte dell'istante o all'inutile decorso del termine di trenta giorni di cui al comma 5 consegue la decadenza dalla possibilità di accedere alla transazione e ai benefici previsti dal presente articolo. Restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

9. Dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione. Ai fini del presente comma, l'AGEA trasmette tempestivamente per via telematica all'agente della riscossione i necessari provvedimenti di sospensione della riscossione e di eventuale revoca della stessa sospensione.

10. Il compenso dei componenti dell'organismo di cui al comma 1 è costituito da una parte fissa annua, onnicomprensiva e al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a 20.000 euro per il presidente e a 10.000 euro per ciascun componente, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, e da una parte variabile, determinata nella percentuale dello 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti. Nel verbale di transazione di cui al comma 6 è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante destinate al compenso dei

componenti dell'organismo. Le somme così individuate sono accantonate da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso di cui al primo periodo, comprensivo della parte fissa e di

quella variabile, non può essere superiore a 120.000 euro annui per il presidente e a 100.000 euro annui per i componenti e rientra nell'ambito applicativo delle disposizioni di cui agli articoli 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Il **comma 554**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, istituisce presso il MASAF l'**Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte** con lo scopo di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la risoluzione definitiva delle controversie in essere. Sono individuati, altresì, i componenti dell'Organismo, i compensi ad essi spettanti nonché le modalità e i termini della procedura di conciliazione.

La disposizione in esame prevede una spesa pari a 40.000 euro per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027** quale parte fissa del compenso spettante ai tre componenti dell'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse alle quote latte. Ad essa si aggiunge una quota di compenso "variabile", che tuttavia, unitamente alla quota fissa, non potrà essere superiore a **320 mila euro annui**.

La disposizione in esame, intervenendo sul [D.L. n. 69/2023](#), (cosiddetto Salva-infrazioni), **aggiunge l'art. 10-ter** che si **articola in 10 commi**.

Componenti dell'organismo di conciliazione

Il **comma 1** istituisce presso il MASAF l'organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In particolare, l'organismo è istituito in forma collegiale ed è composto da tre membri:

- un magistrato della Corte dei conti, anche in quiescenza, designato dal Presidente della Corte dei conti, che svolge le funzioni di presidente;
- un avvocato dello Stato, anche in quiescenza, designato dall'Avvocato generale dello Stato;
- un dirigente dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), designato dal Direttore dell'Agenzia.

I tre componenti dell'organo collegiale sono nominati con decreto del MASAF e il loro incarico ha la durata di tre anni.

Finalità delle disposizioni

La disposizione si rende necessaria al fine di dare attuazione alle [sentenze](#) della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (S. del 27 giugno 2019, resa nella [causa C-348/2018](#), dell'11 settembre 2019, resa nella causa [C-46/2018](#) e del 13 gennaio 2022, resa nella causa [C-377/2019](#)) che hanno dichiarato le **disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea**. Come esplicitato dal comma 1, a fronte dell'incremento del contenzioso e della necessità di ricalcolare moltissime posizioni debitorie, la disposizione in esame ha lo scopo di favorire la risoluzione definitiva delle controversie e, al contempo, di garantire l'adeguamento ai relativi obblighi comunitari.

Come riportato nella Relazione illustrativa, lo scopo dell'istituzione di un organismo terzo, con intenti conciliativi e transattivi, è di incentivare il debitore ad aderire all'accordo transattivo, in modo da ottenere il pagamento immediato di somme di difficile riscossione e la contestuale rinuncia ad ipotesi di ricorso giudiziale.

• *Il regime delle quote latte*

Il regime delle quote latte – **cessato il 31 marzo 2015** - consiste in un complesso di meccanismi normativi ed organizzativi finalizzati a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli stati membri della UE, con l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra produzione e consumo tale che i Paesi membri con produzione "eccedentaria" trovino in quelli con produzione insufficiente un bacino di mercato in cui smaltire le eccedenze stesse.

A tal fine a ciascuno Stato membro sono stati assegnati i "quantitativi nazionali di riferimento", che in pratica costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dalla Unione per il superamento dei quantitativi stessi.

Per la ricostruzione della vicenda delle cosiddette quote latte si rinvia al [focus](#) dei temi dell'attività parlamentare.

Si ritiene opportuno ricordare che, con [l'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023](#), sono state introdotte disposizioni urgenti in materia di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari - procedura di infrazione n. 2013/2092 - prevedendo che AGEA esegua le operazioni nazionali di compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare nei confronti

dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo.

L'[articolo 15-ter del D.L. n. 132/2023](#) - novellando i commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del D.L. n. 69/23 - ha previsto una proroga al 31 dicembre 2023 per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte.

Il procedimento transattivo

Il **comma 2** individua l'attività conciliativa demandata all'organismo di conciliazione e le posizioni debitorie oggetto della procedura di conciliazione. All'organo collegiale è riconosciuto un potere transattivo, da esercitarsi nei limiti e con le modalità definite dalla disposizione in esame.

Le posizioni debitorie che possono essere oggetto della procedura transattiva, da attivarsi su istanza di parte, sono quelle pendenti e relative al periodo che va dalla **campagna lattiera 1995/1996 alla campagna lattiera 2008/2009**. Inoltre, le posizioni debitorie devono essere iscritte nel Registro nazionale dei debiti ([art. 8-ter del D.L. n. 5/2009](#)).

Il **Registro nazionale dei debiti** è stato istituito dall'art. 8-ter del D.L. n. 5/2009 presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nel quale sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati a debito dei produttori agricoli, risultanti dai registri degli organismi pagatori riconosciuti, nonché quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome, connessi a provvidenze ed aiuti agricoli dalle stesse erogati. Nel Registro sono iscritti anche gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare del regime delle quote latte.

Il **comma 3** disciplina la prima fase del procedimento transattivo, in cui l'organismo di composizione, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità dell'istanza, con l'ausilio degli uffici competenti dell'AGEA formula la **proposta transattiva e non novativa** applicando determinati criteri specificati nelle seguenti lettere:

la lettera a) del comma 3 richiama i criteri fissati ai commi 2 e 3 dell'articolo [10-bis del D.L. n. 69/2023](#), i quali descrivono **le nuove basi di calcolo** per la quantificazione del prelievo nazionale da corrispondere all'UE per il superamento del quantitativo nazionale di riferimento per le campagne dal 1995/1996 al 2008/2009.

Si ricorda che la **transazione novativa**, in conformità degli artt. 1965 e seguenti del Codice civile, determina l'estinzione del rapporto precedente, sostituendosi ad esso integralmente. Di conseguenza, la risoluzione della

transazione per inadempimento non può essere richiesta salvo diversa, espressa, pattuizione.

In estrema sintesi, si richiama il **comma 2 dell'art. 10-bis** del D.L. n. 69/2023, il quale prevede che AGEA per la compensazione e la rideterminazione del prelievo supplementare si basi sui propri dati nazionali di produzione. La riduzione del prelievo dovuto dai produttori con esubero produttivo è calcolata con modalità diverse a seconda della relativa campagna lattiera.

Inoltre, il **comma 3 dell'art. 10-bis** del D.L. n. 69/2023 prevede che in sede di ricalcolo AGEA applica, in via perequativa, l'importo del prelievo che risulta meno oneroso per il produttore tra quello precedentemente imputato e quello che risulta dal ricalcolo di cui al comma 2 e ridetermina contestualmente gli interessi dovuti con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

la lettera b) del comma 3 prevede una **riduzione del prelievo** dovuto nella misura massima dello 0,3% per ogni anno a partire da quello successivo alla campagna lattiera di riferimento del debito. Se alla presentazione dell'istanza il produttore è in attività, la riduzione del prelievo può essere elevata fino allo 0,5%;

la lettera c) del comma 3 prevede una **riduzione** nella misura massima del 50 per cento **degli interessi** dovuti ai sensi del comma 3, dell'articolo 10-bis del D.L. n. 69/2023.

Il comma 3, dell'articolo 10-bis del D.L. n. 69/2023 prevede che AGEA, in sede di ricalco, ridetermina contestualmente gli interessi dovuti (articolo 3 del regolamento (CEE) n. 536/1993 dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 595/2004) con decorrenza, in conformità al principio di affidamento, dalla data del 27 giugno 2019.

Si osserva come alla lettera c) si fa riferimento agli interessi dovuti ai sensi all'art. 10-bis, senza indicare il comma dell'articolo. Si ritiene opportuno inserire il riferimento al comma 3 dell'art. 10-bis del D.L. n. 69/2023.

Il **comma 4** stabilisce che la proposta transattiva deve essere trasmessa dall'organismo di conciliazione entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Inoltre, l'efficacia della proposta transattiva è subordinata a due condizioni:

- la rinuncia a tutti i contenziosi pendenti, in ogni stato e grado, davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale, inerenti alle posizioni debitorie oggetto della proposta di transazione;

- l'espressa acquiescenza di eventuali sentenze per le quali non sono ancora decorsi i termini di impugnazione.

Il **comma 5** fissa il termine di 30 giorni dalla ricezione della proposta transattiva, entro cui l'istante può:

- comunicare l'accettazione;
- domandare di essere audito dall'organo collegiale;
- comunicare la non accettazione della proposta.

Il **comma 6** disciplina la fattispecie di **accettazione della proposta** transattiva, prevedendo innanzitutto la redazione del verbale da parte dell'organo collegiale e la sua trasmissione all'istante per la firma digitale.

In particolare, il verbale deve contenere:

- la proposta transattiva;
- la dichiarazione di rinuncia ai contenziosi giurisdizionali pendenti;
- l'acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora decorsi i termini di impugnazione.

L'istante, a sua volta, è tenuto due adempimenti:

- rinviare il verbale sottoscritto digitalmente entro 15 giorni dalla ricezione;
- corrispondere la somma quantificata in sede transattiva entro 120 giorni dalla ricezione del verbale sottoscritto.

Si osserva come non sia specificato il soggetto tenuto a sottoscrivere il verbale e a rinviarlo con firma digitale entro 15 giorni dalla ricezione. Sarebbe opportuno indicare se il soggetto tenuto a tale adempimento sia l'istante o l'organismo di conciliazione.

Inoltre, non risulta specificato quale sia il dies a quo da cui decorrono i 120 giorni entro cui corrispondere la somma quantificata in sede transattiva, se la data di ricezione del verbale da parte dell'organismo di conciliazione o da parte dell'istante.

Il **comma 7** stabilisce che, **in sede di audizione**, l'istante può produrre nuovi elementi attinenti alla riduzione della produzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari causata da:

- calamità naturali,
- fattori economici imprevedibili,
- situazioni sanitarie eccezionali,
- elementi di perdurante crisi internazionale incidente sull'approvvigionamento delle risorse.

Sulla base degli elementi forniti dall'istante, l'organismo può formulare una nuova proposta transattiva, prevedendo una riduzione del dovuto fino al 10 per cento rispetto all'ammontare precedentemente stabilito. Entro 10 giorni l'istante può accettare la nuova proposta, con conseguente applicazione della relativa disciplina di cui al comma 6.

Si osserva che la disposizione in commento disciplina l'ipotesi di accettazione della nuova proposta, rinviando al comma 6, mentre non disciplina l'ipotesi di mancata accettazione entro i 10 giorni. Pertanto, si ritiene opportuno un rinvio al comma 8.

Il **comma 8** equipara alla non accettazione della proposta il decorso del termine di 30 giorni di cui al comma 5 in caso di inerzia dell'istante. Di conseguenza, l'istante decade dalla possibilità di accedere alla transazione e ai relativi benefici e, pertanto, restano dovute le somme iscritte nel Registro nazionale dei debiti.

Il **comma 9** stabilisce la **sospensione della riscossione e delle procedure di recupero dei debiti** per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea per il periodo che intercorre dalla data di presentazione dell'istanza al decorso del termine di 120 giorni entro cui corrispondere la somma quantificata in sede transattiva.

Tuttavia, le procedure di riscossione e recupero sono riattivate in caso di mancata conclusione della transazione, a fare data dalla ricezione del verbale di esito negativo della transazione.

La disposizione individua AGEA quale soggetto addetto alla trasmissione tempestiva e in via telematica all'agente della riscossione dei provvedimenti relativi alla sospensione della riscossione e alla sua eventuale revoca.

Il compenso dei componenti dell'organismo di composizione

Il **comma 10** fissa i criteri in base a cui calcolare il **compenso** dei componenti dell'organismo di conciliazione. Innanzitutto il compenso è costituito da una parte fissa e una parte variabile.

La **parte fissa** è annua, onnicomprensiva, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, prevista per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e corrisponde a:

- 20.000 euro per il Presidente;
- 10.000 euro per ciascun componente.

La **parte variabile** è costituita dallo 0,5 per cento del valore di ciascuna transazione conclusa, complessivo per tutti i componenti.

Nel verbale di transazione è indicato l'ammontare delle somme dovute dall'istante e destinate al compenso dei componenti dell'organismo di conciliazione.

Tali somme sono accantonate dal MASAF e liquidate trimestralmente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma in esame pone anche **un tetto al compenso** dei componenti dell'organismo di conciliazione. Si stabilisce, infatti, che il corrispettivo, comprensivo della parte fissa e di quella variabile, non può essere superiore a:

- 120.000 euro per il Presidente;
- 100.000 euro per i componenti.

La disposizione in esame, infine, ricorda come il compenso dei componenti è soggetto alla disciplina in materia di trattamenti economici e pensionistici per il pubblico impiego, di cui all'articolo [23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011](#) e all'[articolo 1, comma 489 della legge n. 147/2013](#).

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'**articolo 23-ter**, comma 1, del D.L. n. 201/2011 prevede un limite massimo delle retribuzioni e degli emolumenti per i lavoratori pubblici, rappresentato dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione, ovvero 240.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Inoltre, l'**art. 1, comma 489**, della L. n. 147/2013 prevede che le amministrazioni pubbliche non possano erogare in favore di soggetti già titolari di pensioni pubbliche, trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del D.L. n. 201/2011 precedentemente ricordato.

Articolo 1, commi 555-557
(Contributo alle imprese zootecniche per i danni derivanti dal virus della “lingua blu”)

555. Al fine di contrastare la diffusione della febbre catarrale degli ovini, malattia denominata « lingua blu», mediante l'adozione di misure di prevenzione e di profilassi nonché di ripristino del patrimonio zootecnico degli allevamenti, è concesso, per l'anno 2025, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro, in favore delle imprese zootecniche che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di capi infetti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi di cui al primo periodo.

556. Le disposizioni del comma 555 si applicano nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

557. Agli oneri derivanti dai commi 555 e 556, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

I **commi da 555 a 557**, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera, stabiliscono la concessione, per l'anno 2025, di un **contributo** a fondo perduto di **10 milioni di euro** in favore delle **imprese zootecniche** che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla **malattia** denominata **“lingua blu”**. La definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure di erogazione del contributo sopra menzionato è demandata ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

La relazione tecnica di passaggio, presentata in seconda lettura al Senato, prevede che alla copertura dell'onere pari a **10 milioni di euro per l'anno 2025** si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Nel dettaglio la disposizione in esame prevede, al **comma 555**, la concessione, per l'anno 2025, di un **contributo** a fondo perduto di **10 milioni di euro** in favore delle **imprese zootecniche** che abbiano subito danni in conseguenza dell'abbattimento di animali affetti dalla **malattia** denominata **“lingua blu”**. Ciò al fine di adottare misure volte al contrasto

del fenomeno della diffusione della suddetta malattia denominata attraverso l'adozione di strumenti sia di prevenzione e profilassi che di ripristino del patrimonio di animali da allevamento colpiti dalla malattia sopra ricordata.

Il medesimo comma demanda ad un **decreto** del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro della Salute, la definizione dei **criteri**, delle **modalità** e delle **procedure di erogazione** del contributo sopra menzionato.

Il **comma 556** specifica che la disposizione in commento si applica nel rispetto della disciplina vigente in materia di aiuti di Stato.

Il **comma 557**, infine, stabilisce che agli oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'art. 1, comma 443, della [L.n.213/2023](#)) **legge di bilancio per il 2024**.

Si ricorda che la citata legge 213 del 2023 ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del **Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura** generate da eventi non prevedibili, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca. Al suddetto Fondo è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026** (articolo 1, commi 443-445).

La "lingua blu" è una malattia virale che colpisce ruminanti, come pecore, bovini e capre. È causata da un virus appartenente al genere Orbivirus, trasmesso principalmente dalle punture di insetti ematofagi come i culicidi (zanzare). La malattia prende il nome dall'alterazione del colore delle mucose della bocca degli animali infetti, che possono apparire bluastre.

I sintomi includono febbre, infiammazione della bocca, difficoltà respiratorie e, in casi gravi, possono verificarsi complicazioni che portano alla morte dell'animale. La lingua blu è una malattia notificabile, il che significa che le autorità sanitarie devono essere informate di eventuali casi sospetti.

In Italia, le misure preventive includono la sorveglianza epidemiologica e, se necessario, la vaccinazione degli animali. È importante che gli allevatori seguano le indicazioni delle autorità sanitarie locali per gestire e prevenire la diffusione di questa malattia. Per ulteriori approfondimenti si rinvia la sito del [Ministero della Salute](#).

A livello normativo si ricorda che il D. Lgs n. 225 del 2003 "Attuazione della [direttiva 2000/75/CE](#) relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" è stato abrogato dall'art. 32 del D. Lgs. n. 136 del 2022, n. 136 recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. (22G00144).

Articolo 1, comma 558
(Fondo incentivi assicurativi a sostegno aziende agricole)

558. Al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, la dotazione del Fondo di solidarietà	nazionale - incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025.
---	--

L'articolo 1, al comma 558 prevede un incremento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi.

Secondo la relazione tecnica la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi assicurativi, di cui all'[articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#), è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2025, con conseguenti oneri di pari importo.

A tale riguardo il comma in questione, al fine di assicurare un sostegno alle aziende agricole che sottoscrivono polizze assicurative agricole finanziabili esclusivamente da misure di intervento nazionali, incrementa, per l'appunto, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui [all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#), di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 1, commi 559-562
(Disposizioni urgenti in materia di programmi di sviluppo rurale 2014-2022)

559. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse dell'Unione europea, le Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale di ciascun programma relativo al periodo di programmazione 2014-2022, fino a concorrenza dei tassi massimi di partecipazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FE-ASR), di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

560. Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome nonché le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rivenienti dalla riduzione della quota di cofinanziamento di cui al comma 559 del presente articolo, restano assegnate, come stanziamenti aggiuntivi nazionali, ai medesimi programmi di sviluppo rurale relativi al periodo di programmazione 2014-2022, previa adozione da parte della Commissione europea delle rispettive decisioni di modifica dei medesimi programmi.

561. Le risorse nazionali aggiuntive di cui al comma 560, non ancora erogate al termine del periodo di programmazione 2014-2022, sono destinate alla liquidazione degli impegni residui di spesa assunti nel corso del medesimo periodo di programmazione. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, le risorse di cui al presente comma che, a norma dell'articolo 155 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, risultano ammissibili in relazione al periodo di programmazione 2023-2027 sono riallocate, come stanziamenti nazionali aggiuntivi, nel piano strategico della Politica agricola comune per il periodo 2023-2027, previa adozione da parte della Commissione europea della decisione di modifica del medesimo piano strategico.

562. I residui dello stanziamento di cui all'articolo 68-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono destinati alle medesime finalità di cui al comma 561 del presente articolo.

L'articolo 1, nei commi da 559 a 562, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce delle disposizioni urgenti per garantire l'utilizzo ottimale delle risorse comunitarie per i Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2022, permettendo alle Regioni di ridurre il cofinanziamento nazionale e destinare le risorse risparmiate agli stessi

programmi o a coprire spese residue. Eventuali fondi residui potranno essere riallocati nella PAC 2023-2027, previa approvazione europea.

Secondo la relazione tecnica la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le risorse finanziarie coinvolte sono già state attribuite alla programmazione dello sviluppo rurale con precedenti provvedimenti.

Nello specifico il **comma 559** stabilisce che, per ottimizzare le risorse comunitarie, le autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale regionali possono ridurre la quota di cofinanziamento nazionale per i programmi 2014-2022. In ogni caso, nel ridurre tale quota debbono sempre adeguarla alle aliquote massime dei contributi stabilite dal **FEASR** per le misure oggetto di contributo, secondo le tabelle indicate nell'[articolo 59, paragrafo 3, Regolamento UE n. 1305/2013](#).

• *Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*

Il **FEASR**, ossia il **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**, è uno dei due fondi europei che forniscono sostegno finanziario all'attuazione della **PAC – Politica agricola comune** (l'altro è il FEAGA, Fondo europeo agricolo di garanzia) attraverso l'erogazione di finanziamenti e mira ad incoraggiare lo sviluppo rurale in tutta l'Unione europea, unitamente ad altre iniziative. Le sei priorità del FEASR sono le seguenti:

- promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali;
- potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste;
- favorire l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo;
- incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di CO2 e resiliente ai cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e forestale;
- preservare, ripristinare, e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura ed alle foreste;
- promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali.

I singoli Paesi della UE definiscono, poi, i programmi relativi alle priorità ed agli aspetti specifici prescelti, nonché la strategia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Una volta individuati obiettivi e strategie accedono ai finanziamenti del FEASR attraverso i **PSR**, ossia i **Programmi di sviluppo**

rurale che, se approvati, sono cofinanziati dai singoli Stati membri e possono essere elaborati su base nazionale e/o su base regionale.

La decisione (presa dalla Commissione europea) che approva un programma di sviluppo rurale fissa un unico tasso di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure.

I PSR fissano un **unico tasso di partecipazione del FEASR** applicabile a tutte le misure. Tuttavia, sono previste **deroghe** con erogazioni di un tasso di contributo massimo del FEASR al programma stesso nei casi disciplinati dalla norma (ad esempio nei casi di regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori).

La **Commissione europea approva e vigila sui PSR** - Programmi di sviluppo rurale che vengono attuati nei singoli Stati attraverso progetti che vengono gestiti a livello nazionale o regionale. Ciascuno di questi PSR deve essere redatto nell'ambito più ampio della PAC e deve essere finalizzato a realizzare almeno quattro delle sei finalità sopra indicate.

Tornando all'illustrazione del comma 559, per quanto attiene al citato [Regolamento UE n. 1305/2013](#), si segnala che lo stesso risulta abrogato dal [Regolamento UE n. 2021/2015](#) recante *norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*. Nello specifico l'**articolo 91, paragrafo 2, di quest'ultimo Regolamento** fissa tassi massimi di partecipazione del FEASR pari a:

- all'85% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
- all'80% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo;
- al 60% della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;
- al 43% della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Si evidenzia che si tratta di **tassi massimi di partecipazione del FEASR diversi rispetto a quelli fissati dall'articolo 59, paragrafo 3, Regolamento UE n. 1305/2013 oggi abrogato**. Tuttavia il tasso minimo di partecipazione del FEASR resta invariato pari al 20%.

Il **comma 560** prevede che le risorse derivanti dalla riduzione della quota di cofinanziamento nazionale (sia quelle delle regioni e province autonome

sia quelle del Fondo di rotazione di cui all'[articolo 5 della L. n. 183/1987](#)) restano comunque assegnate come finanziamenti aggiuntivi nazionali ai programmi di sviluppo rurale 2014-2022, previa approvazione delle modifiche ai programmi da parte della Commissione europea.

Il **comma 561** in riferimento alle risorse aggiuntive ora citate nel comma 2, precisa che sono destinate alla copertura degli impegni residui di spesa assunti nel corso della citata programmazione, se non erogati al termine del medesimo periodo. Fermo ciò, le risorse in questione che comunque risultano ammissibili per il periodo 2023-2027, sono ricollocate nel relativo piano strategico PAC per il periodo 2023-2027 ([Regolamento UE n. 2021/2115](#)), quali stanziamenti nazionali aggiuntivi, previa approvazione della Commissione europea.

Infine il **comma 562** stabilisce che i residui dello stanziamento previsto dall'[articolo 68-ter del Decreto-Legge n. 73/2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, numero 106](#) saranno destinati alle stesse finalità indicate al comma 3 ed alla riallocazione nel piano strategico della PAC (Politica Agricola Comune) 2023-2027.

A tale proposito si ricorda che il suddetto **articolo 68-ter** disciplina il riequilibrio delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo transitorio 2021-2022, con l'obiettivo di garantire un riequilibrio finanziario tra le regioni e di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è stato destinato un importo di **92.717.455,29 euro** come quota di cofinanziamento nazionale, attingendo alle risorse del **Fondo di rotazione** previsto dall'[articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183](#) (il **fondo** è istituito presso il Ministero del Tesoro – oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze – ed è uno strumento finanziario con gestione autonoma e fuori bilancio, concepito per attuare le politiche comunitarie dell'Unione Europea. Funziona attraverso un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "*Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie*"). La gestione di queste risorse prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso il Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, la ripartizione dell'importo tra i programmi regionali di sviluppo rurale interessati dal riequilibrio. Le regioni beneficiarie integrano queste risorse nei piani finanziari dei rispettivi programmi, classificandole come finanziamenti nazionali integrativi.

Articolo 1, comma 563
(Rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2025)

563. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, da adottare entro il 30 gennaio 2025, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Il comma 563 introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, rifinanzia il **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura con 250.000 euro** per il **2025** e con **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027**.

La disposizione in esame interviene sulla dotazione finanziaria del **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** da adottarsi **entro il 30 gennaio 2025**, rifinanziandolo **con 250.000 euro** per il **2025** e con **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF.

Il **Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura** è lo strumento programmatico adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha come obiettivo la tutela dell'ecosistema marino e il miglioramento della competitività delle imprese di pesca nazionali. Attualmente, il programma è relativo al triennio 2022-2024 e prevede interventi di competenza esclusiva nazionale, in stretto coordinamento con le normative dell'Unione europea e le attribuzioni regionali.

Si ricorda che la **legge di bilancio per il 2023** ([L.n. 197/2022](#)) ha incrementato la dotazione finanziaria di questo programma di **8 milioni di euro per l'anno 2023** (articolo 1, comma 439).

• Il Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024

Il Programma Nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 è stato adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Tale ultima disposizione prevede che il Ministro della agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Commissione speciale per la pesca e l'acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale contenente interventi di competenza esclusiva nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Il Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura - adottato per il triennio 2022-2024 con D.M. 24 dicembre 2021- è quindi lo strumento programmatico di governo della pesca italiana per le competenze di natura nazionale che debbono comunque essere strettamente integrate a quelle dell'Unione europea ed a quelle assegnate alle Regioni. In forza delle citate disposizioni legislative, sono state adottati, sino ad oggi il Programma triennale 2007-2009 (D.M. agosto 2007), successivamente prorogato sino a tutto il 2012, il Programma triennale 2013-2015 (D.M. 31 gennaio 2013) e il Programma triennale 2017- 2019 (D.M. 28 dicembre 20216). Le risorse complessive assegnate al suddetto Programma triennale sono state di circa 3 milioni di euro per il 2017 e di altrettanti per il 2018 e di circa 15 milioni di euro per il 2019 (la legge di bilancio 2018, n. 205 del 2017, art. 1, comma 123, ha previsto l'integrazione, per l'anno 2019, di 12 milioni di euro della dotazione finanziaria del predetto Programma). Successivamente l'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge n. 160 del 2019.

Si ricorda, infine, che l'art. 14 dal decreto legislativo n. 154 del 2004 ha istituito, presso il MASAF, il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e acquacoltura finalizzato ad interventi di prevenzione, per far fronte ai danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, a causa di calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale.

Articolo 1, comma 564
(Fondo per il recupero della fauna selvatica)

<p>564. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025,</p>	<p>2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.</p>
---	---

Il comma 564 introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, rifinanzia **il Fondo per il recupero della fauna selvatica** nella misura di **0,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**.

La disposizione prevede il **rifinanziamento del Fondo per il recupero della fauna selvatica** nella misura di **0,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF.

Nel dettaglio, la disposizione in esame rifinanzia il **Fondo per il recupero della fauna selvatica**, istituito dall'art. [1, comma 757, della legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio 2021), al fine di assicurare la cura e il recupero della fauna selvatica e di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. [13 della L. n. 349/1986](#).

Si ricorda che le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi **dell'art. 13 della L. n. 349/1986** hanno nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscono centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della L. n. 157/1992, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE (c.d. "direttiva Uccelli") e 92/43/CEE (c.d. "direttiva Habitat"). Inoltre, si prevede che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. Si ricorda che le associazioni di protezione

ambientale sono state individuate con numerosi decreti ministeriali, a partire dal D.M. 20 febbraio 1987.

Viene, inoltre, indicata la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, prevedendo la corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito nello stato di previsione del MEF ([art. 1, comma 200, L. n. 190/2014](#)), come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'art. 1 della presente legge.

• ***Fondo per il recupero della fauna selvatica***

Si ricorda che il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato istituito dall'[art. 1, comma 757, della L. n. 178/2020](#), presso l'allora Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2021. In attuazione di tale disposizione è stato approvato il DM 27 settembre del 2021.

Si rappresenta, inoltre, che il suddetto Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato finanziato dalla legge di bilancio per il 2022 con 4,5 milioni di euro per l'anno 2022 ([comma 704, dell'art. 1 della L. n. 234/2021](#)) e dalla legge di bilancio per il 2023 con 1 milione di euro per l'anno 2023 ([comma 432, dell'art. 1 della L. n. 197/2022](#)).

In attuazione di tali disposizioni è stato approvato il [D.M. 15 dicembre 2022](#), avente ad oggetto le modalità di utilizzo del Fondo per il recupero della fauna selvatica. In tale decreto sono indicati i soggetti beneficiari, le modalità di ripartizione del Fondo nonché le procedure di controllo che sono attivate a seguito della erogazione dei contributi da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Quest'ultimo si avvale per l'espletamento di tali finalità del Raggruppamento Carabinieri CITES.

Articolo 1, comma 565***(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)***

565. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, di 189 milioni di euro per l'anno 2026 e di 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 565** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il **fondo per la valorizzazione del sistema scolastico**, con una dotazione pari a un importo di **122 milioni** di euro per l'anno 2025, **189 milioni** di euro per l'anno 2026 e **75 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 565** prevede maggiori spese per un importo pari a 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Il **comma 565** dispone che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è **istituito un fondo per la valorizzazione del sistema scolastico** con una dotazione di 122 milioni di euro per l'anno 2025, 189 milioni di euro per l'anno 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito allegato alla presente legge, le somme stanziare dal comma in commento risultano appostate al **capitolo 1281**, di nuova istituzione, denominato "**Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico**", nell'ambito del Programma 1.1 "Programmazione e coordinamento dell'istruzione", Azione "Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica", di competenza del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale.

Articolo 1, comma 566

(Disposizioni in materia di valorizzazione del sistema scolastico)

566. All'articolo 4 della legge 8 agosto 2024, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « volta alla» sono sostituite dalle seguenti: « e per la» e le parole: « e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, le candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali correlati agli accordi istitutivi dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati

finanziatori e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i relativi interventi. Per la valutazione delle candidature di cui al primo periodo, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito costituisce una commissione paritetica, composta da tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del merito e da tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al primo periodo».

Il **comma 566**, aggiunto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sul **Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale**, incrementandone la dotazione per il 2026 (con un incremento rispetto al quadro vigente pari a 15 milioni di euro) e prevedendo che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma **anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali** correlati agli accordi istitutivi dei *campus*. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, le **candidature** devono prevedere la partecipazione degli *ITS Academy*, delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e di altri soggetti privati finanziatori, e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i

medesimi interventi. La **valutazione delle candidature** sia effettuata da parte di una commissione paritetica costituita dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Il **comma 566** prevede maggiori spese per un importo pari a 15 milioni di euro per il 2026.

Il **comma 566**, inserito nel corso dell'**esame presso la Camera dei deputati**, modifica l'articolo 4 della [legge n. 121 del 2024](#), recante misure per la promozione della **filiera formativa tecnologico-professionale**.

In particolare, la **lettera a)** del comma in esame **modifica il comma 1** dell'articolo 4, il quale prevede, nel **testo vigente**, che al fine di promuovere l'istituzione dei *campus* di cui all'articolo 25-*bis*, comma 3, del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «**Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale**» per la progettazione di fattibilità tecnico-economica **volta alla** realizzazione degli interventi infrastrutturali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e **5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026**.

La **modifica** introdotta dalla disposizione in esame stabilisce che il Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale, istituito per la progettazione di fattibilità tecnico-economica “**e per**” la realizzazione degli interventi infrastrutturali, abbia una dotazione non più di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 bensì di **5 milioni di euro per l'anno 2025** e di **20 milioni di euro per l'anno 2026**.

Come si vede, la modifica introdotta è finalizzata, oltreché ad incrementare la dotazione del Fondo, per una **somma aggiuntiva** rispetto a quella prevista a legislazione vigente pari a **15 milioni di euro**, a prevedere che tali risorse siano utilizzate non solo per la progettazione, ma **anche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali**.

La **lettera b)** della disposizione in commento **sostituisce il comma 2** del medesimo articolo 4 della legge n. 121 del 2024, in coerenza con la novella di cui alla lettera *a)* appena illustrata.

Il citato comma 2, nel **testo vigente**, statuisce che con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di valutazione delle proposte progettuali di cui al precedente comma 1 del medesimo articolo, ai fini del successivo riparto.

Per effetto della sostituzione disposta dalla presente disposizione, il **nuovo testo** del comma 2 dispone che, ai fini dell'assegnazione delle risorse del Fondo per la promozione dei *campus* della filiera formativa tecnologico-professionale, le **candidature per la realizzazione di interventi infrastrutturali** correlati agli accordi istitutivi dei *campus* di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022 devono prevedere la partecipazione a tali accordi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti privati finanziatori e devono indicare la disponibilità dell'area ove realizzare i relativi interventi.

Per la **valutazione delle candidature** di cui al periodo precedente, da presentare entro il 31 marzo 2025, il Ministero dell'istruzione e del merito costituisce una **commissione paritetica**, composta da tre componenti designati dal Ministro dell'istruzione e del merito e tre componenti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Ai componenti della commissione paritetica non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altre utilità, comunque denominate.

Si prevede infine che le risorse del Fondo citato assegnate dal Ministero dell'istruzione e del merito alle regioni e sono destinate a sostenere i costi della progettazione di fattibilità tecnico-economica e a fornire un contributo statale all'avvio della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al periodo precedente.

Si ricorda che la [legge n. 121 del 2024](#), composta di **4 articoli**, ha **istituito**, con l'introduzione dell'articolo 25-bis del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), la **filiera formativa tecnologico-professionale**, con una previsione che si collega, accompagnandola, alla **riforma degli istituti tecnici e professionali prevista dal PNRR** (Missione 4, Componente 1 - **Riforma 1.1**), a cura del Ministero dell'istruzione e del merito, per potenziare l'offerta dei servizi di istruzione, in una logica complessiva di riordino dei percorsi formativi tecnici e professionali rispetto alle nuove necessità socio-economiche, incentrato sulla connessione fra istruzione, formazione e lavoro e sulla valorizzazione delle esigenze dei territori.

La **filiera formativa tecnologico-professionale**, istituita a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2024/2025 al fine di rispondere alle esigenze educative, culturali e professionali delle giovani generazioni e alle esigenze del settore produttivo nazionale secondo gli obiettivi del Piano nazionale "Industria 4.0", è costituita da specifici percorsi sperimentali del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTTS).

Alle **regioni** spettano i compiti di programmazione dei percorsi della filiera e di definizione delle sue modalità realizzative.

Nell'ambito della filiera, le regioni e gli uffici scolastici regionali possono altresì stipulare **accordi**, anche con la partecipazione degli ITS *Academy*, delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di altri soggetti pubblici e privati, per integrare e ampliare l'offerta formativa dei percorsi sperimentali e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, in funzione delle esigenze specifiche dei territori.

I predetti accordi possono prevedere altresì l'istituzione di **reti**, denominate “**campus**”, eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, di cui possono far parte gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui sopra, i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché gli altri soggetti aderenti agli accordi.

Si prevede che gli studenti che abbiano conseguito il diploma professionale al termine dei **percorsi quadriennali sperimentali** attivati ai sensi della presente legge, o al termine dei percorsi quadriennali regionali che abbiano aderito alla filiera e che siano stati opportunamente validati, possano accedere direttamente ai percorsi formativi degli ITS *Academy* o a quelli dell'istruzione superiore. In tal modo si prospetta una riduzione, da cinque a quattro anni, della durata della formazione in ambito tecnico-professionale.

L'**articolo 2** della legge n. 121 del 2024 disciplina la **struttura tecnica per la promozione della filiera formativa tecnologico-professionale**, con compiti di promozione delle sinergie tra la filiera e il settore imprenditoriale, industriale e scientifico-tecnologico, di progettazione dei percorsi didattici, nonché di sostegno all'adesione del sistema di istruzione e formazione professionale al sistema nazionale di valutazione coordinato dall'INVALSI.

L'**articolo 3** della medesima legge disciplina il **Comitato di monitoraggio nazionale per la filiera formativa tecnologico-professionale**, composto da rappresentanti del Ministero, delle regioni, delle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative, dell'INVALSI e dell'INDIRE. Tale struttura, sulla base degli esiti del monitoraggio, può proporre l'aggiornamento dei profili di uscita e dei risultati di apprendimento dei percorsi sperimentali della filiera.

L'**articolo 4**, infine, su cui come detto interviene la disposizione in commento, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito il «**Fondo per la promozione dei campus della filiera formativa tecnologico-professionale**», con una dotazione oggetto di odierna modifica, per la progettazione di fattibilità tecnico-economica volta alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'istituzione dei *campus* di cui al nuovo articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, attraverso l'integrazione, anche infrastrutturale, dei soggetti che vi aderiscono.

Articolo 1, comma 567
(Dotazione dell'organico dell'autonomia)

567. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 1.866 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 e di 134 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027. Ai relativi oneri, pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per la valorizzazione del sistema scolastico, di cui al comma 565, e, quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 567**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa la **dotazione dell'organico dell'autonomia** di **1.866** posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026 e di **134** posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2026-2027, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità. La **copertura** è individuata quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del **Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico** di cui al comma 565 dell'articolo 1 della legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica**.

Il **comma 567**, relativamente al **triennio 2025-2027**, prevede maggiori spese per un importo pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,50 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027. La copertura è individuata quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a

75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui al comma 565 dell'articolo 1 della legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 567**, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera dei deputati**, prevede che, allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la **dotazione dell'organico dell'autonomia** è incrementata di **1.866 posti di sostegno** a decorrere dall'anno scolastico **2025-2026** e di **134 posti di sostegno** a decorrere dall'anno scolastico **2026/2027**.

Ai relativi **oneri** pari a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025, a 87,50 milioni di euro per l'anno 2026, a 89,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 88,98 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 91,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 92,97 milioni di euro per l'anno 2034 e a 93,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, **si provvede** quanto a 24,99 milioni di euro per l'anno 2025 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione delle risorse del **Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico** di cui al comma 565 dell'articolo 1 della legge in esame e quanto a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 14,17 milioni di euro per l'anno 2027, a 13,98 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 16,72 milioni di euro per l'anno 2032, a 17,97 milioni di euro per l'anno 2033 e a 18,05 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 mediante corrispondente riduzione del **Fondo per interventi strutturali di politica economica** di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#).

Si ricorda che l'**organico dell'autonomia** è stato istituito dalla [legge n. 107 del 2015](#) (c.d. Buona scuola), la quale all'articolo 1, comma 5, ha statuito che, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, il citato organico è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica.

La medesima disposizione chiarisce che l'organico dell'autonomia è **funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali** delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14 dell'articolo 1 della medesima legge. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento.

I **commi da 63 a 69** del medesimo articolo 1 fissano le nuove **modalità di definizione triennale degli organici** del personale docente. In particolare, il

comma 64 dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'organico dell'autonomia è determinato su base regionale con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e comunque nel limite massimo di cui al comma 201 del medesimo articolo.

Il comma 201 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 rispetto a quelle determinate ai sensi dell'[articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011](#) (riguardante la razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica), nonché ai sensi dell'[articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013](#) (riguardante la determinazione dell'organico dei docenti di sostegno, su cui si dirà più diffusamente *infra*).

Il comma 65 prevede poi che il **riparto della dotazione organica** tra le regioni sia effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata. Il medesimo comma stabilisce inoltre che il riparto della dotazione organica per il potenziamento dei **posti di sostegno** sia effettuato in base al numero degli alunni disabili e che si tenga conto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo migratorio, e di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, nonché che il riparto, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione organica assegnata, consideri altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale. In ogni caso, si prevede che il riparto non debba pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81](#) (che reca norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola) e che il personale della dotazione organica dell'autonomia sia tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.

Quanto più nello specifico all'**organico dei posti di sostegno**, questo ai sensi del comma 75 del medesimo articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della [legge n. 244 del 2007](#) e dal già menzionato [articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge n. 104 del 2013](#), ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'[articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002](#) (che regola l'attivazione, autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'[articolo 40 della legge n. 449 del 1997](#)), e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della [legge n. 296 del](#)

[2006](#) (che, nel perseguimento dell'obiettivo della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, richiede interventi per l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi).

Sempre con riguardo alla determinazione dell'organico dei posti di sostegno, si segnala, per completezza, la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della medesima legge (citato in precedenza), nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla menzionata legge n. 449 del 1997, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

Successivamente, l'articolo 1, comma 266, della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio per l'anno 2020) ha statuito l'incremento di posti di sostegno della dotazione dell'organico dell'autonomia a valere sulle risorse del fondo di cui all'[articolo 1, comma 366, della legge n. 232 del 2016](#), destinato all'incremento dell'organico dell'autonomia e contestualmente rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell'anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell'anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Conseguentemente, il [decreto ministeriale n.113 del 1° settembre 2020](#) ha disposto per l'anno scolastico 2020/21 l'incremento di 1.090 posti di sostegno.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 960, della [legge n. 178 del 2020](#) (legge di bilancio per l'anno 2021) ha incrementato la dotazione dell'organico dell'autonomia di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, rifinanziando a tal fine il già richiamato fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge n. 232 del 2016 in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Tenuto conto di tali ampliamenti, la dotazione organica dei posti di sostegno per **l'anno scolastico 2024/2025** è stata stabilita nelle Tabelle B-B1 di cui al [decreto ministeriale n. 33 del 26 febbraio 2024](#), ed è pari a **126.170**.

Articolo 1, commi 568-569
(Reclutamento di 101 unità di personale non dirigenziale da destinarsi agli Uffici scolastici regionali)

568. Al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento delle attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività disciplinate dall'articolo 62 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2025, di 101 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici scolastici regionali. La procedura concorsuale di cui al primo periodo si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 35-quater, comma 3-bis,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

569. Agli oneri derivanti dal comma 568, pari a 1.860.208 euro per l'anno 2025, di cui 200.000 euro per lo svolgimento della procedura concorsuale, e a 4.980.622 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, quanto a euro 3.148.419 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

I **commi 568 e 569**, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizzano il **Ministero dell'istruzione e del merito** a bandire un **concorso pubblico per titoli ed esami**, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di **101 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali.

I **commi 568 e 569**, relativamente al **triennio 2025-2027**, prevedono maggiori spese per un importo pari a euro 1.860.208 per l'anno 2025 e a euro 4.980.622 annui a decorrere dall'anno 2026. Alla copertura si provvede, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del

decreto-legge n. 126 del 2019, mediante riduzione delle risorse del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, e tramite interventi in Tabella A.

Il **comma 568** prevede che, al fine di garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025-2026, il supporto alle istituzioni scolastiche nell'espletamento di tutte le attività in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, anche mediante lo svolgimento delle attività in qualità di stazioni appaltanti (ai sensi dell'articolo 62 del [decreto legislativo n. 36 del 2023](#)), il **Ministero dell'istruzione e del merito** è **autorizzato** a bandire un **concorso pubblico per titoli ed esami**, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2025, di **101 unità di personale non dirigenziale** da inquadrare nell'Area dei funzionari del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto funzioni centrali, da destinare agli Uffici scolastici regionali.

La procedura concorsuale di cui al periodo precedente si svolge secondo quanto previsto dall'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).

In proposito si segnala che l'attuale [dotazione organica](#) del Ministero dell'istruzione e del merito, determinata per l'Area dei funzionari in 2833 unità dal [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208 del 2023](#), recante il regolamento di organizzazione di detto dicastero, è stata ripartita tra gli Uffici che compongono il medesimo ministero dal decreto ministeriale n. 67 del 5 aprile 2024, che ha attribuito agli Uffici scolastici regionali (articolarzioni periferiche del Ministero) un contingente di 2240 unità.

Secondo quanto riportato dal [Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026](#), la consistenza effettiva del personale di ruolo dell'Area dei funzionari, al 31 dicembre 2023, ammontava a 1.488 unità.

Si ricorda che l'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) (c.d. Testo unico del pubblico impiego), nel regolare il **procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale**, stabilisce che i concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), ed esclusi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, prevedono:

a) l'espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera ai sensi dell'articolo 37 del medesimo decreto legislativo. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente

con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999](#). Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso orientati ai principi espressi nel comma 2 del medesimo articolo;

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;

d) che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili dello svolgimento delle procedure, le quali adottano la tipologia selettiva più conferente con la tipologia dei posti messi a concorso, prevedendo che per l'assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze, siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti, anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68](#). Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e) per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;

f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Il comma 569 dispone che agli **oneri** derivanti dal precedente comma si **provvede**, quanto a euro 1.860.208 per l'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3, del [decreto-legge n. 126 del 2019](#); quanto a euro 4.832.194 per l'anno 2027 e a euro 1.832.203 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della [legge n. 107](#)

[del 2015](#) (si tratta del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica); e quanto ad euro 3.148.419 a decorrere dall'anno 2028, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della [legge n. 440 del 1997](#).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 3, del [decreto-legge n. 126 del 2019](#) prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) è autorizzato a bandire a decorrere dal 1° giugno 2023, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 2024, di cinquantanove dirigenti tecnici, nonché, a decorrere dal 2025, di ulteriori ottantasette dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 e a euro 19,55 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'[articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449 del 1997](#), in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013](#), nonché in deroga alle disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge n. 145 del 2018](#).

Si rammenta inoltre che l'articolo 1, comma 202, della [legge n. 107 del 2015](#) stabilisce che è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) un fondo di parte corrente, denominato «**Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica**», con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 euro per l'anno 2021, a 56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il suddetto Fondo è stato più volte rideterminato.

Si ricorda infine che l'articolo 4 della [legge n. 440 del 1997](#) determina la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 della medesima legge, il quale prevede che, a decorrere dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) un fondo denominato “**Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi**” destinato alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola, alla realizzazione di iniziative di formazione postsecondaria non universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Il suddetto Fondo è stato più volte rideterminato.

Articolo 1, commi 570-571 *(Contributo in favore delle scuole paritarie)*

570. Il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

571. Agli oneri derivanti dal comma 570, pari a 50 milioni di euro

per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

I **commi 570 e 571**, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevedono un incremento, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, del **contributo** in favore delle **scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità**.

I **commi 570 e 571** prevedono maggiori spese per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. La copertura individuata è a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Il **comma 570**, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dispone che il **contributo** di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del [decreto-legge n. 42 del 2016](#), assegnato alle **scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità**, è incrementato di **50 milioni di euro per l'anno 2025** e di **10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

Si ricorda che l'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 42 del 2016 statuisce che, a decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla [legge 10 marzo 2000, n. 62](#), che accolgono alunni con disabilità.

Il suddetto contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Il [decreto ministeriale n. 20 del 6 febbraio 2024](#) ha definito i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2023/2024, avuto anche riguardo allo stanziamento di

113,4 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 sul capitolo 1477/2 "Contributi alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, in proporzione agli alunni con disabilità". Tali contributi sono stati assegnati alle regioni con il [decreto direttoriale n. 451 del 27 febbraio 2024](#).

Il **comma 571** dispone in ordine alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal comma precedente, pari 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per gli interventi strutturali di politica economica** di cui all'articolo 10, comma 5, del [decreto-legge n. 282 del 2004](#).

In ordine, più in generale, alle **scuole paritarie**, si rammenta che la [legge n. 62 del 2000](#), all'articolo 1, dopo aver affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali, definisce le scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, compresa l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da **requisiti di qualità ed efficacia** previsti dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo.

In particolare, il comma 4 stabilisce che la parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

Ai sensi del comma 5, le istituzioni che ottengono il riconoscimento sono soggette alla **valutazione dei processi e degli esiti** da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive,

possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

Il comma 6 dispone che il Ministero dell'istruzione e del merito accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

Articolo 1, commi 572-574
***(Disposizioni in materia di Carta elettronica per
 l'aggiornamento e la formazione del docente)***

572. All'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « del docente di ruolo» sono inserite le seguenti: « e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile»;

b) al secondo periodo, le parole: « nominale di euro» sono sostituite dalle seguenti: « fino a euro»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo

periodo e delle risorse di cui al comma 123».

573. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

574. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 122 è inserito il seguente:

« 122-bis. AI fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta di cui al comma 121».

I commi da 572 a 574 dispongono l'estensione, non più solo per il 2023, bensì in via strutturale, della Carta del docente ai **docenti con contratto di supplenza annuale** su posto vacante e disponibile, e **ne ridetermina l'importo**, stabilendo che, in luogo dei precedenti 500 euro in somma fissa, lo stesso sarà determinato annualmente, con decreto ministeriale, **fino a un tetto massimo di 500 euro**. La previsione in parola comporta **maggiori spese** pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

I commi da 572 a 574 prevedono maggiori spese per un importo pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

I commi da 572 a 574 recano disposizioni in materia di **Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente** (cosiddetta "Carta del docente").

Si ricorda in via preliminare che, ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della [legge n. 107 del 2015](#), al fine di sostenere la **formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali**, è stata istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123 del medesimo articolo, la **Carta elettronica** per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (Carta del docente). La Carta, dell'importo nominale, a legislazione vigente, di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di *hardware* e *software*, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione e del merito, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al successivo comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

In base all'articolo 1, **comma 122**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministero dell'istruzione e del merito) e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti i **criteri** e le **modalità di assegnazione e utilizzo** della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.

In **attuazione** di quanto disposto da tale comma, è stato emanato il [D.P.C.M. 28 novembre 2016](#), recante la "Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

Infine, in base al **comma 123**, per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015, più volte **rideterminata nel corso degli anni**.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al [tema](#) dedicato presente nel *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

In particolare, il **comma 572, lettera a)**, modifica l'articolo 1, comma 121, della [legge n. 107 del 2015](#), che disciplina per l'appunto, come si dirà più diffusamente in seguito, la Carta del docente, **aggiungendo** tra i soggetti **destinatari** della stessa, oltre ai docenti di ruolo, **anche i docenti con contratto di supplenza annuale** su posto vacante e disponibile.

Si rammenta, che l'**articolo 15 del [decreto-legge n. 69 del 2023](#)** (c.d. decreto salva-infrazioni) ha esteso, **solo per l'anno 2023**, il riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (**Carta del docente**), prevista dalla legge n. 107 del 2015 per un importo di **500 euro** annui a persona, anche ai **docenti con contratto di supplenza annuale** su posto vacante e disponibile, stanziando a tal fine **10,9 milioni di euro**.

La **legislazione attualmente vigente**, pertanto, prevede che il beneficio della Carta docente spetti **ai docenti di ruolo** assunti a tempo indeterminato, mentre ai docenti con contratto di supplenza annuale al 31 agosto su posto vacante e disponibile, il beneficio è spettato solo per l'anno 2023.

L'**intervento legislativo in commento**, mirante a rendere **strutturale l'estensione del beneficio** anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, è volto ad adattare l'ordinamento nazionale rispetto a quanto statuito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella **[causa C-450-21](#)** in sede di rinvio pregiudiziale *ex art.* 267 TFUE. La **pronuncia** in parola, in particolare, ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo – e in particolare, con l'**accordo quadro sul lavoro a tempo determinato**, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla **[direttiva 1999/70/CE](#)** del Consiglio, del 28 giugno 1999, nonché con i **principi generali di parità di trattamento** e di **non discriminazione** – la limitazione del beneficio della Carta elettronica ai soli docenti di ruolo, e **non anche ai docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato**, in considerazione dell'analogia di situazione in cui le due categorie versano rispetto alla specifica esigenza di aggiornamento e formazione continua che lo strumento è teso a soddisfare.

Per le ragioni esposte, dunque, andrebbe chiarito l'ambito applicativo dell'intervento in esame, il quale – riferendosi ai docenti con incarico annuale (cioè fino al 31 agosto) – **potrebbe effettivamente non ricomprendere i docenti destinatari di incarichi di supplenze temporanee** (fino al 30 giugno): utilizzando la terminologia della Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, tali docenti si configurano anch'essi come **docenti non di ruolo o comunque a tempo determinato**.

Sul punto si ricorda, tra l'altro, come si sia recentemente espressa anche la Corte di Cassazione, nella **[sentenza 29961 del 2023](#)**, statuendo (al punto 1) del dispositivo) che “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta **ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali** fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 **o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche**, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'articolo 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”, e riconoscendo ai docenti in questione cui il beneficio non sia stato tempestivamente riconosciuto **l'adempimento in forma specifica** e, nel caso siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, **il risarcimento**

per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito.

Si rammenta, infatti, che [l'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999](#), nel disciplinare le **supplenze**, prevede che alla **copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento** che risultino **effettivamente vacanti e disponibili** entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempre che ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il **conferimento di supplenze annuali**, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo (fino al 31 agosto).

È previsto, inoltre, che alla **copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti** che si rendano **di fatto disponibili** entro la data del 31 dicembre e **fino al termine dell'anno scolastico** si provvede mediante il conferimento di **supplenze temporanee** fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno). Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la **copertura delle ore di insegnamento** che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

L'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno sono stati, da ultimo, disciplinati con l'[ordinanza n. 88 del 16 maggio 2024](#).

Il medesimo comma, con la **lettera b)**, interviene, inoltre, sull'**importo della Carta** stabilendo, in luogo del riferimento fisso alla cifra nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che la stessa potrà raggiungere un ammontare **fino ad euro 500**.

Con la **lettera c)** si prevede conseguentemente che, con **decreto** del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché, annualmente, l'**importo nominale** della stessa sulla base del numero dei docenti destinatari e delle risorse di cui al comma 123 del medesimo articolo 1 della legge 107 del 2015.

Per far fronte alla descritta estensione della platea dei destinatari, il **comma 573** della legge in esame dispone che l'**autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015 è incrementata di **60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

Si segnala che nel **bilancio a legislazione vigente**, i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito (2173/6, 2174/6, 2175/6, 2164/6) dedicati al finanziamento della Carta ammontavano, nel complesso a

335.936.321 euro per il **2025**, cui si aggiungono i **60 milioni** stanziati dal comma 573 in commento.

Il **comma 574** inserisce, infine, all'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il **comma 122-bis**, con cui si stabilisce che, al fine di **rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa**, in coerenza con quanto previsto nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, entro il mese di settembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una **relazione sul monitoraggio dell'utilizzo della Carta del docente**.

La nuova programmazione della politica di bilancio e delle politiche economiche nazionali introdotta dalla **riforma della governance economica europea** ([regolamento \(UE\) 2024/1263](#), [regolamento \(UE\) 2024/1264](#), [direttiva \(UE\) 2024/1265](#)) è definita nel Piano strutturale di bilancio a medio termine, che stabilisce il quadro di riferimento programmatico per la gestione della finanza pubblica e la realizzazione di investimenti e riforme, valido per un periodo pari alla durata della legislatura nazionale.

Uno degli aspetti di novità più rilevanti della nuova governance economica europea è quello di favorire un maggiore orientamento verso un **orizzonte di medio termine** della politica di bilancio. In un contesto in cui è necessario mantenere il tasso di crescita della spesa netta nell'ambito del sentiero definito dal Piano, assumono maggiore rilievo le capacità di **programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica**, anche attraverso processi integrati e sistematici di revisione della spesa.

Per rispettare gli obiettivi fissati con il Piano, cercando al contempo di aumentare la qualità della spesa, è necessario - come recita lo stesso Piano (qui il relativo [dossier](#)) - dotarsi di incentivi affinché le amministrazioni pubbliche abbiano la capacità di **valutare**, anche ai fini della proposizione di specifiche modifiche, **la spesa storica** e di allocare le risorse per gli interventi che sono stati oggetto di una valutazione positiva.

Articolo 1, commi 575-576***(Promozione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche)***

575. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 24 novembre 2023, n. 187, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

576. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 575, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I **commi da 575 a 576**, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementano di **2 milioni** di euro a **decorrere** dall'anno **2025** il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di realizzare le iniziative previste nell'ambito della **Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)**.

I **commi 575 e 576** prevedono maggiori spese per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. La copertura individuata è a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il **comma 575**, inserito nel corso dell'esame presso la **Camera**, reca disposizioni in materia di promozione della **Settimana nazionale delle discipline** scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (**STEM**).

In particolare, esso statuisce che, per le finalità di cui all'articolo 2 della [legge n. 187 del 2023](#), il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** di cui all'articolo 19, comma 3, del [decreto-legge n. 223 del 2006](#) è incrementato di **2 milioni** di euro a **decorrere** dall'anno **2025**.

Si ricorda che la legge n. 187 del 2023, che istituisce la **Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)**, stabilisce all'[articolo 2](#) che la citata Settimana nazionale è volta a promuovere l'orientamento, l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di

competenze nell'ambito di tali discipline, necessarie a favorire l'innovazione e la prosperità della Nazione (**comma 1**).

Ai sensi del **comma 2** del citato articolo 2, le iniziative da realizzare nell'ambito della Settimana nazionale perseguono le seguenti **finalità**:

a) attivare percorsi stabili di **orientamento post-scolastico** che coinvolgano gli studenti e le istituzioni pubbliche, compresi le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le imprese private e gli ordini professionali, volti a favorire la conoscenza delle discipline STEM e che indirizzino, in modo consapevole, la scelta degli stessi studenti verso tali discipline;

b) valorizzare e consolidare le **esperienze nell'ambito delle discipline STEM** nel curriculum dello studente;

c) promuovere **campagne di sensibilizzazione** allo scopo di stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM le quali offrono, nel contesto attuale, maggiori opportunità lavorative;

d) **supportare la didattica**, sin dai primi gradi di istruzione, verso l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;

e) promuovere **corsi di formazione** con modalità innovative sulle discipline STEM per il personale docente al fine di favorire lo sviluppo delle competenze STEM negli alunni e negli studenti;

f) valorizzare gli **strumenti di collaborazione** tra il settore pubblico e il settore privato attraverso la costituzione e lo sviluppo di start-up innovative e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;

g) **sostenere iniziative**, anche extrascolastiche, per gli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado volte a stimolare l'apprendimento delle discipline STEM;

h) promuovere l'organizzazione di **incontri, giornate di orientamento e altre attività similari** per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado indirizzate all'approfondimento delle conoscenze e delle competenze nelle discipline STEM;

i) promuovere **percorsi di studio, formazione o ricerca** nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per gli studenti che decidano di intraprendere tali percorsi;

l) attivare **percorsi formativi** per favorire, attraverso adeguate competenze in ambito scientifico, il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti che ne sono usciti promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile e incentivando azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere;

m) promuovere iniziative finalizzate **all'applicazione delle competenze STEM in ambito giuridico**.

Si segnala che il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**, rifinanziato dalla norma in commento a decorrere dal 2025, era già stato incrementato di **2 milioni di euro**, ma per il **solo anno 2024**, dal **comma 3** del medesimo articolo 2 della legge istitutiva della Settimana nazionale STEM, per il perseguimento delle finalità sopra citate.

Quanto al **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** di cui all'articolo 19, comma 3, del [decreto-legge n. 223 del 2006](#), si rammenta che lo stesso è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Il Fondo in parola è stato più volte rideterminato nel corso degli anni.

Il **comma 576** dispone che agli **oneri** derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), come rifinanziato dalla legge in esame.

Articolo 1, comma 577
(Disposizioni in materia di Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

577. Al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Il **comma 577** inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa di **500.000 euro a decorrere dal 2025** i **fondi** destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle **Istituzioni** dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**) al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli **studenti con disabilità**, degli **studenti con invalidità superiore al 66 per cento** e degli **studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento**.

Il **comma 577** prevede maggiori spese per un importo pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2025. La copertura dei relativi oneri è posta a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il **comma 577**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca disposizioni in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Si ricorda che il sistema italiano dell'**Alta Formazione Artistica, Musicale e coreutica (AFAM)** è costituito, ai sensi della [legge n. 508 del 1999](#), dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dall'Accademia nazionale di danza, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati. La maggior parte sono statali, uno è regionale e gli altri sono privati legalmente riconosciuti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della predetta legge, le istituzioni AFAM sono **sedi primarie di alta formazione**, di **specializzazione** e di **ricerca** nel settore artistico e musicale e svolgono correlate attività di produzione. Sono dotate

di personalità giuridica e godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.

Esse istituiscono e attivano corsi di formazione ai quali **si accede** con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale.

Dei 105 istituti statali, il gruppo più numeroso è quello dei 73 [Conservatori di musica pubblici](#), presenti in tutte le regioni: 70 sono Conservatori di musica statali, a cui si aggiungono l'Istituto statale superiore di studi musicali e coreutici di Teramo, l'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta/*Conservatoire de la Vallée d'Aoste* (promosso dalla Regione autonoma) e la sezione musicale del Politecnico delle Arti statale di Bergamo, nato dalla fusione a livello locale fra il Conservatorio e l'Accademia di Belle Arti.

Oltre a quest'ultima, le altre 24 [Accademie di Belle Arti statali](#) sono presenti in 15 regioni (tutte tranne Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta).

L'[Accademia nazionale di Arte drammatica](#) "Silvio D'Amico" e l'[Accademia nazionale di danza](#) hanno sede a Roma.

I cinque [Istituti Superiori per le Industrie Artistiche \(ISIA\)](#) si trovano a Faenza (RA), Firenze, Roma, Pescara e Urbino.

A fianco degli istituti pubblici, esistono [istituti AFAM privati](#), autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale per specifici corsi accademici, nei campi delle belle arti, del costume, del design, del lusso, della moda, del teatro e delle nuove tecnologie.

La costituzione di nuovi istituti statali di Alta formazione artistica, musicale e coreutica è possibile esclusivamente per legge. Con la [statizzazione AFAM 2022](#) sono stati inseriti nel circuito pubblico 21 istituti di consolidata tradizione, che hanno acquisito il titolo di *Conservatorio* o di *Accademia di Belle Arti* statale.

Soggetti non statali, con consolidata esperienza formativa nel settore AFAM, possono essere autorizzati dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale, a seguito di valutazione positiva dell'ordinamento didattico da parte del Consiglio Nazionale per l'alta formazione Artistica e Musicale ([CNAM](#)) e della certificazione della qualità della docenza impiegata e dei requisiti di sostenibilità economica e strutturale della sede da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ([ANVUR](#)). Il possesso di tali requisiti viene verificato periodicamente ai fini della conferma dell'autorizzazione.

Per un ulteriore approfondimento sulle istituzioni AFAM, si consulti la [sezione](#) a esse dedicata all'interno dell'area tematica dedicata a "Le misure destinate agli studenti universitari e alle istituzioni AFAM, il diritto allo studio e la formazione professionale" del *Portale della documentazione* della Camera dei Deputati.

In particolare, il **comma in esame** dispone che al fine di potenziare i servizi e le iniziative in favore degli **studenti con disabilità** di cui

all'articolo 12 della [legge n. 104 del 1992](#), degli **studenti con invalidità superiore al 66 per cento** nonché degli **studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento**, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 584, della [legge n. 197 del 2022](#) è incrementata di **500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

Il medesimo **comma** statuisce che agli **oneri** derivanti, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dalla legge in esame.

Si ricorda che l'**articolo 1, comma 584, della legge n. 197 del 2022**, al fine di consentire alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di garantire i servizi e le iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'[articolo 12 della legge n. 104 del 1992](#), degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, incrementa i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni di 1.000.000 di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 62 del 2024, è **persona con disabilità** chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base.

Il riconoscimento della condizione di disabilità, in virtù dell'articolo 4, è effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.

L'**articolo 12**, espressamente dedicato al **diritto all'educazione e all'istruzione delle persone con disabilità**, stabilisce che al bambino da 0 a 3 anni è garantito l'inserimento negli asili nido, così come è garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

Quanto agli **invalidi civili**, l'articolo 2 della [legge n. 118 del 1971](#) considera tali i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che

abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Il grado di invalidità civile è determinato sulla base di una tabella approvata con [decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992](#), come rettificato dal [decreto ministeriale 14 giugno 1994](#).

Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate).

Quanto ai **disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)**, l'articolo 1 della [legge n. 170 del 2010](#) riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

La medesima disposizione definisce i singoli disturbi. In particolare, la **dislessia** è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura.

Per **disgrafia** si intende un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica.

La **disortografia** è un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica.

La **discalculia** è un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

Il diritto allo studio degli alunni con DSA è garantito mediante molteplici iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione e del merito e attraverso la realizzazione di percorsi individualizzati nell'ambito scolastico. A tal fine sono state emanate delle apposite [Linee guida](#) per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Articolo 1, comma 578
*(Misure in materia di salute sessuale
 e educazione sessuale e affettiva)*

<p>578. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2025 al fine di promuovere,</p>	<p>nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa, interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva.</p>
--	--

Il **comma 578**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, incrementa di **500.000 euro** per l'anno **2025** il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) **interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione** rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle tematiche della **salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva**. La disposizione in parola comporta interventi pari a un importo di **500.000 euro per l'anno 2025**.

Il **comma 578** prevede maggiori spese per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 578**, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca misure in materia di salute sessuale e educazione sessuale e affettiva.

In particolare, esso prevede l'incremento di **500.000 euro** per l'anno **2025** del **Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità** di cui all'articolo 19, comma 3, del [decreto-legge n. 223 del 2006](#), ai fini di promuovere nei piani triennali dell'offerta formativa (PTOF) interventi educativi e corsi di informazione e prevenzione rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, relativamente alle **tematiche della salute sessuale e dell'educazione sessuale e affettiva**.

Si ricorda che l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato "**Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità**", più volte rideterminato nel corso degli anni.

Quanto ai **piani triennali dell'offerta formativa (PTOF)**, si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999](#), come riformulato dalla legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona scuola), ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente.

Il piano è il **documento fondamentale** costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Lo stesso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente;

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il piano è **elaborato dal collegio dei docenti** sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Esso è approvato dal consiglio d'istituto.

Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.

Articolo 1, commi 579-582

(Disposizioni per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

579. Il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR. Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

a) affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e realizzare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;

b) impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attività anche al termine del periodo di attuazione del PNRR;

c) impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socio-economiche di riferimento, anche mediante nuove forme organizzative e il coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre quelli iniziali;

d) impatto sulle politiche di riferimento, intesa come la capacità di fornire indicazioni, attraverso la

redazione di libri bianchi o l'elaborazione di proposte di politiche da adottare nei rispettivi ambiti, finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;

e) impatto sulle strutture comuni (building capacity), intesa come la capacità di creare infrastrutture e laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con le imprese, nonché di creare valore mediante l'innovazione e la proprietà intellettuale.

580. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli indicatori chiave di prestazione di cui al comma 579 nonché le modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e la rendicontazione delle spese sostenute.

581. Per le finalità di cui al comma 579, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

582. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, sono individuati i centri nazionali e i partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti

di cui al comma 579, ammessi al riparto delle risorse di cui al comma | 581.

L'**articolo 1, comma 579**, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del [Piano nazionale per gli investimenti complementari](#) (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da una serie di indicatori chiave di prestazione. Il **comma 580** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute. Il **comma 581** istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalità di cui al comma 579. Il **comma 582** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 579, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 581.

Secondo quanto risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari l'articolo 1, **comma 581**, comporta **effetti finanziari** in termini di **maggiori spese** in conto capitale per 150 milioni per il 2027, in termini di saldo netto da finanziare.

Come sopra anticipato, il **comma 579** prevede che il Ministero dell'università e della ricerca sostiene le attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del [Piano nazionale per gli investimenti complementari](#) (PNC) al PNRR, al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico-finanziaria al termine del periodo di attuazione del PNRR (quindi a decorrere dal 1° gennaio 2027).

Secondo quanto si evince dalla relazione illustrativa, il sistema di cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca

riguarda i soggetti attuatori delle iniziative di sistema della Missione 4, Componente 2, denominata “Dalla ricerca all’impresa”, di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché i programmi di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale finanziati con il Piano Nazionale Complementare (PNC), a titolarità del medesimo Dicastero, al fine di garantire la continuità delle attività progettuali avviate e finanziate con risorse PNRR. Il cofinanziamento istituito mira, tra l’altro, a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative citate nel medio-lungo periodo, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR. La scelta del cofinanziamento trova la sua *ratio* nella circostanza che i progetti individuati devono, tra l’altro, necessariamente dimostrare la capacità di auto-sostenersi nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati, oltre il nucleo iniziale stesso.

Per maggiori dettagli sull’Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base della [M4C2](#) del PNRR si veda l’[allegato](#) della decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, pp. 340-41.

Si veda altresì l’[allegato](#) al DM 15 luglio 2021, pp. 95-98 (alla cui lettura si rinvia per ulteriori dettagli), il quale descrive il programma I.1 “Iniziativa di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, con importo totale pari a euro 500 mln, a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca e complementare alla M4C2 del PNRR. L’iniziativa prevede il finanziamento di progetti di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative. Il piano proposto si attuerà tramite la presenza di quattro grandi iniziative basate su robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, data mining.

Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti dai seguenti indicatori chiave di prestazione:

a) affidabilità, intesa come la capacità di coordinare e realizzare progetti complessi secondo la tempistica e le modalità definite in fase di presentazione;

b) impatto economico e sostenibilità, intesa come la capacità di attrarre risorse dall'esterno, per rendere sostenibile, almeno in termini di cofinanziamento, l'attività anche al termine del periodo di attuazione del PNRR;

c) impatto sulla società, intesa come la capacità di avere impatto sulla comunità scientifica e sulle comunità socio-economiche di riferimento,

anche mediante nuove forme organizzative e il coinvolgimento di attori pubblici e privati oltre quelli iniziali;

d) impatto sulle politiche di riferimento, intesa come la capacità di fornire indicazioni, attraverso la redazione di libri bianchi o l'elaborazione di proposte di politiche da adottare nei rispettivi ambiti, finalizzate al superamento delle criticità, tenuto conto della sostenibilità politica delle stesse;

e) impatto sulle strutture comuni (*building capacity*), intesa come la capacità di creare infrastrutture e laboratori ovvero servizi per la ricerca applicata in modalità partecipata, anche in sinergia con le imprese, nonché di creare valore mediante l'innovazione e la proprietà intellettuale.

Il **comma 580** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministri interessati, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la definizione degli indicatori chiave di prestazione nonché delle modalità per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi previsti dagli indicatori stessi e per la rendicontazione delle spese sostenute.

Il **comma 581** istituisce quindi un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per le finalità di cui al comma 579.

Il **comma 582** demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, l'individuazione dei centri nazionali e dei partenariati estesi, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 579, ammessi al riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 581.

Articolo 1, comma 583
(Modificazioni alla legge 30 dicembre 2021 n. 234, concernenti la
Fondazione Biotecnopolo di Siena)

583. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 947, secondo periodo, le parole: « tra i quali, in particolare, la Fondazione Toscana Life Sciences (TLS),» sono soppresse;

b) al comma 948 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alla Fondazione possono essere concessi in

uso a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero della cultura, nel rispetto della normativa vigente».

Il **comma 583**, introdotto durante l'esame alla Camera, modifica la disciplina concernente la **Fondazione Biotecnopolo di Siena**. La norma, in forza della **lettera a)** sopprime il riferimento specifico alla Fondazione Toscana Life Sciences nella parte che riguarda i soggetti rilevanti per le collaborazioni o e le partecipazioni alla Fondazione Biotecnopolo di enti pubblici e privati, nonché per il sostegno economico e finanziario. La **lettera b)** consente alla medesima Fondazione di avvalersi della concessione di beni immobili del patrimonio disponibile e del demanio, ancorché con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a suo carico.

Il **comma 583** non ha impatti finanziari sul triennio 2025-27.

Il **comma 583** interviene sull'**articolo 1** della [legge n. 234 del 2021](#), in particolare sui **commi 947 e 948**, recanti norme concernenti i contenuti dello statuto e le dotazioni patrimoniali della **Fondazione "Biotecnopolo di Siena"**.

La **Fondazione "Biotecnopolo di Siena"** è disciplinata dai commi da 945 a 950 della legge di bilancio per il 2022.

Essa, ai sensi del **comma 945**, è istituita allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie. Svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita. Svolge altresì funzioni di *hub* antipandemico, avvalendosi anche di centri *spoke* e delle reti di sequenziamento

dei patogeni virali, per favorire la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando lo sviluppo delle necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini, anche animali, secondo il modello *onehealth*. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Spetta alla Fondazione instaurare rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

Il **comma 946** dispone che sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali è anche attribuita la vigilanza sulla Fondazione.

Ai sensi del **comma 947**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, è approvato **lo statuto della Fondazione**, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le **modalità di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati**, nonché le modalità con cui tali soggetti possono **concorrere al sostegno economico e finanziario** del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.

Il testo vigente del comma 947 cita espressamente, tra i gli enti pubblici e privati che parteciperanno alla fondazione, che collaboreranno con essa, o che concorreranno a sostenerla economicamente, la **Fondazione Toscana Life Sciences (TLS)**. Ora, la **lettera a)** del comma in commento **sopprime tale riferimento specifico**.

Si segnala che in attuazione del comma 947 è intervenuto in prima battuta il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2022](#), recante approvazione dello **statuto** della Fondazione "**Biotechopolo di Siena**".

L'articolo 6 del citato decreto, rubricato "Nuovi fondatori", disponeva al proprio comma 4 che la Fondazione Toscana Life Sciences potesse assumere la qualifica di nuovo fondatore, previa stipula, entro sessanta giorni dall'adozione dello statuto, di apposita convenzione, di durata non inferiore a cinque anni, tacitamente rinnovabile. Con la predetta convenzione, Toscana Life Sciences, si impegnava: al rispetto degli obblighi sussistenti in capo ai fondatori, mettendo a disposizione, in luogo del versamento del contributo minimo previsto di 400.00 euro l'anno (versato per almeno tre anni consecutivi in unica soluzione anticipata) le proprie competenze maturate nel settore di attività della Fondazione; alla

stipula di uno o più contratti di comodato d'uso gratuito, di durata non inferiore a quella prevista nella convenzione, tacitamente rinnovabile, per la messa a disposizione delle infrastrutture fisiche e tecnologiche comunque nella sua disponibilità nonché degli immobili da destinare a sede legale ed amministrativa della Fondazione. Ai sensi del comma 5, al citato atto convenzionale spettava la definizione del contributo di Toscana Life Sciences alla Fondazione, con particolare riferimento alle funzioni svolte dalla stessa quale *hub* antipandemico, la specificazione degli obblighi reciproci, anche in materia di diritti di proprietà intellettuale, l'individuazione di ogni altra attività affidata a Toscana Life Sciences.

La **convenzione** è stata approvata in data **3 novembre 2022**, come risulta dalla [relazione sulla gestione riferita all'anno 2022](#) della Fondazione Biotecnopolo (pagina 5).

Si segnala tuttavia che con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024](#) è stato approvato il [nuovo statuto](#) della Fondazione "Biotecnopolo di Siena", nel testo del quale **non è più rintracciabile alcun riferimento alla Fondazione Toscana Life Sciences**. Tuttavia, si segnala che l'articolo 25 del nuovo statuto **fa salve**, al comma 1, **le convenzioni stipulate** fino alla data della sua approvazione.

La [Fondazione Toscana Life Sciences](#) (TLS) è un **ente no-profit** che opera dal 2005 con l'obiettivo di supportare le attività di ricerca nel campo delle **scienze della vita** e di sostenere lo sviluppo di progetti dalla ricerca di base all'applicazione industriale. Nasce per facilitare il processo di start-up di impresa nel settore delle **biotecnologie applicate alla salute** dell'uomo; supportare la ricerca nel campo delle **malattie orfane**; gestire attività di **trasferimento tecnologico in ambito biomedico** e di valorizzazione della ricerca, anche attraverso attività di networking nazionale e internazionale.

I **soci fondatori di TLS** sono la Regione Toscana, la Fondazione e la Banca Monte dei Paschi di Siena, la Provincia di Siena, le Università di Siena, Pisa e Firenze; le Scuole di alta formazione Sant'Anna e Normale di Pisa, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, il Comune e la Camera di Commercio di Arezzo-Siena.

Il **comma 948**, nel testo **oggi vigente**, specifica che il **patrimonio della Fondazione** è costituito da apporti dei Ministeri indicati nel **comma 946** (Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico) ed è incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La norma continua disponendo che la Fondazione può avvalersi, altresì, di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti.

La **lettera b)** della disposizione in commento aggiunge un periodo finale al comma 948, ai sensi del quale **alla Fondazione possono essere concessi in uso**, a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, **beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato**. La norma specifica che la concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministero per i beni culturali.

Per completezza di informazione sulla Fondazione “Biotecnopolo di Siena”, si ricorda che il **comma 949** della legge di bilancio per il 2019 dispone in ordine al finanziamento della Fondazione, e che ai sensi del **comma 950** tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Articolo 1, comma 584
(Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

584. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è incrementata di euro 90.475.000 per l'anno 2025.

Il comma 584 - introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati - incrementa di euro 90.475.000 - per l'anno 2025 - un'autorizzazione di spesa afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e riferita a iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale.

La norma in esame reca maggiori spese in conto capitale pari a circa **90,5 milioni per il 2025**. La relazione tecnica non aggiunge ulteriori elementi rispetto al contenuto della disposizione.

In particolare, l'autorizzazione di spesa per la quale è disposto il suddetto incremento è quella di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59⁴⁸.

Inizialmente, la succitata disposizione del d.l. 59/2021 prevedeva un'autorizzazione di spesa di **100 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 (da iscriverne nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca). Successivamente, vi è stata una rideterminazione dell'autorizzazione in questione, ad opera dell'art. 1 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19⁴⁹, con la previsione di una spesa pari a **30 milioni di euro per l'anno 2027** e di una **corrispondente riduzione** dell'autorizzazione di spesa **per l'anno 2024**.

⁴⁸ Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

⁴⁹ Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. V. in particolare l'art. 1, commi 6, lett. h), e 8, lett. a), n. 22).

Si ricorda che il succitato articolo 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2021 reca il **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC)**.

Secondo la scheda relativa al progetto⁵⁰ “Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale”, le iniziative in discorso prevedono il finanziamento di progetti di ricerca con l’obiettivo di mettere a sistema in chiave innovativa il potenziamento della ricerca nell’ambito delle tecnologie abilitanti in ambito sanitario al fine di migliorare la diagnosi, il monitoraggio, le cure assistenziali e riabilitative. Il piano proposto si attuerà tramite la presenza di quattro grandi iniziative basate su robotica e strumenti digitali, monitoraggio a distanza, reingegnerizzazione dei processi, *data mining*⁵¹.

⁵⁰ Scheda allegata al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, con il quale risorse e programmi del PNC sono stati definiti in dettaglio. V. <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=86747&parte=1%20&serie=null>

⁵¹ Il *data mining* può essere definito come ricerca semi-automatica di strutture, associazioni, anomalie e cambiamenti all’interno di grandi insiemi di dati.

Articolo 1, commi 585-587
(Incremento delle risorse destinate ai collegi di merito accreditati)

585. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

586. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 585 soltanto gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo complessivo superiore a un terzo della sommatoria delle rette percepite per l'anno accademico di riferimento. In

sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

587. Agli oneri derivanti dal comma 585, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I **commi 585 a 587**, introdotti durante l'esame alla Camera, **umentano lo stanziamento** iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca destinato ai **collegi di merito accreditati** di una cifra pari a euro **2 milioni annui a decorrere dal 2025**, dettando le condizioni di accesso ai fondi in questione. Le coperture derivano dalla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il **comma 585** prevede maggiori spese pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2025, cui corrisponde, in forza del **comma 587**, una riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

I commi in esame incidono sullo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca destinato ai **collegi di merito accreditati** di cui al [decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68](#). In particolare, il comma 585 incrementa tale stanziamento di **2 milioni di euro annui**, a decorrere **dal 2025**.

Il **comma 586** specifica che possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano **un numero di borse di studio**, o di

agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito, **per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette** per l'anno accademico di riferimento. La verifica del rispetto di tale parametro avviene contestualmente all'accertamento concernente i requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673.

Si fa presente che la norma in commento **rende strutturale**, a decorrere dal 2025, **uno stanziamento già previsto per il 2024**, per effetto dei [commi da 8-bis a 8-quater dell'articolo 6](#) del decreto-legge n. 215 del 2023, e dell'articolo 13 del [decreto-legge n. 113 del 2024](#), che hanno incrementato, **ciascuna di un importo di 1 milione di euro per il 2024**, lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, precisando anche in quel caso che potessero accedere al contributo citato solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento.

Quanto ai **collegi di merito accreditati** si ricorda che le **strutture residenziali universitarie** si differenziano in **collegi universitari** (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative) e **residenze universitarie** (strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità). Le strutture in questione, a norma dell'[articolo 13](#) del decreto legislativo n. 68 del 2012, possono altresì svolgere funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura.

Le strutture residenziali destinate agli studenti universitari e i **collegi universitari legalmente riconosciuti** sono disciplinati dal Capo III (articoli da 13 a 17) del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Con specifico riguardo ai collegi universitari legalmente riconosciuti, si prevede che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, essi sostengano gli studenti meritevoli e siano **aperti a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale**, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione. L'ammissione ai collegi universitari legalmente riconosciuti, a seguito di partecipazione a una **procedura concorsuale**, è riservata a studenti universitari dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che risultino iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello ovvero a corsi promossi dalle AFAM ovvero a corsi di specializzazione di livello universitario ovvero a corsi di dottorato e master universitari, o, infine, che partecipino a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.

L'[articolo 16](#) del medesimo decreto disciplina la **procedura di riconoscimento dei collegi universitari**, a seguito della quale i medesimi acquisiscono la qualifica di "collegio universitario di merito". Le modalità di dimostrazione dei requisiti per il riconoscimento sono state definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 672. Decorsi almeno cinque

anni dal riconoscimento, i collegi universitari di merito possono richiedere l'accREDITAMENTO, il quale costituisce condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale (ex [articolo 17](#) del decreto legislativo n. 68 del 2012).

I **parametri per la dimostrazione dei requisiti per l'accREDITAMENTO** sono stati definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il quale ha altresì stabilito le **modalità di verifica della permanenza dei requisiti** medesimi nonché di revoca dell'accREDITAMENTO all'esito negativo della predetta verifica (ex articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2012). Al riguardo, si è tuttavia da ultimo previsto che - in considerazione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del relativo impatto sul sistema universitario - i collegi universitari di merito riconosciuti nonché quelli accREDITATI mantengano il loro status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di riconoscimento e dei requisiti di accREDITAMENTO basato sui dati relativi all'anno accademico 2020/2021, a prescindere dal loro rispetto ([articolo 31, comma 1-bis](#), del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021). In relazione all'elenco dei Collegi universitari di merito si veda l'articolo 2 del [Decreto Direttoriale n. 2164/2019](#). Con riguardo all'elenco dei Collegi universitari di merito accREDITATI, si veda l'articolo 2 del [Decreto Direttoriale n. 2165/2019](#).

Il **comma 587** dispone che per la copertura degli oneri finanziari, pari a **2 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), sì come rifinanziato dalla presente legge.

Articolo 1, commi 588-590
(Progetto Campus del Mediterraneo)

588. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2025, di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027 in favore dell'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, per investimenti finalizzati all'acquisizione e alla ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del progetto « Campus universitario del Mediterraneo», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.

589. Le modalità di attuazione del comma 588 sono definite con decreto del Ministro dell'università e della

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce i termini di realizzazione degli interventi e le modalità di revoca del contributo nel caso in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento delle somme revocate all'entrata del bilancio dello Stato.

590. Agli oneri derivanti dal comma 588, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I **commi da 588 a 590**, introdotti durante l'esame alla Camera, stanziavano **1 milione** di euro per il **2025**, **2 milioni** di euro per il **2026** e **1 milione** di euro per il **2027** in favore dell'**Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**, per l'acquisizione e la ristrutturazione di immobili da destinare alla realizzazione del Progetto **«Campus Universitario del Mediterraneo»**. Le coperture derivano dalla corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il **comma 588** prevede maggiori spese pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni per il 2026 e 1 milione per il 2027. Per far fronte a tali oneri è disposta, dal **comma 590**, la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

I **commi 588-590** dell'**articolo 1**, introdotti durante l'esame alla Camera, stanziavano dei fondi in favore dell'**Università degli Studi Mediterranea di**

Reggio Calabria, con lo scopo di realizzare degli investimenti finalizzati all'**acquisizione e ristrutturazione di immobili**. Questi saranno destinati alla realizzazione del Progetto «**Campus Universitario del Mediterraneo**», quale luogo di scambio interdisciplinare e multifunzionale tra studenti, docenti, ricercatori e cittadini, con annessi alloggi universitari, destinato agli studenti meritevoli italiani e stranieri, con un particolare riguardo a quelli provenienti dal bacino del Mediterraneo e da particolari aree di crisi umanitaria.

Per le finalità suddette, enunciate dal **comma 588**, è stanziata la somma di **1 milione** di euro per l'anno **2025**, **2 milioni** di euro per il **2026** e **1 milione** di euro per l'anno **2027** in favore della menzionata **Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria**.

Il **comma 589** demanda ad un **decreto** del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle **modalità di attuazione** delle presenti disposizioni. Il decreto dovrà essere adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dovrà **indicare il termine di realizzazione** degli interventi e le **modalità di revoca** per i casi in cui tali termini non siano rispettati, prevedendo il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme revocate.

Il **comma 590** specifica che agli oneri finanziari derivanti dall'articolo in esame, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005, 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), sì come rifinanziato dalla presente legge.

Articolo 1, comma 591 *(Piano di sostegno alla ricerca)*

591. Al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e di valorizzare il personale precario, al Consiglio nazionale delle ricerche è attribuito un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2025, di 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20,

commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 10,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Il **comma 591**, introdotto durante l'esame alla Camera, attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo** pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni di euro per il 2026 e di 10,5 milioni di euro a decorrere dal 2027 finalizzato alla **stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi**.

Il **comma 591** prevede maggiori spese pari a 9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,5 milioni per il 2026 e 10,5 milioni per il 2027. Agli oneri connessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il **comma 591**, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, pone come finalità della misura in via di introduzione lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la valorizzazione del personale precario.

A tale scopo, dispone che sia attribuito **al CNR** un contributo di **9 milioni** di euro per l'anno **2025**, di **12,5 milioni** di euro per il **2026** e di **10,5 milioni** di euro a decorrere dall'anno **2027**, per l'assunzione di ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi che abbiano maturato i requisiti di cui all'[articolo 20](#), commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

Si ricorda che l'**articolo 20**, recante "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" dispone, al primo comma, che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano

triennale dei fabbisogni, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, **assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale** che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) **abbia maturato**, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, **almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.**

Ciò posto, il **comma 2** dispone che, fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, **procedure concorsuali riservate**, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, **al personale non dirigenziale** che posseda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della [legge n. 124 del 2015](#), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) **abbia maturato**, alla data del 31 dicembre 2024, **almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni**, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Il **comma 591** continua specificando che, agli **oneri** derivanti dalla norma in esame, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), sì come rifinanziato dalla presente legge.

Articolo 1, commi 592-594 e 598
(Disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico)

592. Al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

593. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « risorse del Fondo» sono inserite le seguenti: « e nei limiti dello stesso»;

2) al primo periodo, le parole: « negli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025, l'importo massimo complessivo del credito d'imposta è pari a 200.000 euro»;

c) il comma 5 è abrogato;

d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

594. Al fine di realizzare le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, a decorrere dall'anno 2025, il limite massimo di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 2 milioni di euro annui.

598. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,» sono inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»;

b) le parole: «, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente,» sono soppresse;

c) dopo le parole: « anche mediante acquisizione» sono inserite le seguenti:

« ovvero assegnazione di contributo ad | altre amministrazioni pubbliche».

Il **comma 592**, prevede l'incremento di **3 milioni di euro annui**, a decorrere dal 2025, dell'autorizzazione di spesa destinata alla realizzazione di una **campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali**. Il **comma 593** prevede un rifinanziamento di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, del **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico**. La disposizione, inoltre, innalza a 200.000 euro l'importo massimo del credito d'imposta concedibile a valere sulle risorse del Fondo, abroga la previsione che consente la cessione del credito d'imposta ad altri soggetti, e dispone l'accessibilità al pubblico degli immobili, costituenti beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi a valere sulle risorse del Fondo. Il **comma 594** incrementa di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2025, l'importo di risorse massimo entro il quale le attività e i servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di **valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura** dal relativo personale si considerano prestazioni accessorie diverse dallo straordinario. Il **comma 598** interviene in materia di Piano strategico «**Grandi Progetti Beni culturali**», sopprimendo la cadenza annuale della sua adozione, introducendovi il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, e consentendo che le risorse del Piano (allocate nello stato di previsione del Ministero della cultura), possano essere utilizzate anche in forma di contributi ad altre amministrazioni pubbliche, per interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Il **comma 592** prevede maggiori spese pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2025. Il **comma 593** dispone spese pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2025-2027. Il **comma 594** indica spese pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2025.

I **quattro commi** in commento recano quattro distinte disposizioni in materia di valorizzazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico e artistico, degli istituti e dei luoghi della cultura nonché del patrimonio di eccezionale interesse culturale e paesaggistico.

Nel dettaglio il **comma 592** prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una **campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali**, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, l'**autorizzazione di spesa** di cui all'articolo 1, comma 333,

della [legge n. 213 del 2023](#) (legge di bilancio 2024) è incrementata di **3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025**, portandola quindi a da 4 a 7 milioni di euro annui.

Si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 333 della legge di bilancio 2024 prevede che, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali, di interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico, sia autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato alla presente legge, le somme stanziare dal comma 592 del presente articolo risultano appostate al **capitolo 7515**, denominato “**Spese per la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici a Pompei e negli altri parchi archeologici nazionali**”, nell’ambito del Programma 1.7 “Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale”, Azione “Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Il **comma 593** in commento modifica l’articolo 65-*bis* del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (legge n. 106 del 2022), che disciplina il **Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico** (*si veda il testo a fronte in calce*).

Si ricorda che il suddetto articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 prevede, a legislazione vigente, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#), con una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, che costituisce limite massimo di spesa.

Ora, la **disposizione in commento**, alla **lettera a)**, prevede il rifinanziamento del suddetto Fondo di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**.

Il **comma 2** del medesimo articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, **non modificato dalla disposizione in esame**, prevede che il citato Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021 – **modificato dalla disposizione in esame** (alla **lettera b**) – prevede, a legislazione vigente che, a valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al suddetto comma 1 è riconosciuto **un credito d'imposta** per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 **per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili**, in misura pari al **50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche**, fino a un **importo massimo** complessivo del citato credito di **100.000 euro**. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.

Ora, la **disposizione in esame riconosce il suddetto credito d'imposta anche per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027**, precisando che ciò avviene **nei limiti** del Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico (di cui al comma 1 del medesimo articolo 65-*bis*), il quale, si ricorda, viene contestualmente rifinanziato dalla precedente disposizione di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**. Si dispone, inoltre, che per ciascuno degli anni **a decorrere dal 2025**, l'importo massimo complessivo del citato credito d'imposta è pari a **200.000 euro** (anziché 100.000 euro, come previsto per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022).

Il **comma 4** del medesimo articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, **non modificato dalla disposizione in esame**, prevede che il credito d'imposta di cui al precedente comma 3 è utilizzabile in compensazione in sede di dichiarazione dei redditi (ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#)), a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate (di cui all'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [DPR n. 917 del 1986](#)).

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato alla presente legge, le somme stanziare dal comma 593 del presente articolo risultano appostate al **capitolo 8302**, denominato “**Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico**”, nell'ambito del Programma 1.6 “Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio”, Azione “Tutela e salvaguardia delle belle arti e dei beni di interesse culturale”, di competenza del nuovo Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale.

La **disposizione in esame abroga poi il comma 5 dello stesso articolo 65-*bis*** del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede **che i soggetti beneficiari del credito d'imposta possono**, in luogo dell'utilizzo diretto,

optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Il comma 6 del medesimo articolo 65-*bis*, non modificato dalla disposizione in commento, prevede inoltre che, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo.

La **disposizione in esame introduce**, infine, il **comma 6-*bis*** al suddetto articolo 65-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, il quale prevede che gli **immobili restaurati** o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa **a valere sulle risorse del Fondo** in parola, costituenti beni culturali, **sono resi accessibili al pubblico** secondo le modalità di cui all'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo n. 42 del 2004](#).

Si ricorda che il citato articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi, prevede che i beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della assunzione dell'onere della spesa o della concessione del contributo. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Il **comma 594** in esame prevede che, al fine di realizzare le attività e i servizi svolti in attuazione del **piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura, a decorrere dall'anno 2025**, il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1, comma 316, della [legge n. 205 del 2017](#) (legge di bilancio 2018) è **incrementato di 2 milioni di euro annui** (portandolo a un limite massimo di 7 milioni di euro annui).

Si ricorda infatti che il suddetto articolo 1, comma 316 della legge di bilancio 2018 prevede che, nel **limite massimo di 5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2018, **le operazioni e i servizi svolti** in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura **dal relativo personale** si considerano **prestazioni accessorie diverse dallo straordinario**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

La **relazione tecnica** precisa che la “disposizione di cui al comma 594 nasce dall'analisi e valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all'utilizzo delle risorse all'uopo stanziare per la quasi totalità (95%). Si intende, pertanto, incrementare il limite di spesa previsto dal comma 316, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a **2 milioni** di euro annui a decorrere dal 2025, che verranno allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, **sui capitoli/piani gestionali stipendiali all'uopo dedicati**. La proposta normativa prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di due milioni di euro annui”.

Il **comma 598** dell'articolo in esame, infine, modifica il comma 1 dell'articolo 7 del [decreto-legge n. 83 del 2014](#) (legge n. 10 del 2014) che disciplina il **Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali** e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali (*si veda il testo a fronte in calce*).

Nel dettaglio il primo periodo del suddetto comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014 prevede che, **con decreto** del Ministro della cultura, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata, è adottato “**entro il 31 dicembre di ogni anno** e, per il 2014, anche in data antecedente” il **Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali»**, ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese.

Ora, la **disposizione in esame aggiunge il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze** per l'adozione del suddetto decreto ministeriale e **sopprime la cadenza temporale annuale** dello stesso, espungendo dal testo l'inciso “entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente”.

Il secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2014, **modificato dalla disposizione in commento**, prevede che il Piano individui beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente

realizzare, “**anche mediante acquisizione**”, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

Ora, **la disposizione in commento** inserisce nel suddetto secondo periodo del comma 1 dell’articolo 7, dopo le parole “anche mediante acquisizione” l’inciso “**ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche**” individuando quindi un ulteriore strumento per realizzare “interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici”.

La **restante parte** del predetto comma 1 dell’articolo 7 del decreto-legge n. 83 del 2024 – per la cui lettura si rinvia al testo a fronte in calce – **non viene modificata dalla disposizione in commento**.

La **relazione tecnica** rileva che il comma 598 in esame “dispone che le risorse relative alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sul capitolo 8098, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, la soppressione della cadenza temporale prevista per l’adozione del piano strategico in questione permetterebbe di effettuare anche programmazioni triennali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

A [questo link](#) sono reperibili i decreti ministeriali di ripartizione delle risorse del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» dal 2014 ad oggi.

TESTO A FRONTE ART. 87 DDL DI BILANCIO

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 73/2021)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 87 dell'AC 2112
Art. 65-bis (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)	Art. 65-bis (Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)
1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.	1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 , che costituisce limite massimo di spesa.
2. Il Fondo è finalizzato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione e secondo le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche in ragione della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.	2. <i>Identico.</i>
3. A valere sulle risorse del Fondo, alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.	3. A valere sulle risorse del Fondo e nei limiti dello stesso , alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021, 2022, 2025, 2026 e 2027 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa. Per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025, l'importo massimo complessivo del citato credito è pari a 200.000 euro.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 3 del presente articolo è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal riconoscimento dello stesso e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g),	4. <i>Identico.</i>

Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (D.L. 73/2021)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 87 dell'AC 2112
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.	
5. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 3 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.	5. Abrogato
6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso alle sue risorse, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.	<i>6. Identico</i>
	6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità previste ai sensi dell'articolo 38 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.	<i>7. Identico.</i>

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 87 dell'AC 2112
Art. 7 <i>(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)</i>	Art. 7 <i>(Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali)</i>
1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è	1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze , sentiti il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 87 dell'AC 2112
<p>adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.</p>	<p>1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della crescita della capacità attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare, anche mediante acquisizione ovvero assegnazione di contributo ad altre amministrazioni pubbliche, interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» è destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione concernente gli interventi già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non ancora conclusi.</p>
<p>2. All'articolo 60, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 87 dell'AC 2112
<p>di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali»;</p> <p>b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane è destinata una quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».</p>	
<p>3. Nell'ambito delle iniziative del Piano nazionale garanzia giovani, il Fondo «Mille giovani per la cultura» previsto dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione di euro per il 2015.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>3-bis. Al terzo periodo del comma 24 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «entro il 30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2015».</p>	<p>3-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>3-ter. Il comma 25 dell'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sostituito dal seguente: «25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24 e sono previste le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)».</p>	<p>3-ter. <i>Identico.</i></p>

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 87 dell'AC 2112
<p><i>3-quater.</i> Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, lo Stato, le Regioni e i Comuni interessati definiscono, attraverso gli accordi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed anche sotto forma di investimento territoriale integrato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, il "Programma Italia 2019", volto a valorizzare il patrimonio progettuale dei dossier di candidatura delle città a "Capitale europea della cultura 2019". Il "Programma Italia 2019" individua, secondo principi di trasparenza e pubblicità, anche tramite portale web, per ciascuna delle azioni proposte, l'adeguata copertura finanziaria, anche attraverso il ricorso alle risorse previste dai programmi dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 ed è approvato con il decreto ministeriale di cui al quarto periodo del presente comma. I programmi di ciascuna città, sulla base dei progetti già inseriti nei dossier di candidatura, sono definiti tramite apposito accordo, stipulato tra il Comune interessato, la Regione di appartenenza e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale sono individuate altresì le risorse necessarie per la sua realizzazione. Con successivo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata, è redatto l'elenco ricognitivo degli accordi sottoscritti ai sensi del periodo precedente. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale italiana della cultura" ad una città italiana, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea della cultura 2019". I progetti presentati dalla città</p>	<p><i>3-quater. Identico.</i></p>

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo (D.L. 83/2014)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 87 dell'AC 2112
designata "Capitale italiana della cultura" al fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di un milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2020. A tal fine il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica i programmi da finanziare con le risorse del medesimo Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata "Capitale italiana della cultura", finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali. Il titolo di "Capitale italiana della cultura" è conferito, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i successivi.	
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 17.	4. <i>Identico.</i>

Articolo 1, commi 595-597
(Messa in sicurezza per la Vallata del Gallico (RC))

595. E' autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni euro per l'anno 2026, per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, compresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.

596. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi da finanziare ai sensi del comma 595, nonché le

modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto e corredati dei relativi cronoprogrammi procedurali e di realizzazione.

597. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 595, pari a 600.000 euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

L'articolo 1, commi 595, 596 e 597, prevede interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, ricompresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.

Secondo la relazione tecnica dalla disposizione discendono oneri, pari a euro 595.000 per l'anno 2025 e a euro 1.190.000 a decorrere dal 2026.

Il **comma 595** autorizza la spesa complessiva di 3,8 milioni di euro (600.000 euro per l'anno 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026) per interventi urgenti di messa in sicurezza e riqualificazione di strade, immobili o edifici pubblici, anche di interesse storico-religioso, ricompresi nei comuni della Vallata del Gallico in provincia di Reggio Calabria.

Il **comma 596** dispone che, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione degli interventi da finanziare ai sensi del comma 3-bis, nonché delle modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di monitoraggio dei corrispondenti interventi, prevedendo

che gli stessi debbano essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Il **comma 597** disciplina la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti, prevedendo che agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 190/2014, come rifinanziato dall'art. 121, comma 2, della presente legge.

Articolo 1, commi 599-603

(Disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, oltreché per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti)

599. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di liberazione, della Repubblica e del voto delle donne e della Costituzione è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 0,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

600. Il fondo di cui al comma 599 è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane per le finalità di cui al medesimo comma 599.

601. Nell'ambito delle iniziative di celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale

e internazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il « Fondo per la Casa Museo Matteotti nella provincia di Rovigo», con una dotazione di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

602. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 601, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.,

603. Agli oneri derivanti dai commi da 599 a 602, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I **commi da 599 a 603**, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, recano due distinte disposizioni. Ai commi 599 e 600 si istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un **fondo** con una dotazione pari a **0,7 milioni** di euro a decorrere dall'anno 2025, a sostegno di iniziative per la celebrazione dell'**ottantesimo anniversario** della **Resistenza**, della **guerra di liberazione**, della **Repubblica**, del **voto delle donne**, della **Costituzione**. Ai commi 601 e 602 si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo per la Casa museo Matteotti nella provincia di Rovigo**, con una dotazione di **300.000 euro** a decorrere dal 2025. Il comma 603 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai quattro commi precedenti.

I **commi da 599 a 603** prevedono maggiori spese per un importo complessivo pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2025. La copertura è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

I **commi da 599 a 603**, inseriti nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, reca, da una parte, disposizioni per la celebrazione dell'ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione, e dall'altra disposizioni per la celebrazione della figura di Giacomo Matteotti.

In particolare, il **comma 599**, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell'**ottantesimo anniversario della Resistenza, della guerra di liberazione, della Repubblica, del voto delle donne, della Costituzione**, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **fondo** con una dotazione pari a **0,7 milioni** di euro a **decorrere dall'anno 2025**.

Il **comma 600** prevede, che il fondo di cui al precedente comma 599, per le medesime finalità ivi enunciate, è destinato a finanziare le iniziative promosse dalla **Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane**.

La **Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane**, con sede a Roma, è il soggetto aggregativo di cui fanno parte le maggiori associazioni che riuniscono i partigiani, i decorati al valor militare, le famiglie dei caduti in guerra, i reduci dalla prigionia, gli internati e i deportati nei campi di concentramento e di sterminio.

Il **comma 601**, nell'ambito delle iniziative di celebrazione della figura di **Giacomo Matteotti**, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura il **Fondo per la Casa museo Matteotti nella provincia di Rovigo**, con una dotazione di **300.000 euro annui** a **decorrere dall'anno 2025**.

Il **comma 602** demanda ad un **decreto del Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni della data di entrata in vigore della legge, la definizione dei **criteri e delle modalità di accesso** al Fondo di cui al precedente comma 601, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi autorizzato.

Si segnala che nel corso della presente legislatura è entrata in vigore la [legge 10 luglio 2023, n. 92](#), intitolata "**Celebrazioni per il centesimo anniversario della**

morte di Giacomo Matteotti” (si rinvia, per ogni approfondimento, al relativo [Tema provvedimento](#) disponibile sul *Portale della documentazione della Camera dei deputati*).

La legge è finalizzata a celebrare la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

A tal fine, autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione di iniziative di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, nonché, per una quota pari a **50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024**, per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della **Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine e del parco annesso**, oltreché per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

Il comma 603 dispone in ordine alla **copertura degli oneri** derivanti dai commi precedenti, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi della presente legge.

Articolo 1, commi 604-611
***(Disposizioni in materia di sostegno
al settore dello spettacolo dal vivo)***

604. Al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.

605. Al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al primo periodo.

606. Al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico nonché garantire la stabilità del settore medesimo anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, a decorrere dall'anno 2025 una quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di

cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari a 8 milioni di euro, è ripartita come segue:

a) quanto a 750.000 euro, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;

b) quanto a 7.250.000 euro, in favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.

607. Fermo restando quanto previsto dal comma 606, nelle more della revisione della normativa di settore, la quota residua del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, è destinata, nell'anno 2025, a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura una relazione sull'attività svolta nell'anno 2024.

608. Il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

609. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 608, destinate al finanziamento di misure volte al sostegno, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 608, di soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

610. Agli oneri derivanti dal comma 608, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

611. A decorrere dal 1° gennaio 2025, al decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera e), la parola: « 25.000» è sostituita dalla seguente: « 30.000»;

2) alla lettera d), la parola: « sessanta» è sostituita dalla seguente: « cinquantuno»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3, le parole: « 30 marzo» sono sostituite dalle seguenti « 30 aprile»;

c) l'articolo 5 è abrogato.

I **commi da 604 a 611** prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo. Ai **commi 604 e 605** sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla **tutela e valorizzazione dei carnevali storici** con riconosciuta identità culturale e al sostegno al **settore dei festival**, dei **cori** e delle **bande musicali**. I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025. Ai **commi 606 e 607** sono recate disposizioni in materia di **fondazioni lirico-sinfoniche**. In particolare, conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell'ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell'ultimo triennio). Ai **commi 608-610**, inseriti nel corso **dell'esame presso la Camera dei deputati**, si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l'attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di **promozione del teatro urbano** e del teatro sociale o che

organizzano **manifestazioni, rassegne e festival** con l'impiego esclusivo degli **artisti di strada**. Il **comma 611**, infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell'**indennità di discontinuità** per i lavoratori del settore dello spettacolo.

I **commi 604 e 605** prevedono maggiori spese per un importo pari a 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025. Il **comma 608** prevede maggiori spese per un importo pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La copertura degli oneri derivanti da quest'ultima disposizione è posta a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

I **commi da 604 a 611** recano disposizioni in materia di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo.

Il **comma 604** dispone che, al fine di sostenere la **tutela** e la **valorizzazione** dei **carnevali storici** con riconosciuta identità culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un **Fondo** con una dotazione di **1,5 milioni** di euro annui a decorrere dal 2025.

I **criteri** e le **modalità di accesso al predetto fondo** sono stabiliti con **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che la [legge n. 175 del 2017](#), recante disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia, ha previsto all'articolo 1, comma 2, che la **Repubblica promuove e sostiene** le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, tra le quali sono menzionati, tra gli altri, i **carnevali storici** e le rievocazioni storiche.

Successivamente, l'articolo 1, comma 369, della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio 2020) ha autorizzato la spesa di **1 milione di euro** per ciascun anno del triennio 2020-2022 per il finanziamento di **carnevali storici** con una riconoscibile identità storica e culturale.

L'articolo 1, comma 797, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022) ha statuito che il Fondo unico per lo spettacolo (ora Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo – FNSV, su cui si dirà diffusamente *infra*) è incrementato di **1 milione di euro per l'anno 2022**, con la finalità di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai **carnevali storici**, che abbiano una riconoscibile identità storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.

Si rammenta, inoltre, che annualmente viene erogato un **contributo** per la **tutela** e la **valorizzazione dei carnevali storici** italiani, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo dello spettacolo (FNSV) di cui alla legge n. 163 del 1985 (su cui si dirà *infra*).

In particolare, l'articolo 48-*bis* del [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#), recante criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (ora FSNV), inserito nel medesimo decreto dall'articolo 1, comma 10, del [decreto ministeriale 17 maggio 2018](#), prevede la concessione di un **contributo** a comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando del direttore generale spettacolo, nella cui composizione societaria siano presenti enti locali, aventi come fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la domanda presentata.

Per l'anno 2024, i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del contributo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici italiani sono stati definiti dal [D.D.G. n. 1499 del 16 ottobre 2024](#), sulla base del [decreto](#) del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la "Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)" (su tale Fondo, vedi *infra*, in commento al comma 605).

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato alla presente legge, le somme stanziare dal comma 604 risultano appostate al **capitolo 6687**, di nuova istituzione, denominato "**Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale**", nell'ambito del Programma 1.1 "Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo", Azione "Promozione dello spettacolo dal vivo", di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.

Il **comma 605**, al fine di sostenere il **settore dei festival**, dei **cori** e delle **bande musicali**, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un **fondo** con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

I **criteri** e le **modalità di accesso al predetto fondo** sono stabiliti con **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che, **per il 2024**, il [D.D.G. n. 1500 del 16 ottobre 2024](#) ha destinato la somma di **3 milioni** di euro al **sostegno di festival, cori e bande**, sulla base del [decreto](#) del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze n. 300 del 27 settembre 2024, avente ad oggetto la “Definizione dei criteri di riparto e di attribuzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 632, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)”.

Quanto al **Fondo** da ripartire di cui all’articolo 1, comma 632, della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023), dal quale sono attinte sia le somme destinate alla tutela e valorizzazione dei **carnevali storici** sia quelle da destinare al finanziamento di **festival, cori e bande**, esso è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura (ove è appostato al capitolo 1923) con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l’anno 2023, di 34 milioni di euro per l’anno 2024, di 32 milioni di euro per l’anno 2025 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Tale fondo è stato più volte rideterminato. In particolare:

- è stato **refinanziato** di 6,794 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, dall’articolo 1, comma 341 della [legge n. 213 del 2023](#);

- è stato **ridotto**, per finalità di copertura, di 15.751.500 euro, per l’anno 2023, dall’[articolo 1](#), comma 18-ter, del decreto-legge n. 198 del 2022; di 1 milione di euro, per il 2024, dall’[articolo 7](#), comma 3, del decreto-legge n. 215 del 2023; di 750.000 euro, per l’anno 2024, dall’[articolo 4](#), comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024; e, successivamente, di 2,7 milioni di euro per l’anno 2027 dall’[articolo 14](#), comma 5-bis, del decreto-legge n. 113 del 2024.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato alla presente legge esso presenta un **definanziamento** di 33.875.000 euro su ciascuno degli anni del triennio 2025-2027, ed una dotazione di competenza prevista, per il 2025, di 1.459.300 euro.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato alla presente legge, le somme stanziare dal comma 605 risultano appostate al capitolo **6688**, di nuova istituzione, denominato “**Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali**”, nell’ambito del Programma 1.1 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo”, Azione “Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.

I commi 606 e 607 recano disposizioni in materia di **fondazioni lirico-sinfoniche**.

Il **comma 606** dispone che, al fine di assicurare il **rilancio** e il **potenziamento** del **settore lirico-sinfonico** e garantire stabilità al medesimo settore, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale ivi impiegato, **a decorrere dal 2025** una **quota del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**, di cui alla legge n. 163 del 1985, individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, in misura pari ad **8 milioni** di euro, è destinata:

a) per **750.000 euro** in favore della **Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari**, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale;

b) per **7.250.000 euro** in favore delle **quattordici fondazioni lirico-sinfoniche**, sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2022-2024.

Il **comma 607**, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, stabilisce che la **restante quota** del fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a **192 milioni di euro**, nelle more della revisione della normativa di settore, è **destinata nel 2025 a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche** per la realizzazione delle attività istituzionali in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024.

Si prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviino al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024.

Con riguardo alle **fondazioni lirico-sinfoniche**, si rammenta che le stesse sono state inizialmente disciplinate dalla [legge n. 800 del 1967](#), recante “Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali”, la quale, tra l’altro, ha dichiarato il rilevante interesse generale dell’attività lirica e concertistica ([articolo 1](#)).

Successivamente, con il [decreto legislativo n. 367 del 1996](#), gli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale sono stati trasformati in **fondazioni di diritto privato** (articolo 1). Al completamento del processo di privatizzazione si è effettivamente pervenuti con il [decreto-legge n. 345 del 2000](#), che reca disposizioni in tema di fondazioni lirico-sinfoniche, il quale ha fatto retroagire la decorrenza della trasformazione degli enti lirici in fondazioni private al 23 maggio 1998 (articolo 1, comma 1). Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni a tutela del personale delle fondazioni contenute nel [decreto-legge n. 64 del 2010](#) (articoli 2 e 3), la **Corte costituzionale**, con la [sentenza n. 153 del 2011](#), ha ribadito che le fondazioni lirico-sinfoniche hanno conservato, sul piano sostanziale, una natura pubblicistica, al contempo chiarendo che la disciplina della loro organizzazione e del connesso regime giuridico è da ascrivere alla competenza dello Stato, a norma dell’[articolo 117](#), secondo comma, lettera g), della Costituzione.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’[articolo 3 del decreto legislativo n. 367 del 1996](#), le fondazioni lirico-sinfoniche si configurano quali enti che perseguono, senza scopo di lucro, la **diffusione dell'arte musicale**, la formazione professionale per quanto di competenza dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla **gestione dei teatri loro affidati**, conservandone il patrimonio storicoculturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed

accessorie. Esse **operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza** e nel rispetto del vincolo di bilancio.

Attualmente, le fondazioni lirico-sinfoniche sono **quattordici**. In particolare, sono stati riconosciuti come enti autonomi **11 teatri lirici** – il [Teatro Comunale di Bologna](#), il Teatro Comunale di Firenze (ora, [Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino](#)), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, [Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova](#)), il [Teatro alla Scala di Milano](#), il [Teatro San Carlo di Napoli](#), il [Teatro Massimo di Palermo](#), il [Teatro dell'Opera di Roma](#), il [Teatro Regio di Torino](#), il [Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste](#), il [Teatro La Fenice di Venezia](#) e l'[Arena di Verona](#) – e **2 istituzioni concertistiche assimilate**: l'[Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma](#) e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, [Fondazione teatro lirico di Cagliari](#)) (art. 6). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della [legge n. 310/2003](#), la [Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari](#).

Per un ulteriore **approfondimento sulle fondazioni lirico-sinfoniche**, si rinvia all'apposito [tema](#) presente nel *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

[Qui](#) inoltre la pagina dedicata sul sito *internet* del Ministero della cultura.

Sotto il profilo del **finanziamento**, si segnala che le fondazioni lirico-sinfoniche **partecipano al riparto** del Fondo nazionale per lo spettacolo del vivo (FNSV), sul quale si rinvia, per un approfondimento di livello generale, a quanto riportato *infra*, in commento ai successivi commi da 608 a 610.

Si tenga presente, però, che l'articolo 183, comma 4, del [decreto-legge n. 34 del 2020](#), ha stabilito che **la quota del fondo loro destinata per gli anni dal 2020 al 2024** sia ripartita sulla base della media delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, **in deroga ai criteri generali** e alle percentuali di ripartizione previsti dai decreti ministeriali.

La disposizione in commento, ed in particolare il comma 607, **conferma** tale meccanismo di **ripartizione** anche per il **2025**, “fermo restando quanto previsto dal comma 606” e “nelle more della revisione della normativa di settore”.

Quanto alla “**revisione della normativa di settore**”, si fa presumibilmente riferimento al percorso di attuazione della [legge delega n. 106 del 2022](#), che coinvolge anche il “coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche”.

Per quanto riguarda **il comma 606**, quanto in esso previsto produce due effetti:

- a decorrere dal 2025, **pone a carico** della quota **del FNSV** destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, la **somma di 750.000 euro** in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, che l'[articolo 4](#), comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 aveva previsto in via **straordinaria** per il **2024** (su questo, vedi subito *infra*;

- prevede, anche in questo caso a decorrere dal 2025, e dunque **a regime**, che **una quota fissa**, pari a 7.250.000 di euro, della componente del FNSV spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche **sia ripartita tramite il meccanismo che si è applicato**, per la totalità di tale componente, **dal 2020 al 2024**, ed ora, sulla base del comma 607, anche nel 2025 (quello della ripartizione sulla base della media dell'ultimo triennio).

Venendo, più nello specifico, alla [Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari](#), questa è un ente istituito con la [legge n. 310 del 2003](#). Essa, come indicato nel proprio [Statuto](#), ha lo **scopo**, senza fine di lucro, di dotare Bari, la città Metropolitana di Bari, nonché la Regione Puglia, di una struttura essenziale per lo sviluppo dell'attività lirico-sinfonica. Più in particolare, la Fondazione persegue, tra l'altro, la diffusione dell'arte lirico-musicale in tutte le forme in cui essa può esprimersi, realizzando in Italia e all'estero spettacoli lirici, di teatro musicale, di danza e di concerti.

In proposito, l'[articolo 4](#), comma 4, del decreto-legge n. 89 del 2024 ha previsto un **contributo straordinario di 750.000 euro**, per il **2024**, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento. Tale contributo, come precisato dalle **relazioni**, tecnica e illustrativa, di accompagnamento al citato decreto-legge, è correlato al percorso di **rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico** e all'esigenza di individuare risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate alla Fondazione tramite il riparto ordinario del FNSV.

Per il **2024**, agli **oneri** derivanti dalla disposizione sopra descritta (750.000 euro) si è fatto fronte mediante corrispondente riduzione del **Fondo da ripartire** di cui all'articolo 1, comma 632, della [legge 29 dicembre 2022, n. 197](#) (per cui, si veda *supra*, in commento ai commi 604 e 605).

La legge in esame, al comma 606, lettera *a*), come anticipato, rende **stabile l'attribuzione della somma di 750.000 euro** in favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, **spostandone al contempo la copertura** a valere sulla quota del FNSV destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, al cui **riparto complessivo**, peraltro, **la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari continua a partecipare** (sia per la parte dei 7.250.000 di cui alla lettera *b*) del comma 606 in commento, sia per la restante parte del FNSV dedicata alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 607 in commento).

In relazione al percorso di **rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021**, citato dal comma 606, si ricorda che, allo stato attuale, è stata siglata in data 30 novembre 2023 un'**ipotesi di accordo** tra l'Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche (ANFOLS) e le organizzazioni sindacali del comparto lirico-sinfonico (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) (qui il [comunicato](#) dal Ministero della cultura).

I **commi da 608 a 610**, inseriti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, recano ulteriori misure in materia di **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (FNSV), di cui alla [legge n. 163 del 1985](#).

Il **comma 608 incrementa** il citato Fondo di **0,5 milioni** di euro per l'anno **2025** e di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni **2026** e **2027**.

Il **comma 609** dispone in proposito che con **decreto** del Ministero della cultura, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le relative **modalità di attuazione** affinché le risorse ivi previste siano destinate a misure volte a sostenere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma precedente, soggetti che svolgono attività di **promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l'impiego esclusivo degli artisti di strada**, quale momento di aggregazione sociale della collettività, di integrazione con il patrimonio architettonico e monumentale e di sviluppo del turismo culturale.

Il **comma 610** prevede che ai relativi **oneri**, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione** di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), come rifinanziato dalla legge in esame.

Si rammenta che il **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo** (FNSV), così ridenominato dal comma 631 dell'articolo 1 della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023), è stato **istituito**, con la denominazione precedente di **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS) dalla [legge n. 163 del 1985](#), al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso è attualmente il **principale strumento di sostegno pubblico** al settore dello spettacolo dal vivo. In particolare, le finalità del FNSV consistono nel **sostegno finanziario** ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, delle manifestazioni carnevalesche, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Fino al 2016, venivano erogati contributi a valere sul suddetto Fondo anche a soggetti che svolgevano attività cinematografiche. La [legge n. 220 del 2016](#) ("Disciplina del cinema e dell'audiovisivo") ha successivamente istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, scorporando dal FNSV le risorse destinate alle attività cinematografiche.

Quanto ai **criteri per l'erogazione e alle modalità per la liquidazione e l'anticipazione** dei contributi del FSNV, il comma 1 dell'articolo 9 [del decreto-legge n. 91 del 2013](#), (cosiddetto “decreto Valore Cultura”) ne ha affidato la determinazione a un decreto di natura non regolamentare dell'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, oggi Ministro della cultura, specificando che gli stessi devono tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico, nonché della regolarità gestionale degli organismi.

I **criteri di riparto** dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal [decreto ministeriale 27 luglio 2017](#), più volte modificato negli anni successivi e, da ultimo, significativamente, dal [decreto ministeriale 25 ottobre 2021](#).

Il **comma 611** modifica, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, il [decreto legislativo n. 175 del 2023](#), recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di **un'indennità di discontinuità** in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Si tratta di un **decreto legislativo attuativo della legge delega in materia di spettacolo dal vivo** ([legge n. 106 del 2022](#)), l'unico sinora entrato in vigore.

In particolare, esso è stato adottato ai sensi del comma 4, lettera c), dell'articolo 2 di tale legge, in materia previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

Ai sensi di tale decreto, l'**indennità di discontinuità** è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall'INPS. Essa **persegue il fine** di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

A **legislazione vigente**, l'indennità di discontinuità spetta:

a) **ai lavoratori, dipendenti o autonomi** (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino **a tempo determinato attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) **agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo** (individuati dal [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#)), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle

imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

c) **ai titolari**, nel settore dello spettacolo, di **contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato** privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto **all'indennità di disponibilità** di cui all'[art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#).

Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l'indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti**:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, **non superiore a euro 25.000** nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **almeno sessanta giornate di contribuzione** accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

La [circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2](#) fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell'indennità; requisiti per l'accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.

In particolare, con la **lettera a)**, sono **ridefiniti**, in senso più favorevole, i **requisiti** per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità, mediante la modifica dell'[articolo 2](#) del decreto legislativo n. 175 del 2023, che tali requisiti elenca.

Più nello specifico, con una modifica alla lettera *c*) del comma 1, è portato a **30.000 euro** (in luogo degli attuali 25.000) il **tetto massimo di reddito**, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità. Mentre, con una modifica alla lettera *d*), si riducono a **cinquantuno**, in luogo delle vigenti sessanta, le **giornate di contribuzione** accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che bisogna aver maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda. Rimane fermo che, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno.

La **lettera b)** della disposizione in commento modifica l'[articolo 3](#) del decreto legislativo n. 175 del 2023, che regola la **misura** e la **durata dell'indennità di discontinuità**.

In dettaglio, con la norma in commento si **sopprime il secondo periodo del comma 1** del citato articolo 3, in base al quale ai fini della durata dell'indennità di discontinuità **non sono computati i periodi contributivi** che hanno già dato luogo ad **erogazione di altra prestazione di disoccupazione**.

Pertanto, per effetto della legge in esame, l'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all'articolo 6, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive, mentre **non è più esclusa la computazione dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione**.

Con riferimento al comma 3 del citato articolo 3, la disposizione in commento **sposta dal 30 marzo al 30 aprile** di ogni anno il termine, previsto a pena di decadenza, entro cui deve essere **presentata la domanda** dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per la corresponsione dell'indennità, in un'unica soluzione, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. Rimane fermo che l'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

La **lettera c)** della disposizione in commento **abroga l'articolo 5** del decreto legislativo n. 175 del 2023, che prevede la partecipazione dei

percettori dell'indennità di discontinuità a **percorsi di formazione e di aggiornamento** professionale.

In particolare, a **legislazione vigente**, l'articolo 5 statuisce, al **comma 1**, che i lavoratori **percettori dell'indennità** di discontinuità, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro, **partecipano a percorsi di formazione** continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo, anche mediante l'utilizzo delle risorse dei fondi paritetici interprofessionali.

Il **comma 2** stabilisce che le iniziative di cui al comma 1 possono essere finanziate, in tutto o in parte, nell'ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell'ambito dei programmi nazionali, ivi compreso il Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla missione 5, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il **comma 3** afferma che i contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale di cui al comma 1 sono determinati con le modalità stabilite dall'[articolo 25-ter](#), comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e cioè con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata

Il **comma 4** statuisce che per le finalità di cui al medesimo articolo, il beneficiario dell'indennità di discontinuità, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'[articolo 13](#) del decreto legislativo n. 150 del 2015, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter) del citato articolo 13.

Articolo 1, commi 612-614

(Misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

612. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

613. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 612, nel rispetto del relativo limite di spesa.

614. Agli oneri derivanti dai commi 612 e 613, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I **commi da 612 a 614**, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, istituiscono un **fondo** con una dotazione di **0,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027** da destinare alla promozione e al sostegno delle **attività teatrali negli istituti penitenziari**, finalizzate al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti attraverso percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

I **commi da 612 a 614** prevedono maggiori spese per un importo pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La copertura è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

I **commi da 612 a 614**, inseriti nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**, recano misure per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.

In particolare, il **comma 612**, al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle **attività teatrali negli istituti penitenziari**, istituisce nello

stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con una dotazione pari a **0,5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, in modo da agevolare il loro reingresso nella società civile attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di **nuove competenze** nell'ambito dei **diversi mestieri del teatro**.

Il **comma 613** demanda ad un **decreto del Ministro della giustizia**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione e di ripartizione del Fondo, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 612.

Si segnala che sono già operativi da anni progetti di sperimentazione e formazione in materia di **Teatro in carcere**, promossi dall'Amministrazione penitenziaria. Quest'ultima ha avviato forme di collaborazione con gli enti locali e culturali, come il [protocollo d'intesa](#) siglato nel 2013 con il [Coordinamento nazionale Teatro in carcere](#), esteso nel luglio 2014 all'Università di Roma Tre e poi più volte rinnovato. Per ogni utile approfondimento, si rinvia alla pagina dedicata al Teatro in carcere sul sito del [Ministero della giustizia](#).

Il **comma 614** dispone in ordine alla **copertura degli oneri** derivanti dai commi precedenti, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi della presente legge.

Articolo 1, comma 615

(Disposizioni in materia di sostegno del settore della fotografia)

615. Al fine dell'attuazione del Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 615** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine dell'attuazione del **Piano strategico di sviluppo della fotografia** in Italia e all'estero.

Il **comma 615** prevede maggiori spese per un importo pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. La copertura è posta a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione

Il **comma 615** in commento autorizza la spesa di **1,5 milioni** di euro annui a decorrere dall'anno **2025** al fine dell'attuazione del **Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero**.

Il [Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero per il triennio 2024-2026](#) è stato pubblicato dalla **Direzione generale Creatività contemporanea** del Ministero della cultura in data 29 aprile 2024 (qui il [comunicato stampa](#)): esso mira a promuovere la conoscenza del patrimonio fotografico della Nazione e a sostenere il settore fotografico come elemento fondamentale dell'identità creativa e artistica contemporanea del Paese.

Nello stato di previsione del Ministero della cultura allegato alla legge in commento, le somme stanziare dal comma 1 del presente articolo risultano appostate al **capitolo 7714**, di nuova istituzione, denominato “**Somme da destinare all'attuazione del piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero**”, nell'ambito del Programma 1.10 “Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane”, Azione “Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda”, di competenza del nuovo Dipartimento per le attività culturali.

Si segnala tuttavia che, nell'ambito della medesima Azione del medesimo Programma, risultava già presente, ed è ora confermato, **un altro capitolo**, il **7710**, denominato “**Tutela, promozione e valorizzazione della fotografia in Italia e all'estero**”, che presenta una dotazione di competenza di **1 milione di euro** per il solo **2025**.

Articolo 1, commi 616-624
*(Disposizioni per la celebrazione del bicentenario
della morte di Alessandro Volta)*

616. La Repubblica, nell'ambito delle: finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra la figura di Alessandro Volta nella ricorrenza del secondo centenario della sua morte, che cade nell'anno 2027.

617. Per le finalità di cui al comma 616 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno e in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale.

618. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in

materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la composizione del Comitato nazionale e sono stabilite le modalità di funzionamento e di scioglimento dello stesso. Il Presidente del Consiglio dei ministri può integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente e può, altresì, ammettere integrazioni del contributo di cui al comma 617 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato nazionale si avvale della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

619. Con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, nomina i membri del Comitato nazionale. Ai componenti del Comitato nazionale non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

620. Il Comitato nazionale è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

A tale fine, il Comitato nazionale elabora e trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di ~innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.

621. Il Comitato nazionale ha sede presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica. La medesima struttura assicura la coerenza del programma culturale con le attività della struttura di missione per gli anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

622. Il Comitato nazionale opera a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al comma 619 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2030.

623. Il Comitato nazionale ha il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.

624. Agli oneri derivanti dai commi da 616 a 623, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

I commi da 616 a 624, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, recano disposizioni per la celebrazione del **bicentenario della morte di Alessandro Volta**, istituendo a tal fine un Comitato nazionale presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica ed attribuendo a quest'ultimo il compito di elaborare un programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta. Al Comitato è attribuito un contributo pari a **2 milioni** di euro annui per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**.

I **commi da 616 a 624** prevedono maggiori spese per un importo pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. La copertura è posta a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

I commi in esame, **introdotti nel corso dell'esame alla Camera**, recano disposizioni per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta.

Ai sensi del **comma 616**, la Repubblica, nell'ambito delle sue finalità di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, di salvaguardia e di valorizzazione della tradizione culturale italiana nonché di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, **celebra la figura di Alessandro Volta** nella ricorrenza del secondo centenario della morte, che cade nell'anno 2027.

Il **comma 617** istituisce, per le finalità di cui si è appena detto, il **Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta**, a cui è attribuito un contributo pari a **2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**.

Il compito di stabilire **i criteri di assegnazione e di ripartizione** annuale del contributo, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno ed in ragione delle esigenze connesse alle attività programmate dal Comitato nazionale, è attribuito ad un **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro della cultura e con l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale.

Ai sensi del **comma 618**, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Autorità politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, è definita la **composizione del Comitato** e sono stabilite le modalità di **funzionamento** e di **scioglimento** dello stesso. Si prevede altresì che, anche successivamente, il Presidente del Consiglio dei ministri possa integrare il Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati, nonché ammettere integrazioni del contributo di cui al precedente comma 617 da parte di soggetti pubblici e privati interessati alla promozione della figura di Alessandro Volta.

Si dispone inoltre che per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato si avvalga della **struttura di missione per gli anniversari nazionali** ed eventi sportivi nazionali e internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle dirette dipendenze dell'Autorità

politica delegata in materia di anniversari di interesse nazionale, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il **comma 619** attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica il compito di **nominare**, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, **i membri** del Comitato nazionale, statuendo al contempo che ad essi non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 620** sottopone il Comitato nazionale alla **vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri**, e prevede che, a tale fine, esso elabori e trasmetta alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica, con cadenza annuale, rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonché l'ulteriore documentazione da essa eventualmente richiesta.

Ai sensi del **comma 621**, il Comitato nazionale ha sede presso la **struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica**, ed è la medesima struttura ad assicurare la coerenza del programma culturale con le attività della struttura di Missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 622** prevede che il Comitato nazionale operi a decorrere dalla data di adozione del decreto di nomina di cui al precedente comma 619, e che **resta in carica** fino alla data del **31 dicembre 2030**.

Il **comma 623** attribuisce al Comitato nazionale il compito di elaborare un **programma culturale relativo alla vita, all'opera e ai luoghi legati alla figura di Alessandro Volta**, comprendente attività di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#), nonché attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico e scientifico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica volta alla promozione dello sviluppo di ricerche, progetti e sperimentazioni di interventi innovativi sotto il profilo tecnologico nei settori energetico, delle comunicazioni, dell'informazione e altre materie di riferimento dell'iniziativa che costituiscono i più significativi ambiti applicativi legati alle scoperte voltiane, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero,

dell'opera e dell'eredità della figura di Alessandro Volta da trasmettere, in particolar modo, anche alle giovani generazioni.

Il **comma 624** dispone in ordine alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dal presente articolo, prevedendo che ad essi, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#).

Il **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione**, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno, attività di assistenza tecnica e progetti nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, del programma strategico sull'intelligenza artificiale, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della strategia nazionale dei dati pubblici, anche con riferimento al riuso dei dati aperti, dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, nonché della diffusione delle competenze, dell'educazione e della cultura digitale. L'individuazione degli interventi a cui destinare le risorse avviene con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Il Fondo è attualmente allocato al **capitolo 7032** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, commi 625-629
(Concorso delle Forze armate per
Strade sicure e Stazioni sicure 2025/2027)

625. Al fine di assicurare la prosecuzione del concorso delle Forze armate nel controllo del territorio, anche in relazione alle esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché a quelle previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente di 6.000 unità di personale delle Forze armate fino al 31 dicembre 2027. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

626. Per l'attuazione del comma 625 è autorizzata la spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 193.502.811 e di euro 4.890.088, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

627. Al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese, il contingente di cui al comma 625 è incrementato di ulteriori 800 unità di personale delle Forze armate per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

628. Per l'attuazione del comma 627 è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, con specifica destinazione di euro 37.970.985, di cui euro 18.047.870 per gli oneri connessi con il personale ed euro 19.923.115 per gli oneri connessi con il funzionamento, e di euro 2.518.500, rispettivamente per il personale di cui al comma 74 e per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

629. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui ai commi da 625 a 628 del presente articolo si intendono in deroga ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

L'articolo 1, ai commi dal 625 al 629, proroga fino al 2027 l'impiego di un contingente di 6000 unità di personale delle Forze armate nell'operazione "Strade sicure", per la vigilanza di siti e obiettivi sensibili. Sempre fino al 2027 è anche prorogato l'impiego di un **ulteriore contingente di 800 unità per il controllo e la sicurezza delle principali infrastrutture ferroviarie** (operazione "Stazioni sicure").

Le disposizioni in esame prevedono interventi pari a un **importo, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, di euro 238.882.384.**

Il **comma 625** stabilisce, anche in relazione alle **esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo**, la prosecuzione degli interventi previsti dall'**operazione Strade sicure**, prorogando l'impiego nell'operazione di un contingente di **6000 unità di personale** delle Forze armate. Il personale è impiegato nell'operazione **limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili** (sono quindi esclusi altri compiti svolti in passato da tale contingente, come la perlustrazione e pattuglia congiuntamente alle Forze di polizia).

Ai sensi del decreto legge n.92 del 2008 (richiamato nella disposizione in esame) il personale militare personale è **posto a disposizione dei prefetti** delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate. Il **piano di impiego del personale** delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il **Ministro dell'interno riferisce in proposito** alle competenti Commissioni parlamentari.

Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma 625, il personale delle Forze armate agisce con le **funzioni di agente di pubblica sicurezza** e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con **esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria**. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri

Il **comma 626** autorizza la **spesa complessiva di euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**, con specifica destinazione di euro 193.502.811 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e di euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, rispettivamente per il

personale delle Forze armate e per il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili svolti congiuntamente al personale militare, ovvero in forma dinamica dedicati a più obiettivi vigilati dal medesimo personale (ai sensi, rispettivamente, del commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, richiamato nella disposizione in esame).

Il **comma 627** incrementa di **ulteriori 800 unità di personale** il contingente di Forze armate di cui al comma 625, al fine di garantire la prosecuzione dei dispositivi di controllo e sicurezza dei luoghi ove insistono le **principali infrastrutture ferroviarie del Paese** (operazione "Stazioni sicure"). Tale personale ha **lo stesso status e le stesse funzioni** esposte in riferimento al comma 625.

Il **comma 628** autorizza, per il **personale di cui al comma precedente**, la **spesa complessiva di euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027** con specifica destinazione di euro 37.970.985 per il personale delle Forze armate e per il funzionamento, e di euro 2.518.500 per il personale delle Forze di polizia.

Il **comma 629** chiarisce che le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in **deroga ai limiti orari individuali** previsti dalla normativa vigente.

• L'operazione "Strade sicure".

"Strade sicure", avviata nell'agosto del 2008, rappresenta la più capillare e longeva operazione delle Forze armate sul territorio nazionale, a fianco delle Forze dell'ordine, in funzione di **contrasto alla criminalità e al terrorismo** in numerose città italiane. L'operazione è **svolta in massima parte dall'Esercito**, con il contributo della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri. Nel corso degli anni, l'operazione ha visto ampliare i propri compiti, anche a seguito di provvedimenti adottati per far fronte a **specifici eventi** (EXPO 2015, Giubileo straordinario della Misericordia, vertici G7 e G-20, ecc.) o per fronteggiare esigenze di alcune **specifiche aree del territorio nazionale**, ad esempio nella cosiddetta "terra dei fuochi". A seguito dell'insorgere dell'**emergenza COVID-19** i militari impegnati nell'operazione - come noto - sono stati chiamati a svolgere, oltre ai tradizionali compiti assegnati al dispositivo, anche una serie di attività volte a fronteggiare il diffondersi del virus.

Articolo 1, comma 630
(Fondo per la gestione della cybersicurezza)

630. Al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 899, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Agli oneri derivanti

dal presente comma, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Il **comma 630**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, incrementa il fondo per la gestione della cybersicurezza al fine di rafforzare le misure in materia di sicurezza informatica e intelligenza artificiale.

Il **comma 630** comporta **oneri pari a 0,2 milioni di euro per il 2025** e pari a **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili emerse in corso di gestione, come rifinanziato dalla presente legge.

Il **comma 630**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, aumenta di **0,2 milioni di euro per anno 2025** e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 la dotazione del fondo per la gestione della cybersicurezza, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3081) dall'**articolo 1, comma 899, lettera b)**, della **legge di bilancio 2023** (L. 29 dicembre 2022, n. 197).

La dotazione finanziaria originariamente prevista dalla disposizione da ultimo richiamata è di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024 e **70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**.

Tale fondo è destinato al finanziamento delle attività di gestione operativa dei progetti finalizzati al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché all'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali in attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2022.

Si segnala, in tal proposito, che l'originaria rubrica dell'emendamento, approvato dalla V Commissione della Camera, che ha introdotto la disposizione in commento, recava la dicitura "*Fondo per assunzioni di giovani esperti in materia informatica e in cybersicurezza*".

Si ricorda, inoltre, che la Strategia nazionale di cybersicurezza è il documento programmatico predisposto e attuato dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che contiene gli obiettivi di sicurezza e sviluppo da perseguire entro il 2026 diretti ad affrontare una pluralità di sfide quali: il rafforzamento della resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; il conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica; l'anticipazione dell'evoluzione della minaccia cyber; la gestione di crisi cibernetiche. La predisposizione della Strategia risponde all'obbligo stabilito dal **decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138** (c.d. NIS 2), adottato in attuazione della **direttiva (UE) 2022/2555**, che abroga il **decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65** (c.d. NIS) attuativo della direttiva (UE) 2016/1148.

In materia è intervenuto anche il **decreto legge del 14 giugno 2021, n. 82** (Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale) convertito, con modificazioni, dalla **legge 4 agosto 2021, n. 109**, modificando il sistema di *governance* della Strategia precedentemente stabilito dal decreto NIS e sostituendo, altresì, la denominazione, che precedentemente era «strategia nazionale di sicurezza cibernetica», con: «strategia nazionale di cybersicurezza».

Agli oneri derivanti dalla disposizione in commento si provvede mediante riduzione del Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 884, della presente legge di bilancio.

Articolo 1 comma 631 **(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)**

631. Al fine di far fronte agli impegni urgenti connessi alla partecipazione al fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata la spesa: di euro 7.726.500 per ciascuno degli anni

dal 2025 al 2027. Restano ferme le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al citato fondo stabilite con il decreto del Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

Il comma in esame rifinanzia la partecipazione italiana al **NATO Innovation Fund**, un fondo di *venture capital*, il primo istituito da un'organizzazione internazionale, che ha lo scopo di **sostenere start-up innovative** che sviluppino soluzioni tecnologiche all'avanguardia, per affrontare le sfide critiche in materia di difesa e sicurezza e contribuire al **mantenimento della superiorità tecnologica dell'Alleanza**.

La disposizione prevede un intervento per un importo pari a **7.726.500** euro per **ciascuno degli anni dal 2025 al 2027**.

L'Italia ha già contribuito al fondo, nel 2023, con 8 milioni di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2023) e nel 2024 con 1 milione di euro (autorizzati dalla legge di bilancio per il 2024). La stessa legge di bilancio per il 2023 (n.197/2022, art.1, co. 274) stabilisce che le linee di indirizzo e le modalità di gestione della partecipazione italiana al fondo siano stabilite da un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy.

Tale decreto, approvato il 27 giugno 2023, individua il **Ministro della difesa come "soggetto investitore"**, responsabile del trasferimento della quota italiana (art.2). Il Ministro della difesa nomina, previa intesa con gli altri ministri competenti, il soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori, che è scelto fra dipendenti della Pubblica Amministrazione di adeguata professionalità (art.3). Il decreto istituisce il **comitato tecnico nazionale**, presieduto dal rappresentante italiano e composto dal rappresentante permanente nel consiglio di amministrazione di DIANA (*su cui si veda infra*) e da un rappresentante ciascuno degli altri ministri competenti. Alle riunioni del comitato, in relazione a specifiche esigenze di approfondimento,

possono essere invitati anche rappresentanti del ministero dell'Università, di Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti pubblici o privati che operano nel settore finanziario e della ricerca. Il comitato definisce le linee di indirizzo per la partecipazione italiana al fondo; formula proposte e concerta la posizione nazionale; svolge attività di supporto e assistenza in favore del rappresentante italiano nel comitato consultivo dei Paesi investitori (art.4). Il Ministero della difesa può affidare il servizio di supporto sugli aspetti legali e finanziari connessi alla gestione e monitoraggio a un operatore privato, per un compenso che non può comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale (art.5).

Nel Board of Directors del fondo, presieduto da Klaus Hommels, fondatore e presidente della società di *venture capital Lakestar* è presente anche **Roberto Cingolani**, già Ministro della Transizione Ecologica e attuale amministratore delegato di Leonardo.

Il fondo si inserisce in un più ampio sforzo che l'Alleanza e i suoi Stati membri hanno avviato negli ultimi anni con lo scopo di mantenere la propria superiorità tecnologica, rispetto a competitori internazionali sempre più agguerriti, a cominciare dalla Cina. NIF si collega in particolare al programma NATO denominato **DIANA (*Defense innovation accelerator for the North Atlantic*)**, istituito nel 2021 e operativo dalla metà di quest'anno, per sostenere le società più innovative in settori tecnologici critici (tra cui robotica, biotecnologie, cybersicurezza e tecnologie spaziali). L'Italia partecipa a DIANA con l'acceleratore di imprese *Takeoff*, avviato da Cassa depositi e prestiti a Torino. Per la valutazione tecnica dei progetti, il nostro Paese contribuisce anche con il Centro di Supporto e sperimentazione navale (CSSN) della Marina militare a La Spezia e con il Centro italiano di ricerche aereospaziali (CIRA) di Capua.

Articolo 1 commi 632-633 **(Rifinanziamento del Fondo missioni internazionali)**

632. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, è incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025.

633. A quota parte degli oneri di cui al comma 632, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede

mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La disposizione, **introdotta durante l'esame parlamentare**, rifinanzia di **120 milioni** di euro per il **2025** il **Fondo missioni internazionali**.

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di **euro 120 milioni per l'anno 2025** per il finanziamento del fondo per le missioni internazionali.

Più in dettaglio, il **comma 632** incrementa il finanziamento del fondo missioni internazionali per l'annualità **2025** per un importo pari a **120 milioni** di euro.

Per quanto concerne il Fondo missioni internazionali, si ricorda che il disegno di legge di bilancio per il 2025-2027 presenta, nel testo originario, una dotazione di **1.354 milioni** di euro **per il 2025** e di **1.570 milioni a decorrere dal 2026** sullo stato di previsione del MEF.

Per il 2025, tale importo risulta da uno stanziamento a legislazione vigente di 75 milioni. La Sezione II ha rifinanziato per 1.270 milioni il capitolo 3006/MEF "Fondo per il finanziamento della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali", costituito dall'articolo 4 comma 1 della legge 21 luglio 2016, n. 145.

A tale importo **si aggiungono i 120 milioni** rifinanziati dalla disposizione in esame.

Per approfondimenti sulle missioni internazionali e sul loro finanziamento si rinvia ai seguenti temi dell'attività parlamentare:

- [Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;](#)
- [Autorizzazione e proroga delle missioni internazionali nel 2024.](#)

Il **comma 633** stabilisce che per una parte degli oneri derivanti all'incremento del finanziamento di cui al comma 1, precisamente **per una quota pari a 70 milioni**, si provvede mediante utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del MAECI ai sensi dell'articolo 1, comma 644, lettera d), della legge di bilancio 178/2020, che stabilisce il contributo per la partecipazione italiana alla *European Peace Facility* (92 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024).

Si ricorda che lo Strumento (*European Peace Facility – EPF*) è un **fondo** fuori dal bilancio **dell'UE** (perché ai sensi dei Trattati le spese nel settore militare o della difesa non possono essere finanziate dal bilancio dell'UE), istituito nel marzo del 2021, con lo scopo di sostenere azioni esterne dell'UE con implicazioni nel settore militare o della difesa. **L'EPF, alimentato da contributi degli Stati membri** determinati secondo il criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo (**l'Italia contribuisce per circa il 12,8%**), aveva una dotazione iniziale di 5,7 miliardi di euro (per il periodo 2021-2027) aumentata, a fonte delle crescenti esigenze di sostegno all'Ucraina, prima a 7,979 miliardi e poi **a 12,04 miliardi**.

Articolo 1, comma 634
(Celebrazione dei 2500 anni della città di Napoli)

634. Al fine di valorizzare i profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli e di realizzare attività di promozione della città e del suo territorio, è autorizzata in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma 634 in esame autorizza, in favore del MAECI, la **spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025** al fine di **valorizzare i profili internazionali** della celebrazione del **venticinquesimo centenario** della città di **Napoli**, e per la realizzazione di attività di **promozione della città** e del suo territorio.

Il comma 634 prevede maggiori spese pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025.

La norma in esame, introdotta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, ha come finalità la **valorizzazione dei profili internazionali** della celebrazione in occasione dei **2.500 anni** della città di **Napoli** e la realizzazione di attività di **promozione della città** e del suo territorio. A tale scopo autorizza la spesa di **6 milioni di euro per l'anno 2025**, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si ricorda che l'articolo 14, comma 1, del [decreto-legge n. 113 del 2024](#) ha istituito il **Comitato nazionale «Neapolis 2500»**, al fine di celebrare la storia, la cultura e l'arte della città di Napoli e il suo contributo allo sviluppo del patrimonio storico e artistico della Nazione, nonché alla formazione dell'identità italiana, in coincidenza col **venticinquesimo centenario della fondazione dell'antica Neapolis** da parte dei Cumani, avvenuta, secondo la tradizione, il 21 dicembre dell'anno 475 a.C., il quale cade, appunto, nel 2025. La nomina del Comitato, così come la definizione dei suoi compiti e delle modalità di funzionamento e scioglimento, sono demandati ad un successivo decreto del Ministro della cultura e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che non risulta ancora emanato. Le spese per il **funzionamento del Comitato** sono poste a carico di un contributo pari a **1 milione di euro**, per l'anno **2024**, cui possono aggiungersi ulteriori contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.

Il medesimo comma 1 dispone che il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale degli **istituti di cultura** al fine di **valorizzare la storia della città di Napoli** e il suo contributo per la creazione di una identità europea.

Articolo 1 comma 635
(Completamento interventi infrastrutturali reparti di eccellenza
Arma dei Carabinieri)

635. Al fine di dare piena attuazione alle misure previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 1831 del 9 maggio 2022, per l'intervento relativo alla realizzazione del I lotto funzionale della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri - CUP D51B21004330001, può avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5,

comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente, e sono posti a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Il comma in esame, **introdotto durante l'esame parlamentare, prevede la possibilità per il commissario straordinario** – nominato per la realizzazione dell'intervento “Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)”, CUP D51B21004330001 – **di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione.**

La misura **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** in quanto le risorse relative ai compensi riconosciuti al contingente massimo di cinque esperti o consulenti, pari a complessivi 250.000 euro all'anno comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, sono poste a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare o completare nel limite massimo dello 0,7 per cento.

La disposizione in esame prevede la possibilità per il commissario straordinario – nominato per la realizzazione dell'intervento "Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)", CUP D51B21004330001 – di avvalersi, per il supporto tecnico, di un numero massimo di cinque esperti o consulenti. Tali esperti possono essere scelti anche al di fuori della pubblica amministrazione, derogando anche a specifiche norme (in particolare all'[articolo 7 del D.Lgs. 165/2001](#) e all'[articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

Il testo fa riferimento alle misure di semplificazione previste dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede che, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, si applicano le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del decreto ("Procedura speciale per alcuni progetti PNRR"), per la realizzazione di opere legate alla difesa nazionale.

I relativi compensi degli esperti o consulenti sono definiti con provvedimento dal commissario straordinario:

- nel limite massimo di 50.000 euro annui per ogni esperto o consulente;
- ponendo tali costi a carico del quadro economico dell'intervento, con un limite massimo dello 0,7% del costo complessivo dell'intervento.

Restano fermi i limiti stabiliti per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, previsti dall'[articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#) (Legge di stabilità 2014), e dagli articoli 14, comma 3 ([Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi](#)), e 14.1, comma 3 ([Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile](#)), del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

*Dati presenti in SILOS (Sistema Informativo Legge opere Strategiche) relativamente all'intervento di edilizia pubblica "Presidi di pubblica sicurezza - Livorno - Caserma Tuscania - Sede del Gruppo intervento speciale (I° Lotto)"
SCHEMA N. 293*

Anno 2019

L'articolo 4, comma 1, del DL 32/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello

nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi.

Maggio 2022

Le competenti Commissioni di Senato e Camera, nelle sedute del 5 aprile 2022, approvano pareri favorevoli, con condizioni e osservazioni, sullo schema di DPCM recante l'individuazione di nuovi interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera ([Atto del Governo n. 373](#)). L'intervento "Livorno - Realizzazione della nuova sede dei reparti di eccellenza dell'Arma dei carabinieri I° Lotto" è inserito nell'elenco opere commissariabili ex art 4 DL 32/2019 – Nuove opere – III fase - Edilizia statale, con un costo stimato di 72.500.000,00 euro e un ammontare di finanziamenti disponibili di 5.000.000,00 euro. Il Commissario straordinario - nominato con [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2022](#) - è Massimo Sessa, Presidente CSLPP.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla relativa [scheda presente in SILOS](#).

Articolo 1, commi 636-641

(Riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile)

636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.

637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del

comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

639. All'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: « euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: « euro 600,00».

640. I proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e destinati:

a) per il 50 per cento, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo

dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;

b) per il 50 per cento al funzionamento degli uffici all'estero, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio

1967, n. 18, e ad altre spese in conto capitale.

641. Il comma 429 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato. Resta ferma l'applicazione della medesima disposizione alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.

I **commi 636-641** dell'articolo 1, **introdotti nel corso dell'esame presso la Camera**, recano disposizioni in materia di riscossione di contributi per il riconoscimento della cittadinanza e per certificati o estratti di stato civile.

Il **comma 636** consente ai comuni di assoggettare le **domande di riconoscimento della cittadinanza italiana** al pagamento di un **contributo amministrativo** in misura **non superiore a euro 600** per ciascun richiedente maggiorenne.

Ai sensi del **comma 637**, i comuni possono assoggettare a un **contributo massimo di euro 300** le richieste di **certificati o estratti di stato civile** formati da oltre un secolo se relativi a persone diverse dal richiedente.

Le domande anzidette sono **improcedibili** in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal comune (**comma 638**).

Il **comma 639** incrementa il diritto da riscuotere per il trattamento **della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana** di persona maggiorenne (**da euro 300 a euro 600**) presso gli uffici diplomatici e consolari. Il cinquanta per cento dei proventi derivanti da tale contributo è riassegnato al MAECI ed è destinato per metà agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e, per l'altra metà, al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale (**comma 640**). Viene, infine, abrogata la disciplina attuale in materia di riassegnazione dei proventi anzidetti (**comma 641**).

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge di bilancio 2025 non ascrive effetti finanziari ai **commi 636-641**.

Il **comma 636** prevede che **i comuni possano assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana** – presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge n. 91/1992 o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11, 12 legge n. 555/1912 (disposizioni, queste ultime, abrogate dalla legge n.

91/1992 medesima) – **al pagamento di un contributo** amministrativo in misura **non superiore a euro 600** per ciascun richiedente maggiorenne.

Nel dettaglio:

- ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l'articolo 2 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana. Qualora invece tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l'articolo 3 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato. In particolare, il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell'articolo 14, “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza”.

Con riferimento alle disposizioni degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge n. 555/1912, esse fanno riferimento alla disciplina non più in vigore, ma applicabile ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme.

In particolare:

- l'articolo 1 attribuiva la cittadinanza: al figlio di padre cittadino (ma la [sentenza n. 30/1983](#) della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina); al figlio di madre cittadina se il padre era ignoto o non aveva la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi apparteneva (disposizione dichiarata incostituzionale dalla già richiamata sentenza n. 30/1983 della Consulta); a chi era nato nel Regno se entrambi i genitori erano ignoti o non avevano la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano; al figlio di ignoti trovato in Italia che si presumeva fino a prova contraria fosse nato nel Regno;
- l'articolo 2 disponeva che il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non fosse emancipato, ne determinava la cittadinanza secondo le norme della stessa legge n. 555/1912. La disposizione prevedeva che a tale affetto fosse prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità era riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità, ma tale previsione è stata dichiarata incostituzionale dalla già citata sentenza n. 30/1983. Se il figlio riconosciuto o dichiarato era maggiorenne o emancipato, conservava il proprio stato di cittadinanza, ma poteva entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione;
- ai sensi dell'articolo 7, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale era ritenuto proprio cittadino per nascita, conservava la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, poteva rinunziarvi;
- ai sensi dell'articolo 10, la donna maritata non poteva assumere una cittadinanza diversa da quella del marito anche se esisteva separazione personale fra coniugi. La donna straniera che si maritava ad un cittadino acquistava la cittadinanza italiana. La conservava anche da vedova a meno che, ritenendo o trasportando all'estero la sua residenza, riacquistasse la cittadinanza di origine. La donna cittadina che si maritava a uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunicasse. In caso di scioglimento del matrimonio ritornava cittadina se risiedeva nello Stato o vi rientrava, e dichiarava in ambedue i casi di voler riacquistare la cittadinanza. Alla dichiarazione equivaleva il fatto della residenza nello Stato protratta oltre un biennio dallo scioglimento, qualora non vi fossero figli nati dal matrimonio predetto. Si segnala che la Corte costituzionale ebbe modo di dichiarare incostituzionale la disposizione che prevedeva la perdita della

cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna ([sentenza n. 87/1975](#));

- a norma dell'articolo 11, se il marito cittadino diveniva straniero, la moglie che manteneva comune con lui la residenza, perdeva la cittadinanza italiana, purché acquistasse quella del marito; ma poteva recuperarla secondo le disposizioni dell'appena richiamato articolo 10. Se il marito straniero diveniva cittadino, la moglie acquistava la cittadinanza quando manteneva comune con lui la residenza. Se però i coniugi erano legalmente separati e non esistevano figli del loro matrimonio i quali acquistavano la nuova cittadinanza del padre, la moglie poteva dichiarare di voler conservare la cittadinanza propria.
- secondo l'articolo 12, i figli minori non emancipati di chi acquistava o recuperava la cittadinanza divenivano cittadini, salvo che, risiedendo all'estero, conservassero, secondo la legge dello Stato a cui appartenevano, la cittadinanza straniera. Il figlio dello straniero per nascita, divenuto cittadino, poteva, entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine; i figli minori non emancipati di chi perdeva la cittadinanza divenivano stranieri, quando avevano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistavano la cittadinanza di uno Stato straniero. Le disposizioni dell'articolo 12 si applicavano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli avesse una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicavano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà mutava cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto.

Si precisa che, secondo quanto previsto dalla circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991 del Ministero dell'interno, le istanze di **riconoscimento della cittadinanza** ex articolo 1 della legge n. 555/1912 (ma applicabile anche alla disciplina attuale) devono essere indirizzate al sindaco del Comune italiano di residenza ovvero al console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risiede l'istante straniero originario italiano. La **documentazione richiesta al fine del riconoscimento** è la seguente: estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque; atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero; atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana; certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato; certificato rilasciato dalla competente Autorità

consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea diretta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato certificato di residenza.

La norma precisa che le domande presentate per il tramite degli uffici consolari sono assoggettate esclusivamente ai diritti consolari previsti dal decreto legislativo n. 71/2011 (di cui si darà conto nel prosieguo).

Si ricorda che, ai sensi dell'**articolo 9-bis, comma 2, della legge n. 91/1992** “**le istanze o dichiarazioni** di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un **contributo pari a 250 euro**”.

Tale contributo si applica ad alcune delle fattispecie contenute negli articoli richiamati dalla disposizione in commento. Si ricordano, in tal senso: la dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione riconosciuta o dichiarata giudizialmente (articolo 2, comma 2, legge n. 91/1992); la dichiarazione di elezione di cittadinanza determinata da filiazione che non può essere dichiarata giudizialmente (articolo 2, comma 3, legge n. 91/1992); la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'adottato nei cui confronti l'adozione sia stata revocata (articolo 3, comma 4 legge n. 91/1992); la dichiarazione di rinuncia fatta da chi, divenuto maggiorenne ed in possesso di altra cittadinanza, intende rinunciare alla cittadinanza italiana acquistata quando era figlio minore convivente con il genitore (articolo 14, legge n. 91/1992).

Differentemente dal contributo poc'anzi richiamato, individuato nel *quantum* dalla legge e da corrispondere in favore del Ministero dell'interno (si veda, sul punto, la circolare n. 11501 del Ministero), la disposizione in commento consente ai Comuni di introdurre il contributo amministrativo, lasciando a ciascun singolo ente la discrezionalità sull'*an* dell'introduzione e sull'entità del contributo (nei limiti di euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne).

Si segnala che, in materia di cittadinanza, per effetto dell'articolo 1, comma 814, della presente legge, è incrementata la misura del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana (pari a euro 600).

Il **comma 637** prevede che i comuni possano assoggettare a un **contributo massimo di euro 300**, per ciascun atto, le **richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo** se relativi a persone diverse dal richiedente. Il contributo può essere ridotto per le richieste corredate dall'identificazione esatta dell'anno di formazione

dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce. Le richieste delle pubbliche amministrazioni non sono assoggettate al contributo.

Si ricorda che, a norma dell'articolo 449 del codice civile, "i registri dello stato civile sono tenuti in ogni comune in conformità delle norme contenute nella legge sull'ordinamento civile". In particolare, l'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 396/2000 ("Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127") dispone che "in ciascun ufficio dello stato civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel comune o comunque relativi a soggetti ivi residenti, riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, le unioni civili e la morte".

Il **comma 638** sancisce l'**improcedibilità delle domande** di cui ai precedenti commi 636 (domande di riconoscimento della cittadinanza italiana) e 637 (richieste di certificati o estratti di stato civile formati da oltre un secolo) in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi nei termini stabiliti dal Comune. È previsto che i contributi siano acquisiti integralmente al bilancio del Comune e restino ferme le disposizioni vigenti materia di imposta di bollo.

In proposito si ricorda che, secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 5, legge 405/1990 sono esenti dall'imposta di bollo i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile. Per le domande di cittadinanza è prevista l'imposta fissa di bollo pari a euro 16 per effetto della rideterminazione *ex* articolo 7-*bis* comma 3, d.l. n. 43/2013.

Il **comma 639 incrementa il diritto da riscuotere** per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne (**da euro 300 a euro 600**) presentata presso l'autorità diplomatica all'estero. In particolare, viene modificato l'articolo 7-*bis* della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo n. 71/2011 ("Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246"). Il richiamato articolo 7-*bis* prevede che il diritto da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne è pari a euro 300. Come anticipato, per effetto della disposizione in esame, esso viene incrementato a euro 600.

Il **comma 640** dispone che i proventi derivanti dal contributo di cui all'appena richiamato articolo 7-*bis* (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011) siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. Essi sono riassegnati, nella misura del cinquanta per cento, a decorrere dall'anno

2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, così da essere destinati nei seguenti termini:

- cinquanta per cento agli uffici consolari in maniera proporzionale ai contributi riscossi. La ripartizione è determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero. Si prevede, in particolare, la priorità per la contrattualizzazione del personale locale reclutato da agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a tempo determinato, da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, nonché all'erogazione di servizi consolari ai cittadini italiani;
- cinquanta per cento al funzionamento degli uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale. Si ricorda che, secondo quanto previsto all'articolo 30 del d.P.R. n. 18/1967 ("Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri"), gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, distinte in Ambasciate e Legazioni e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, distinti in I e in II categoria; gli istituti italiani di cultura.

Il **comma 641** abroga la disciplina in vigore (articolo 1, comma 429, legge n. 232/2016) in materia di riassegnazione dei proventi di cui al già richiamato art. 7-bis (sezione I, tabella allegata al decreto legislativo n. 71/2011).

Ai sensi di tale disciplina si prevedeva:

- la riassegnazione – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – dei proventi richiamati, nella misura del 30 per cento, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- il trasferimento, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di tali risorse agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il contributo in proporzione ai versamenti ricevuti;
- la destinazione delle somme accreditate ai consolati al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

La disciplina appena richiamata, che – come già precisato – la disposizione in commento abroga, continua ad applicarsi alle entrate derivanti dai contributi riscossi dagli uffici consolari fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 1 comma 642
(Organizzazione Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina)

642. Ai fini dell'organizzazione in Italia della Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Il comma in esame, **introdotto durante l'esame parlamentare**, autorizza la spesa di **6 milioni di euro per l'anno 2025** per l'**organizzazione** in Italia di una **Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina**.

La disposizione normativa comporta oneri per 6 milioni di euro per l'anno 2025.

Si segnala che, durante le [comunicazioni](#) al Senato in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2024, il Presidente del Consiglio ha anticipato che l'Italia ospiterà il **10 e 11 luglio del 2025** a **Roma** la *Ukraine Recovery Conference*, la Conferenza sulla ricostruzione.

Dell'evento si è parlato anche durante la [riunione dei ministri degli esteri del G7](#) del 25-26 novembre 2024.

Come evento preparatorio in vista della Conferenza sulla Ricostruzione dell'Ucraina si è tenuto il 20 novembre scorso il [Forum imprenditoriale Italia-Ucraina](#).

Il Governo [stima](#) una partecipazione alla Conferenza di almeno 3000 partecipanti, circa 700 tra aziende italiane, ucraine e internazionali (nella proporzione di un terzo a testa), 500 amministratori locali e altrettanti rappresentanti della società civile.

Articolo 1 comma 643
(Misure per il funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero)

<p>643. Al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 600.000 euro</p>	<p>per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.</p>
---	---

Il comma, **introdotto durante l'esame parlamentare**, autorizza la spesa di **600.000 euro per l'anno 2025** al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei **Comitati italiani residenti all'estero (COMITES)**.

La disposizione prevede uno stanziamento aggiuntivo di 600.000 euro per l'anno 2025 a favore dei Comitati degli italiani all'estero.

La disposizione in esame autorizza la spesa di 600.000 euro per l'anno 2025 al fine di garantire il normale e corretto funzionamento dei Comitati italiani residenti all'estero (COMITES).

Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi del comma 884, articolo 1 del presente ddl.

Il Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3076).

• ***I COMITES***

Istituiti nel 1985, i Comites sono organismi rappresentativi della collettività italiana, eletti direttamente dai connazionali residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali iscritti nell'elenco aggiornato di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 459/2001.

In circoscrizioni ove risiedono meno di tremila cittadini italiani i Comitati possono essere nominati dall'Autorità diplomatico-consolare.

I Comites sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero.

Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti).

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 della legge 286/2003, i Comites sono organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari.

Anche attraverso studi e ricerche, essi contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l'autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell'ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all'assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero.

I Comitati sono altresì chiamati a cooperare con l'Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

A seguito delle elezioni di dicembre 2021, operano oggi nel mondo 115 Comites elettivi, di cui 9 di nuova istituzione, e 3 Comites di nomina consolare. I 118 Comitati sono così distribuiti: 55 si trovano in Europa, 44 nelle Americhe, 10 in Asia e Oceania, 4 in Medioriente e 5 in Africa.

Per approfondimenti si rinvia al sito del MAECI

<https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/organismirappresentativi/comites/>

Articolo 1, commi 644-646
(Fondo per la ricostruzione)

644. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

645. Le risorse di cui al comma 644 sono ripartite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del capo del Dipartimento Casa Italia della

Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

646. La ripartizione di cui al comma 645 è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

I **commi 644-646** prevedono l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da ripartirsi, secondo specifiche modalità, attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 644** prevede a favore del Fondo per gli interventi di ricostruzione una spesa pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, determinando pari effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 644** prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del **Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Il **comma 645** prevede che la ripartizione sia demandata a **uno o più decreti del Presidente del Consiglio** dei ministri da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei fabbisogni e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Il **comma 646** stabilisce che la ripartizione delle risorse è predisposta tenendo conto dei dati di monitoraggio sull'avanzamento dei processi di ricostruzione, a tal fine utilizzando, ove disponibili, anche le risultanze dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che è all'esame della Camera dei deputati il disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità ([A.C. 1632-A e abb.](#)), che all'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per la ricostruzione e del Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Il Fondo per la ricostruzione è volto al finanziamento degli interventi per i territori colpiti dagli eventi calamitosi per i quali viene dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente [dossier](#).

Articolo 1, commi 647-648
*(Misure di sostegno alle imprese sementiere colpite
 dagli eventi alluvionali del maggio 2023)*

647. Fino al 30 aprile 2025, al fine di sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023; in deroga alla normativa vigente, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico, autorizzati all'esercizio nei

confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, in favore delle ditte sementiere registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con sede legale o sede operativa ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati dall'allegato 1 annesso al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

648. A fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 647, l'ISMEA può concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia nei limiti previsti da

I regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

L'articolo 1, nei commi 647 e 648, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede delle misure di accesso al credito a favore delle imprese colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nel maggio del 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

Secondo la relazione tecnica dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare **il comma 647** stabilisce che **fino al 30 aprile 2025**, al fine di **sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese colpite direttamente o indirettamente dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023**, in deroga alla normativa vigente, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (**ISMEA**) è autorizzato a

concedere, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, **le garanzie di cui [all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#)**, anche a fronte di finanziamenti a breve, a medio e a lungo termine concessi da banche o da intermediari finanziari, autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti, **in favore delle ditte sementiere** registrate presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro ufficiale degli operatori professionali **con sede legale o sede operativa, ovvero esercenti la propria attività lavorativa o produttiva nelle province e nei comuni individuati [dall'allegato 1 annesso al decreto-legge n. 61 del 2023](#)**.

Il comma 648, infine, stabilisce che, a fronte delle garanzie rilasciate ai sensi del comma 647, **l'ISMEA possa concedere**, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili a legislazione vigente, **contributi diretti alla riduzione del costo delle commissioni di garanzia** nei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023.

Articolo 1, commi 649-652
(Interventi per il sisma del 2012)

649. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato, per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, al 31 dicembre 2025, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

650. E' autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i tenitori dell'Emilia-Romagna nel 2012.

651. Per la regione Emilia-Romagna, le disposizioni di cui

all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

652. Per la regione Lombardia le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano fino all'anno 2025 nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I commi 649-652 recano misure specifiche per la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nei giorni 20 e 29 maggio 2012. In particolare, il **comma 649** proroga per le regioni Emilia-Romagna e Lombardia, fino al 31 dicembre 2025, il termine di scadenza dello stato di emergenza. Il **comma 650** assegna alla regione Emilia-Romagna 8,6 milioni di euro per l'anno 2025, per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi e il **comma 651** ne proroga fino al 2025 l'autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per una spesa di 4 milioni di euro. Il **comma 652** proroga fino al 2025 la relativa autorizzazione per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile per una spesa di 100.000 euro.

Il **comma 650** autorizza una spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2025 e il **comma 651** autorizza una spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025, determinando un corrispondente effetto negativo sui saldi di finanza pubblica. Il **comma 652** autorizza una spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, che non determina effetti sui saldi di finanza pubblica per corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili.

Il **comma 649** proroga per le **regioni Emilia-Romagna e Lombardia fino al 31 dicembre 2025**, il termine di **scadenza dello stato di emergenza** conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, previsto all'articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

L'articolo 1, comma 3, del D.L. 74/2012, da ultimo modificato dal comma 408 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. n. 213 del 2023) ha provveduto a prorogare il termine di scadenza del suddetto stato di emergenza, dichiarato con la [delibera del 22 maggio 2012](#) e con la [delibera del 30 maggio 2012](#), al 31 dicembre 2024. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al [tema web](#) della Camera dei deputati.

Il **comma 650** autorizza a favore della regione Emilia-Romagna la spesa di **8,6 milioni di euro per l'anno 2025** per le spese relative al funzionamento, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi.

Il **comma 651** prevede per la **regione Emilia-Romagna** l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di **4 milioni di euro per l'anno 2025**, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, che autorizza, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all'**assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile**, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione relativa al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2025.

L'articolo 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, autorizza i commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i comuni colpiti dal sisma, le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli previsti.

Analogamente, il **comma 652** prevede per la **regione Lombardia** l'applicazione, fino all'anno 2025, nel limite di spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, delle disposizioni dell'art. 3-bis, comma 2, del D.L. 113/2016, con cui si autorizzano, in particolare, gli enti dei territori colpiti dal sisma del 2012 all'**assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile**, anche in deroga ai limiti attualmente previsti dalla legislazione relativa al concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Ai relativi oneri, pari a 100.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili previsto all'art. 1, comma 200, della legge di stabilità 2015 (L. 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato dall'articolo 121, comma 2, della presente legge.

Articolo 1, commi 653, 655 e 656 *(Interventi per il sisma del 2016)*

653. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1, comma 990, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025» e le parole: « per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025.

655. Per le spese di personale di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 470.000 euro per l'anno 2025.

656. Per le medesime finalità di cui all'articolo 50, comma 9-quater, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 può, con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025. A tale fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

I commi 653, 655 e 656 recano misure specifiche per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In particolare, si proroga al 31 dicembre 2025 il termine di scadenza della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione e si provvede in tema di assunzioni di personale, per il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione (commi 653 e 655). Si prevede poi la possibilità per il Commissario straordinario di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. (comma 656).

Il comma 653 autorizza una spesa di 71,8 milioni per l'anno 2025, **il comma 655** autorizza una spesa di 470.000 euro per l'anno 2025 e **il comma 656** autorizza una spesa di 7,5 milioni per l'anno 2025,

determinando un corrispondente effetto negativo sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 653** proroga al **31 dicembre 2025** il **termine della gestione straordinaria**, finalizzata alla ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, indicato all'articolo 1, comma 990, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018). La proroga del suddetto termine include anche quanto previsto in tema di assunzioni di personale dagli articoli 3, 50 e 50-*bis* del D.L. n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione. A tal fine è autorizzata la **spesa di 71,8 milioni di euro per l'anno 2025**.

Come specificato nella **relazione illustrativa**, la proroga ha ad oggetto, in particolare, l'operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 e della struttura commissariale. Si prevede, altresì, la proroga automatica delle unità di personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto a disposizione degli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché delle duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione a disposizione delle strutture del Commissario straordinario da destinare ai predetti Uffici o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, previste, rispettivamente, dagli articoli 3, 50, 50-*bis* del D.L. n. 189 del 2016.

Il **comma 655** autorizza la **spesa di 470.000 euro per l'anno 2025**, per le **unità di personale** previste dall'articolo 50, comma 3, del D.L. 189/2016.

Nella **relazione illustrativa**, si evidenzia che l'art. 50, comma 3 prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione si avvalga, oltre alle unità di personale previste, di un'ulteriore unità di personale dirigenziale non generale di ruolo nella pubblica amministrazione, posta in comando, di un massimo di cinque esperti estranei ai ruoli della pubblica amministrazione e di duecentoventicinque unità di personale straordinario per la ricostruzione, a disposizione delle strutture del Commissario straordinario, da destinare ai predetti Uffici per la ricostruzione o a supporto degli enti locali interessati dal processo di ricostruzione, individuate fra personale in comando della pubblica amministrazione, personale assunto a tempo determinato, a valere sulle risorse della contabilità speciale, attingendo alle graduatorie dei concorsi banditi per il reclutamento di personale a tempo indeterminato previsto per fronteggiare il sisma dell'Aquila del 2009 e, infine, personale selezionato sulla base di apposite convenzioni stipulate con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e Fintecna S.p.A. o con società da esse interamente controllate.

Il **comma 656** consente al Commissario straordinario, con propri provvedimenti, di destinare ulteriori unità di personale agli Uffici speciali per la ricostruzione, agli enti locali e alla struttura commissariale, mediante

ampliamento delle convenzioni previste all'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016 (vedi *supra*), nel limite di **spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025**. A tal fine è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2025.

L'art. 50, comma 9-*quater*, del D.L. 189/2016, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, autorizza il Commissario straordinario, con propri provvedimenti, a destinare ulteriori unità di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni previste con Invitalia - l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - e Fintecna S.p.A..

Per approfondire le misure per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si rinvia al [tema web](#) della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 654
***(Indisponibilità delle risorse per assunzioni di personale
per i sismi del 2012 e del 2016)***

654. Le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dei commi 651 e 653 sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Il **comma 654** prevede l'indisponibilità delle risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari, destinate alle assunzioni a tempo determinato del personale previste per i sismi del 2012 in Emilia Romagna e del 2016 in Italia centrale, in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali. Si prevede, in particolare, che le risorse rese indisponibili rimangano a disposizione delle strutture commissariali per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

Il comma 654 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **comma 654** prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari destinate ad assunzioni di personale a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, previste dai commi 3 e 4 dell'articolo in esame (alle cui schede di lettura si rinvia) sono rese indisponibili in misura corrispondente alle risorse utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato (stabilizzazioni) di personale impiegato presso le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, nonché gli enti parco nazionali, prevista dal comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020. Tali risorse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità, per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

In particolare, il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, modificato, da ultimo, dal D.L. n. 132/2023 prevede, tra l'altro, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del

sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni previsto all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Articolo 1, comma 657
(Proroga dell'esenzione dal pagamento delle utenze "zona rossa")

657. Le esenzioni previste dall'articolo 2-bis, comma 25, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2025.

Il **comma 657** dispone la proroga anche per l'**anno 2025** dell'esonero dal pagamento delle **utenze riferibili a una "zona rossa"** istituita mediante apposita ordinanza sindacale.

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330, dalla disposizione **non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il **comma 657** proroga al **31 dicembre 2025** le esenzioni di cui all'[articolo 2-bis, comma 25](#), secondo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148, ai sensi del quale con i provvedimenti delle autorità di regolazione, ovvero del Commissario straordinario, sono **previste esenzioni in favore delle utenze localizzate in una "zona rossa"** istituita mediante apposita ordinanza sindacale, individuando anche le modalità per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Articolo 1, comma 658
(Proroga agevolazione cratere sismico 2016/2017)

658. All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025».

Il **comma 658** dispone la proroga anche per **l'anno 2025** delle agevolazioni previste in favore dei comuni situati nel Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017.

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330, dalla disposizione **non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il **comma 658** proroga al **31 dicembre 2025** le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'[articolo 48, comma 2](#), del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, a favore dei **titolari delle utenze relative a immobili inagibili** in seguito al sisma del 24 agosto 2016, al sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché a quello del 18 gennaio 2017, situati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* al decreto medesimo.

Si ricorda che la proroga delle agevolazioni si applica, altresì, ai seguenti comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge, 28 settembre 2018, n. 109: Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

In merito, si evidenzia che le agevolazioni di cui sopra consistono nella sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, con una rateizzazione dei predetti pagamenti e in agevolazioni di natura tariffaria disposte dalle competenti Autorità di regolazione.

Articolo 1, comma 659
*(Sospensione delle rate mutui agli enti locali
a seguito del sisma del 2016)*

659. All'articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023, 2024 e 2025» e le parole: «, al sesto e al settimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «, al sesto, al settimo e all'ottavo anno».

L'articolo 1, comma 659, garantisce, anche per il 2025, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni dell'area del Cratere Sisma 2016, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In base alla relazione tecnica, la disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il comma 659 dell'articolo 1 consente la sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, concessi ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 30 ottobre 2016, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale intervento proroga di un anno l'efficacia della disciplina prevista all'[articolo 44, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016](#), già oggetto di differimento, per il 2024, per effetto dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 213 del 2023.

Articolo 1, commi 660-662 *(Proroga sospensione pagamenti sisma 2016)*

660. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025».

661. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16

ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025».

662. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 660 e 661, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 660** dispone la proroga anche per **l'anno 2025** del **termine di sospensione di alcuni pagamenti** nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche).

Il **comma 661** dispone la proroga anche per **l'anno 2025** del termine di sospensione delle **rate dei mutui e dei finanziamenti** di cui al precedente comma, in scadenza alla data medesima, in caso di **omessa informazione** da parte delle banche e degli intermediari finanziari della facoltà di ottenere la sospensione delle rate predette.

Il **comma 662** prevede che lo Stato concorra, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dalle misure sopra citate, nel limite di spesa complessivo di **1,5 milioni euro** per l'anno 2025.

Come indicato in sintesi, il **comma 662** comporta effetti finanziari per lo Stato in termini di **maggiori spese** pari a **1,5 milioni di euro** per l'anno 2025.

Il **comma 660** proroga al **31 dicembre 2025** il **termine di sospensione**, previsto dall'[articolo 48, comma 1, lettera g\)](#), del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189 in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al medesimo decreto.

Nello specifico, tale sospensione concerne i **pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti** di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi.

Analoga sospensione si applica, altresì, ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi ad oggetto **edifici distrutti o divenuti inagibili**, anche parzialmente, ovvero **beni immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

La sospensione si applica anche ai pagamenti di **canoni per contratti di locazione finanziaria** aventi per oggetto **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 661** proroga al **31 dicembre 2025** la sospensione di cui all'articolo 2-*bis*, comma 22, terzo periodo, del decreto legge, 16 ottobre 2017, n. 148.

Specificamente, tale sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, concerne le **rate in scadenza** entro la suddetta data dei **mutui e dei finanziamenti** di cui al comma 660, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari **omettano di informare** i beneficiari, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi.

Sul punto, il sopra citato articolo 2-*bis*, comma 22, specifica che l'informazione avente ad oggetto la possibilità di beneficiare della sospensione delle rate debba avvenire almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet.

È, altresì, prorogata la sospensione del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 662** autorizza la spesa di **1,5 milioni di euro per l'anno 2025** ai fini del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalle sospensioni dei termini di pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti previste dai commi precedenti.

Articolo 1, comma 663
(Proroga esenzione imposte di bollo e di registro,
IRPEF, IRES, IMU e TASI)

663. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025»;

b) al comma 16:

1) al primo periodo, le parole: « fino all'anno d'imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno d'imposta 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2025».

L'**articolo 1, comma 663, proroga** le norme disciplinanti le **esenzioni** in favore dei contribuenti residenti o aventi sede legale nei comuni siti nel cratere sismico 2016/2017 (con riferimento agli eventi sismici verificatosi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) dalle **imposte di bollo** e di **registro**, nonché dall'**IRPEF**, dall'**IRES**, dall'**IMU** e dalla **TASI**.

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330, gli oneri risultano complessivamente pari a **18,64 milioni di euro per l'anno 2025**, in termini di maggiori spese per il ristoro ai comuni del minor gettito 2024 per **15 milioni** (di cui 14,4 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato) e di **minori entrate tributarie per 3,64 milioni**.

Il **comma 663, lettera a)**, proroga al **31 dicembre 2025** l'**esenzione**, prevista dall'[articolo 48, comma 7](#), del decreto legge, 17 ottobre 2016, n. 189, **dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro** per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione in favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016, nonché di quello del 18 gennaio 2017.

Si segnala che i comuni sopra citati sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge n. 189 del 2016.

La **lettera b), numero 1)**, novellando il primo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i **redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici** di cui sopra, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, **non concorrono alla formazione del reddito imponibile** ai fini IRPEF ed IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque **fino all'anno d'imposta 2024** (in luogo dell'anno d'imposta 2023).

La **lettera b), numero 2)**, novellando il secondo periodo del comma 16 del suddetto articolo 48, stabilisce che i predetti fabbricati sono, altresì, **esenti dall'applicazione dell'IMU e della TASI** a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque **non oltre il 31 dicembre 2025** (in luogo del 31 dicembre 2024).

Articolo 1, commi 664-665

(Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale)

664. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025».

665. All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025».

I **commi 664-665** prorogano di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

I commi in esame non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il **comma 664** proroga di un anno, vale a dire dal 31 dicembre 2024 fino al **31 dicembre 2025** – in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

- alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a **deposito temporaneo delle macerie**;

- alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le **quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento**;

- al regime giuridico speciale previsto per i **materiali da scavo** suddetti.

La proroga in esame riguarda, nello specifico, il termine ricorrente nel comma 7 (relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione) e nel comma 13-ter (di operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisorie connesse all'emergenza in corso nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione) dell'art. 28 del D.L. 189/2016.

Si fa notare che i termini oggetto della proroga in esame sono già stati prorogati più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 423, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 757, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il comma 665 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine (contemplato dall'art. 28-bis, comma 2, del D.L. 189/2016), fino al quale è consentito l'aumento del 70% del quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, indicato nelle autorizzazioni concesse agli impianti di gestione dei rifiuti **e destinati al recupero.**

Si ricorda che, in base al disposto del citato comma 2 dell'art. 28-bis, l'aumento in questione è consentito previo parere degli organi tecnico-sanitari competenti e previa certificazione della regione relativamente all'effettivo avvio delle operazioni di recupero nel sito interessato.

Si fa notare che il termine oggetto della proroga in esame è già stato prorogato più volte nel corso degli ultimi anni. L'ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dall'art. 1, comma 424, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023), che a sua volta ha prorogato di un ulteriore anno la proroga precedentemente disposta (fino al 31 dicembre 2023) dall'art. 1, comma 758, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Articolo 1, comma 666

(Proroga dell'esenzione dai canoni in materia di pubblicità e occupazione aree pubbliche)

666. Per l'anno 2025, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate

derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 666** prevede l'**esenzione, per l'anno 2025**, in favore delle attività con sede legale od operativa nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi tra il 2016 e il 2017 nei territori delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, dal pagamento del **canone patrimoniale** di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria nonché dal **canone di concessione** per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330, alla disposizione sono ascrivibili **maggiori spese pari a 5 milioni di euro** per l'anno 2025 relative al ristoro delle minori entrate da assicurare agli enti locali interessati.

Il **comma 666** stabilisce la non debenza, **per l'anno 2025**, dei canoni di cui all'[articolo 1, commi da 816 a 847](#), della legge, 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di pubblicità comunale, di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché di occupazione di spazi ed aree pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge, 17 ottobre 2016, n. 189.

Si prevede, altresì, al fine di ristorare i comuni interessati dalle minori entrate derivanti dal mancato pagamento dei canoni sopra citati, il **finanziamento per l'anno 2025** del Fondo istituito dall'[articolo 17-ter, comma 1](#), del decreto legge, 31 dicembre 2020, n. 183 di un **importo pari a 5 milioni di euro**.

Articolo 1, comma 667
***(Proroga dell'esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali
dal computo del patrimonio immobiliare)***

667. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «, 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023, 2024 e 2025».

Il **comma 667** prevede che la disposizione concernente l'esclusione dal computo del patrimonio immobiliare degli **immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili** in seguito a calamità naturali si applichi anche all'**anno 2025**.

Come risulta dalla relazione tecnica relativa all'A.S. 1330, la disposizione determina oneri pari a **2 milioni di euro** per l'anno 2025, in soli termini di fabbisogno e di indebitamento netto

Il **comma 667** estende anche all'**anno 2025** l'**esclusione** dal computo del patrimonio immobiliare (prevista dall'[articolo 1, comma 986](#), della legge n. 145 del 2018), ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, degli **immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili** in seguito a calamità naturali, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui.

Articolo 1, commi 668-673

(Disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 e dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale)

668. Per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

669. Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti compresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 sono effettuati in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

670. Al fine di garantire senza soluzione di continuità il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione anche per l'anno 2025, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 9-duodecies, comma 2, primo periodo,

del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, le parole: « fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025». Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 92 milioni di euro per l'anno 2025.

671. Al fine di assicurare lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1, comma 743, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2025».

672. Al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, all'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025» e

le parole: « di 2,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « di 3,4 milioni di euro»;

b) al comma 2, le parole: « e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024 e 2025»;

c) al comma 3, le parole: « 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: « 13,4 milioni di euro».

673. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei

processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-octies è inserito il seguente:

« 4-novies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2025».

I **commi 668-673** recano disposizioni per i territori colpiti dal sisma del 2009 (c.d. terremoto dell'Aquila) e quelli dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 (c.d. sisma 2016).

Il **comma 668**, per garantire la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei comuni del cratere del sisma 2016, autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 669** reca disposizioni relative ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in forza delle convenzioni siglate con Invitalia e Fintecna o società da queste interamente controllate.

Il **comma 670** proroga fino al 31 dicembre 2025, la concessione del "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" (CDA) previsto per i territori interessati dal sisma 2016.

Il **comma 671** autorizza la spesa di 1 milione di euro, per il 2025, al fine di incrementare le risorse per lo sviluppo delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il **comma 672** proroga al 31 dicembre 2025 le autorizzazioni di spesa destinate ad assicurare, al Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi del Piano Nazionale Complementare (PNC) da realizzare nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Il **comma 673** proroga al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

I commi in esame comportano effetti negativi per la finanza pubblica, in termini di **maggiori spese** in conto capitale pari a **103 milioni di euro per l'anno 2025**. In particolare, gli oneri derivano dal **comma 668**, che autorizza la spesa di 10 milioni per lo smaltimento dei RSU, dal **comma**

670 che autorizza la spesa nel limite massimo di 92 milioni di euro per la proroga della concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA) e dal **comma 671**, che autorizza la spesa di 1 milione di euro per le piattaforme informatiche del Commissario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il **comma 672** comporta effetti finanziari solo in termini di fabbisogno ed indebitamento netto (per 3,4 milioni di euro).

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dai commi in esame.

Il **comma 668**, per garantire la continuità nello **smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU)** nei comuni del cratere del **sisma 2016** (individuati dall’art. 1 del D.L. 189/2016), autorizza la spesa di **10 milioni di euro per l'anno 2025**.

L’articolo 1 del D.L. 189/2016, nell’individuare i comuni colpiti dagli eventi sismici che hanno interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, fa rinvio agli allegati 1 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016), 2 (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) e *2-bis* (che elenca i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017).

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame “autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2025, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario”.

Si fa inoltre notare che anche per gli anni precedenti sono state previste autorizzazioni di spesa destinate allo smaltimento dei RSU da parte dei comuni in questione. Si richiamano in particolare il comma *1-ter* dell’art. 49 del D.L. 36/2022 che “al fine di assicurare (...) un contributo ai comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani” ha previsto che “la contabilità speciale del Commissario di cui all’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016 è integrata per l’importo di 2 milioni di euro per l’anno 2022 e di 13.522.000 euro per l’anno 2023” e il comma 430 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) che, per lo stesso fine previsto dal comma in esame, ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024.

Il **comma 669** reca disposizioni relative ai **contratti di lavoro a tempo determinato** stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli **enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016**, nonché per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in

forza delle convenzioni (previste dall'art. 50, comma 3, lettere b) e c), del D.L. 189/2016) stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con Fintecna S.p.A. o società da queste interamente controllate.

In relazione a tali contratti, il comma in esame dispone che la **proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025** si intende **in deroga**, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001, contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e artt. 19, 21 e 23 del D.Lgs. 81/2015).

Si ricorda che, in base alla disciplina generale sui contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per i pubblici dipendenti – dettata dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2015 nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. 87/2018 (testo previgente a cui fanno rinvio, per i pubblici dipendenti, l'art. 36, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 1, co. 3, del D.L. 87/2018) - la durata di un contratto o di un complesso di rapporti a termine tra il datore di lavoro pubblico e il dipendente non può superare il limite di trentasei mesi. Inoltre, la disciplina delle causali non concerne i dipendenti pubblici, per i quali, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D.L. 87/2018, ha continuato a trovare applicazione la disciplina sui contratti a termine previgente rispetto alle novelle operate dal medesimo articolo 1 del D.L. n. 87.

La disposizione recata dal comma in esame rinnova, per l'anno 2025, quanto già previsto per il 2024 dal comma 425 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

Il comma 670 proroga di un anno, cioè dal 31 dicembre 2024 **fino al 31 dicembre 2025, la concessione del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione”** previsto, per i territori interessati dal **sisma 2016**, dall'art. 9-*duodecies*, comma 2, del D.L. 76/2024

A tal fine è autorizzata la **spesa limite massima di 92 milioni di euro per l'anno 2025**.

Si ricorda che l'art. 9-*duodecies*, comma 1, del D.L. 76/2024, ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2024, la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione (CAS). Il successivo comma 2 ha sostituito il CAS con un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” (CDA), riconosciuto, fino al 31 dicembre 2024, in favore dei nuclei familiari, già percettori del CAS, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata o sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il nuovo contributo è riconosciuto altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o

adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione, mentre non è riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in questione dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del CDA sono stati disciplinati con l'[ordinanza 24 luglio 2024, n. 197](#), emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il comma 671 autorizza la spesa di **1 milione di euro, per l'anno 2025**, al fine di incrementare le risorse finalizzate allo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle **piattaforme informatiche** di titolarità **del Commissario** straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli **eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016**.

Lo stanziamento in questione integra quello di 2 milioni di euro previsto, per l'anno 2023, dall'art. 1, comma 743, della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) "al fine di garantire lo sviluppo delle piattaforme informatiche" in questione. L'utilizzo, nel corso del 2024, delle risorse stanziato dal citato comma 743 è stato disciplinato con l'[ordinanza n. 168 del 9 febbraio 2024](#) emanata dal Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016.

Il comma 672 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, le autorizzazioni di spesa previste dall'art. 13-ter del D.L. 228/2021 e destinate ad assicurare, al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, il supporto per i procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare, tramite le risorse del Fondo complementare al PNRR, nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.

Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 59/2021 ha approvato il "Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza" (PNC), finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR. In particolare il comma 2, lett. b), n. 1), del medesimo articolo, prevede l'assegnazione di complessivi 1.780 milioni di euro per un programma di "interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016".

Nel dettaglio, la **lettera a)** del comma in esame reca modifiche al primo periodo del comma 1 del citato art. 13-ter, al fine di **prolungare fino al 31 dicembre 2025 la possibilità** (attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024), per il Commissario in questione, **di avvalersi di un contingente massimo di 8 esperti**, per lo svolgimento dei succitati procedimenti amministrativi, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Conseguentemente, la stessa lettera **a)** **eleva da 2,5 a 3,4 milioni di euro il limite di spesa** complessivo per tutto il periodo previsto dal medesimo comma 1.

La relazione tecnica evidenzia che “l’onere ascrivito alla disposizione di cui alla lettera a) è pertanto pari a euro 900.000 per l’anno 2025”.

La **lettera b)** modifica il comma 2 del citato art. 13-*ter*, al fine di **consentire al Commissario** in questione, **anche per il 2025, di avvalersi** mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa - **INVITALIA**, nel limite annuo di spesa di 2,5 milioni di euro.

La **lettera c)** interviene sul comma 3 del citato art. 13-*ter* – che disciplina la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 – prevedendo **l’incremento da 10 a 13,4 milioni di euro del limite complessivo massimo di spesa**.

Si fa notare che l’incremento complessivo, pari a 3,4 milioni di euro, corrisponde alla somma di 0,9 milioni (900.000 euro) – derivanti dalla proroga, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi del succitato contingente di 8 esperti - e di 2,5 milioni, derivanti dal prolungamento, per tutto il 2025, della possibilità di avvalersi di INVITALIA (avvalimento per cui viene consentita, dal testo vigente dell’art. 13-*ter*, comma 2, del D.L. 228/2021, una spesa limite di 2,5 milioni di euro annui).

Si fa altresì notare che la disposizione recata dal comma in esame rinnova, per tutto il 2025, la proroga disposta per gli anni 2023 e 2024 dal comma 760 della legge di bilancio 2023 (L. 197/2022).

Il **comma 673** introduce – allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione – il comma 4-*novies* all’art. 1 del D.L. 189/2016, al fine di **prorogare, fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza** dichiarato per gli eventi sismici iniziati in Italia centrale il 24 agosto 2016.

Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, lo stato di emergenza, dichiarato dalla [delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016](#), è stato prorogato dalla [delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018](#) e, successivamente, dai commi 4-*bis* e seguenti dell’art. 1 del D.L. 189/2016. L’ultima di tali proroghe è stata disposta (fino al 31 dicembre 2024) dal comma 4-*octies* del citato articolo, introdotto dall’art. 1, comma 412, della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023).

Si ricorda che l’art. 24, comma 3, del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) dispone che “la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi”, pertanto per prolungare ulteriormente tali termini, in deroga al citato Codice, è necessario che la proroga venga disposta con atto avente valore di legge ordinaria.

Nel commentare il comma in esame, la relazione tecnica sottolinea che alla disposizione da esso recata non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione (CAS) è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell’articolo 9-*duodecies* del D.L. 76/2024. Si fa notare che l’articolo testé menzionato ha sostituito il CAS con il CDA, che viene prorogato al

31 dicembre 2025 dal comma 670, che provvede altresì a disciplinare la copertura degli oneri derivanti dalla proroga.

Articolo 1, commi 674-676
(Interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009)

674. Al fine di consentire interventi di restauro e di consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Le risorse di cui al presente comma sono destinate agli interventi sulle chiese fuori cratere finanziati con la delibera del CIPE n. 77/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, per i quali i progetti esecutivi risultino già affidati alla data di entrata in vigore della presente legge e in relazione a essi siano subentrate ulteriori criticità, accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva, che determinino un incremento dei costi

per il completamento degli interventi medesimi.

675. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 674.

676. Agli oneri derivanti dal comma 674, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I **commi 674 a 676**, introdotti durante l'esame alla Camera, istituiscono presso lo stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, con dotazione pari a **0,5 milioni** annui per ciascuno degli anni **2025, 2026 e 2027**, al fine di consentire taluni **interventi di restauro e consolidamento** del patrimonio culturale danneggiato dalla **simasima del 6 aprile 2009**. La disciplina delle modalità attuative è demandata ad un successivo Decreto del Ministro della cultura. Le coperture derivano dalla corrispondente riduzione del **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** che si manifestano nel corso della gestione.

Il **comma 674** prevede maggiori spese pari a un importo di 0,5 milioni euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2025-2027. Parallelamente, il **comma 676** dispone la riduzione di un importo corrispondente del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Il **comma 674**, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, al fine di **consentire interventi di restauro e consolidamento del patrimonio culturale danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009**, istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito **fondo** con una **dotazione di 0,5 milioni** di euro annui per **ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027**.

La norma delimita il proprio campo di applicazione, specificando che le risorse stanziare sono destinate agli **interventi sulle chiese fuori cratere** finanziati con [delibera CIPE n. 77 del 2015](#) e con progetti esecutivi già affidati nel momento in cui entrata in vigore la disposizione in commento. Inoltre, per essere destinatari dei fondi in questione, occorre che in tali progetti siano **subentrate ulteriori criticità** accertate attraverso indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva che determinino un **incremento dei costi di completamento degli interventi medesimi**.

La citata **delibera CIPE n. 77 del 2015** statuisce l'assegnazione di risorse pari a € 25.987.211 per la realizzazione di un programma stralcio nel settore dei beni culturali e dell'edilizia pubblica, e, specificamente:

- 19.750.000 euro all'allora Ministero dei beni culturali e del turismo - Segretariato Regionale per l'Abruzzo, per la realizzazione di interventi sui **beni culturali danneggiati dal sisma**, di cui **14.150.000 euro** per interventi nei **comuni fuori del cratere**;

- 6.237.211 euro all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere (USRC) per la realizzazione di interventi di **edilizia scolastica**, di cui **4.127.211 euro** destinati a interventi nei **comuni fuori del cratere**.

Il **comma 675** statuisce che, con **decreto del Ministro della cultura**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definiti i **criteri di determinazione**, le **modalità di assegnazione** e le **procedure di erogazione** delle risorse per le finalità di cui al **comma 674**. Tale decreto dovrà essere adottato entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il **comma 676** definisce la fonte cui attingere per coprire gli **oneri** finanziari della misura, pari a 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027: si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della [legge n. 190 del 2014](#), sì come rifinanziato dalla presente legge.

Articolo 1, commi 677-678 ***Sisma Marche e Umbria 2022-2023***

677. Al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 7 milioni di euro per l'anno 2026 per le attività di progettazione, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 36, comma 2-ter, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, provvede alle

attività di progettazione di cui al primo periodo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

678. Al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità di cui ai commi da 644 a 646.

I **commi 677 e 678** introducono disposizioni relative alla progettazione e ricostruzione a seguito degli eventi **sismici** che hanno colpito il territorio della regione **Marche** il 9 novembre **2022** e il territorio della regione **Umbria** il 9 marzo **2023**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale.

I **commi 677 e 678** prevedono interventi pari a un importo di **5 milioni** per l'anno **2025**, **7 milioni** per l'anno **2026**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il **comma 677** autorizza la spesa di **5 milioni** di euro per l'anno **2025** e **7 milioni** per l'anno **2026** per le attività di **progettazione** al fine di avviare i processi di ricostruzione a seguito degli eventi **sismici** che hanno colpito il territorio della regione **Marche** il 9 novembre **2022** e il territorio della regione **Umbria** il 9 marzo **2023**, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, a seguito degli esiti della ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate a cura del Commissario straordinario.

Il Commissario straordinario provvede alle suddette attività di progettazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo commissario.

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025 e 7 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il **comma 678** dispone che al **finanziamento** degli **interventi di ricostruzione** e delle esigenze connesse alla stessa si provvede ai sensi e con le modalità previste ai commi da 644 a 646 della presente legge.

Articolo 1, commi 679-680 *(Esenzione IMU sisma Umbria e Marche)*

679. Dopo il comma 560 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è inserito il seguente:

« 560-bis. Per l'anno 2025, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nella regione Marche e nella regione Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del

Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Entro il 30 aprile 2025, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri per il ristoro del minore gettito connesso all'esenzione di cui al presente comma, rispettivamente nel limite massimo di 110.000 euro per l'anno 2025 per la regione Umbria e di 86.400 euro per l'anno 2025 per la regione Marche».

680. Agli oneri derivanti dal comma 679, pari a 196.400 euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

I commi 679 e 680, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera, riconoscono l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) fino al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino all'intervenuta ricostruzione o agibilità, per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito entrambi i territori rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Con riferimento alla presente disposizione, in merito agli effetti finanziari, per l'anno 2025, viene indicato un limite massimo di spesa nella misura di **110.000 euro** per la regione Umbria e **86.400 euro** per la regione Marche.

Il **comma 679** aggiunge il nuovo comma 560-*bis* all'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, con la finalità di riconoscere **per l'anno 2025**, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2025, l'**esenzione dall'applicazione dell'IMU**.

Tale agevolazione è rivolta ai **fabbricati ad uso abitativo**, ubicati nella **regione Umbria e nella regione Marche**, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato **dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale**, a condizione che siano **distrutti** od oggetto di ordinanze sindacali di **sgombero**, in quanto totalmente o parzialmente inagibili.

A tal fine, sono determinati i **criteri ai fini del ristoro** del minor gettito derivante dall'esenzione, rispettivamente nei limiti massimi pari a:

- **110.000 euro** per la regione Umbria;
- **86.400 euro** per la regione Marche.

A tal proposito, si ricorda che il [comma 560](#) della legge sopra citata riconosce, per l'anno 2024, ovvero fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi nel caso in cui la ricostruzione o l'agibilità intervengano prima del 31 dicembre 2024, l'esenzione IMU con riferimento ai fabbricati ad uso abitativo, ubicati nei territori della sola regione Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Il limite massimo per il ristoro del minor gettito connesso alla predetta esenzione è stabilito nella misura pari a 110 mila euro per l'anno 2024.

Il **comma 680** prevede che agli oneri suddetti, pari a **196.400 euro**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato ai sensi del comma 884 del presente articolo.

Articolo 1, comma 681 *(Iniziative di elevata utilità sociale)*

681. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 677 è abrogato;

b) il comma 678 è sostituito dal seguente:

« 678. Per il completamento del programma relativo alle iniziative di elevata utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2015, i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL

sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Il comma 681 dell'articolo 1 – introdotto alla Camera - dispone che i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL relativamente al **completamento del programma che definisce le iniziative di elevata utilità sociale** di cui al DPCM 23 dicembre 2015 sono posti a carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e nella misura di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025.

La disposizione in commento, come specificato dalla Relazione tecnica, non comporta effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica tenuto conto che le risorse sono già iscritte per gli importi indicati sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'istruzione e del merito.

Le suddette iniziative di utilità sociale sono quelle dirette alla costruzione e al miglioramento non solo delle **scuole innovative**, come attualmente previsto dal combinato disposto dei commi 677 e 678 dell'articolo 1 della L. 205/2017 – oggetto, rispettivamente, di abrogazione e di modifica da parte della disposizione in commento -, ma anche delle **strutture sanitarie e assistenziali**, nonché degli **edifici pubblici**, individuate dal DPCM 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'art. 1, c. 317, della L. 190/2014 che demandava appunto ad apposito DPCM l'individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL da finanziare con l'impiego di quota parte delle somme detenute dall'INAIL stesso, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi **oneri** – pari a 1 mln di euro annui dal 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006) (**lettera b**)).

Conseguentemente, viene abrogato il richiamato art. 1, c. 677, della L. 205/2017, che prevede la corresponsione all'INAIL dei canoni di locazione relativi al completamento del programma di costruzione di scuole innovative, in quanto ricompresi nella portata applicativa della norma in commento (**lettera a**)).

Si ricorda che Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito) al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali. Esso costituisce il principale strumento attraverso cui viene dato corpo, per quanto attiene alla dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche, all'autonomia scolastica disciplinata dall'articolo 21 della legge n. 59 del 1997.

Il comma 681 dell'articolo 1 prevede oneri per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e per 1 milione di euro annui a decorrere dal 2025 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'art. 1, c. 601, della L. 296/2006).

Articolo 1, commi 682-688
(Interventi relativi all'Isola di Ischia a seguito del sisma del 2017 e degli eventi alluvionali del 2022)

682. Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per le attività di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. I criteri, le modalità, i termini e le condizioni per l'assegnazione del contributo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, nonché le procedure per la relativa istruttoria, concessione ed erogazione sono disciplinati dal Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018 con ordinanze adottate, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del medesimo decreto-legge.

683. E' autorizzata la spesa di 5.050.000 euro per l'anno 2025, di cui:

a) 11.409.000 euro per le finalità di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) 641.000 euro per le finalità di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9;

c) 2 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d) 1 milione di euro per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

684. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, dichiarato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del comune di Casamicciola, dell'isola di Ischia, il giorno 26 novembre 2022, prorogato da ultimo dall'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, fino al 31 dicembre 2024, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e delle attività di assistenza alla popolazione previsti dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, nonché le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,

con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 948 del 30 novembre 2022.

685. Per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 684 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definiti con ordinanza del Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109. Il medesimo Commissario straordinario provvede altresì all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i comuni dell'isola di Ischia. A tal fine, fino al 31 dicembre 2025, il Commissario straordinario individua, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ivi compresi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

686. Ai titolari di attività economiche che, a causa degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, abbiano subito danni o limitazioni al proprio esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi può essere riconosciuto un contributo per indennizzare i mancati ricavi nel rispetto dei criteri, delle procedure e delle modalità definiti con ordinanza del Commissario straordinario. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

687. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 684, la struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è incrementata, secondo le disposizioni previste dal medesimo articolo 31, di cinque unità di personale non dirigenziale, nel limite complessivo di spesa di 228.668 euro per l'anno 2025, e di una figura di esperto, a cui spetta un compenso onnicomprensivo di

importo lordo non superiore a 48.000 euro per l'anno 2025. Per il coordinamento delle attività di attuazione del piano degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario il cui compenso è determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari a 132.700 euro per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. Ai fini di cui al

presente comma è autorizzata la spesa di 409.368 euro per l'anno 2025.

688. Per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2025. Per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del citato decreto-legge n. 109 del 2018, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025.

L'articolo 1 nei commi da 682 a 688 reca una serie di disposizioni la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, nonché per gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022.

Secondo la relazione tecnica la disposizione di cui al **comma 682** comporta un onere, di parte corrente, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, corrispondente al limite di spesa previsto.

La disposizione di cui al **comma 683** comporta un onere, di parte corrente, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, corrispondente al limite di spesa previsto.

Dalla disposizione di cui al **comma 684** non derivano oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 685** prevede che per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 27 684 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente. Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale.

Il **comma 686** prevede la spesa autorizzata nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.

La disposizione di cui al **comma 687** stabilisce la spesa autorizzata di euro 409.368 per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.

La disposizione di cui al **comma 688** comporta un onere di 2,8 milioni di euro per il 2025.

In particolare il **comma 682, modificato nel corso dell'esame parlamentare**, proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale prevista per gli interventi di riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.

A tal fine, il comma in questione destina **4,5 milioni** di euro per il 2025 per le attività relative all'assistenza alla popolazione a seguito della cessazione dello stato di emergenza in favore dei soli nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La disposizione demanda al medesimo Commissario straordinario, con proprie ordinanze, la definizione delle modalità, dei termini, delle condizioni per l'assegnazione e la concessione dei contributi previsti dall'art. 18, comma 1, lettera i-bis) del citato decreto-legge n. 109 del 2018, inerente ad attività di assistenza che seguono alla cessazione dello stato di emergenza.

Il **comma 683** autorizza per l'anno 2025 la spesa **di 5,05 milioni** di euro da destinare alle spese di funzionamento e di personale derivanti dalla proroga della gestione commissariale relativa all'isola di Ischia, con particolare riguardo:

- agli oneri riferibili all'attività della struttura commissariale di cui all'articolo 31 del citato decreto-legge n. 109 del 2018 prevista per l'emergenza sismica del 2017, come ampliata dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 186 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2023, anche al fine di fronteggiare gli eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, ivi compresa la facoltà per il Commissario di avvalersi di apposite convenzioni con Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.;
- agli oneri derivanti dal personale a tempo determinato assunto dai comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamicciola Terme, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, al fine di garantire l'operatività degli uffici amministrativi addetti alla ricostruzione.

Il **comma 684** prevede, allo scadere dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito al 26 novembre 2023 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia (prorogato dapprima al 26 novembre 2024 con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2023 e poi al 31 dicembre 2024 con l'articolo 9, comma 7, del decreto-legge n. 153 del 2024), il subentro del Commissario straordinario per il sisma del 2017 nei poteri di coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e nelle attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, attualmente di competenza del capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede altresì, come conseguenza del trasferimento dei poteri, il subentro del Commissario straordinario nella titolarità della contabilità speciale istituita, per l'emergenza alluvionale del 2022.

Il **comma 685, modificato nel corso dell'esame parlamentare**, destina **2 milioni** di euro per l'anno 2025 per le attività di assistenza alla popolazione conseguenti ai citati eventi eccezionali verificatisi a partire dal 26 novembre 2022 sull'isola di Ischia, da erogare nel rispetto di criteri fissati con ordinanza del commissario straordinario. La disposizione prevede, altresì, che il medesimo commissario provveda alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso del 26 novembre. al fine di stabilire che, fino al 31 dicembre 2025, con ordinanza del Commissario straordinario sono individuati, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili, gli interventi di ricostruzione privata e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità e gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica, per i quali i poteri commissariali di ordinanza sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, purché nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive in materia di appalti pubblici.

Viene inoltre disposto che l'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive.

Il **comma 686** invece, prevede la facoltà di riconoscere in favore dei titolari di attività economiche che, in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022,

abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio e che abbiano registrato una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del triennio precedente agli eventi calamitosi, un contributo per l'indennizzo dei mancati ricavi, autorizzando, a tal fine, la spesa massima di **10 milioni** di euro per l'anno 2025.

Il **comma 687**, oltre a prevedere la figura del sub-Commissario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del territorio, incrementa la dotazione organica della struttura commissariale per il sisma del 2017 di cinque unità di personale non dirigenziale e di una figura di esperto, con una spesa di 409.368 euro.

Il **comma 688**, infine, destina **2,8 milioni** di euro complessivi per l'anno 2025, di cui 1,8 milioni per i comuni dell'isola di Ischia colpiti dall'alluvione 2022 e 1 milione per i comuni dell'area relativa al cratere sismico del 2017, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di tassa rifiuti (TARI).

Articolo 1, commi 689-692
***(Interventi per le aree di Catania e Campobasso
colpite da eventi sismici)***

689. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2025. Fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,82 milioni di euro per l'anno 2025, di cui:

a) 1,82 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal citato articolo 14-bis del decreto-legge n. 32 del 2019;

b) 736.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni dalla città metropolitana di Catania, dal citato articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019;

c) 263.500 euro, a copertura degli oneri derivanti, per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso, dal medesimo articolo 18 del decreto-legge n. 32 del 2019.

690. La proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono effettuati, limitatamente all'annualità 2025, in deroga ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico

impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

691. A decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, dichiarato in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, prorogato da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 566 del 28 dicembre 2018.

692. A decorrere dalla cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui al comma 691 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2025, un contributo denominato « contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in

esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 6 del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. I comuni interessati curano l'istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 32 del 2019.

L'articolo 1 nei commi da 689 a 692 contiene una serie di disposizioni relative alla gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018.

Secondo la relazione tecnica la disposizione di cui al **comma 689** prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,82 milioni di euro per l'anno 2025 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018.

Le disposizioni di cui ai **commi 690 e 691** non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 692** prevede la spesa autorizzata di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, pertanto la disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2025.

Nello specifico il **comma 689** proroga al 31 dicembre 2025 la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018 e la gestione straordinaria per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, destinando a tal fine 2,82 milioni di euro per l'anno 2025. Con **modifica approvata nel corso dell'esame parlamentare**, è stato precisato che l'autorizzazione di spesa è destinata:

a) per 1.820.000 euro, a copertura degli oneri per le assunzioni a tempo determinato consentite (dall'art. 14-bis del D.L. 32/2019, c.d. sblocca cantieri), in deroga alla legislazione ordinaria, per i comuni della città metropolitana di Catania;

b) per 736.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019) per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della città metropolitana di Catania;

c) per 263.500 euro, a copertura degli oneri (previsti dall'art. 18 del D.L. 32/2019), per il funzionamento, incluse le spese per il personale, della struttura di supporto al Commissario straordinario per la ricostruzione della provincia di Campobasso.

Il **comma 690** precisa che la proroga o il rinnovo al 31 dicembre 2025 dei contratti di lavoro del personale a tempo determinato assunto dai comuni della città metropolitana di Catania per far fronte al numero di procedimenti amministrativi gravanti sugli uffici, avvengono in deroga ai limiti di apposizione di termine, di durata massima e di divieto di rinnovo previsti dalla normativa vigente.

Il **comma 691** prevede l'automatica cessazione al 31 dicembre 2024, data di scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, stabilito in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di

Acì Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, del contributo per l'autonoma sistemazione previsto dall'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018.

Il comma 692, modificato nel corso dell'esame parlamentare, destina 1,7 milioni di euro per l'anno 2025 ai fini del riconoscimento, a far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 34 e non oltre il 31 dicembre 2025, di un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. La medesima disposizione riconosce altresì, il predetto contributo, anche ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, a seguito di provvedimenti delle competenti autorità, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. È previsto, inoltre, che il contributo spetti fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione e che il beneficiario perda il diritto alla concessione del contributo qualora provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Da ultimo, il comma istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2025, un contributo a carico dei nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

Articolo 1, comma 693
*(Interventi nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche
e della Toscana colpiti da eventi alluvionali)*

<p>693. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2025. Per il compenso del Commissario</p>	<p>straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025.</p>
--	--

L'**articolo 1, comma 693**, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana.

La Relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti finanziari in termini di maggiori spese pari a un importo di 17,5 milioni di euro.

In particolare il comma in questione, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, proroga al 31 dicembre 2025 il Commissario straordinario per la ricostruzione a seguito dell'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nel territorio dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, autorizzando per il compenso del Commissario e per il funzionamento della sua struttura la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l'anno 2025 e la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025 per la prosecuzione delle attività del Commissario.

Articolo 1, commi 694-703
(Finanziamento degli interventi conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato nell'area dei Campi Flegrei)

694. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica di cui al comma 695 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del medesimo decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e in applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701.

695. Il contributo di cui al comma 694 è concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera ff), dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario

straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile in, applicazione dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 701.

696. Il contributo di cui al comma 694 non concorre alla formazione del reddito imponibile dei beneficiari ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

697. La domanda di contributo di cui al comma 694 è presentata dal soggetto legittimato ai sensi del comma 695 al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegate, a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;

b) la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità di cui all'articolo 2, commi 1, lettera b), e 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesta i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali determinata mediante le tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

698. Per le finalità di cui ai commi da 694 a 699, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, la concessione del contributo in favore degli aventi diritto è subordinata alla presentazione,

unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018. Il contributo, ai sensi del primo periodo, spetta anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 694, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

699. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento decisivo espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo di cui al comma 694. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 701, a pena di decadenza dal diritto al contributo, devono essere ultimati gli interventi di cui al comma 695 e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

700. I contributi di cui al comma 694 sono erogati al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e degli eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, o da istituti assicurativi, e sono concessi a condizione che gli immobili interessati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda, in coerenza con quanto previsto dal

comma 1 dell'articolo 9-octies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

701. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 694 tra i comuni interessati e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi compresi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, i criteri di determinazione del contributo concedibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 695 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica, espressa dal rapporto ζE del paragrafo 8.3 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 ottobre 2018, in relazione alle tipologie di intervento previste, da conseguire all'esito dell'intervento di cui al comma 695 per il riconoscimento del contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo per il singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modelli uniformi;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi. per le finalità di cui al comma 699, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi erogati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 695.

702. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 694 a 701, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

703. All'articolo 9-quinquies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di euro 3.800.000 per l'anno 2025»;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « si provvede» sono inserite le seguenti: «, per l'anno 2024,» e dopo le parole: « decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono inserite le seguenti: «, e, per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge

11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di

prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

c) al quarto periodo, le parole: « 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025».

I commi da 694 a 703 provvedono al **finanziamento** degli **interventi** conseguenti all'analisi di vulnerabilità sismica del **patrimonio edilizio privato** nell'area dei **Campi Flegrei**.

I commi da 694 a 703 prevedono interventi pari a un importo di **23,8 milioni per l'anno 2025** e di **20 milioni** annui per ciascuno degli anni dal **2026 al 2029**, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 694**, autorizza la spesa di **20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029** al fine di favorire la **riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato** con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi già in vigore per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili, ubicato nella zona di intervento (zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico). Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli **interventi di riqualificazione sismica** in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata a maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti delle analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata e in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 701.

Il **comma 695** individua i **criteri per la determinazione e l'assegnazione del contributo** introdotto al comma 694, che è concesso per metro quadro di superficie complessiva dell'edificio, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare interessata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare (in questo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega alla riqualificazione sismica dell'immobile

rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario). Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del **50 per cento del costo** da sostenersi e ritenuto ammissibile in applicazione dei criteri definiti con il decreto adottato ai sensi del comma 701.

Il **comma 696 esclude** il contributo concesso dalla formazione del **reddito imponibile** ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

Il **comma 697** definisce i **requisiti della domanda di contributo**, presentata dal soggetto legittimato al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile interessato dall'intervento di riqualificazione sismica. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione sostitutiva di certificazioni o atto di notorietà in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la riqualificazione sismica del medesimo immobile, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

- la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio;
- la copia degli esiti dell'analisi di vulnerabilità (l'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del DL 140/2023, c.d. decreto Campi Flegrei) riferite all'edificio per cui è presentata la domanda di contributo;
- la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle prestazioni professionali;
- la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare.

Il **comma 698** consente il riconoscimento del contributo anche nel caso di interventi relativi a **edifici con più unità immobiliari** purché unitamente alla domanda, sia presentato un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

Il **comma 699** individua in **60 giorni** il termine per la **conclusione del procedimento** da parte dei comuni, mentre il termine decadenziale per l'ultimazione degli interventi e redazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo è stabilito con il decreto previsto al comma 701.

Il **comma 700** limita il riconoscimento del contributo al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica e di eventuali contributi o indennizzi riconosciuti in relazione al medesimo edificio e per analoghe finalità da un'amministrazione pubblica, anche come

credito d'imposta, o da istituti assicurativi. Il comma inoltre limita la concessione del contributo ai soli immobili dotati e conformi al **titolo abilitativo**.

Il **comma 701** prescrive l'adozione, entro **90 giorni** dall'entrata in vigore della presente legge, di un **decreto** del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con il Presidente della regione Campania, che definisce:

a) i criteri di riparto tra i comuni interessati delle risorse e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi, ivi inclusi i criteri per la certificazione dell'abitazione abituale e continuativa, nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari, con riferimento, altresì, alla percentuale di riduzione della vulnerabilità sismica da conseguire all'esito dell'intervento per poter ottenere il contributo pubblico, nonché alla definizione dei costi convenzionali di intervento sulla base dei quali determinare il contributo sul singolo intervento, comprensivo delle spese tecniche per la progettazione;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo degli stessi;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi.

Il **comma 702** provvede alla **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. A tali oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 703** modifica l'articolo 9-quinquies del DL 76/2024 (relativo alla ricostruzione post-calamità), relativo all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e **riqualificazione sismica degli edifici scolastici** siti nella zona di intervento, per autorizzare la spesa di **3,8 milioni di euro** per l'anno 2025, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri». Si proroga infine al 31

dicembre 2025 la contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.